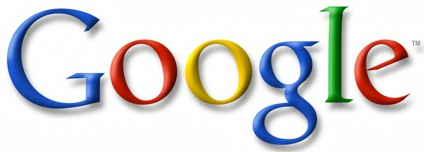

Google

Serie XIII. - Vol. II. Anno 1889

L'ATENEO VENETO

RIVISTA MENSILE

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

DIRETTA DA

A. S. DE KIRIAKI E L. GAMBARI



VENEZIA

PREM. STABIL. TIPO-LIT. SUCCESS. M. FONTANA

1889

DEL METODO IN ECONOMIA POLITICA[1]

V.

John Stuart Mill.

Scrive, il grande filosofo inglese che l'osservazione senza l'esperimento può constatare la sequenza e la coesistenza dei fenomeni, giammai la causalità (2). Ora l'Economia politica, e con essa tutte le scienze morali, non potendo far uso dell'esperienza, per la natura del loro oggetto, in nessun tempo arriveranno a far uso del metodo esperimentale; a loro non è riservato che il metodo deduttivo. «E ciò perchè, continua il Mill (3), il metodo a posteriori ed induttivo richiede alla sua base non solo la semplice esperienza ma anche l'esperienza specifica». Di modo che l'Economia, fondandosi sulla osservazione, oltre non poter arrivare a scoprire la causalità dei fenomeni, dovrà deporre ogni pretensione a qualificasi scienza induttiva perocchè alla sua base s'incontra la descrizione e non l'esperienza specifica. Essa non sarà mai altro che vera e propria scienza deduttiva (4). Ecco la radice dell'errore del Mill che noi teniamo a porre in evidenza. Dimostrato all'incontro che l'esperienza non svela la verità, e che pietra an-

(1) Continuazione e fine. Vedi Serie XIII, vol I, fasc. V-VI.

(2) Logic. Vol. I, Book III, pag. 410-441.

3. Essay on some unsettled question of Political Economy, London Longmans Green Reader 1874 V, pag. 143.

(4) Ibidem V, pag. 152.

holare del ragionamento deduttivo non è l' esperimento, ma l'osservazione ne deriverà per evidente illazione che anche alle scienze morali e politiche si deve applicare l' induzione baconiana potendo l'osservazione, quanto l' esperienza fornire le vere cause dei fenomeni. E questa dimostrazione ci torna facilissima allorquando si pensi che l' esperienza lungi dallo scoprire la verità nè è invece il mezzo più comodo di prova. « L'esperienza, osserva giustamente il Brentano (1) non dimostra di per sè sola, nè il giusto, nè il falso, ancor meno la causalità ; ma la causa vera essendo scoperta per mezzo d'una sana induzione le esperienze vengono a confermarla. » Del resto ogni esperienza è essa stessa il prodotto di un'induzione essa non potrebbe esserne la condizione più di quello che l'assioma di causalità non sia al medesimo tempo la causa e l' effetto dell'induzione. Le macchine elettriche non provarono l'esistenza della elettricità resinosa e vitrea, ma i loro autori non pensarono a costruirle che quando queste due elettricità erano già state scoperte. Cade quindi in errore il Mill allorchè vuol ritenere l'esperienza come condizione prima ed essenziale del metodo induttivo ; esso agisce indipendentemente dall' esperienza nè questa gli è minimamente necessaria per indagare la causalità. L'induzione ha per base lo vedemmo, l'osservazione pura e semplice, e da essa movendo arriva di per sè sola a rintracciare la causalità dei fenomeni. Empiricamente definita l'induzione è la generalizzazione dell'osservazione (descrizione) nelle scienze politiche mentre nelle fisiche è la generalizzazione dell'esperienza. Ma ricordiamolo, ed in questo s'accorda pure il Mill (2) l' esperienza non è che una osservazione più ampia ed efficace. Seguendo il Mill, la geologia, la meteorologia sarebbero scienze deduttive perchè impossibilitate ad usare l' esperienza. « The power of performing experiments at will nota il Macleod (3), is by no means an essential feature of

(1) Th. Funck Brentano : Les sophistes Grecs, Paris Plon et C.ie 1879 Libro II, pag. 171.

(2) Logic : ibidem Book III, Chapter. VII, pag. 440.

(3) The principles of Economical philosophy, Second Edition, London Longmans Reader 1872, Vol. I, pag. 26.

an Inductive science.» Sostenere quindi che all'economia non è applicabile l'induzione perchè in essa non si può approfittare dell'esperienza, equivale a riconoscere il sofisma essere quest'ultima è il non ragionamento induttivo, colla sua ammirabiie struttura, che svela l'azione e l'origine dei fatti economici. Anche disgiunta dall'esperienza l'induzione dà risultati potenti, e ci basti ricordare l'esempio della astronomia, scienza induttiva se altra mai e che pure difetta assolutamente di ogni mezzo d'esperienza (1). Del resto queste contraddizioni occorrono di frequente come già notava il Ferrara (2) nelle opere dell'Aristotile moderno, nè possiamo nascondere un senso di meraviglia allorquando egli ci dice che «il tentativo d'applicare alle scienze politiche l'induzione baconiana sarà un giorno citato come uno dei segni meno equivoci del decadimento delle facoltà intellettuali dell'epoca (3).» Quanto a quelli che affermano in modo assoluto essere l'esperienza inapplicabile alla scienza economica, sebbene per noi questo sia argomento subalterno, possiamo loro rispondere vittoriosamente: e che mai sono gli scioperi, la depressione economica, i fallimenti, il pauperismo se non gli effetti disastrosi del turbato meccanismo delle leggi economiche? Noi accertiamo un fatto fisico con la stessa certezza, con gli stessi mezzi d'un fatto economico. Vediamo noi forse i fenomeni della natura con degli occhi differenti da quelli che ci servono per vedere le azioni umane? Nella guisa stessa che il geologo, studiando le varie stratificazioni della crosta terrestre, edifica la sua scienza, l'econo-

(1) A quelli che obbiettano non potersi applicare il metodo induttivo che alle scienze della pura materia possiamo rispondere con il fondatore della filosofia induttiva: Etiam dubitabit quis siam potius quam obiicet utrum nos de naturali tantum philosophia an etiam de scientiis reliquis, logicis, ethics, politicis, secoudum vian nostram perficiendis loquamur. At nos certe de universis haec, quae dicta sunt, intelligimus: atque quemadmodum vulgaris logica, quae rigit res per syllogismum, non tantum ad naturales sed ad omnes scientias pertinet; ita nostram quae procidit per inductionem, omnia complectitur (Nov. Org. libro I, c. CXXVII).

(2) Biblioteca dell'Economista serie I.[a], parte I.[a], Vol. 12° pag. LXXVI.

(3) Logic. Vol. I, Book III, Chapter X, pag. 526.

mista coll' ajuto della storia e delle statistiche, codice scientifico dell' osservazione, svela le leggi che governano il mondo delle ricchezze. Ma non è nostro compito trattare di ciò, ritorniamo piuttosto al Mill, e cerchiamo d' analizzare quella deduzione ch' egli in mancanza del metodo induttivo vorrebbe applicare all' Economia Politica.

L' induzione scompagnata dall' esperienza non si concepisce, e poichè all' Economia l' esperienza non può applicarsi, non le resta che rifugiarsi nel mobile regno della deduzione. Così ragiona il Mill, ma in che consiste questa sua deduzione? Lo diciamo fin d' ora: essa non è già il sillogismo arido e vuoto, di cui parlammo, fondato su principî astratti, su ipotetiche entità, parto della interpretazione individuale, bensì la deduzione basata su premesse e fatti accertati, su induzioni solidamente stabilite (1). Ma che è in questo caso la deduzione se non il terzo grado del procedimento induttivo? La deduzione del Mill si compone di una induzione diretta (2), un ragionamento, d' una verificazione; ora ammessa la scissione dell' induzione diretta in osservazione e ipotesi conformemente alle cose dette, noi avremo all' intutto il metodo induttivo. E guai se così non fosse, poichè ammessa la deduzione nel senso letterale adoperato dal Mill, si si ricadrebbe nel sillogismo scolastico, contro il quale egli ha parole di fuoco e che nulla ci apprende. Bisogna quindi interpretare i termini usati dal Mill in maniera del tutto contraria a quella dell' antica metodologia, perocchè altrimenti la sua deduzione corrisponderebbe nell' induzione diretta alla premessa maggiore del sillogismo, predicato della conclusione; nel ragionamento, al termine medio, nella verificazione alla minore che è il soggetto della conclusione. Ora il sillogismo nulla prova, nulla scopre, esclama il Mill, non sono che proposizioni e ragionamenti identici ed essenziali. Perciò escludendo il Mill esplicitamente che la sua deduzione sia quella della vecchia logica da lui tanto felicemente abbattuta, siamo condotti, attenendoci

(1) Logic. Vol. I.°, Chap. XI, pag. 529-536.
(2) Logic. ibidem.

al suo valore intrinseco, a ritenerla una trasformazione dell' induzione; trasformazione che parrà incomprensibile a tutti coloro che s' arresteranno al significato delle parole da lui usate e alla semplice osservazione della struttura del suo raziocinio deduttivo. La deduzione concreta o fisica del Mill non è altro che il metodo induttivo in tutta la sua interezza, o per meglio dire il terzo e quarto grado del ragionamento induttivo quale risulta dalla nostra analisi.

Questo ci viene poi provato ancora più chiaramente dall' asserto del grande filosofo inglese, che l' operazione deduttiva può aver per fine di scoprire una legge o di provare una legge già scoperta (1), funzioni queste che non possono venir esercitate che dall' induzione. Di fatto, o l' operazione deduttiva ha per fine di scoprire una legge, ed allora cessa d' esser tale, potendo l' induzione sola, come è ammesso dal Mill (2), rintracciare le leggi naturali, generalizzazione della causalità; o ha per fine di spiegare una legge già scoperta, ed allora ci troviamo di fronte a quella deduzione, terzo stadio del procedimento induttivo, il di cui solo ufficio è verificare l' ipotesi indotta.

Egualmente accade, quando il Mill vuole che la sua deduzione scopra fra ciò che faceva la causa del fenomeno ed il suo effetto supposto, un anello intermediario (3). Anche qui, o questa proposizione intermedia era contenuta in quella che pareva la causa, ed allora ci troviamo di fronte ad una deduzione, o non v' era contenuta, ed in allora abbiamo nè più nè meno che una scoperta nuova, cioè un' induzione. Oppure la deduzione può aver per fine di riunire parecchie leggi in una sola (4), come è il caso delle tre leggi di Keplero, raccolte da Newton nella legge universale della gravitazione, ed in tal caso, lungi dall' avere una deduzione ci troviamo dinanzi ad uno dei più miracolosi successi del metodo induttivo.

(1) Logic. V. I, Book III 540.
(2) Ibidem Vol. I, Book II 440.
(3) Ibidem Vol. I, Book III 541.
(4) Logic. ibidem, pag. 546.

Ed alle nostre illazioni arriva infine il Mill stesso, con una di quelle contraddizioni sì frequenti in tutte le sue opere, allorquando dichiara che le scienze deduttive o dimostrative sono tutte senza eccezione scienze induttive (1), e come tal passibili d'applicazione dei metodi di concordanza, differenza, concomittanza e dei residui quali si sia il loro grado di complessità..

La deduzione di per sè sola, nulla scopre; essa è un semplice mezzo di prova, di controllo, come disse lo Spencer, — ora, sostenere che l'Economia è scienza deduttiva, equivale ad affermare ch'essa rinuncia alla scoperta delle leggi di economicità; il che è assurdo. Di modo che la deduzione che il Mill vuol applicare alla scienza nostra deve ritenersi esclusivamente vera e propria induzione. Il che è conforme, oltre all'analisi accurata della deduzione concreta del Mill, anche alla definizione che egli stesso ci fornisce dell'induzione: « the operation of *discovering* and *proving* general propositions » (2). La deduzione del grande logico, lo diciamo ancora, a costo di ripeterci, non è che induzione, o per dire esattamente il terzo periodo del ragionamento a posteriori « *L'expression d'induction eût été plus juste*, scrive il Brentano, *mais nous savons qu'elle s'est transformée en déduction chez Stuart Mill* » (3).

Malgrado ciò si continua ancora ad insegnare ed a scrivere essere l'economia scienza deduttiva, non curando l'esame diligente nè della induzione nè della deduzione, nè cercando almeno di verificre il senso e il valore dell'espressione di scienza deduttiva concreta o fisica da lui usata. Anzi ci saranno di quelli, che pigliando alla lettera la sua frase: *scienza deduttiva*, la identificheranno col sillogismo metafisico, ignari che Stuart Mill stesso dichiarava che fra la deduzione antica e quella da lui escogitata corre tutta la differenza esistente fra la fisica d'Aristotile e la teoria Newtoniana del cielo (4).

(1) Logic. Vol. I, Libro II, chap. 6, § 2, pag. 292.
(2) Ibidem Vol. I, Libro III, cap. 1, § 2, pag. 397.
(3) Funck-Brentano. Les sophistes grecs, ed. Paris E. Plon et C.ie, 1879. pag. 199.
(4) Logic. V. I, Book II Chapter XIII, pag. 561.

E così forse si continuerà a lungo, fino a che tale opinione, in virtù del sommo ingegno che l' ha propugnata, metterà nelle menti giovanili radici di gelso, e conati infruttuosi saranno tutti quelli rivolti a mettere in luce l'errore.

Riassumiamo ora il fatto ragionamento.

Il Mill, ritenendo non potersi applicare alle complesse discipline sociali l'induzione baconiana perchè sprovviste dell' esperienza, fondamento del raziocinio induttivo ed unico strumento per scoprire la causalità, creava per loro un nuovo metodo: il deduttivo concreto, e lo proclamava come il solo adatto alle loro ricerche.

Noi, all' incontro, ci siamo sforzati di dimostrare essere l' osservazione che sta alla base dell' induzione alla quale soltanto si spetta porre in luce la verità e non alla esperienza specifica che sola prova le leggi induttivamente trovate, che quindi l' induzione anche sprovvista di una completa facoltà d' esperimentare, può sempre, in qualsiasi disciplina naturale o sociale applicata, dare i suoi meravigliosi risultati — che, infine, il metodo deduttivo dal Mil proposto non è che il ragionamento induttivo quale appare dalla nostra analisi. Ed in ciò ci ajutammo dell' esame da lui fatto sulla natura e gli offici della deduzione, la quale poi è tanto lontana dalla deduzione diretta dei metafisici, e dello smithianismo che il Mill stesso rimprovera duramente coloro che stabiliscono delle dottrine su massime inflessibili astratte, non curandosi dei fatti reali. Il grande critico di Bentham conobbe più d' ogni altro l' importanza immensa dell' induzione, ma tratto a credere riposasse ogni sua forza sull' esperienza di cui faceva uso, ne sostenne l' assoluta inapplicabilità alle scienze economiche, e d' altro canto, convinto della sterilità della deduzione di per sè stesso sdegna di applicarla a quest' ultime, o per meglio dire la converte in induzione. Il che apparisce evidentemente da tutto il Libro terzo della sua opera immortale, e specialmente laddove esclama che « the backward state of Moral Sciences can only be remedied by applying to them the methods of Physical Sciences» (1). In questo fatto riposa

(1) *Logic.*, Libro 6, Chap. I, pag. XIII indice, 417 testo.

la ragione per la quale egli chiama l' Economia scienza deduttiva, mentre in realtà la sua deduzione non è che una esatta e perfetta induzione. Senonchè è tempo ormai di passare ad un altro illustre economista inglese che al pari di lui sostenne essese l'Economia scienza deduttiva — intendo al Cairnes che vi dedicò uno dei suoi più importanti studi.

VI.

J. E. Cairnes

L'illustre professore dell'Università di Londra, i di cni dottissimi saggi resteranno sempre fra le opere più celebrate della letteratura economica, s'accorda col Mill nel dichiarare la scienza nostra interamente deduttiva e si sforza di provarlo con ragioni però del tutto differenti ed in parte vere. Nostro ufficio sarà quindi di mostrare come questa parte dellla verità, che ogni dottrina escogitata dall'umano pensiero racchiude in sè, non sia sufficiente a legittimare le sue conclusioni.

Secondo il Cairnes a fondamento deila scienza delle leggi della ricchezza sonvi tre premesse psichica, fisica e fisiologica, portato ultimo dell'induzione nelle rispettive discipline mentali, fisiche e fisiologiche e dalle quali si dedussero poi tutte le leggi particolari (axiomata media) che formano l' economia politica.

Di tal fatta, essendo queste tre premesse induttive concorrenti spoglie d'ogni, benchè minimo, carattere di economicità non fanno parte della scienza nostra e solo le proposizioni intermedie da esse deduttivamente ricavate vengono logicamente raccolte a formare la scienza economica e che perciò a questo titolo può dirsi esclusivamente deduttiva. (1)

(1) Cf. Cairnes, *The character and logical Method of Political Economy*, London, Macmillan and Co. 1875, Lect. II, pag. 37.

Tale nella sua massima semplicità il ragionamento del Cairnes. Senonchè solo dalla sua esposizione vediamo ch'egli è caduto, sebbene per via diversa, nello stesso equivoco del suo grande concittadino.

Ammette pertanto il Cairnes che le tre premesse di cui si vale l'economia politica sono il risultato di tre precedenti induzioni.

Nulla di più vero « nihil est in intellectu nisi quod antea fuerit in sensu » lasciò detto Aristotile, aforisma che Bacone e più tardi Locke e Condillac dovevano poi sviluppare ed Emanuele Kant prendere come uno dei canoni fondamentali della Critica della ragion pura. La scienza è tutta un' astrazione, ma questa trae la sua origine dalla obbiettività. Scrive il Berthélot: on ne saurait arriver à la connaisance des choses autrement que par l'induction directe. Ceci est vrai pour le monde des êtres vivants comme pour celui des êtres inorganiques, pour le monde morale comme pour le monde physique (1). Ma dire che tutte le leggi dell' economia politica sono cavate da quelle tre induzioni appartenenti a scienze da essa diverse equivale ad ammettere che tutte le leggi di economicità erano involte in esse. Pertanto noi troviamo strano di attribuire ogni importanza alle proposizioni intermedie particolari (axiomata media) della scienza trascurando all' intutto le premesse fondamentali dalle quali quelle son tratte. La logica vuole che il metodo seguito nella scoperta delle leggi cardinali della scienza sia anche quello di tutte le parti della scienza. E ciò per quella unità del metodo tante volte invocata. Imperocchè quello che costituisce l'essenza, la funzione vitale della scienza, lo vedemmo nell' introduzione, sono le leggi generali, fondamentali di tutto il sistema, esse formano le pietre angolari dell'edificio scientifico, i centri massimi da cui variamente dipartono i principii inferiori (axiomata media) i quali, infinitamente prolungati potranno *aggiungere alla estensione* della scienza, non mai alle sue verità La scienza

(1) *Science et Philosophie* Paris Calmann Lary, 1886. pag. 18.

non istà nelle deduzioni, nelle proposizioni particolari, come vuole il Cairnes, ma nei principii fondamentali sommi. Come disse spiritosamente lo Schopenhauer, i principii inferiori, le deduzioni muovono dal granaio già provvisto non dal terreno produttivo. Ora poichè le proposizioni fondamentali, le leggi eterne sono scoperte induttivamente la scienza a cui quelle appartengono deve ritenersi esclusivamente induttiva. Sono questi concetti generali, sintetici, che come distinguono l'uomo dall' animale (1) differenziano pure la scienza da quella colluvie di fatti i quali sebbene sistemati non si possono ricollegare a verun principio generale. Di poi dire che l'Economia è scienza deduttiva equivale ad affermare ch'essa rinuncia alla scoperta delle leggi di economicità. Poichè, a costo di ripeterci, amiamo ritornare su questo concetto: la deduzione è impotente a scoprire i rapporti necessari e costanti, le cause generali dei fenomeni colle quali soltanto la scienza ha da fare. « La déduction, scrive il Gourd, peut être considérée comme une simple operation auxiliaire de l'induction. Pretendrait on voir autre chose dans le syllogisme? Par lui même il ne saurait réaliser aucun progrès fournir aucun élément nouveau pour la pensée; les termes dont il part ainsi que ceux auxquels il arrive sont déjà rapportés à une unité supérieure, definis, connus: il se borne de passer de l'implicite à l'explicite. Quand je dis l' homme est mortel, or Pierre est homme donc Pierre est mortel je ne fais dans la dernière proposition que constater expréssément ce qui est contenu implicitement dans la précédente, car en disant que Pierre est homme s'affirme par céla même qu'il est mortel. Toutes les tentatives pour donner plus de portée au syllogisme nous ont parus vaines. La déduction apporte l'affermissement des notions vacillantes, la precision dans ce qu'on n'aperçoit que vaguement, la preuve de ce qui est à l'état de question. *Mais prouver, préciser, affermir preparer des lois n'est pas avan-*

(1) Cfr. Locke: *Essvy on human understanding*, lib. 2, cap. 11, §. 10 e 11.

cer vers le nouveau. C'est pourtant cette marche en avant que suppose un mouvement vraiment scientifique (1).

Quanto poi alle premesse psichiche, fisiche e fisiologiche sulle quali insiste a ragione il Cairnes, parmi che esse, più che il risultato di precedenti induzioni formino la base, e vogliamo anche un po' troppo ristretta, delle induzioni economiche. L'economista al pari dello statistico deve crearsi una base propria d'osservazione; deve isolare la serie di fatti che vuol esaminare dall' azione e reazione di tutti gli altri che con essi vanno intrecciandosi. E si è movendo da questa osservazione più o meno estesa a seconda dello speciale carattere delle cose osservate, ed ajutato da quella che il Bain chiama *eliminazione induttiva* che l'Economista arriva ai principi generali e assoluti. Tutto insomma difende dall'acutezza dell'osservazione, *Scharfsinn* come dice il filosofo di Königsberg. L' induzione economica può prendere le mosse tanto dai fatti come da premesse astratte; potendosi paragonare i primi al lavoro estrattivo o le seconde alla materia greggia che da quello si ottiene, ma che non è ancora il prodotto. Di simile natura sarebbero le tre promesse del Cairnes: e che noi chiamiamo concrete perchè lungi dall'essere irreducibili possono risolversi in altrettanti fatti psichici fisici o fisiologici precedenti. — Si è in base di questa considerazione che ci associamo pienamente al suo asserto che l'Economia è scienza concreta, positiva nelle premesse ed ipotetica nelle conclusioni. E ciò perchè l'economia studia degli aggregati, degli organismi sociali, dei fenomeni universali i quali si decompongono in altrettanti corpi individui e fenomeni peculiari il di cui studio forma l'oggetto di ben distinte discipline. Ma da ciò non si può inferire che quelle premesse astratte siano il punto da cui partono le deduzioni della scienza. Esse, ripeto, sono la base dell'induzione futura. Se così non fosse la Geologia che insieme ai fatti accetta quale osservazione preliminare delle premesse

(1) J. J. Gourd, *Le Phénomène,* Paris, Félix Alcan Editeur, 1881, Introduzione § 1, pag. 22.

chimiche, sarebbe una scienza deduttiva. Indurre delle leggi equivale a formare degli astratti generali, ora si può ridurre ad un astratto superiore tanto dei fatti quanto delle premesse astratte inferiori senza perciò che il metodo venga mutato nella sua essenza ed efficacia. Anzi in quest'ultimo caso partendo rispettivamente da astratti particolari, sempre più certi e limitati dei fatti reali, l'induzione sarà più solida e meno rivestita di empirismo.

Senonchè ebbimo a dire la base d' osservazione adottata dal valente professore del Collegio di Londra è troppo stretta ed in questo nostro giudizio s'accordano pure il Macleod ed il Morpurgo. « It is reared, scrive il primo, upon too narrow a basis of induction. The writers of this school take only a small class of objects which have value, and found general propositions upon observations made from this single class which even true are only applicable to them and are not generally true. They have forgotten the very first precept of Baconian Phylosophy: man the servant and interpreter of nature can do and understand just so much as in fact or thought he has observed the order of nature and he neither can do not know more. And the consequence is that instead of an intelligible exposition of facts expressed in scientific language we have nothing but literary dogmatisme » (1). Ora consegenza di ciò è la mancanza d'unilateralità delle dottrine escogitate, sicchè ad una legge del valore unica, sotto la quale si raccogliessero tutti i casi si finì col sostituirne due o tre, e scorgere fatti e fenomeni differenti laddove non opera che un agente solo ed universale. La legge del valore deve essere esclusiva ed unica, come è unica la legge del livellamento dei prezzi per tutti i prodotti d' uno sesso mercato, come è unica la legge ricardiana o quella di Gresham sulle trasmigrazioni monetarie.

Di poi qualora le premesse del Cairnes si considerassero

(1) *The principles of Economical Philosophy.* London, Longmans, Green and Dyer 1872, Second Edition, chap. III, §§ 44, 45, pag. 88.

come principii induttivi, portato di accurati ragionamenti a posteriori si verrebbe a scambiare l' effetto colla causa. Esse nulla spiegano nulla scoprono, ma fanno parte di quella filosofia sistematica od esplicativa che Bacone classificava fra i mezzi di spiegazione ma che non sono di per sè stessi la spiegazione, bensì risultato della intuizione e dell'osservazione. Di tal maniera queste premesse vengono assunte a principii speculativi di primo ordine dai quali si deducono poi intere teorie esatte ed universali. Ora non v' è persona che non scorga la fragilità di tale filosofia sistematica (1). All'Economia si spetta all' incontro la filosofia induttiva o scientifica. Isolati i fatti molteplici della ricchezza da tutti gli altri e positivamente accertati vengono a formare un terreno solido sul quale si potranno erigere grado a grado, vivificati dall'induzione i più arditi edifici scientifici testimoni della possanza dell'intelletto umano e dell'efficacia mirabile del metodo.

E la riprova che l'Economia sia scienza a posteriosi l'abbiamo ancora in una osservazione fornitaci pure dal Cairnes, che le sue conchiusioni sono interamente ipotetiche. Non così avviene delle illazioni ottenute col metodo geometrico o a priori che dir si voglia, le quali partendo dalla causa e non dall'effetto hanno una certezza assoluta, assiomatica, e la logica e le altre scienze deduttive ce ne porgono l'esempio. « C'est là; scrive il Guyau, l' inconvénient des systèmes complètement a priori; ils sont tout vrais ou tout faux: point de milieu ». Di modo che non errano i filosofi allorquando attribuiscono a questa certezza apodittica il favore acquistato da questa parte della metodologia nei tempi passati, come quella che dava la *veritas aeterna*, meta delle speculazioni scolastiche e di tutti i popoli giovani in cui cui come mostrammo scarsa è la forza del raziocinio, profondo invece il sentimento e agilissima la fantasia. E ci basti ricordare gli *universalia*, e tutto quel diluvio, di nozioni astratte, di sottili problemi, di dommi assurdi che schiavi tennero per tanto tempo le anime

(1) Clr. *Nov. org.* lib. LXVI, sub. 1, c. XXVIII.

e gli intelletti. Le verità scoperte dall' induzione sono prive affatto di questa certezza assoluta, necessaria perocchè movendo dall' effetto e non dalla causa, da una osservazione paziente sebbene non matematicamente definita, e quindi mai tale da potersi ritenere sufficientemente vasta, possiedono solo un carattere di verità empiriche che le rendono efficaci, a detta del Mill soltanto come approssimazioni della verità. Solo il metodo metafisico dava la certezza immancabile, apodittica, la conoscenza della cosa in sè (*der Dinge an sich*). Il metodo induttivo invece è la personificazione della modestia scientifica — conoscendo i limiti della nostra intelligenza esso non pretende abbracciare quello che di limiti è sprovvisto ed al pari di Faust, doctor e magister, dichiara sterile meditazione (ein trockenes Sinnen) l' indagine che volesse penetrare altre cose all'infuori delle ragioni di coesistenza e di sequenza dei fenomeni. In esso si riassume la filosofia moderna, quella filosofia che non valica mai i confini dell' esperienza la quale mentre impedisce alla intelligenza alata di scostarsi da essa nè è anche il più valido appoggio, simile in questo all'aquila ardita, che pur spicando altissimo il volo non può uscire dall'atmosfera che è il suo sostegno. Ed a gloria imperitura di questa sana filosofia oltre a maestri insigni ed a proseliti indefessi ricordiamo il nome di Herbert Spencer, il profeta dell'Inconoscibile, o come lo chiama Leslie Stephen (1) il rappresentante più avanzato dell'agnosticismo.

VII.

Gli economisti induttivo-deduttivi.

È tempo ormai di trattare di quelli che ritengono l'Economia Politica scienza induttiva e deduttiva allo stesso tempo.

Una delle gloriose conquiste del nostro secolo, dovuta principalmente ai meravigliosi progressi della psicologia si è l'unità

(1) *Fortnightly Review*, giugno 1876, pag. 840.

del metodo che forma la base stessa della filosofia. La grande legge dell'associazione psichica fondata non sulla successione dei fenomeni, ma come mostrò lo Spencer sui rapporti di somiglianza (*likeness*) e dissomiglianza (*unlikeness*) venne a mettere in luce l'origine prima di tutti i processi logici del pensiero. Non v'è di più dannoso allo svolgimento della scienza di quell'eclettismo metodologico che alcuni mossi da erroneo concetto di conciliazione vorrebbero a forza introdurvi. Ogni disciplina possiede il suo metodo d'investigazione determinato dalla speciale sua natura. « Chaque science possède ce que l'on est convenu d' appler des méthodes particulières, c'est à dire une technique spéciale, un choix d'artifices efficaces une adaptation particulière des méthodes générales aux exigences de sa matière, aux conditions diverses dans lesquelles se trouvent l'observateur et le phenomène à observer. Tant qu'une science ne connait pas ou n'a pas élaboré ses méthodes il lui manque quelque chose d'essentiel : c'est une science qui n'est pas constituée ». Così il De Roberty (1). Epperò il logico ed il metafisico devono ragionare deduttivamente, l'economista ed il fisico induttivamente. Dire che la deduzione può compiere nella nostra scienza le funzioni del metodo a posteriori perchè è tutt' uno con quello, equivale a sostenere che la tromba ed il violone in un'orchestra possono eseguire lo stesso spartito. Ora il metodo vero e proprio dell'economia è l'induzione che accoglie nel suo seno quale processo di terzo grado la deduzione e dalla quale è inseparabile come lo sono la sistola e la diastola nella fase cardiaca. Col solo aiuto dell'induzione l'Economia perviene alla scoperta delle leggi sue più feconde.

L'unità del metodo nella scienza ammessa dal Carey (2) dal Rümelin e da tutti i positivisti non è che l' illazione im-

(1) *La Sociologie*, Paris, Germer Baillère et C.ie 1881, pag. 4.

(2) « *science being one and indivisible the method of study must in like manner be one.* » *Manual of social science by Kate Mc. Kean*, Philadelphia 1869, chap. 1, § 2, pag. 29.

mediata della particolare natura dei fenomeni che la scienza studia e del loro campo d'azione.

Senonchè melti economisti affermano e credono di dimostrare come l'economia adoperi allo stesso tempo l'induzione e la deduzione e che quindi si debba porre nel ramo delle scienze induttivo-deduttive. Fra questi molti ci basti citare il Jevons, lo Scheel (1), il Mangoldt (2), il Courcelle Seneuil, il Gide (3), e dei nostri il Boccardo, il Cossa (4), il Nazzani (5). Scrive il Jevons (6): « L'economia politica si fonda indubitamente sopra i fatti ossérvati ed è per tale riguardo scienza induttiva. La teorica ha poi bisogno di verificazione e questa la trova nell'accordo delle sue conclusioni coll' osservazione, ed in questo riguardo è scienza deduttiva »

Ora, non avverte l'illustre economista inglese e con esso tutti gli altri citati che quella deduzione non è che la terza parte del ragionamento induttivo e il di cui accordo col fatto esterno tramuta l'ipotesi indotta in legge od in ipotesi positiva per usare il linguaggio del Littrè. Nè vale obbiettare che ciò ammesso, le leggi economiche verrebbero tutte dedotte da una ipotesi e non da una legge o da un fatto naturale o sociale. Ebbimo già occasione di vederlo, una legge di natura o della società non è che una ipotesi verificata, anzi la legge e la realtà non differisce dall'ipotesi che nel grado dell'estensione. Perocchè un'ipotesi che spiegasse tutti i fenomeni dell'universo o di un dato ordine di avvenimenti, senza lasciarne nel dubbio uno solo sarebbe la più preclara delle verità; una ipotesi di simile natura finirebbe per tramutarsi definitivamente in certezza assoluta ed universale.

(1) *Storia dell'economia politica.* Nel Manuale dello Schönberg, vol. 12, parte II. Appendice serie III, Bib. Ecc.

(2) *Grundriss der Volkwirthschaftslehre,* Stuttgart, Julius Maier. pag. 11.

(3) *Principes d'économie politique,* Paris, La Rose et Forcel, 1884, pag. 15.

(4) *Guida allo studio dell'economia politica,* Milano, Hoepli 1876, pagina 41.

(5) *Saggi di economia politica,* Milano, Hoepli 1882, I.

(6) *La teoria dell'economia politica,* Introduzione, pag. 7.

L'errore dunque dei nominati economisti si risolve nel creare un ufficio speciale alla deduzione, nell'attribuirle una parte distinta e principale nella filosofia della scienza, mentre essa non è invece che un mezzo di prova, uno stadio subordinato del procedimento induttivo. « È sempre così; si confonde, scrive il Naville (1), il processo col quale si trova col processo col quale si prova, tantochè si crede d'esser venuti alla scoperta d'una legge per mezzo della deduzione, mentre la via deduttiva non ha servito che alla verificazione. » E Tomaso Buckle, lo storico dell'incivilimento inglese, definiva il vero processo deduttivo: il metodo che servesi dei fatti, ma in via di riprova e conducendosi ad essi coll'aiuto di ipotesi già stabilite. Ed Enrico Lauret nella fine sua analisi della filosofia di John Stuart Mill dichiara che « deduire c'est donner à nos inférences une sureté collatérale et prendre des precautions contre les mauvais raisonnements, c'est, si l'on vent, vérifier et legaliser nos inductions. (2)

Egualmente s'esprimono il Domet de Vorges ed il Liard. Scrive il primo: « la déduction nous ramène aux faits particuliers, nous permet de voir distinctement ces faits dans la loi générale dont ils sont l'application » (3); ed il secondo: « le point de depart de la déduction est la loi induite, la conclusion est une ou plusieurs propositions particulières contenues à l'état latent dans la loi et qui le raisonnement en dégage. La synthése déductive est donc à la fois l'application et la vérification incessante de l'analyse inductive, c'est une partie de l'induction » (4). Ma che di più, il Mill stesso dimenticandosi di quanto avea scritto intorno alla deduzione nella Logica, esclama nell'ammirabile suo saggio, *Comte ed il Po-*

(1) *Logique de l'hypothèse*, loc. cit.

(2) *Philosophie de Stuart Mill*, Paris, Germer Baillière et C.ie 1836, chap. II, pag. 146.

(3) *Essay de métaphysique positive*, Paris, Didier et C.ie, 1883, pag. 15.

(4) *La science positive et la métaphysique*, Paris, Germer Baillière et C.ie, 1883, lib. I, cap. II, pag. 22.

sitivismo, che: « it is specific experience which suggestf the laws and deduction which verifies them » (1).

A questo riducesi la funzione del metodo deduttivo che gli accennati scrittori vorrebbero eguagliare nella trattazione economica a quella altissima ed esclusiva esercitata dal raziocinio induttivo.

Esso, e ci piace insistere su questo concetto, perchè fondamentale, anche inteso nel senso citato del Mill di deduzione fisica non è che una complicazione ed una continuazione del procedimento induttivo, è insomma vera e propria induzione. A questa conclusione arriva pure lo Schiattarella nella lodata sua opera: *La filosofia positiva e gli ultimi economisti inglesi* (2).

Del resto la deduzione scompagnata dall' induzione, cioè considerata come il metodo a questa in perfetta antitesi può a pena reggersi, anzi rovina interamente alla più piccola scossa portata al principio dal quale muove. « La méthode inductive, osserva giustamente il Guyau, n'a pas le même inconvénient: un système qui repose sur des faits n'est toujours qu'à moitié ébranlé si plusieurs de ces faits viennent à lui manquer; il peut être incomplet, mais non absurde; il contient un trésor d'observation et d'experience qui subsistent indépendemment du système où on les à fait entrer. Le système qu'on costruit en accumulant les faits ressemble à ces vieux monuments des anciens âges, élevés pierre à pierre, et dont la base reste inébranlable, quoi qu'il advienne aux dernières pierres du sommet; au contraire, le système qui s'appuie sur quelque intuition primitive est comme ces ponts suspendus que construit l'art moderne, ou tout vient se rattacher à un seul point, et qu'un seul défaut de construction peut jéter à bas. Mais d'autre part, si ce point central est inébranlable, s'il est éternel, alors tout ce qui s'y rattache participe à son étèrnité. Le difficile est de trouver ce

(1) Mill, *Comte and Positivism*, London, Trübner and Co. 1866, pag. 85.
(2) Schiattarella, op. cit., parte I, serie III, pag. 77.

point inébranlable et c'est là probablement une chose impossible » (1).

L'induzione composta dell'osservazione, ipotesi, deduzione e verificazione, traendo il pensiero dalla materia, quello che deve essere da ciò che è, forma e formerà il metodo di studio di qualsiasi disciplina positiva. Ma ritornando al nostro argomento, quello che ci stupisce alquanto si è vedere come il Boccardo dopo essersi posto nella buona via, l' abbandonò tutto ad un tratto per ricadere nell'errore accennato. Scrive egli infatti: « l'economia si fonda sull'osservazione e sull'esperienza; cercare altrove dopo Galileo e Bacone gli organi ed i criteri del vero sarebbe il colmo dell' assurdo. Il suo metodo è quello del chimico, del fisico, del naturalista: l'induzione — e tanto varrebbe il fare oggi della economia politica a priori quanto il rimettere in onore la fisica dei peripatetici » (2). Senonchè in un'altra prefazione aggiunge: « il metodo induttivo non è il solo importante del'a scienza economica; essa nulla può fare senza la deduzione » (3). Ed in eguali contraddizioni cade pure lo Scheel, ed altri moltissimi. Del resto abbiamo visto come in simili incoerenze incorrono pure il Mill ed il Cairnes; non dóbbiamo quindi farne gran carico all' illustre economista genovese.

Se l'induzione poi, nelle scienze sociali, è tenuta ancora da taluni in discredito, e ci basti ricordare il Kaufmann, il danno non è da attribuirsi al metodo adoperato, ma come osserva egregiamente il Morpurgo (4) « agli economisti che inducendo da fatti che non hanno potuto osservare, fanno come l'astronomo che voglia trarre conclusioni dagli indizi che gli porge un refrattario impotente. »

Siamo cosi venuti per via d'esclusione ad affermare; es-

(1) *La morale anglaise contemporaine*, Paris, Germer Baillière, 1879, libro I, pag 202.

(2) Prefazione al vol. I, serie III, della *Biblioteca dell'Economista*, p. 30.

(3) Prefazione al vol. IV, serie terza della *Biblioteca dell'Economista*, pag. XXXII.

(4) *Archivio di Statistica*, Anno, III, pag. 11.

sere l'economia politica scienza interamente induttiva, e lo prova altresì l'accordo degli scrittori in ogni tempo, presunzione fortissima della verità. — Scrive infatti il Say con l'ammirabile lucidezza che gli è propria: « l'economia politica è tutta quanta fondata sull'induzione. È il metodo induttivo che la trasse dalla regione delle vaghe speculazioni delle dottrine matematiche. Esso ne ha fatto una scienza positiva; le sue leggi non essendo più sintomi immaginari, ma verità fondate sopra fatti che ognuno può verificare è stato possibile di coordinarle, svolgerle in un ordine che le rischiarasse le une colle altre; si è potuto farne un corpo completo di dottrine che ne facilita lo studio e presto la renderà generale. Il metodo induttivo consiste a non prendere che fatti per fondamento di tutte le nostre cognizioni ed a non trarre che conseguenze rigorose. I progressi della scienza economica noi li dobbiamo al metodo sperimentale, al talento dell'osservazione, ed allo scrupolo di non ricavarne se non quelle induzioni che il semplice buon senso possa ammettere » (1). Ed il Rae scrive che tutti gli errori della scuola di Mill e Ricardo, derivano dall'applicazione ai fatti economici del metodo deduttivo « e dall'abbandono assoluto dei canoni della filosofia induttiva » (2) « Se il metodo induttivo — continua il Torrens — fosse stato più frequentemente usato da Ricardo quel profondo ed originale scrittore economico non avrebbe, deviando in questi ultimi tempi dalle sue primitive dottrine, ritardato il progresso della scienza. » (3) E lo Cherbuliez, uno dei grandi economisti francesi: « il suo metodo (dell'Economia) per rimontare alle cause dei fenomeni e trovarvi tutte le conseguenze che esse racchiudono, deve essere affatto identico a quello del

(1) Say, *Corso completo d'Economia Politica* nella *Biblioteca dell'Economista*, serie I, vol. VII, pag. 14, 15, e 925, 927, 961 dei Discorsi.

(2) Rae, *Dimostrazione di alcuni nuovi principii d'Economia Politica*, idem, pag. 651, e cap. XV, pag. 878.

(3) *Saggio della produzione della ricchezza*, (*Biblioteca dell'Economista*), serie I, vol. XI, Introduzione pag. 6 e 7.

fisico » (1). Così pure il Whewell: « le più profittevoli speculazioni dell'economia politica, sono quelle che sono rintracciate ragionando non da principii, ma procedendo ad essi. » (2) Egualmente affermano il Jones, il Cliffe Leslie, il Mac Leod, l'Ingram, il Bonamy Price, il Sargant, il Dameth e dei nostri, oltre il Boccardo già citato, il Luzzati (3), il Lampertico (4), il Ciccone (5), il Minghetti (6), lo Schiattarella ed altri moltissimi che sarebbe superfluo nominare.

Inoltre all'infuori delle affermazioni degli scrittori, il carattere interamente induttivo della scienza economica ci è manifestato chiaramente dalla natura, e dal modo con cui vennero scoperte le leggi più importanti ed i principii suoi più fecondi. Ad esempio, le leggi sulla rapidità della circolazione monetaria, dei prezzi, della libera concorrenza, della rendita, del valore non sono che sapienti generalizzazioni, che ipotesi positive assunte a dignità di leggi per mezzo del processo deduttivo intervenuto nell'induzione a verificarle.

Dovremmo ora parlare degli altri metodi storici, organici e matematici, che vennero applicati in questi ultimi tempi alla ricerca economica ma ciò facendo usciremmo dal nostro compito, perocchè ufficio di quei metodi non è già la scoperta diretta delle leggi di economicità, sebbene altrettanti mezzi per costituirne più solidamente la base d'osservazione o per renderne più esatta l'esposizione.

(1) Biblioteca dell'Ec., Serie I, volume 10, Introduzione pag. 686.

(2) *Esposizione matematica di alcune dottrine d'Economia Politica*, volume II della *Biblioteca dell'Economista*, pag. 65.

(3) *Guglielmo Roscher e l'Economia Politica*, Prefazione al volume I, serie III della *Biblioteca dell'Economista*, pag. 548.

(4) *Economia dei popoli e degli Stati*, Milano, Treves, 1875, volume I, pagina 66.

(5) *Principii di Economia Politica*, Napoli, Nicola Jovene, 1874: « nelle scienze sociali, al pari della natura è il metodo induttivo che vuol essere seguito, perchè mancando gli assiomi bisogna porre nel loro luogo i principii o leggi generali che debbono essere formulati. » Vol. I, pag. 23.

(6) *Della Economia Pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto*, Firenze Successori Le Monnier, 1868, libro I, pag. 57.

Il primo, filiazione diretta della scuola del Savigny, e che ha in Guglielmo Roscher il suo più illustre rappresentante, muove infatti dal concetto che le istituzioni di un popolo non sono che il portato necessario del clima storico, e del sociale terreno sul quale esso esplica l'attività sua economica e politica; in altre parole parte dall'idea di contingenza di ogni fenomeno sociale. Ma, come abbiamo visto, la scienza, costruzione ideale, risulta dalla logica coesistenza di principii generali e di leggi che segnano l'eterno ricorso dei fenomeni; ora di per sè solo il metodo del Roscher, del Knies, dello Schmoller potrà darci l'evoluzione ed il carattere di relatività delle istituzioni economiche d'un popolo, non mai la legge normale fissa costante. Esso non è che un ausiliario prezioso del metodo induttivo, poichè concorre a formare la base d'osservazione dalla quale partirà poi il ragionamento a posteriori, e come tale venne adoperato largamente da Smith, Malthus, Say, Ricardo, Carey, Mill. « Loin de remplacer — diremo con un insigne scrittore francese — la vieille théorie le procédé historique, ne peut que montrer et vérifier l'action longtemps prolongée des ces lois sous des états sociaux fort differents le uns des autres. » (1)

Quanto al metodo organico rappresentato da Schaeffle, Lilienfeld, von Krieken fondato su pretese comparazioni fisiologiche, anatomiche, biologiche oltre non essere metodo di scoperta nè d'esposizione delle dottrine economiche, ha il grave torto di condurre naturalmente al socialismo di Stato. Basti ricordare la definizione dello Stato fornita dal Bluntschli: « lo Stato è un organismo umano, una persona umana; lo spirito che l'anima è quello dell' umanità, è dunque l' umanità che deve essere il suo corpo, perocchè abbisogna allo spirito un corpo corrispondente. Lo Stato o l'impero universale forma l'ideale umanitario. Stato perfetto ed umanità corporale sono sinonimi. » — Anzi questo presunto metodo organico, la-

(1) Cfr. Laveleye, *Le socialisme contemporain*, Paris, Germer Baillière, 1883, chap. VI, pag. 311.

sciando da parte gli errori fisiologici in cui incorre, non serve che a qualificare le strane ed inconsulte pretese dei socialisti cattedratici contro l'ottimismo della *Manchesterthum*, per usare una espressione dello Schmoller. Si è con questo fine bisantinismo metodologico che i corifei della nuova scuola vorrebbero maritare il socialismo alla scienza, obliando all'intutto che il primo è l'ignoranza economica, ossia l'abdicazione alla scienza. S'aggiunga poi, che con tale sedicente metodo organico s'arriva ad identificare lo Stato colla società dimenticando che non tutte le associazioni individuali sono coercitive e che anzi lo Stato solo può citarsi come esempio di economia commutativa coercitiva.

Per riguardo al metodo matematico, è privo d'ogni importanza qualora si consideri sotto il rispetto formale della esposizione così come venne applicato dal Whewell, ne assume all'incontro una grandissima, allorquando si consideri come strumento d'analisi accurata e rigorosa, nel qual ultimo senso venne ammirabilmente adoperato dal Jevons.

VIII.

Conclusione

Riassumiamo ora, quanto più brevemente ci è consentito, il già detto, e cerchiamo di coordinare logicamente le nostre conclusioni.

Esaminato come la deduzione di per sè sola non arrivi a scoprire la verità, e che quindi il metodo seguito dallo Smith era incompleto se non inadatto a formulare la legge economica la più elementare, e come la deduzione concreta del Mill non sia in ultima analisi che una vera e propria induzione, e in qual maniera infine il metodo induttivo-deduttivo degli altri autori citati si lasci ricondurre ai canoni del procedimento *a posteriori*, venimmo alla conclusione essere l'economia politica

Il ... mente scienza induttiva. L'impero di che ... di quattro operazioni: osservazione, ... verificazione va diventando universale, la ... da esso, come l'intelligenza dipende dalla ... dalla materia. Il metodo metafisico *damnosa* ... tempi passati, ancora si fortemente radicato ... dei fenomeni sociali dovrà cedere il campo, pe... natura al pari della scienza trionfa al fine d'ogni ... mento *a priori*. (1)

L'induzione risalendo dal fatto sensibile alla legge in...gibile riflette il concetto moderno del naturalismo che ...catena le idee alle cose, mentre la deduzione personifica ancora il declinante idealismo. Epperò la prima, come ebbimo a dire nell'introduzione, finirà per attrarre interamente la seconda. Sull'induzione vengono a fondarsi tanto la scienza sperimentale del pensiero, come quella metafisica che Ernesto Renan vorrebbe ridurre ad una semplice *poesia dell'ideale.*

La morale stessa, ridotta ad una *fisica del costume* ha ricevuto ai nostri giorni per fondamento le tre grandi leggi induttive dell'associazione, dell'evoluzione e della selezione, ed Eduarto Hartmann, infine, il discepolo e l'apostolo più fervente del pessimismo, lasciando ai suoi concittadini quello che il poeta di Düsseldorf chiama il *chiaro di luna trascendentale*, scriveva sotto la sua *Filosofia dell'Incosciente*, « risultati speculativi ottenuti mediante il metodo induttivo. » Ammettere la deduzione in economia, è come ammettere l'errore zeocentrico od antropocentrico dopo Galileo e Darwin.

« La méthode qui résout chaque jour les problèmes du monde materiel et industriel, scrive il Berthelot, est la seule qui puisse résoudre et qui résoudra tôt ou tard les problèmes fondamentaux relatifs à l'organisation des sociétés (2) ». Il favore riscosso dal metodo induttivo è spiegato dall'ammirabile sua struttura, che gli permette d'accogliere nel suo seno la deduzione quale processo di terzo grado o di controllo.

(1) Hume, citato dall'Huxley, op. cit.

(2) *Science et philosophie*. Paris, Calmann Lévy 1886 pag. 14.

Di tal maniera l'induzione, così come venne da noi analizzata, movendo dal cerchio vastissimo dei fatti singoli, li raccoglie per mezzo dell'ipotesi in un centro comune, dal quale poi, sorretta dalla deduzione, ritorna alla periferia donde era partita trovando negli stessi fatti particolari la verificazione della ipotesi indotta. Così l'ipotesi basata sull'osservazione è cambiata per effetto della deduzione e verificazione in principio o legge oppure, per dirla col Littré, in ipotesi positiva.

In questo senso John Stuart Mill disse: che noi non possiamo osservare che dei fatti particolari; è dai casi singoli che devono esser tratte tutte le verità generali, è ad essi che queste verità devono essere ricondotte (1).

Si è questa benefica dottrina metodologica che ora anche in Germania vuolsi applicare, dopo dannose peregrinazioni attraverso i metodi storici ed organici alla economia sociale, e lo mostrano chiaramente i lavori recenti del Sax, del Menger, e specialmente del Dietzel. Così si viene formando la scuola moderna esatta realistica, la quale, introducendo il metodo induttivo o concreto astratto come lo chiama il Zorli, venne a temperare il rigido individualismo e dommatismo della scuola ortodossa, all'intutto originato dall'aver ritenuto, come tentammo di mostrare, l'egoismo quale unico movente delle azioni umane.

L'induzione, quale filosofia della realtà, continuerà ad operare fino agli estremi confini dell'esperimento e dell'osservazione, che sono anche quelli della scienza, e allora soltanto, dovrà arrestarsi, nella tema di ricadere in una nuova metafisica meccanica o molecolare.

Federico Flora.

(1) *Logic.* Vol. I, pag. 196 a 201.

LA POETICA DI GIACOMO ZANELLA[1]

« Le raccomando di nuovo i poeti latini, Virgilio *ante omnes*. Si ricordi che oggi la poesia di moda tira alla prosa: si ricordi che la sobrietà è prima dote d'ogni grande poesia, e che questa sobrietà non s'impara che dai greci e dai latini. Lo seppero Dante, Tasso, Alfieri, Parini, Leopardi — dovrei nominare tutti i nostri veri poeti.....»

Queste poche righe, non destinate alla publicazione, che Giacomo Zanella scriveva, or sono dieci anni, ad un giovine, formano il nocciolo della sua Poetica; l'adorazione dello stile, di cui l'eccellenza è personificata in Virgilio; una certa meraviglia aristocratica di quelli innumerevoli versaioli, che - a Dio piacendo - ora sembrano chetati, come le rane se odano battere le acque verdastre del fossato; il culto severo della sobrietà nell'arte, sobrietà ch'egli vuol derivata esclusivamente dallo studio dei classici.

In più luoghi, e specialmente nei Paralleli letterari, combattendo (qui non è il luogo di vedere con quanta ragione) il metodo storico applicato alla critica letteraria, esso ricorda con compiacenza di avere passati gli anni della sua giovinezza leggendo i classici antichi e moderni: « ricordo gli egregi professori, che mi facevano notare le molte bellezze e i pochi

(1) Di questo lavoro, tratto da una Conferenza tenuta all'Ateneo Veneto il 29 marzo 1889, fu ritardata la publicazione per cause indipendenti dall'autore.

difetti di quelli scrittori: solo negli anni più tardi venni in desiderio di conoscere le fonti de' loro scritti e le vicende della vita. Credo che questo sia il metodo più opportuno per la gioventù; formare prima il gusto; poi cercare l'erudizione. » E nelle medesime pagine scrive che lo stile è l'essenza stessa d'un' opera letteraria, senza cui nè l'invenzione nè la composizione ànno valore; lo stile, *ce qui fait vivre les ouvrages.* E ancora: « Lo stile, per essere la vivente espressione dell'uomo, forma da sè solo l'originalità d'un autore; a tacere degli antichi, il Foscolo ed il Leopardi devono alla perfezione dello stile la fama che di loro va giornalmente crescendo ».

Perciò, e per ritenere la sobrietà prima dote d'ogni grande poesia, mettendo a confronto l'Aleardi col Prati, inclina a credere che il primo, il quale con l'arte finissima del verso « mise in qualche pericolo il trono del Musagete » avrebbe potuto non che contendergli, rapirgli la palma, se anch' egli non avesse peccato appunto nella misura, offendendola con la ricercatezza, come l'altro con la negligenza.

......Di certo una misura
Ottima c'è, ma, da nessun veduta,
Dorme in silenzio sui ginocchi a Giove

cantava il Prati (del quale si può dire, fuor di retorica, che veramente cantasse!) e la sentenza è tanto vera, che lo stesso Zanella, così sobrio e misurato, accorcia anch'esso la sua misura di critico, dicendo che non sa quale delle poesie dei due colleghi in Parnaso « possa reggere a quella critica, a cui reggono le poesie del Parini, del Foscolo, del Manzoni, e del Leopardi » e la perde, applicando e all'uno e all'altro l'Oraziano:

Infelix operis summa, quia ponere totum
Nesciet......

Qui poi, per dire il vero, con la misura dimentica anche la consueta modestia, non resistendo alla tentazione di seguitar con Orazio:

.....hunc ego me, si quid componere curem
Non magis esse velim, quam pravo vivere naso
Spectandum nigris oculis nigroque capillo.

Ma il Prati era talmente « spectandum nigris oculis nigroque capillo » da cui spirava la grande aura apollinea, che con quelli occhi e quella chioma ci si potrebbe contentar tutti « naso vivere pravo ». E proprio coi versi della sua *Misura* esso potrebbe rispondere al suo critico:

Pare almeno al sartor ch'egli è il più dotto
D'ogni sartore: e sembra a chi fa vasi
Che il più dotto egli è pur d'ogni vasaio.
E sin dubiterei se me non tocchi
La medesima insania; i' son poeta;
E forse credo che nessun mi vince
Nella bell'arte..........
..............Ognun porta in saccoccia
Due diverse misure..........

Vero è, che le indoli dei due poeti non potrebbero essere più disparate!

Il Prati mi dà la visione di un immenso castello fantastico, quale poteva sorridere al povero Luigi di Baviera. Torri merlate e paurose di signorotti medievali, e spalti risonanti d'armati e di clamori guerreschi; minareti e pinnacoli, e candide aguglie gotiche da cui dileguano nell'aria rosei ed azzurri fantasmi; atri profumati di haremi, finestre piene di mistero, dove al susurro di un bacio lampeggia sotto la luna un pugnale; e colonnati, e templi marmorei e fori adorni di statue, ove incede maestoso il coro di Sofocle.... Intorno, nei giardini lussureggianti, danzano, cantano, intrecciano corone giovinetti e fanciulle; laggiù, in fondo al lago, qualche fuggevole apparizione di Fausto e di Manfredo; e nella selva, mentre mormorano le fonti cristalline e strepitano i torbidi torrenti, passano gitane, zingani, paladini, giganti; e da per tutto un gaio sventolar di bandiere e pennoni dai mille colori, e un festoso nitrire di cavalli impazienti, e un clamore di gioconde fanfare......

Lo Zanella invece mi richiama alla mente le ville più signorili e perfette del suo Palladio. Nella completa regolarità dell'insieme, sopra solide basi, si alternano semplicemente maestosi gli ordini dorico e ionico; le logge ed i portici risuonano di voci melodiose e gravi; dall'esterno scalone di marmo scendono conversando piacevolmente come

Trifon, Bembo e Navagero
Nei roseti di Muran

principi, prelati, matrone, artisti, poeti, ospiti del magnifico signore del luogo. Davanti, il dolce smeraldo del prato, e le spesse piante allineate in viali lieti di uccelli; ai lati, le lunghe serre aulenti di limoni e di cedri; dietro, da lontano, le Alpi dai contorni nitidissimi nel cielo sereno: suonano le campane, e dalla porta del vicino oratorio esce di quando in quando un grato odore leggero d'incenso, mentre i solenni accordi dell'organo vi invitano al raccoglimento......

La proporzione costante, che lo Zanella si studia di mantenere nelle sue poesie, ne è ad un tempo la debolezza e la forza: la debolezza, perchè talvolta se non gli tarpa le ali gli modera il volo, quando forse il volo si aspetterebbe; la forza, perchè prima tornando sui propri pensieri, sfrondandoli, coordinandoli, poi lavorandovi attorno con assidua cura per dare ad essi la veste più adatta, il poeta arriva spesso a ottenere quel giusto equilibrio fra le parti, quella perfetta armonia fra la forma e la contenenza poetica, che sola imprime all'opera carattere duraturo. Egli non si contenta mai della forma prima. « Nelle cave di pietra che sono in Chiampo, mio luogo natale, ò veduto che i primi strati non ànno valore, come quelli che facilmente si spogliano e si sgretolano; soltanto dopo il secondo o il terzo esce la lastra magnifica, che resiste alla forza dissolvente del sole e del ghiaccio ».

Narra l'Antonibon nella sua calda e affettuosa Commemorazione dello Zanella, che questi, sorpreso dal plauso che si alzava da tutte parti d'Italia intorno alla *Conchiglia*

fossile, gliene raccontava la genesi così: « Un bel giorno d'autunno mi è venuto desiderio di fare da Chiampo una escursione sui monti Lessini. Vidi quel mondo morto, sepolto sotto le onde sabbiose di un mare sconvolto, e sotto i frementi sussulti della terra in battaglia. A Bolca raccolsi una stupenda conchiglia fossile, che portai meco, e posi sul mio scrittoio

Sul chiuso quaderno
Di vati famosi.

« Passarono molti mesi, quando, una lieta sera, il mio spirito si sentiva tratto a vagare per li spazi lucenti della poesia. Entrai nella mia cameretta, ed il mio sguardo si posò sulla conchiglia. Gli studî, i ricordi si affollarono, turba festosa, nella mia mente; ed il verso spontaneo mi sgorgò sulla carta, senza correzioni, senza pentimenti, senza fatica ».

Ma io dubito assai, che questa volta la memoria abbia tradito o soccorso male l'egregio scrittore.

Di coteste uscite improvvise da un'indole artistica riflessiva gli esempi sono rarissimi, e quasi tutti da porsi in quarantena. Narrò il Bonghi - e sarà certo vero - che il *Cinque Maggio* fu composto in una notte; ma il Manzoni stesso diceva al De Amicis, che quell'Ode è piena di latinismi e di francesismi. Noi non neghiamo - badisi bene - la instantaneità della inspirazione; tutt'altro: anzi nella *Conchiglia* in particolare alita il rapido soffio che crea; neghiamo che instantaneamente, o quasi, la inspirazione possa estrinsecarsi in una forma perfetta; Minerve armate di tutto punto, non balzano che dal capo di Giove. Nè si può credere ad una innocente vanteria di chi diceva a sè stesso;

E tu, che di sudata arte ti vanti.....

Infatti, nella commemorazione in parola, poco prima di cotesto ricordo relativo alla *Conchiglia fossile*, che sarebbe « fuggita dalla sua penna » è detto giustamente del luccichio terso della sua forma d'intarsio, e poco dopo è rammentato il consiglio, che dava lo stesso poeta all'Antonibon, di met-

tersi a verseggiare « con quell'amore paziente che usano i cesellatori . . . . . »

Lo Zanella à potuto dire in un sonetto, rifatto e posto a guisa di commiato nella quarta edizione delle sue poesie:

Pensiero con pensier, rima con rima
Intarsiando andai sulle mie carte.

Colgo, egli dice altrove, qualche fiore gentile

. . . . fra gli aridi volumi
Ove m'attempo a limar voci inteso.

E aggirandomi fra le querce d'un bosco

. . . . col pensiero
Ne' dolci arcani delle muse immerso,
Al fine del sentiero
Il fin trovava del sudato verso.

Un'ultima citazione, significantissima:

Lenta, segreta, in terra, in mar nascosa
Compie le sue gentili opre natura:
Stringe in perla la goccia, e della rosa
Sotto rudi involucri il fior matura.
Tal sognai l'Arte. Timida e ritrosa
Tra chete ombre e volumi al Sol si fura,
E la sudata nota armonïosa
Fida a' silenzi di romite mura.

Insomma, per quanto si sentisse « tratto a vagare per li spazi lucenti della poesia » a nessuno meglio che a lui si può riferire l'Oraziano *sudavit et alsit.* I suoi versi non sono di quelli, che sgorgano sulla carta senza correzioni e senza pentimenti; senza fatica sì, oppure è fatica grata al poeta;

Il est de ces esprits qu'une façon de phrase,
Un certain choix de mots tient un jour en extase

diceva il Gautier; e i lettori di gusto fino godono di riflesso di quel piacere intimo e profondo, diciamo pure di quell'e-

stasi, che deve aver provato l'autore nel vedersi uscire a poco a poco dalle mani un'opera perfetta.

Io non loderò certamente la lima quando raschia un po' troppo, nè alcune reminiscenze di ludi academici nel Seminario, che fanno capolino qua e là, nè gli aggettivi, adoperati di solito con efficacia grande, quando sembrano frutto di una caccia faticosa, o quando questa riesce così abbondante da far perdere al poeta perfino la sobrietà. Certamente il Sir del creato, che trova sua stanza

..........dall'Orse algenti
All'adusto Equator......

e l'età che fugge « Su' veloci del tempo invidi vanni » e « l'eburneo canoro strumento » e il messo di Dio, che

........la madre addita
Venerabonda a' pargoletti figli

tutto questo, dico, sente un po' l'Academia. E l'uomo che corre sui vanni di *artefatta folgore* sembra faticosamente artefatto, nè l'*infocata aura,* sostituitavi poi, mi persuade; e la bella Timossena che

.........destossi all'alba
E fra mesta e fidente appresentossi
Allo sposo —

è pesante; mentre in quei versi delle *Ore della notte*

Con ala *nivea*
  Per l'aure *brune*
  I sogni or piovono
  Sovra le cune,
Ridon le *inconscie*
  Alme *leggiadre*.....

gli aggettivi si rincorrono con soverchia facilità.

Ma coteste mende bisogna cercarle con pazienza maligna (e, nella ricerca del brutto, la pazienza diventa spesso accanimento) in quei lavori giovanili, che il poeta, com'esso af-

ferma, à lasciati correre soltanto per non parere di rinnegare del tutto la sua giovinezza; non fu abbastanza Spartano da gettare tutti i figlioli più meschinelli nel Taigeto; tanto, la discendenza seppe assicurarsi bella e robusta nella età più matura.

Un'ultima osservazione tecnica, prima di uscire dalla pedanteria, sui metri da lui adoperati. Aristocratico in arte come il Carducci, che teneva in altissimo conto - sebbene abbia risposto con qualche morso a qualche zampata leonina d'Enotrio, poichè, massime negli ideali, ne dissentia profondamente - si univa con lui nell'odio contro le canzoni libere, che paragonava a quelle cinture con gancio e maglietta, le quali si allargano o si restringono, secondo le membra che fasciano. Abbandonate, insegnava alle sue discepole Aganoor,

...........Abbandonate a' flosci
Schifi intelletti, cui seduce l'alta
Melanconia dell'inegual canzone
Recanatese, la fortuita rima,
E la strofe che ignava, a guisa d'angue
Dilombato, or s'accorcia ed or s'allunga.
Chiudan argini angusti il procelloso
Vortice del pensier, tal che si volga
Sull'uman core più possente..........

e « la breve snella arguta strofe classica » fu da lui, come scrisse il Carducci « carezzata e liberata al volo con tanta abilità facilità e grazia ». Nè saprei dire perchè non abbia usato più spesso il metro della *Conchiglia* e degli *Ospizi marini*, che alla cadenza uniformemente armoniosa affida il compito di mettere in mostra tutte le eleganze della parola; scintillano come le regolari sfaccettature d'un brillante, che vada lentamente girando sopra sè stesso.

Intento ad avvolgersi nei magnifici paludamenti dell'ottava e dello sciolto, a trattare col bulino le sue odi, a chiudersi nel breve giro del sonetto, al suono improvviso e brusco

della nuova metrica barbara rimase proprio *veluti fulmine ictus!* Uscito dal Seminario, non tardò ad intendere che bisognava pure, nella vita nuova della Nazione e nella educazione dei giovani, fare un largo posto alle letterature straniere; e - bene armato di corazze greche e latine - si diede anch'egli a studiare e tradurre particolarmente gli Inglesi, come Tennyson e Shelley; ma andò molto cauto e sospettoso contro la *modernità*, così da deplorare che fra noi non manca « chi si proponga a modello di bel poetare Browning e Swinburne, la cui poesia può definirsi una prosa in convulsione. » E, certo, se gli avessero chiesto parecchi anni addietro da qual parte doveva venire la corruzione - o ciò ch'egli credea tale - all'arte poetica nostra, non avrebbe esitato un momento a rispondere, che la tabe ci sarebbe inoculata da quelli, che esso chiamava imbottatori di nebbie germaniche. Come pensare d'aver in casa il nemico? Come credere, che l'asclepiadea, e l'alcaica, e l'esametro, delizia del suo divino Virgilio, gli avrebbero giocato il tiro di ornarsi di parole italiane, e non soltanto per cantar Bacco, e Afrodite, e Alceo « da le battaglie reduce a le vergini Lesbie » e Lalage divinamente cara; - ma ancora per entrare nelle chiese gotiche, o fermarsi davanti a San Petronio, o accompagnare alla stazione della ferrovia Lidia pensosa?

Dapprima, e non fu il solo, sospettò un tranello; poi non seppe, o piuttosto non volle, acconciarsi a esaminare almeno quanto di buono e d'utile potesse recare all'arte cotesta impetuosa folata di classicismo, e turandosi le orecchie negò l'armonia perfino al nuovo esametro. S'aggiunse l'improvvisa invasione di ostrogoti autentici, i quali - credendo abbattuto lo spauracchio della prosodia - ci assordarono cinguettando, passerotti importuni, da tutti gli alberelli del bel paese. Di più, quel caldo alito di voluttà pagana, quella Ellenica vita che il Carducci si sentiva « tranquilla per le vene fluire » pericolosa appunto per la sua serenità, quelle greche venustà allettatrici cui non ricopre il velo di una lingua morta, turbarono lo Zanella, di cui il sentimento cristiano era sempre alla ve-

detta. Esso adunque non consentì a scorgere l'arbore della poesia italiana « rinnovellato di novella fronda » ma volgendosi, a guisa di protesta, al Metastasio, che è il più *antibarbaro* di tutti i poeti del mondo, fra altro gli dice:

Nè di barbara fronda ornasti il crine
Italo cigno!

e nel suo *Carmen alcaicum*, si rifugia in Virgilio, quasi chiamandolo a testimonio della avvenuta profanazione:

O summe vatum, quo duce primitus
Recentiorum monstra nefaria
Fucumque verborum perosus
Ingenuam colui Camaenam,
Sis mi levamen tempus in ultimum!

Ascoltami, o il più grande di tutti i poeti, mio maestro ed autore! io detesto le gonfie mostruosità dei nuovi vati, e coltivai sempre la nativa Camena; ma anch'io so trattare il metro di Orazio tuo, e con esso, nel tuo idioma, te invoco dolce conforto alla mia vita che fugge! . . . .

Ed ora che abbiamo esaminato la buccia, vediamo se ci riesca di analizzare il sapore del frutto.

Per quella impazienza comune a molte nature d'artisti, Giacomo Zanella dovette obbedire al bisogno immanente, irresistibile, di chi cerca per le vie dei versi uno sfogo al tumulto d'idee e di passioni, ragionevoli o no, che gli ferve nel cuore? Fu torrente che si gonfia e dilaga? fu usignuolo che trova la vita nel canto? Interroghiamo lui stesso.

Nei *Versi* editi nel sessantotto v'ànno due strofe, che dalle edizioni posteriori sparirono, intitolate *Il Poeta*. Questi siede, melanconico pescatore, sull'arduo sasso; e ad ora ad ora nell'onda sottoposta, che romoreggia, immerge muto

Una sua vaga d'attico lavoro
Temprata a lento foco anfora d'oro

ove un'amorosa Nereide pone « or gemma, ora conchiglia » Fermiamoci qui, perchè il resto è retorico, o quanto meno, per

eccezione, indeterminato. L'anfora d'attico lavoro, vaga, aurea, temprata a lento foco, corrisponde a quel vaso prezioso del Cellini, cui lo stesso Zanella - ragionando della *Poetica nella Divina Commedia* - paragona la bella forma, la quale « è sempre qualche cosa di puro, di armonico, di spirituale, che partorisce per sè stessa i buoni pensieri » Non è dunque l'impazienza del pensiero che vuol trovare ad ogni costo una uscita, magari facendo saltare in aria la caldaia; è la caldaia, che deve essere solidamente costrutta prima d'accendere il foco. « Come il fonditore » seguita lo Zanella « prima di gettare il bronzo e cavarne la statua, deve preparare la forma con tutte le cavità e tutti i rilievi, perchè l'opera risponda all'idea, così lo *studioso di poesia*, prima della materia deve esser sollecito a procacciarsi la forma che la riceva. »

Ecco spiegato, come abbia potuto accettare la formola che sembrò a torto rivoluzionaria, dell'*arte per l'arte*.

E si spiccia, com'è suo costume, in poche e chiare parole, (tante volte certe matasse s'arruffano senza una ragione al mondo!) delle quali riporto quelle che più c'interessano: « Quando io dico *l'arte per l'arte*, non intendo di dire la forma per la forma, il mezzo pel mezzo, come intendono che si dica i nemici di questa formola; io intendo di dire, che l'arte deve unicamente mirare all'arte, cioè alla espressione del bello; se poi da questa espressione del bello nasce il conseguimento di qualche nobile fine, tanto meglio; sarà doppia la gloria, e doppio il trionfo dell'arte ». Che se in una sua prolusione universitaria sembra dimentico di questa teoria indicando « l'oggetto, intorno a cui deve esercitarsi la letteratura » prima di cercarne la forma, ed assegna specialmente ai poeti un'alta e santa missione civile, la contraddizione è soltanto apparente. Nella sua vaga anfora d'oro, tuffata nel mare della vita, amorose Nereidi aveano deposte, fra molte conchiglie, preziosissime gemme ove stavano chiusi i canti a Dio, all'umanità, alla famiglia, all'uomo politico, che muore innanzi tempo fra le cure di Stato per creare l'unità e l'indipendenza d'un popolo . . . . . e parendogli, a ragione, che il

contenuto dell'aurea anfora non potesse esser più nobile, offriva sè stesso, quasi inconsciamente, ad esempio.

Del resto, l'aver saputo e potuto metter un freno al pensiero proprio, esercitandosi da giovane nelle traduzioni, che voleva magari un tantino infedeli, piuttosto che la rigida fedeltà dovesse nuocere alla leggiadria, e nelle palestre poetiche, finte battaglie dell'arte meno inutili di quanto in generale si affetta di credere, fu un doppio bene per lui. Potè così acquistare quella serena squisitezza di stile, su cui la sua fama durevolmente riposa, e si rivelò ad un tratto poeta nella piena maturità della vita, senza che la critica potesse assistere allo svolgersi progressivo del suo ingegno, ciò che gli sarebbe stato di lunga mano più pernicioso che utile.

E non è un paradosso.

Infatti ad ogni manifestazione straordinaria, o anche soltanto notevole, di un pittore, di un musicista, o di un poeta - è la stessa cosa - un nugolo di critici piombano come sparvieri a contendersi l'un con l'altro la preda. Guardano tutti con indulgenza al novello artista, come ad un focoso poledro che scorazzi pel prato « la testa, il crin, le quattro zampe ai venti » e misurandone avidamente, con l'occhio esperto, il largo petto e la groppa e la vigoria dei garretti, ciascuno pensa a gettargli il cappio per domarlo e ammaestrarlo a suo modo, affine di accogliere poi, con un benevolo sorriso di compiacenza, gli applausi del pubblico intontito, facendogli eseguire nell'arena i disciplinati sgambetti.

Quando Giacomo Zanella, or sono vent'anni, fu conosciuto all'Italia, i critici poterono sciogliergli un inno come il Del Lungo, o vituperarlo come l'Imbriani; invero furono, la maggior parte, nella lode un po' più ragionatori del primo, e nel biasimo infinitamente lontani dalle volgari escandescenze del secondo; ma nulla poterono aggiungergli o togliergli, nella lusinga di trarlo ciascuno nella propria chiesuola, facendone magari un Nume, dopo averlo ritoccato e corretto.

Ma il cuore dell'uomo scontò ad usura la fortuna toc-

cata alla mente dell'artista. — D'indole affettuosa e mite, nato a rispondere alle gioie, e più ancora a comprendere e rispecchiare i dolori così individuali come universali, le tremende battaglie della coscienza non erano per lui, e, per una fatalità dolorosa e strana, fu appunto in coteste battaglie che l' arte lo trascinò suo malgrado.

Si mette a trattare argomenti scientifici perchè non l'oggetto della scienza, bensì i sentimenti, che dalle scoperte della scienza nascono in noi, crede capaci di poesia; è qualche cosa di più, che naturale vaghezza di affrontare le tecniche difficoltà delle descrizioni, sieno pure in versi eleganti, come quelli dell' *Invito a Lesbia;* ed ecco sprigionarsi dalla ricerca scientifica un vapore sottile ed acuto, che gli sale al cervello, e lo turba, e gli annebbia la fede, saldo edificio, eretto nella coscienza del cristiano e del sacerdote. Dalla finestra timidamente socchiusa per affacciarsi alla vita nuova, entra già il vento impetuoso. Si sbarrino adunque porte e finestre, chè nell' edificio non penetri la furia dell' uragano che ingrossa! Deponi, dice il poeta, l' imprudente lampada, o Psiche, poichè spesso è fatale la conoscenza del vero. A che investigarlo? Ben disse il Latino:

Quod latet ignotum est; ignoti nulla cupido.

A te, padre Dante, cantando le meravigliose conquiste del pensiero umano dal dì che ritornasti a Beatrice, diceva:

Le torri e le badie
Che ti accolsero errante, or son ruina:
Sovra men scabre vie
Umanità cammina
Col làbaro immortal: Fede e dottrina.

No, padre Dante! Fu questo un bel sogno, ch' egli voleva illudersi di continuare; ma la lotta fra la dottrina e la ede fu altrettanto angosciosa all' uomo, quanto gloriosa al poeta; a fecondare i canti *A mia madre, Ad una antica Immagine della Madonna, La Religione materna, Dopo una lettura della Imitazione di Cristo,* ad inaffiare

. . . . il sereno fior della speranza
Che rimena la stanca anima a Dio,

chi può dire quante lagrime cocenti egli abbia versato!

La *Veglia* è un inno alla fede; le divine visioni, che si fanno incontro all' infiammata mente del poeta, ne riscaldano il cuore, e l' inno è appassionato e sincero. Quanto desiderio delle attese gioie celesti! con qual balda sicurezza

. . . . della vecchia creta
Da sè scotendo il carco
Lo spirto avido anela alla sua meta!

Ma non è la fede assoluta, purissima, che inebbria de' suoi splendori, e soltanto di essi, San Francesco e Santa Teresa; è una fede che ha bisogno di appoggi, e che avvince il poeta perchè gli ragiona d' una giustizia suprema oltre la tomba, perchè lo farà vivere anche morto co' suoi cari, perchè condusse alla vittoria i suoi padri, perchè popolò a Raffaello di vergini soavi le tele. Non è il Sole, che ogni altra luce fa impallidire; è la fida lucerna, che la madre adorata — del cui santo aiuto il poeta sente sempre il bisogno — diede a lui novo pellegrino nel calle avventuroso della vita, raffigurata nello spazio di un giorno.

Già al primo romper dell' alba il lume dubioso della lampada si scolora, e il pellegrino si sforza di ripararlo con la mano dal vento; ma più s' inoltra, più nel sole che sorge pasce meravigliando *l' avvalorata vista*, e dimentica l' umile lucerna. Nel chiarore trionfante del mezzodì, quando la crede spenta, *perchè velata al senso*, chi la tiene in vita di nascosto da lui? Il ricordo dell' amore materno, che in lui eternamente vive. Infatti, presso a toccare la meta, quando il sole tramonta, la fiamma creduta estinta s' avviva; ma col bel raggio è sempre il ricordo dei primi insegnamenti della madre che torna, e allora, fortificato dalle sante memorie sue

Sereno avanza il passo
Per l' aria tenebrosa,
Finchè su breve sasso

Stanco la lampa ei posa;
Posa attendendo il messo
Che lo rinnovi nel materno amplesso.

Tutto ciò è vero, ed umano, e reso con evidenza pari al sentimento; quindi artisticamente è bello; e noi, egoistici ammiratori del bello, possiamo rallegrarci di sentir da quell'anima combattuta

. . . . uscire insieme
Parole e sangue . . . .

se le parole sono piene di tanta poesia; ma non possiamo convenire con qualche critico illustre, che lo Zanella si sia riposato senz' altro nella conciliazione della scienza con la fede. Ci parrebbe più giusto il dire, che cotesta conciliazione bramata, voluta, ed a stento completamente raggiunta, fu il suo continuo tormento. Sitibondo dei progressi della scienza, la quale — come scrisse il Chiarini — « s' imponeva più o meno a tutti gli uomini colti e studiosi » — e il Sermone a *Fedele Lampertico* vi dice quanta e quanto larga fiducia egli avesse nei progressi civili e sociali — ma nello stesso tempo religioso per indole e per istituto di vita e per amoroso e memore ossequio alla pia fede materna, volle illudersi di veder camminare l'umanità « col làbaro immortal: Fede e dottrina » mentre parea tale il dissidio, che egli medesimo dovette combattere non già il dubio scettico, di cui nulla poteva più ripugnare all'indole sua, ma il dubio scientifico, ond' era minacciato nel suo carattere e nei suoi sentimenti.

Il volgo, risalendo inconsciamente alla dottrina Socratica, che cioè il massimo dei beni consiste nel piacere d' essere liberati da un errore, lo accuserà di debolezza, e — perchè no? — di viltà; ma gli spiriti eletti non proveranno che simpatie per le contraddizioni di quell' anima nobilissima, che ne sofferse tanto da invocare spesso la morte a liberarlo dalla lotta angosciosa, aprendogli il cielo:

. . . . . . Chi mi solleva
Tanto che la beata onda, che sale
In vita eterna, alla sorgente io beva?

Quando sarà, che questo umano giorno
Al mio sguardo s' appanni, ed altra aurora
Un ciel mi schiuda d' altri lumi adorno,
Che sol visto per ombra or m' innamora?

Invece i racconti, dove, eccetto che nel *Milton e Galileo* il poeta sveste quella *soggettività,* che informa le altre sue opere, sono una glorificazione costante della religione e della fede, in armonia con le eterne leggi della morale. Ma ciò che lo Zanella scrive del Prati, che questi cioè « era nato per la lirica, nella quale l' immaginazione tiene il primo posto » e che « ogni volta che volle provarsi nel racconto, ogni volta che la ragione doveva muoversi per meditare l' ordito, e disporre le fila della tela poetica, parve minore di sè stesso » sembra un autogiudizio, ove alla *immaginazione* si sostituisca il *sentimento,* che del resto tiene il primo posto in ogni ramo dell' arte, compresa la lirica. Senza di esso, la imaginazione più fervida, come l' analisi più minuta, è vanità che par persona.

Ed è appunto in grazia del sentimento, che porrei i due Racconti, se pure si possono dir tali, intitolati *Domenico* e *Il Pettirosso* fra le cose più leggiadre e squisite dello Zanella.

Nel primo rievoca le memorie della sua fanciullezza, fresche come l' aria dei suoi monti nativi; nel secondo cesella un fatto semplicissimo che distrae una cara ammalata, con tale venustà soave, che mi fa correre col pensiero ai quadri di Vettore Carpaccio. Ma quando la sua ragione si muove per meditare l' ordito, e disporre le fila della tela poetica, mi sembra minore assai di sè stesso. Il Piccolo Calabrese, e l' Edvige, e il Corrado, che à certe movenze della leggenda, oltre che opere buone moralmente parlando, sono modelli eleganti e corretti di ottave e di sciolti; ma la forma non basta

a dar vita al racconto poetico. Bisogna che la fine analisi psicologica incateni il lettore, o la calda fantasia lo trasporti, perchè egli si rassegni alla fatica del legger versi, dei quali gusterà la forma peregrina soltanto dopo la impressione dei fatti raccontati; se da questi non risentì una impressione viva, guarderà alla veste poetica, come a fatica gettata. Lo Zanella non riuscì nel racconto per una ragione, che ne val mille; egli, pur conoscendone certo le complicazioni infinite, si valse poco di quel delicatissimo congegno che è il cuore della donna, e specialmente della donna amante. Non già che nelle sue poesie le donne manchino. Passano le studiose giovinette, le colte matrone, le poetesse gentili, le spose che vanno all' altare, e perfino la bellissima Aglaia, che doveva splendere nell' ardente idea d' Omero

. . . . . . allor che l' orma
Pari all' orma de' Numi, e l' alta forma
Fascinatrice d' Elena vedea.

Ma nessuna vi parla di ciò che le si agita dentro, ed a mala pena, nel frettoloso passaggio, l' aria solleva qualche piccolo lembo dell' eterno femminino, che le ricopre tutte come un velo impenetrabile. Aglaia sola, con la splendida beltà e con l'aura sovrana d' ingegno, sembra commuovere per un momento il poeta; ma, ringraziando il Signore de' suoi doni, e non tocca da terreni omaggi, dilegua anch' essa, le bellissima donna,

Come stella che tremola del mare
Sull' ultimo orizzonte; e nell' istante
Che l' addita a' compagni il navigante
Sfavilla e rapidissima scompare.

Del resto, nessuno più dello Zanella comprese il benefico ufficio, che la donna può esercitare nella famiglia; e perchè a sua volta, nell' amichevole consuetudine, fu degnamente compreso, grande e salutare fu l'azione sua in famiglie infinite, dalle più cospicue alle più umili. Ciò non à

nulla a fare con la *Poetica*; ma — sia detto per incidenza — vale qualche cosa di più.

Non so se la prima delle poesie edite dal Barbera nel sessantotto, ***Milton e Galileo***, che il Del Lungo giudicò « forse la più bella » si possa chiamare propriamente un Racconto. Convengo anzi, che la visita del Milton a Galileo non è che un pretesto per esporre alcune idee sulla religione e sulla scienza, che altrimenti il poeta — per sua confessione — non si sarebbe avventurato a mettere in versi. E' ozioso domandarsi perchè egli si vedesse chiusa ogni via fuori di questa che a taluno potrebbe parere la meno buona, per manifestare le proprie idee; ma è utile vedere, se la via scelta fu percorsa bene, cioè se la parte narrativa del poemetto che, nel complesso, è una delle cose più notevoli e più ponderate dello Zanella, regga ad una critica imparziale, come profondamente rispettosa.

Per quanto grande fosse nel Milton il desiderio di veder Galileo, quel suo modo di presentarglisi ascendendo *per nascosti calli* alla solinga collinetta d'Arcetri è tale atto di eccentricità Britanna da giustificar l'accoglienza di Suor Maria; ma dopo l'entusiastico saluto dell'Inglese, il terrore di Galileo, con un'ombra d'amaro sospetto, è ingiustificato, mentre la confidenza improvvisa e piena fra il giovine straniero e il gloriosissimo vecchio non è preparata abbastanza. Dopo la subita sparizione della fanciulla, il suo ritorno per far recitare al padre, buono o malgrado dell'ospite, la preghiera dell'Ave Maria, è per lo meno poco naturale; e la stessa preghiera, che chiude la prima parte del poemetto, se risponde al sentimento dell'autore, non cessa d'essere un coronamento retorico della disputa.

Più difettosa ancora - o io m'inganno - è la fine. Quel volgersi di Suor Maria al giovine, che sta per partire, quel subito rossore, quel saluto timido, quel dono delle poche rose raccolte, adombra un principio d'idillio, davvero assai strano per la monaca devota di qualche ora prima; mentre invece

il Milton, giovine ardente e poeta, non s'accorge nè del rossore, nè dei fiori donatigli, e senza nemmeno salutare la strana fanciulla, scende dal colle

. . . . ravvolgendo in core
Subblimi visioni . . . .

ma facendo contrarre le labbra in un sorrisetto ironico al malizioso lettore.

Ora, se Milton e Galileo possono interessare in vario modo piuttosto per quello che dicono che per quello che sono, dalla persona di Suor Maria il poeta poteva trar partito per lumeggiare simpaticamente la scena; ma bisognava che Suor Maria facesse e dicesse qualche cosa di più, o qualche cosa di meno; la rigidezza ascetica della prima parte, e il sentimentalismo erotico — o che almeno sembra tale — della seconda, la sciupano egualmente.

Oltre a queste, che taluno forse giudicherà ostentate minuzie di critica, ma che dimostrano deficienti nel *picciol dramma* quel moto e calore d'affetto, che vi trovava il Del Lungo, osservazioni più importanti si potrebbero fare sulla condotta degli altri Racconti, cominciando dal *Piccolo Calabrese*; ma poichè ed essi non si affida la fama di Giacomo Zanella, ci limiteremo a dire in generale, che i personaggi sono piuttosto tipi convenzionali che persone vive, e che allo svolgersi logico degli avvenimenti nuoce la preoccupazione della tesi, la quale inceppa e guasta ogni opera d'arte, se invece di scaturirne spontanea le sia fatta servire deliberatamente di base.

Ben più degna d'esame, che il tenue filo del racconto, nel Milton e Galileo è la sostanza. Qual è l'affanno segreto che lima Galileo? Il pensiero d'aver messo l'arma tagliente della scienza in pugno al mortale, che potrebbe volgerla in danno proprio, reclamando, con miseranda insania, da Dio lo scettro del mondo. Ma di che temi? soggiunse il Milton; l'orma di Dio è così impressa nell'universo, che il core s'innalza naturalmente a Lui; ed ove pure la fredda Scienza faccia

obliare la fede, la Poesia, arca di Dio, galleggi sul tetro abisso, a insegnare l'*antico vero*. E perchè la Scienza, tumida d'orgoglio, non prenda le armi contro il Creatore, io canterò la prima dissobbedienza, e l'amaro frutto dell'albero vietato, cagione all'uomo d'infinite sciagure..... Insomma dinnanzi alla Fede finisce sempre col piegare il ginocchio la Scienza; ma fra questa e la Religione la lotta è più tremenda, e meno dissimulato il roder del freno. — Galileo che vagheggiava

Il prisco giogo infrangere, la fronte
Alle folgori oppor del Vaticano
E la tenzone rinnovar di Bruno,

non ne fu trattenuto dal riconoscere che il giogo era lieve a portare, che le folgori del Vaticano lo avrebbero giustamente colpito, e che la tenzone di Bruno era iniqua; ma dal pensiero, che — diventato ribelle — avrebbe dovuto abbandonare la sua patria diletta; allora le memorie gloriose, malinconiche e dolci della cattedrale di Pisa, della tomba materna, e di tutti i luoghi a lui cari, riaccendendo il foco del sentimento, fecero vacillare la sua fredda ragione; e qui stupendamente:

Quando l'incendio la magion divora,
Anche il bronzo si fonde, e vacillando
Il simulacro dell'eroe dilegua
In rivoli pel suol . . . . .

Che se i venturi gli negheranno la palma del vincitore, egli almeno potrà chiuder gli occhi tranquillo nella religione dei suoi padri, le sue figlie ne andranno felici, ed alla sua anima travagliata sarà largo di riposo Iddio, di cui apprese a riverire l'augusto accento nel Capo della Chiesa.

Ma dì codesta sconsolata rassegnazione, il poeta si vendica mettendo in bocca al Milton le famose sentitissime requisitorie contro la Curia Romana. Nè Galileo contraddice; egli non ne è che il moderatore, distinguendo il regno celeste dal terreno, il Pontefice. al quale s'inchina, dal Principe, che vorrebbe abbattuto.

E invero quando il dominio dei papi passò alla storia, il cuore del cittadino, che nutrì sempre l'alto concetto della assoluta unità della patria, alla quale non contribuì soltanto con vane ciance, esultò.

Nel quarantotto sogna giovenilmente che l'Austriaco

D'un ultimo sguardo
Saluta dal Brennero
Il suolo lombardo:
Sul doppio suo pelago
Si asside regina
La Donna latina.

In morte di Daniele Manin, nel cinquantasette, scrisse i versi profetici:

Vivido anelito
Vien di Crimea,
Alla galea
Noto sentier:
    Trema o stranier.
Della basilica
Ritti sugli archi
L'aurora attendono
I Patriarchi;
Al ciel le patere
Colme di pianti
Levano i Santi
Dal lor pilier:
    Trema o stranier.

Nell'ode a Cavour dice atteso l'Emmanuello, il re più degno, in Campidoglio; e, compiuta alfine la grande epopea, così la compendia nel *Piccolo Calabrese*:

Salute a voi, salute, ermo contrade
Dell'ardua Sebastopoli e dell'Alma;
Tauride antica, ove alle nostre spade
Fiorì la prima piccioletta palma,

Che per occulte avventurose strade,
Quali infiammata non sognava l'alma,
All'Adria, all'Arno, alla Romulea cuna
Accompagnò l'italica fortuna!

Alcuni ànno già detto assai degnamente, ed altri ancora diranno, della vita e delle opere in generale di Giacomo Zanella; io mi sono proposto di considerare soltanto il poeta, nè esco dal mio proposito. « Hic teneat nostras anchora jacta rates » — Ma poichè l'arte vi si collega strettamente, devo accennare a una fase dolorosa dell'esistenza del poeta, cioè a quei tre anni, dal settantadue al settantacinque, in cui « d'orrenda sera *vide i suoi* giorni avvolti ».

Virtù rara e pericolosa, ebbe comune coi grandi ingegni la sincerità; credo che mai gli sia uscita parola dal labbro, o verso dalla penna, che in quel momento non ne riflettessero l'intima convinzione; agli antipodi di Vincenzo Monti, e vicino a Giuseppe Parini, « cui ebbe simili alcune linee della figura » come notò egregiamente il Fogazzaro, i suoi versi sono la storia della sua anima.

Domata la ribellione della gioventù, lo spirito s'era innalzato al Cielo: più ancora, s'era curvato al Pontefice; ma vivendo sempre un po' fuori della vita reale, credendo tutti gli uomini generosi e buoni com'era egli stesso, forse imaginò di trovar nel settanta il Pio Nono del quarantotto, e invece qual realtà desolata! — Egli — cattolico, prete — dover distaccarsi dal suo Capo, divenuto nemico della patria sua! Ovvero egli — fervido patriota — dover rinnegare tutto il suo passato, sconfessare gli amici con cui ebbe sempre comuni le aspirazioni, maledire alla sospirata unità di questa Italia, della quale finalmente si poteva gridar alto il nome così dolce e sacro a lui, che aveva assistito alle omeriche lotte sui clivi della sua Vicenza! — Certo il dilemma non gli si presentò così netto; ma non per questo dovette essere minore il suo turbamento.

E di più, mentre sinceramente guardava a tutto il creato

come ad un « immenso tempio d'amore » mentre in una poesia giovanile, pubblicata dall'Antonibon, aveva detto col candido entusiasmo delle anime buone

Io grido al cielo, agli uomini,
Datemi un cor che m'ami,
Che meco pianga e giubili,
Che suo fratel mi chiami;
O, disperando un gaudio,
La vita v'abbandono,
La vita, infausto dono
Se non l'infiora amor:

mentre con suprema ingenuità sognava di vedere in un altro mondo andarsene insieme a braccetto il soldato ed il monaco, Torquemada e Spinosa, dover essere involto in un viluppo d'odii e di livori implacabili! Allora ebbe veramente « frante le posse » e il sole della sua intelligenza fu per lungo tempo eclissato da una tristezza mortale.

Ma nella lugubre cattività dello spirito guardava dalla sua finestra — come disse a Maria Aganoor — il lento succedersi delle stagioni nelle nevi congelate sui tetti, nel ritorno della rondine al nido, nel rifiorire del gelsomino ai tepidi soli, nel rosso calice delle fucsie, un tempo delizia di sua madre, e così si svolgeva dentro di lui un germe, fino allora quasi inavvertito. Tranne qualche foglio volante, il mediocre sonetto *Ad un ruscello*, e la perfetta odicina *Egoismo* e *Carità*, che il Carducci ebbe presente scrivendo i *Colloqui con li alberi*, nessuna delle prime poesie è inspirata dal sentimento della Natura. Questa era interrogata soltanto in relazione alla scienza, e — direi quasi — nella storia dei suoi mutamenti; era proprio il *mondo morto* che parlava al poeta, il quale della natura viva pareva accorgersi appena: ma durante il lungo sonno, il germe dapprima negletto erasi svolto; il poeta parve risorgere ad una vita nuova, ed ebbe tutte le dolcezze della convalescenza, tutte le sorprese di un nuovo

sentimento, dal quale, dopo qualche timida prova, uscirono i Sonetti sull'Astichello. Sulle rive dell'Astichello, pasceva

. . . . . . la mente di sognar già stanca
Nella schietta beltà della Natura;

se da giovine stava mirando con *muta* voluttà il torrente nativo, e le fragorose cascate delle Alpi, e i boschi agitati dal vento, « chè non di fuor soltanto era tempesta » — venuta con li anni la calma, volontario romito, contento fra pochi alberi e fiori, ama le placide acque del piccolo fiume, e l'aura che scioglie la chioma ai rosai; e la voluttà, non più muta, si diffonde nei versi d'oro, come una fragranza soave.

Sono sopra tutto notevoli, in cotesti sonetti, la vigoria e la verità della rappresentazione, ottenute con mezzi semplici; come da una parte disegno e colore non offendono mai la sobrietà, così dall'altra nessuna lente, rosea o giallastra, fabbricata nella vecchia o nella nuova Arcadia, falsa la vista al poeta, quand'egli osserva e ritrae la vita dai campi. Niente retoricumi antichi o moderni, cascanti i primi per leziosaggini barboge, nauseanti i secondi per testardi rimescolamenti di porcherie — noiosi sempre e primi e secondi; ma la verità osservata da un filosofo e rappresentata da un artista, dall'armento sbrancato dei buoi lungo il fiume, alla zuffa fra il gallo ed il falco.

Questa, per esempio, è d'una evidenza meravigliosa. La chioccia, indovinando il pensiero del falco, che con lenta rota si gira altissimo sotto le nubi, mette i pulcini al riparo;

Ma sull'entrata pien d'orgoglio e d'ira
Piantasi il Gallo, e lui che s'avvicina
Di sangue desioso e di rapina
Con erto collo e fermo ciglio mira;

degno riscontro del carducciano:

I falchetti famelici empiono il ciel di strida,
E il can guarda al clamor.

Non voglio sciupare i due ternari, parafrasandoli:

Quei cala come folgore: d' un salto
Questi il respinge, e de' ricurvi artigli
Pie' e rostro oppone all' iterato assalto.
Ma l' unghiuto la pugna ecco abbandona:
Con gli sproni di sangue ancor vermigli
L' altro il peana del trionfo intuona.

Questo sì, è un piccolo dramma pieno di movimento; la battaglia, descritta con tocchi rapidi, c' interessa e ci fa trepidare per l' esito, quasi che i feroci duellanti fossero due veri eroi, e il gutturale *chicchiricchì* del gallo, tanto importuno all' alba, ci sembra suonare superbo come il peana della vittoria, poi che esso attese di pie' fermo il nemico, e combattendo per la sua famigliola, per il suo diritto, e per il suo orgoglio, lo vinse!

Tra i sonetti sull' Astichello, quelli dove la poesia è soltanto pittura si contano sulle dita; quasi sempre dalla osservazione di un fatto naturale — semplice o complesso, piccolo o grande — sorge e si manifesta l' *io* del poeta; ma senza sforzo, semplicemente, quasi necessariamente. Talvolta l' allegoria è così sottile e nascosta, da sembrare inconsapevole, come nel sonetto del ciliegio, forse il più bello.

É il ciliegio che parla, come il fico della Satira Oraziana, non come il ramoscello, ov' era chiusa l' anima di Pier delle Vigne. Dell'inutile tronco di fico il legnaiolo fece un Priapo, *furum aviumque maxima formido;* del vecchio ciliegio, sradicato dal vento, una libreria ove son custoditi i più grandi poeti e filosofi. Della pace e del fattogli onore altre piante più superbe gli avranno invidia; esso, il mite ciliegio, se il destino gli ridonasse un' ora di giovinezza. tornerebbe volonteroso ad azzuffarsi coi venti....

Naufrago anch' io del mondo e di me stesso
Possa qui ber l' oblio dell' universo.

Ecco il voto di Giacomo Zanella, ritirandosi nella pic-

cola villa, dove sta scritto in bronzo l' emistichio Virgiliano: *datur hora quieti*. Ivi l' amarezza destatagli dagli uomini e dalle cose, temperata dalla serena contemplazione della Natura, si muta in una melanconia rassegnata, non priva di qualche dolcezza, come l' amplesso materno in cui cerca rifugio l' amante tradito. Ma non è odio, e nemmeno avversione: è la nebbia dello sconforto e del disgusto, che dileguerebbe al sole della bontà. Se le sue illusioni accennassero a divenire realtà, se gli uomini accennassero a divenire migliori, egli — abbandonando la quiete del suo piccolo Linterno — si precipiterebbe fra le loro braccia, e sarebbe ancora il loro poeta!

Come al Carducci, che vuol tergere l' anima irosa « a la dolce di Sorga e lucid' onda » s' affaccia tra le amorose canzoni di messer Francesco, una che il florido labbro

Apre al grido ribelle: Italia e Roma

ridestandolo alle aspre cure consuete, così allo Zanella, chiedente al suo fiume diletto la pace e l' oblio, giungono gli echi del mondo, cui forse tendeva l' orecchio ansiosamente; allora, sul finire della vita, escono dal fresco drappello dei sonetti campestri le due odi sorelle l' *Evoluzione*, e *A Leone decimoterzo*, che si possono dire le ceneri ancora tiepide dell' incendio antico. Ogni velleità di lotta, ogni sentimento di ribellione, non furono del tutto sopiti. Se la Natura à concesso all' uomo lo scettro del creato, il potere dell' uomo non vale

A sciorre la catena,
Che terre e cieli affrena
E li governa:

le teorie Darwiniane dovono essere empiamente fallaci, poichè fra specie e specie v' à una parete immobile, eterna « e l' uom tentar non l' osi ». Davanti alla statua della Fede la scienza frettolosa s' arresti e s' inchini. La Religione è figlia di Dio, e il Pontefice è l' interprete, il dispensatore delle Verità superne.

Ma non dimentichi — ed ecco la cenere ancor calda dell' incendio generoso — non dimentichi che Esso fu

. . . . . . degli erranti umani
Posto a guardar l' eterno
Mentre il frale al governo
È d' altre mani.

Che farebbe d' una signoria terrena? La sua autorità spirituale è così grande, che tutte le nazioni, anche non cattoliche, la riconoscono; Esso *folce il mondo* in Vaticano. Apra dunque le sue braccia paterne all' Italia, dove ci sono abbastanza piaghe e sventure, su cui può operare, alleviandole, la carità e l' autorità del Signore delle anime, e tornino a splendere unite la Croce di Cristo e la Croce di Savoia!...

E chi sa per quanto tempo ancora si sarà costretti a dire coi versi di Giovanni Prati:

Non vo dal Vaticano al Quirinale
Se non talor sull' ale
Del pensier . . . . .

CARLO DONATI.

FRANCESCO CORRADINI

Può forse sembrare temerità che io, in questo luogo, ove di tanti uomini illustri avete sentito tessere egregiamente le lodi, ardisca parlarvi di un uomo degno, per molti titoli, di riverente memoria, quasi ad antecipare l'elogio, con che altri, dovrà presto o tardi, per debito di ufficio, rammentarne le doti di maestro e le virtù di cittadino. Ma se riguardo al nulla che sono, comprendo subito che non si può neppure supporre io pretenda dare il buon esempio agli altri, quasi ad indicar la via da seguirsi: e che si riconoscerà nelle mie parole solo un omaggio di ossequio quasi filiale a chi abbiamo troppo immaturamente perduto. Nel suo nome, quasi accompagnato da una guida fedele, mi presento a voi, lasciatemi dire, sicuro di così valida raccomandazione. Che se è pur dolce riandare i giorni sereni della vita, anche nei tristi (e chi può dire di non averne?), pensate con quanta compiacenza io ricordi questa cara e bella imagine di maestro, oggi in cui godo di sapere che altri mi si accomuna nel pensare a lui.

Nacque Francesco Corradini nel gennaio del 1820, in Thiene, ameno e grosso paese del Vicentino, lieto per felice postura, e patria gloriosa di uomini insigni. E che qualche poeta potesse in quei luoghi trovar facile inspirazione a dolci armonie, ve lo accerta l'ubertosità di quei placidi colli che gli

incoronano, sotto cui verdeggiano i culti piani, fecondi dei doni della natura, la quale vi sorride incantevole, rendendo con la varietà delle sue scene, vaga e pittoresca quella terra gentile.

Compiuti egregiamente gli studi nel Seminario di Padova, il Corradini, nel 1844, vi era ordinato Sacerdote, e i suoi superiori, che lo aveano avuto discepolo tanto docile quanto valoroso, lo vollero subito loro collega; ond'egli, a 24 anni, movea il primo passo per quella via, in cui doveva poi andare così innanzi. E fin da quei primi anni mostrò tanto amore a suoi alunni, tanta attitudine a moderarne l'ingegno, e quel che più vale, ad educarne il cuore, che ben presto, nello stesso istituto, fu chiamato all'uffizio di Prefetto degli studi. Chi sa come il Seminario di Padova non difettasse mai di buoni maestri, ha in questa scelta una prova della fiducia che il Corradini vi godeva. E che ne fosse meritevole, se non lo dicesse la conferma che egli ebbe, in anni diversi, nel suo ufficio, lo direbbe la stima e l'affetto ond'era circondato, non solito ad accordarsi cecamente a chi, in un modo o nell'altro, presiede e dirige, se si pensa alle facili ire degli indocili, ai lagni dei malcontenti, all'odiosità dei confronti, alle censure spesso ingiuste, quasi sempre pettegole, con cui si rende amaro il dettar legge e il farla rispettare.

Mentre il Corradini adempiva degnamente l'obbligo suo nel Seminario, insegnava estetica all'Università l'abate Giuseppe Barbieri. Al quale (se varia può essere l'opinione intorno alla riforma dell'eloquenza sacra da lui compiuta, si riguardi esso come efficace rinnovatore di questa, o piuttosto come ingegno singolarmente felice nel rivestire di forme eleganti concetti nè sempre originali, nè sempre profondi), nessuno certo vorrà negare gusto squisito nelle nostre lettere e nella lingua, di cui conosceva tutte le grazie, e sapea abbondevolmente, forse troppo, infiorarne le sue prose ed i suoi versi. Un'eletta di discepoli avea onorato nei varii tempi, l'illustre maestro: tra cul Nicolò Tommaseo, Daniele Manin, Carlo Leoni, Pietro Selvatico ed altri, il cui nome non è ignoto nella

Storia della nostra cultura. Ma anche pel Barbieri doveano venire i giorni procellosi. Caduta gloriosamente Venezia nel 1849, il governo straniero non potea non guardar con occhio di sospetto un letterato, certo delle glorie italiane non timido amico, che avea avuto la colpa di contar tra suoi discepoli capi un po' pericolosi; onde a lui, forse perchè di quelle glorie non innamorasse troppo fervorosamente i suoi scolari, era poi tolto quell' ufficio; e per qualche tempo gli si sostituiva il nostro Corradini, già suo assistente.

Il quale poi, continuando ad abitare e a prestare l'opera sua nel Seminario, vi era per breve tempo eletto rettore, quasi si volesse con questi onori, per la nobile brama di non perderlo, trattenerlo, perchè non lo abbandonasse mai più. Ma dovette invece abbandonarlo, quando, a rimeritarlo delle cure pazienti e dell'intelligente amore con cui avea sempre esercitato il suo ufficio, il governo lo nominava professore di lettere latine nel Liceo di Santa Caterina, ora Marco Foscarini, a Venezia, nel quale insegnò anche filosofia, e fu direttore. Com'egli intendesse la sua missione (e si intendesse sempre che è una missione) lo dicono quei molti discepoli che seppe avviare a comprendere e gustare i classici, interpretandone le opere, e studiandone il pensiero; avendoli ogni giorno splendidi esemplari, la cui autorità confermava le leggi che del bello scrivere esponeva il loro maestro, già fin da allora vivente in consuetudine familiare con quei sommi, fattosene da sè stesso discepolo per amore e profitto.

Egli non voleva che nella mente de'suoi alunni, per la moltitudine delle troppe cose, la confusione annebbiasse le idee; non voleva che le notizie disordinate e incomposte fossero sopra la testa ma nella testa, e che la mente, avvezzandosi a ragionare con discrezione, sapesse trovare anche nelle umili regole della grammatica un non infruttuoso esercizio di logica. Ne è prova quel libro eccellente che egli publicava fin dal 1852, a cui poneva il modesto titolo di « Compendio della grammatica generale filosofica. » In esso, provando come all' uniformità di molti elementi delle varie lingue, debba corrispondere, a

dir così, un'uniformità morale negli uomini, uniformità di bisogni, di relazioni, di pensieri, di affezioni, di appetiti, e quindi, di organi e facoltà intellettuali e morali, viene alla possibilità d'una grammatica generale filosofica. Ne studia poi l'oggetto, cioè la lingua in quanto è manifestazione di pensiero, il fine, cioè la maggior possibile perfezione delle facoltà intellettuali, in ciò che si attiene alla lingua; l'utilità come pratico esercizio di logica per la retta espressione del concetto: per la formazione delle grammatiche particolari, per giudicare le anomalie delle lingue e degli autori. Parrà, o Signori, troppo ardita promessa, ma il Corradini mostra come si possa mantenerla, quando si voglia seguirlo nell'esame delle parti delle parole, e nei loro elementi; cioè nel materiale che consiste nei suoni e nel loro vario aggrupparsi, nel rappresentativo che consiste nell'idea dai suoni significata. E però la grammatica considerata tanto nella parte morfologica quanto nella sintattica, è esposta, lasciatemi dire, nella filosofia delle sue leggi. Con tal metodo si renderebbe forse più sopportabile ai giovinetti uno studio, cui essi non di rado si preparano con la convinzione di dover penosamente affaticare la memoria, dietro una serie sconclusionata di regole, senza conoscerne il perchè; quasi fossero inventate col poco caritatevole scopo di torturare il cervello. L'impararle non oso dire che sarebbe, per ciò solo, occupazione molto dilettevole, ma certo meno fastidiosa, meno paurosa ch'essa ora non sia. E la stessa idea, a cui s'era inspirato in quel libro, guidava due anni più tardi il Corradini nella compilazione del Manuale di filologia classica latina, che egli pubblicava per una lieta occasione, libro buono come erano buone le intenzioni di lui, a cui sapeva male, son sue parole, « lasciare i giovani affatto digiuni dei principii filosofici sulle lingue. »

Nessuna meraviglia pertanto che egli delle lingue, a cui attendeva con tanta fermezza di volontà, fosse sempre amantissimo, e coltivasse specialmente quella che professava, e quella che parlava. Geloso quindi di rispettarne la purezza, di purgarla da ogni macchia che ne offuscasse il nativo can-

dore. Donde quella giusta severità nel segnare i confini al periodo florido della lingua dl Roma, naturalissima in chi, come lui, fervido amatore delle cose romane, dovea necessariamente odiare i Barbari! E se di questo amore all'idioma latino potea dar publiche prove nella scuola, dell'amore all'italiano ne dava sovente nei familiari colloqui, quando, ed era frequentemente, parlava di studii.

Non era, no, un purista inerte, petrificato; conosceva di quali neologismi deve, anche per rispetto alla storia della civiltà, arricchirsi il patrimonio della lingua, ma biasimava coloro, i quali vorrebbero che, noi avvezzi a donar regalmente, andassimo raccattando con vergognosa mendicità vocaboli e frasi forestiere. E questi che vanno strombazzando, con quattro chiacchiere mal cucite, che ne abbiamo bisogno, sono quelli che non conoscono la lingua, e non la curano affatto, come quegli scolari che si lamentano d'aver troppo da studiare, perchè non studiano mai.

Per parecchi anni soggiornò il Corradini a Venezia, e in questa città, lieta di così gloriose tradizioni nel culto all'antichità classica, trovò quella stima e quell'affetto che ben meritava, come fu lustro di quel Liceo, dove insegnarono, in tempi diversi, uomini rinomati tra cui lo Zanella, il Canal, il Concina, il Fulin, ed altri ch'io non nomino, perchè tuttora viventi. In Venezia ebbe amici, ai quali serbò sempre amore sincero e riconoscente, con i quali si piaceva parlar di studii, chieder loro consigli, dare modestamente il suo, quando ne era richiesto, sempre degno di essere apprezzato. Onde la certezza di averlo a cooperatore efficace, fece sì che il Governo austriaco, negli ultimi tempi della sua dominazione, lo nominasse Consigliere di Luogotenenza, importante ufficio, che gli fruttò per altro più brighe e non lievi dispiaceri, che onori e vantaggi.

Ritornato a Padova, il Seminario lo accoglieva come un amico lungamente desiderato; più tardi, le benemerenze verso di esso erano ricompensate con la nomina di canonico onorario del Duomo. E nel Seminario, ridottosi a vivere più tran-

quillo, nella gioconda solitudine dell'uomo studioso, si diede, quasi esclusivamente, alla sua disciplina prediletta, alla lingua latina.

E dico quasi esclusivamente, perchè non trascurava certo gli altri studii, e massime quello della filosofia. Ma di questo non potea fare la sua occupazione più cara: mi ricordo infatti che egli stesso mi diceva essergli ostacolo, a continuarvi con alacrità, la molteplicità delle scuole e dei sistemi filosofici, e quindi la necessità del combattere. Ciò che potrebbe parere indizio d'uno spirito poco guerriero, che mal si adatta alle dispute ed alle lotte della scienza, dalle quali può scaturire la verità; se non si sapesse che questo amore di pace nasceva in lui da quello che sentiva vivissimo per l'insegnamento, sempre, in un modo o nell'altro, esercitato per tutta la sua vita. Credeva suo dovere adoperare pel bene di esso tutte le sue forze, far qualche cosa che agli studii potesse tornar utile davvero, e però gli sembrava sconveniente, pericoloso, il distrarre queste forze in polemiche, che possono essere giovevoli, ma anche riuscire infruttuose.

Del resto, ad un'altra impresa che le richiedea quasi tutte per sè, si dedicava il Corradini: voglio dire alla compilazione di quel Vocabolario, per cui non gli bastò la vita, ma che basta per dar fama durevole al suo nome, per dargli diritto alla gratitudine degli studiosi.

Il lessico del Forcellini, di cui intendo parlare, oltre ad essere una splendida pagina nella Storia del Seminario di Padova, è una di quelle opere che soddisfacendo a tanti bisogni e desiderii, si rendono non solo benemerite delle buone discipline, ma segnano un vero progresso nel cammino di queste. Di quell'opera brillò la prima idea nel Seminario, quivi essa nacque, vi fiorì, ed ora s'avvia al suo compimento. Io non abuserò della vostra pazienza, messa certo a dura prova, per raccontarvi la Storia di quel Vocabolario, ma dai pochi cenni che è necessario vi premetta, comprenderete come il Corradini abbia da par suo nobilmente imitato il buon esempio altrui: come la difficoltà dell'impresa non l'abbia atterrito, ma anzi da quella

abbia attinto, come sogliono gli animi forti, nuova lena a perseverare nell' immane fatica.

Ancora nel secolo passato, le opere dell'Ab. Jacopo Facciolati, e gli studii da lui sostenuti per le più accurate edizioni delle opere del Nizzoli, dello Schrevel e d'altri eruditi, doveano, mentre arricchivano il patrimonio delle lettere, far nascere il desiderio d'un più compiuto vocabolario della lingua classica latina, il quale, per questo rispetto, fosse quello che per la media ed infima latinità è il Glossario di Carlo Du Cange. A tal uopo non potea più giovare l'opera del P. Ambrogio da Calepio, per quanto ne fosse pomposo il titolo; opera che, pei suoi tempi era stata chiamata: « Sacra studiorum anchora ad quam confugiebant qui in latina lingua se exercere volebant. » — Nè le parecchie ristampe del Calepino aumentato e corretto dal Sartori fino dal 1708, e dallo stesso Facciolati, erano perfette, nè colmavano il vuoto. Onde il Facciolati, prima alunno e poi professore in quel Seminario, salito a tanta fama specialmente per la munifica liberalità del Vescovo Gregorio Barbarigo, che vi avea riordinato gli studii, accresciuta la Biblioteca, fondata la Tipografia, pensando di rimediare a quel difetto, rivolse lo sguardo ad uno de' suoi alunni, singolare per raro profitto negli studii, Egidio Forcellini. Il quale, pressochè solo, si dedicò al lavoro, lasciatemi dire, veramente spaventoso. Nel quale durò per ben 40 anni, dopo i quali potea gloriosamente asserir di sè stesso: « Adolescens manus admovui, senex dum perficerem factus sum, ut videtis. »

Ma l'opera, che gli avea costato la vita, era compiuta: compiuta secondo un metodo affatto nuovo di indagine filologica, di ordinamento linguistico, vuoi per la disposizione, vuoi per gli esempi, per le fonti a cui s'era attinto. Essa però non potea per la vastità della materia, e perchè prima in tal genere di lavoro, esser priva di mende.

Ma, o signori, alius alio plura invenire potest; e quindi quell' opera non dovea essere abbandonata dal Seminario, coi tipi del quale era stata publicata. Infatti, pochi anni appresso,

Giuseppe Furlanetto, allievo del Seminario, vi stampava il Lessico. Non ostante la sua sollecitudine, l' edizione da lui curata quantunque più ricca e regolare, non era ancora perfetta ma era la promessa di quello che egli avrebbe aggiunto, cambiato, modificato, in una nuova ristampa, se dalla morte non fosse stato immaturamente rapito a tanto lavoro.

Il veder tanto ardore negli uomini illustri, che lo aveano preceduto non spegnersi con l'età, ma essi, « come face rinforza anzi l'estremo, le fiamme e luminosa esce di vita » vecchi, lavorare con alacrità giovanile, e cader quasi morti sull'opera loro, destò nel Corradini un desiderio ardente, irrequieto, di ritentar l'ardua prova.

Ed egli, che già della nuova edizione avea eloquentemente mostrato il bisogno nella Tesi da lui presentata nel 1852, per la sua laurea in filosofia, riprendeva il posto lasciato dagli altri; e il Seminario, per lui, poteva con vanto di paterno affetto, veder ristampare più copioso, più ricco, quasi rinnovato il suo Lessico, e per la quarta volta col nome d' un suo alunno. Il Corradini accettava la pericolosa eredità del Furlanetto, pronto come lui, a riformare da capo a fondo il Vocabolario, e ritenutone lo scheletro gigantesco, rivestirlo di nuova polpa, dividerne più equamente le parti, ripresentarlo degno della sua origine, del suo nome: *Lexicon totius latinitatis!*

E nella splendida orazione latina, da lui recitata publicamente in Padova nel 1854, e poi premessa al Lessico come prefazione, misura gli ostacoli del viaggio che deve compiere, non per avere in antecipazione quello che i comici chiamano grazioso compatimento, ma per giustificare il suo timore nell' accingervisi, la paura di non poter degnamente riuscirvi. E di fatto in quale nuovo mondo scientifico e filologico il Corradini non si mettea alla difficile impresa! Nuovi studii linguistici, accurate edizioni di classici, opere filologicamente riedificate, publicazione di frammenti, collezioni di oratori, di storici, di grammatici, di retori, di comici; l' etimologia dei vocaboli esaminata con pazienza anatomica, discussa, spesso

accertata; iscrizioni diseppellite, e con mirabile perizia compiute se imperfette; strappati al tempo i suoi secreti che pareano inesorabilmente travolti da una distruzione progressiva, dotte deduzioni fondate su investigazioni lunghe e pazienti: rimessa per dir così in bocca la parola agli antichi, e chiamatili in testimonio della verità delle nuove notizie: i loro libri fatti fondamento alla ricostituzione del mondo antico: questo esaminato, visitato ne' suoi monumenti, nelle sue connsuetudini, nelle sue religioni, nelle sue leggi, nelle sue vicende; rettificati errori, date assicurate, stabilita sufficientemente la cronologia; arricchito il patrimonio della civiltà di opere stimate per sempre perdute. Una schiera di eruditi, con insolito ardimento, critica, investiga, afferma, rinnova, e sopra tutti com' aquila vola un italiano, il Cardinale Angelo Mai. Un dotto, che si fosse posto ad un lavoro come quello del Corradini, dovea vivere in questo mondo di dotti, e conoscerli intimamente: dovea non mostrarsi ignaro di questo progresso, dovea farne tesoro. E il Corradini, tutto acceso di patria carità, dice esser vergogna che la sua Italia sègga discepola, dopo tanti secoli di illustre magistero, e non con gli sterili rimpianti, ma vuol mostrarla degna degli antichi trionfi, promettitrice di futuri, rifacendo il glorioso cammino.

In quella prefazione, ove ogni asserzione è corroborata di autorevoli conferme, ov' è resa giustizia a tutte le nazioni cultrici della classica antichità, il nostro autore prova come il lessico debba essere la storia dei vocaboli, mostrando come la lingua sia parte integrante della vita dei popoli. La storia civile ne narra l'origine, le guerre, le vittorie, le relazioni con altri popoli, gli usi, la civiltà, le virtù, il corrompersi, l'agonia, la morte: il lessico è la storia invece delle parole, in quanto, come i popoli, la lingua nasce, vive, florisce, si modifica, ha i periodi di gloria, quelli di decadenza; ne studia i significati, l' alterarsi, il moltiplicarsi di questi: le forme antiche che scompaiono, le nuove che si aggiungono: l' uso proprio e metaforico delle voci: i confini che ne limitano la durata, insomma ne segue il cammino, finchè la nativa purezza

dell'idioma si offusca, esso si altera, langnisce, e si trasforma del tutto.

Poi, segnato il confine dell'opera sua, cioè il periodo più florido della lingua latina, dalle origini alla caduta dell'impero d'occidente, il Corradini mostra a quali leggi debba obbedire il compilatore di un lessico, nell'equa distribuzione delle parti, nella copia ed esattezza delle citazioni, nella separazione della parte filologica dalla storica, nel dare ospitalità a termini consacrati dall'uso, indicandone la paternità; nell'analizzare grammaticalmente i singoli vocaboli, nello studiarne l'origine, insomma nel darci una piena, intera illustrazione di questi.

Ora, o signori, il riconoscer tutti questi bisogni, e il segnar il modo per soddisfarli, fu lungo prometter con l'attender corto? Quello che ci rimane dell'opera può rispondere a questa domanda. Se la confrontiamo con le edizioni precedenti, facilmente vediamo che tutte le vince per abbondanza di notizie, per autorità d'esempi, per la pazienza con cui alla voce latina si fa corrispondere l'italiana, la francese, l'inglese, la tedesca, la spagnuola; per l'accuratezza dei richiami, per aver approfittato delle scoperte archeologiche, anche più recenti, infine per aver fatto tesoro di tutto quello, che ad un'opera siffatta potea recare efficace sussidio.

E questa era degna di apparire in un tempo, nel quale (uso le parole, con cui il Corradini chiude la sua prefazione, con le quali domanda se è temerità il suo tentativo) homines tot tantisque artium miraculis assueti, id sane ingenii opus exposcunt, quod in tanta scientiarum luce nihil offendat, nusquam incurrat, displiceat nemini.

Che egli poi non si giovasse per nulla dell'edizione, che contemporaneamente alla sua facea del lessico, in Prato, il De Vit, lavoro certo pregevolissimo, ed or compiuto col prezioso Onomasticon, se non lo dicessero le candide parole del Corradini stesso: « ho la coscienza di non averla mai, non che consultata, ma nemmeno veduta, e posso francamente asserirlo senza tema di essere smentito » un paragone tra le due edizioni potrebbe facilmente provarlo. Quelle parole ven-

gono dopo una lunga sua lettera, resa di publica ragione, in cui con l'evidenza dei fatti, ci mostra quante sieno le correzioni a' passi citati, di forme erronee, di false lezioni, quanto più logica la disposizione delle voci, quanto avesse nel Lessico aggiunto di suo, tutto suo, quanto nuovo tesoro racchiudesse quell' opera immane.

Ma pare una fatalità, che simili opere, quando se ne può sperare più vicino il compimento, debbano restare sospese, sia che le forze si logorino e si esauriscano in tanta fatica, o sia che altri uffici ne interrompano la continuazione, o sia che nell'attendervi, lo spirito, per non rimanerne oppresso, abbia bisogno di riposo, e questo diventa ritardo, pel quale questi monumenti di così ordinata sapienza rimangono, per nostra sventura, imperfetti.

Eppure, in mezzo a tanto lavoro, il Corradini trovava tempo e modo per prestar cure amorose ed intelligenti ad un altro, che per lui rivide la luce, per quanto era possibile, nella sua integrità, vogliò dire « l'Africa » del Petrarca. Con savio consiglio, la città di Padova, ad onorare il suo grand' ospite nel V. Centenario dalla sua morte, publicava uno splendido volume, in cui, dopo una dotta Scrittura del Marsand intorno al ritratto del poeta, che lo adorna, ed un pregevole studio di Giovanni Cittadella intorno al soggiorno del Petrarca a Padova ed Arquà, segue il poema, curatane l' edizione dal Corradini. Il dolce cantore di Laura era stato orribilmente maltrattato in questo suo poema, da chi lo avea mandato alle stampe: generosa era adunque, ma assai malagevole l'impresa che volea assumersi il Corradini. In ogni modo, perseverandovi coraggiosamente, potè restituire il poema, che al Petrarca avea fruttato l'alloro del Campidoglio, nella sua epica dignità, appoggiandosi specialmente alla lezione del nostro Codice Marciano. Così con la collazione di altri codici, col richiamo alle varianti appiè di pagina, colle note illustative ai nove libri del poema, con le opportune emendazioni, discernendo, scegliendo con mirabile acume critico tutto ciò che era più logico, più retto, più poetico, più letterario, rispettate le leggi

della metrica, assai malmenate nelle edizioni anteriori, rendeva piena l'onoranza resa al gran padre d'amore, e Padova, che un anno più tardi per munifico dono del Card. Pietro de'Silvestri, potea chiamar sua la casa ove il poeta avea chiuso gli occhi, ne venerava la memoria in modo così degno e solenne.

Ma tanti titoli a premio più generoso, per quanto al Corradini sembrassero scarsi e manchevoli, dovea schiudergli un'altra via nel publico insegnamento; e nel 1876 lo vediamo nell' Università di Padova, professore di latino agli studenti di legge. Un nuovo regolamento, che dovea poi morire in giovanissima età come molti dei nostri regolamenti, ordinava che i giovani, i quali si inscrivevano in giurisprudenza, frequentassero le lezioni di latino, e vi sostenessero un esame. Poi, o si credesse essere ingiurioso il supporre che un giovane, dopo ott' anni di studio del latino, avesse ancor bisogno di maestro, o sembrasse troppo il pretendere che dovesse capirlo facilmente, o si credesse inutile per chi studiava la sapienza romana, il saper la lingua in cui ce ne pervennero i monumenti, quella disposizione andò a far compagnia alle sue molte sorelle, e nessuno le fece l'orazion funebre. Con tutto ciò, chi rammenta con quanta erudizione l'uomo venerando esercitasse anche quell' ufficio, nel quale, per non uscire da ragionevoli confini, s'era ristretto all' esposizione delle antichità giudiziarie ed alle prime origini della giurisprudenza latina, non può non aver provato un senso d'ammirazione per lui, e di disgusto che gli fosse assegnato un incarico che il poco rigore con cui si volea mantenerlo, e secondo alcuni la strana novità della cosa, rendeva poco importante ed accessorio.

In quei tempi insegnava lettere latine, nella stessa Università, l'Abate Pietro Canal. Questi fu per molti anni (è un giudizio di cui nessuno può aversene a male) l'ornamento più insigne di quella celebre scuola. Di fatto si inspirasse all'umile rito delle rogazioni campestri per cantarle in un' ode tutta spirante classica fragranza, o celebrasse in un' alcaica veramente oraziana, il riordinamento della filosofia secondo l'Aquinate (e fu questo il suo canto del cigno), o con amore straor-

dinario ricostituisse opere, di cui prima forse si sapeva appena il nome, o commentasse, riordinandole, le già conosciute con una dottrina che avea del meraviglioso, moltiplicando note, rinnovando edizioni, ovvero, volto l'animo a discipline più liete ma non meno solenni, studiasse le leggi del contrappunto e della composizione musicale, esponendo scientificamente quelle dell'armonia, o narrando la storia della musica; o raccogliesse, con una principesca munificenza, una biblioteca che gli può essere invidiata da molte delle più insigni città, o lavorasse per gli altri, lasciando che questi disonestamente, come il corvo della favola, si rivestissero delle penne altrui, il Canal fu esempio costante d'un ingegno sovrano, di un'erudizione, non v'è proprio altro aggettivo, smisurata! Molti possono ricordarsi come, lui vivente, i suoi colleghi lo citassero come modello di ingegno e di dottrina.

Quando il Canal, affranto dalle fatiche di uno studio, che in lui non era superato se non dalla portentosa facoltà di apprendere tutto quel che voleva, abbandonava la cattedra, per andar a finire modestamente la vita tra suoi monti e tra suoi libri, il Corradini fu chiamato a succedergli. Succedere al Canal! Sarebbe sembrata temerità il solo tentarlo, se a toglierne ogni sospetto, non fosse stata publicamente nota la modestia del nuovo professore, la perizia che avea nella materia che gli si affidava, la fama che da lungo tempo godeva d'uno de' più insigni filologi. E dell'arduo onorevolissimo ufficio, ben apparve egli meritevole; onde nominato subito professore ordinario, occupò quel posto, che dovea abbandonare così presto.

Il Corradini era certo inferiore al Canal e per potenza d'ingegno e per molteplicità di cognizioni: ma nell'insegnamento a cui era chiamato, nessuno più di lui, gli era vicino, per la conoscenza, profonda, illimitata, della letteratura e dei classici.

Come scrittore latino avea la conoscenza intera, mirabile della lingua; e consumato com'era sugli scrittori, ne possedeva quella forza, quel nerbo, quella vigoria, che è dote d

i

pochissimi. Onde ne'suoi lavori latini, quel fluido scorrere dei periodi, come la nobile onda di un fiume, quel piegarsi elegante e maestoso della frase, l' inflettersi armonico dei vari membri e degli incisi, quel non storpiare il concetto, qualora, a spiegarlo nettamente, si ribellasse la parola, quel non costringere la parola a stentatamente adattarsi a significati non suoi, quella succosa concisione, onde sbandita la intemperante verbosità, ogni vocabolo è un concetto, e l' idea brilla lucida e chiara, senza impacci e contorcimenti: quella perspicua chiarezza cui non guasta la solennità della numerosa costruzione latina; insomma quel lungo esercizio dei classici, per cui la forma riveste di vago e dignitoso aspetto il pensiero.

Nella scuola, convinto che l' insegnamento delle lettere, ridotto alla sola teorica sia una troppo arida rassegna di precetti e di fatti, sia come un vasto giardino senza profumo di fiori, e che la sola spiegazione degli autori non possa dare un' idea giusta della vita letteraria dei popoli, e manchi di quel nesso che deve stringere le varie parti di qualsiasi disciplina, opportunamente sapea alternare le sue lezioni, le quali ben accusavano il vitale nutrimento di chi le impartiva. Non vana pompa di erudizione a buon mercato; ma sodezza di critica, abbondanza di citazioni rigorosamente esatte e sicure; sempre a proposito, convenientemente ricordate, confortavano le notizie che non gli mancavano mai, intorno alla letteratura, ed a suoi esemplari.

Come filologo tenne quel giusto mezzo, che anche nelle lettere è virtù, giacchè eziandio nella filologia facilmente le scuole si convertono in fazioni, e queste, che sono effetto di passione disordinata, non si possono guardar dagli eccessi. Di quelle scuole due sono singolarmente fuori di strada: la scuola di coloro che rinnegano tutti i progressi del presente, anche i più chiari ed evidenti, quasi paurosa di affogare in un mare di erudizione puramente linguistica; l' altra, che preferendo ad ogni altro sistema quello di vagliare, per dir così, le singole parole, troppo occupata in questo lavoro d' esame freddo e pedante, non si ferma più che tanto alla sostanza dei testi:

vi opprime sotto un cumulo di varianti, di emendamenti e di lezioni, per dirvi tante volte che di certo non si può concluder nulla! Ahimè, quante volte questa conclusione è la più vera! Pochi sono quei filologi che sappiano conciliare quel che di buono hanno i due sistemi; molti quelli, che per stare coi più, (ed è sempre il partito più comodo e meno pericoloso) non usano, come direbbe il Manzoni, del buon senso per paura del senso comune. Ma tra quei pochi era il Corradini. Egli sapeva che a gustare e far gustare gli autori, si deve con l' esame paziente delle loro opere, rendersi ragione del come hanno obbedito alle leggi supreme del bello, del perchè quelle opere palpitano sempre di novella vita. Riteneva insieme indispensabile, per non tradire il pensiero, l'accertamento delle lezioni, la pazienza nel conseguirlo, Per ciò non potea non esser grato specialmente all'opera dei dotti della Germania, mirabili nella redintegrazione dei testi, e in tutto quello che è lavoro filologico. Rideva però nello stesso tempo delle folli esagerazioni per cui spesso, per soverchio amore d'indagine critica, molti di loro, trascorsi i confini, non badano più all'interpretazione del concetto, e, stranamente sentenziando, vaneggiano in ipotesi assurde. Non approvava sempre il loro modo di scrivere latino, simile, in molti, per forma, e cadenza, a quello (sia detto col debito rispetto) con cui parlano l' italiano. Il Corradini non ignorava che furono italiani i tanti umanisti del 400, e il Poliziano, e il Vettori e il Castelvetro, e il Torsellini, e il Morcelli, e il Visconti, e il Borghesi, fino al Bindi, al De Rossi e a tanti altri, sommi anche in questa specie di critica. Ai quali se aggiungiamo quelli dei nostri che scrissero originalmente in latino o tradussero in modo da parer originali, vediamo, come anche per questo rispetto sia splendida e ricca la tradizione delle nostre lettere. Però convinciamoci che a rendercene degni non dobbiamo gloriarcene soltanto come d'una storia, sia pur nobilissima ma facilmente infeconda; bensì come esempio da imitarsi, a ben comprendere dove stia il secreto per convertire in succo ed in sangue il nutrimento apprestatoci da quelle

opere immortali; senza distrarre l'ingegno in futili quistioni che non approdano a nulla. Imitiamo il Corradini, il quale non avrebbe speso un'ora per farci sapere se si debba dire Vergilius o Virgilius, ma era contento quando potea farcelo intendere e gustare.

Della sua libertà nell'accettare o nel respingere le opinioni altrui, con buon ragionamento e copia di argomenti, è prova quella vigorosa confutazione con cui, in una tornata dell'Accademia di Padova, nel 1883, mostrò affatto arbitrario un giudizio del Bockemueller, intorno alle Georgiche di Virgilio. Mostra qual sia stato lo scopo del poeta latino, prefisso all'opera sua, e questo risultare evidente dall'opera stessa, dalla concorde testimonianza degli scrittori, specialmente contemporanei.

E due anni prima di morire vi leggeva un altro breve, ma eccellente lavoro intorno al motivo per cui Orazio cominciò la sua carirera poetica con le satire e coi giambi, come componimenti che più s'affacevano allo stato dell'animo suo, all'educazione ricevuta, a suoi rapporti politici e letterarii. Onde essi, più che altro e presso i romani, e poi nel Medio Evo ne aveano assicurata la fama, e Dante, degno rappresentante delle idee letterarie del tempo suo, lo avea distinto col solo titolo di satirico.

Così avete veduto, o signori, come il Corradini pensasse ed operasse.

Aggiungete ai già ricordati, lavori di minor lena, come illustrazioni a codici anche italiani, orazioni funebri e sacre, quelle iscrizioni latine modelli di classica epigrafia, memorie lessicografiche ed altri scritti, e poi ditemi se la sua non fu una missione degnamente compiuta.

Caro e dolce maestro! Parmi vederlo in quella sua solitaria stanzuccia del Seminario, quasi nascosto da quella grande scrivania, ingombra di carte, di opuscoli, di note, e di libri, che pareano quasi assediarlo, e contendergli il poco posto ove sedere! Quei libri erano le edizioni più accreditate dei classici: altri portavano il nome dei più celebri filologi

moderni, che s'erano affrettati a farne omaggio a quell'umile e semplice prete! Dal suo volto amabile e sereno traspariva la bontà dell'animo incontaminato, insofferente di ogni ingiustizia, d'ogni bassezza, d'ogni atto che non fosse schiettamente retto ed onesto. In quella stanza, alle cui pareti egli volgeva spesso lo sguardo, fissandolo con un sorriso d'ingenua compiacenza sulle molte e belle incisioni che vi aveva raccolto, egli riceveva di quando in quando, come un caro dono, la visita de' suoi amici, de' suoi scolari, che anche nell'intimità di quel luogo addestrava, con consigli e paterna sollecitudine, all'arduo ufficio dell'insegnare.

Il Corradini non cercò onori; croci ne ebbe, ma di quelle che gravano sulle spalle e che seppe dignitosamente portare. Una, credo, di quelle altre, che costano minor fatica, e che si portano anche senza rassegnazione. Ma ben altrimenti lo ricompensava la stima che conservavano per lui tanti dotti italiani e stranieri, che ne voleano, come un buon augurio, conservare l'amicizia, averne il sapiente consiglio. Sacerdote esemplare, anche in tempi, in cui il disertare dalle antiche bandiere parve titolo a salir più sublime, restò fedele a suoi principii, a lui consolazione ineffabile nei giorni lieti, nei tristi, nei tristissimi, in cui presentendo di dover morire, vi si preparò con eroica fortezza. E di questa sacerdotale pietà è prova l'amore che ebbe al suo Seminario, che ne raccolse con filiale devozione l'estremo sospiro; la magnanimità con cui perdonò la colpa, che riesce la più amara ad un cuore, come il suo, voglio dire l'ingratitudine di chi avrebbe dovuto serbargli eterna riconoscenza: e per tacer d'altre doti, quella carità ardente, la quale, se io non credessi esservi una specie di modestia da rispettarsi anche verso quelli che più non sono, vi farei vedere come giungesse fino al sacrificio.

Chiamato or sono cinque anni a far parte di una importante commissione fuori di Padova, fu preso per via dal male che poi dovea logorargli sordamente le forze e minargli la vita. Negli anni che seguirono traeva faticosamente alla scuola, che spesso dovea sospendere pel l'inasprirsi de' suoi dolori.

Ahimè! quella scuola che lo avea per tanto tempo accolto, pronto ogni giorno a riprendere il suo ufficio, non si schiudeva omai che ad una venerabile rovina!

Sempre più aggravandosi il male, fu costretto a non uscire dalla sua stanza, a non occuparsi de' suoi studi, ad essere infine spettatore del suo disfacimento, finchè l'otto luglio dell'anno passato, dopo un lieve miglioramento, e fu inganno più crudele, egli ci abbandonava per sempre. La sua morte non fu annunziata ai quattro venti dalle trombe della fama, ma lo seguiva nella tomba il sincero compianto di quanti lo aveano potuto avere a maestro, e l'aveano chiamato amico.

E a me è caro il potermi imaginare che egli, benchè lontano, cooperi ancora efficacemente alle nostre fatiche, e che in altro luogo sorrida a noi, grato della memoria che conserviamo di lui. Se però l'imagine dell'uomo, che ci fu tolto innanzi tempo, non fu bene ritratta, datene tutta la colpa a me, che non ho saputo, quale l'ho fisso in cuore, ripresentarvelo innanzi: se ho potuto innamorarvene, datene tutto il merito a lui, del quale si poteva e si doveva dir tanto! In ogni modo, vi conforti il pensiero di avergli reso; in quest'Ateneo, di cui egli fu onore e decoro, quel tributo di affettuosa commemorazione, che è (lasciatemi conchiudere con le parole di Tacito, non sconvenienti dopo aver parlato di un così insigne latinista) « gratissima pietà ai defunti, ai vivi affratellanza nel duolo. »

Federico Pellegrini.

Opere di Francesco Corradini

Credo non inutile l'aggiungere questa breve bibliografia, nella quale rammento i principali lavori del Corradini, che sono suoi originali, o ai quali egli più largamente attese. Taccio degli altri, che egli pubblicò in varie liete occasioni, dando alla luce cose non sue, ma a lui offerte dagli amici, e sono lettere prima inedite di uomini illustri, od altri scritti. Fra

questi amici tiene onorevole posto l'egregio Cav. Andrea Tessier, che quelle preziose memorie sapea sempre illustrare con opportuni commenti.

1. Sui miglioramenti da farsi al Lessico Forcelliano. Dissertazione, che si propone a difendere nella sua promozione alla laurea dottorale in filosofia. Padova, coi tipi del Seminario, 1852.

2. Compendio della Grammatica generale filologica. Radova, tip. del Seminario, 1852.

3. Manuale di Filologia classica latina. Padova, tip. del Seminario, 1854.

4. Quid praestabitur in nova Forcelliniani Lexici editione, oratio publice habita prid. non. Aug. Anno MDCCCLIV. Patavii, typis Seminarii, MDCCCLIV.

5. Elogio funebre di Mons. Vincenzo Scarpa, canonico, arciprete, preside e confratello della Scuola del SS. Sacramento della Cattedrale di Padova, eletto Vescovo di Belluno e Feltre, letto nell'oratorio della scuola suddetta. Padova, tip. del Seminario, 1854.

6. Codice manoscritto, contenente i Fioretti di San Francesco, esistente nella Biblioteca del Seminario di Padova, con cenno sopra un altro Cod. esistente nell'Antoniana, e qualche Capitolo inedito tratto dall'uno e dall'altro. Padova, tip. del Seminario, 1855.

7. In funere Modesti Farina Ep. Patavini, Oratio habita in Ecclesia Cathedrali patavina XVI Cal. Jun. Anno MDCCCLVI Patavi, typis Sem. MDCCCLVI.

8. Intorno la Umiltà di Sant' Antonio di Padova. Discorso. Venezia, Merlo, 1859.

9. Carmina — Venetiis, typis antonellianis, MDCCCLXIII.

10. Lexicon totius latinitatis I. Facciolati, Aeg. Forcellini et I. Furlanetti Seminarii patavini alumnorum cura, opera et studio lucubratum, nunc demum juxta opera R. Klotz, G. Freund, L. Döderlein aliorumque recentiorum auctius, emendatum melioremque in formam redactum, curante Doct. Francisco Corradini ejusd. Seminarii alumno. Patavii, typis Seminarii, MDCCCLXIV.

La pubblicazione del Lessico (giunto alla lettera R) interrotta per la morte del Corradini, è ora, dal pio e dotto Vescovo di Padova, Mons. Giuseppe Callegari, affidata per la continuazione al prof. Ab. Perin del Seminario: questo ci è argomento a sperare nel sollecito compimento dell'opera stessa.

11. Africa Francisci Petrarchae, nunc primun emendata. Sta nel Volume « Padova a Francesco Petrarca nel quinto centenario dalla sua morte ». Padova, prem. tip. del Seminario, 1874.

12. Sul Lessico Forcelliniano che si pubblica nel Seminario di Padova. Lettera mandata al ch. prof. M. D. V. Padova, tip. del Seminario, 1878.

Dopo la lettera sonvi alcuni « articoli lessicografici estratti dal periodico — La Rivista filologica letteraria, pubblicata da F. Corrazzini, Ad.

Gemma e B. Zandonella: Verona, 1871, e dall'Indicatore di filologia classica pubblicato dal prof. Zandonella prima in Verona, poscia in Firenze 1872-75. »

13. Di una recente opinione sulle georgiche di Virgilio, memoria letta alla R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova, nella tornata 18 Febbraio 1883. Padova, Randi, 1883.

14. Per quali ragioni Orazio cominciò la sua carriera poetica con le Satire e coi giambi. Memoria letta alla R. Accademia di Scienza Lettere ed Arti in Padova, nella tornata del 17 Gennaio 1886. Padova, Randi, 1886.

Il chiaro prof. dott. Matteo della Valle di Thiene mi fece poi gentilmente sapere che il Corradini pubblicò altre parecchie poesie italiane e latine, epigrafi ed altri lavori di piccola mole, un elogio in morte di Gaetano Ugo, l'illustrazione e traduzione di una parte di un codice ms. del De-Rudo, ed un discorso per la distribuzione dei premi alle alunne delle scuole femminili di Monselice. Non ho ricordato questi lavori nell'Ateneo, mancandomene la data, e le altre indicazioni tipografiche.

PER LA STORIA CRITICA DI UN VERSO DANTESCO

Al Sig. Direttore dell' ATENEO VENETO

Il primo verso del Canto VII dell' Inferno, tormento di quasi tutti i commentatori, ha trovato di questi giorni tre novelli Edipi; due nei signori Ernesto Manara e nell' orientalista Ferdinando Giglio, maltesi, il terzo nel monsignor Giuseppe Fosco, vescovo di Sebenico.

Non è la prima volta che letterati dalmati scendono in lizza per tentar di sciogliere gli enimmi danteschi, e, dal Tommaseo, il quale, meglio che commentare, intuisce il divino poema, al prof. Lubin, che, con acutezza di vedute filologiche, gareggia coi dantofili della Germania nello svelarne le somme creazioni (1), nessuno è rimasto indietro nell' immane lavorio che dura da oltre cinque secoli.

Oggi è la volta del Fosco. Il compatriota di Tommaseo pubblica un opuscolo, di pag. 18 (2), dove egli intende di dare ebraicamente una novella interpretazione al verso:

Pape Satan, pape Satan aleppe...

Non essendo io addentro al pandemonio della critica dantesca (e ne ringrazio il cielo) e non sapendo io d'ebraico,

(1) Vedi le *Osservazioni sulla « Matelda svelata »* del D.r J. A. Scartazzini. — Graz, Leykam-zosefsthal, 1878.

(2) I due versi della Divina Commedia *Pape, Satan, pape Satan, aleppe* e *Rafèl mai amèh zabi almi,* interpretati colla lingua ebraica da Monsignor Giuseppe Fosco Vescovo di Sebenico. — Sebenico, Tipografia della Curia vescovile MDCCCLXXXIX.

lieto di aver lette le notizie di questi nuovi commenti su pei giornali d'Italia, non me ne sarei occupato più che tanto se non mi fosse capitato tra mano l'opuscolo del dotto monsignore Fosco e caduto in pari tempo sott'occhio quanto pubblica il sig. Giovanni Solimena in un articolo sulla *Cronaca Rossa* di Milano, del 16 giugno decorso.

La notizia del prof. Solimena concerne infatti anch'essa una nuova interpretazione del verso data recentemente dal sig. Ferdinando Giglio, e siccome, pur non sembrandomi essere stata riportata integralmente dal Fosco nel suo opuscolo, la trovo pressochè concorde a quella che ne dà il Fosco medesimo, mi punge vaghezza di accumulare qui le nuove lezioni, confrontandole con le antiche, affinchè gli studiosi ne traggano le congetture che essi crederanno più acconce.

Il sig. Giglio, dunque, stando al prof. Solimena, spiega il verso succitato con le parole ebraiche: *Bab e-sciatan, bab e-sciatan alep;* e quindi: *pape* che è la voce caldaica *bab ;* porta, *satan*, ebr.: diavolo; *aleppe*, ebr. *aleb*, prevalere: — *e-sciatan* : genitivo costrutto dalla parola ebraica *sciatan* : del diavolo. Spiegazione corrispondente alla latina: *porta inferi, porta inferi praevaluit*: la porta dell'inferno prevalse.

Il senso esegetico, dunque, di questo verso strano, secondo il sig. Giglio (e ciò nel riportare il parere del Giglio omette di scrivere il Fosco), sarebbe questa: « Plutone, peccator di superbia, accoglie Dante con la minaccia della propria onnipotenza, cioè col vanto che il principio del male aveva trionfato del principio del bene ».

Secondo il Giglio (scrive il Solimena), Plutone vorrebbe dunque dare una smentita al Vangelo (Matteo, capo XVI Vol. 18) che dice: « *Portae inferi non praevalebunt adversus eam* (*ecclesiam*) ».

Veniamo ora al Fosco.

Egli, invece, spiega così. Le parole poste in bocca a Plutone sono prettamente ebraiche e, scritte ebraicamente, ciò che avrebbero dovuto fare tutti coloro che si dichiararono di questo parere, non lasciano sentire differenza tra esse e il

verso di Dante. Le parole vengono quindi scritte dal Fosco con caratteri ebraici e coi latini in questo modo:

Pah-peh, Satan, Pah-peh, Satan, halep

che ha la sua traduzione letterale col latino: *Cavernae ostium, Satane, cavernae ostium, Satane,* (*vivens*) *trajecit,* e coll'italiano: della caverna la bocca, o Satana, della caverna la bocca, o Satana, (un vivente) varcò.

E analizza le parole ebraiche in questo modo.

Pah e *peh,* unite insieme: *pah-peh* (in Dante *pape*) giusta il *Lexicon biblicon*: *foramen* ecc. *os speluncae,* e aggiunge che anche *babah,* in ebraico, equivale a *foramen, os, porta* ecc. — *Satan,* ebr. adversarium, *hostis:* nemico e, secondo parecchi luoghi della bibbia: diavolo. — *Alep,* scritto ebraicamente *halep,* vale: trapassare, varcare, invadere ecc. Perciò, conclude monsignor Fosco, in questo luogo indica l'ingresso e l'invasione che fece Dante, uomo in carne vivente, nella regione dei morti.

Ecco dunque in qual modo i due moderni commentatori, accordandosi nella spiegazione ebraica del senso letterale, discordano nella interpretazione logica.

Ma restiamo ancora con questi due commentatori.

Il Foscò scivola evidentemente sopra la interpretazione data dal Giglio della parola *alep* o *halep,* e, spiegandola il Giglio con l'italiane *trapassare, varcare, invadere,* il Fosco dice: *alep* scritto così, nulla significa e in tutto il *Lexicon biblicon* non la si trova, e aggiunge che, invece, *halep* in ebraico vale: *trapassare, invadere, varcare* (ciò che dice anche il Giglio) e soggiunge queste voci equivalere alle latine *trajecit, praeteriit, processit, ulterius progressus est, transiit* (fines), *invasit, irruit* etc.

Io ammetto, quindi, l'*alep* vuoto di senso, e ammetto ancora la mancanza della *h,* per il motivo che Dante non scrive *halep* o *alep* ma *aleppe,* italianizzando la voce per bisogno di rima.

Possono dunque aver ragione tanto quelli che traducono

aleb = prevalere, opprimere, e quelli che lo vogliono: trapassare: *ulterius progressus est*; e qui dunque, allora, più che nel resto, starebbe il nodo, perchè da questa parola soltanto dipenderebbe tutto il significato del verso in questione, tanto più che, con tutta la sicurezza dei nostri ebraicisti, non si sa (come ben osserva il prof. Solimena) se la si abbia da spiegare con un nome, con un verbo o con un aggettivo.

Ora, volendo spiegare il verso con l'ebraico, sarebbe utile vedere quanto le due nuove versioni si accordano con le ebraiche già esistenti, le quali, per quanto inferiori di valore, perchè poco fondate su indagini filologiche, potrebbero condurci forse sulla vera strada esegetica.

Principiamo dalla più antica.

Nella edizione veneta del Cinquecento di Francesco Sansovino (1), il Landino e il Vellutello ci danno col greco e coll'ebraico la spiegazione seguente: *Pape*, in greco, voce di ammirazione, e la spiegano col V del Purgatorio in cui è eguale, secondo essi, l'ammirazione per veder Dante, di cui Virgilio dice:

'l corpo di costui è vera carne.

Satanas equivale ad avversario (nome greco attribuito al principe dei demoni), *aleph* vale *ah* (dicono essi) in ebraico *ahimé* e, concludendo anch'essi per l'*ammirazione che un vivo penetri nei regni buj*, si appoggiano sulla *voce chioccia* di Pluto (verso II), resa tale dallo spavento.

E che fosse ebraico l'*aleppe* volle anche il gesuita Pompeo Venturi, poichè *alept*, dice anch'egli, equivale l'*ah* esclamazione (*alept*, prima lettera dell'alfabeto) fatta però qui *aleppe* con un po' di variazione per la *rima*.

Ma il suo modo di argomentare, come apparisce, è assai primitivo e comodo, tant'è che egli osserva siccome a Dante Virgilio fa coraggio e a Plutone si rinfaccia la rabbia, esser

(1) Dante con l'espositione di Christoforo Landino et Alessandro Vellutello ecc. per Francesco Sansovino Florentino. Venetiis MDLXXII Apud Joannem Variscum.

più coerente al contesto prendersi quella per una espressione non di *timore* che si unisce all'ammirazione, ma di dolore rabbioso, cioè: *poffar di me! o potere di Satanasso!*

Anche il Daniello ed il Volpi riconoscono in *aleppe* l'ebraico *aleph,* cioè *ah* ma con essi il Camerini non s'accorda, dicendo non convenire al contesto. E il Camerini, che non è alieno dall'accettare spiegazioni ebraiche, mentre egli fa notare essere stato a quei tempi fede universale che l'ebraica fosse la lingua più antica degli uomini, e forse quindi anche la lingua degli angeli (fedeli e ribelli), farebbe supporre aver Dante voluto far parlare il suo Pluto in ebraico per effetto di unità o, meglio, di colore locale.

E con l'ebraico, ma ebraico volgare, le vuol spiegate anche il D.r Barzilai e legge:

Po-po Satàn, po-po Satàn aleph

cioè:

qui, qui Satan, qui, qui Satan è custode.

Vedasi, dunque, da questi pochi esempî, *giudizio uman come spesso erra,* e quanto, pur coll'ebraico, noi siamo ancora lontani dalla vera interpretazione.

Ma andiamo avanti ancora cogli ebraicisti e vedremo discrepanze maggiori.

Coll'ebraico spiegano il verso eziandio il Lombardi, professore di lingue orientali, l'Andreoli, Luigi Perterelli, Brunone Bianchi e il professor Ferrazzi.

Il Lombardi scrive *aleph* aver, tra gli altri significati, quello di *capo, principe, signore,* cioè capo avversario dell'umanità, sì per la presidenza in quell'infernal luogo e finalmente per la uniformità che ha *Satan aleph* con *gran nemico,* come lo dice Dante nel Canto VI. E spiega così il verso: *Capperi, Satanasso, capperi, gran Satanasso!*

Raffaele Andreoli, ammettendo la spiegazione esser almeno *più comportabile,* s'avvicina al Lombardi e dice: *Satan*: re avversario; *alep* prima lettera dell'alfabeto ebraico, e legge: *olà Satana, olà Satana re!*

Luigi Perterelli, invece, divergendo pure dall' Andreoli e mescolando il latino e l' ebraico (ciò che fecero, come dissi, il Landini e il Vellutello col greco), dice: *pape* — interiezione latina di meraviglia equivalere a *capperi*; *aleph* prima lettera dell' alfabeto ebraico, e il verso, brontolato da Pluto significare dunque: *Capperi, Satanasso, così poco sei rispettato!*

Brunone Bianchi, poi, dicendo nel suo commento opinar alcuni essere quelle voci ebraiche, vuole equivalgano a: *resplendeat facies Satani, resplendeat facies Satani, principis.*

Vedasi dunque con quanta scarsità di ricerche e di dottrina si sia proceduto dai commentatori alla spiegazione di questo strano verso. Ma ce n' è ancora degli ebraicisti e seguiamoli nei loro giudizii.

L' abate Michelangiolo Lanci, che era pur esso professore di lingue orientali, le dice anch' egli *ebraiche voci* e traduce con le parole: *Ti mostra Satana! ti mostra Satana, nella maestà de' tuoi splendori!*

Il Venturi (Giuseppe), primo a volerle ebraiche, ci dà invece una spiegazione per nulla consona con le altre che provengono dall' ebraico; difatti egli traduce: *qui, qui Satanasso, qui, qui Satanasso è imperatore!* La sua versione, che si avvicinerebbe a quella del Barzilai, starebbe, del resto, in analogia con le suesposte dell' abate Lanci, dell' Andreoli, del Perterelli e di Brunone Bianchi; ma ai buoni commentatori dovrebbe tutto ciò parer futile modo di argomentazione, o almeno, perchè zoppicante circa l' ermeneutica, dipendente dall' essersi tutti gli espositori copiati a vicenda.

Essendo così dunque esauriti tutti i commenti degli ebraicisti, che ho potuto consultare nelle biblioteche locali più accessibili (ciò che potrà essere di utilità agli studiosi e di svago ai curiosi), passiamo ad esaminare un po' quelli che vorrebbero spiegato il verso con altre lingue.

Principiando dal Biagioli, che sta col Boccaccio (il di cui commento vedremo più oltre), egli tenta spiegare il verso col latino, col greco e coll'ebraico, e la sua versione che s'avvi-

cina a quella del Lombardi, circa il significato di *pape* e di *aleppe,* suonerebbe: *O Satanasso, principe di questi luoghi, un temerario mortale ardisce porre il piede qua dentro!* e spiega l'*aleph* come prima lettera dell'alfabeto ebraico, equivalente a *capo, principe,* fatto *aleppe* per bisogno di rima.

E, infatti, chi di sottigliezze poetiche si diletta, potrebbe suggerire la ragione della rima aver potuto indurre Dante a foggiar quell'*aleppe* poi che, eccetto la parola *Giuseppe,* parmi, nessun'altra possiede la lingua nostra a rimar col *seppe* del terzo verso. Ma di tutte queste ipotesi cervellotiche Dante stesso riderebbe, potendo forse tagliare il nodo coll'assicurare una buona volta i commentatori essere quel verso affatto vuoto di senso; ciò che pensava anche il Monti, il quale, tagliando corto, le dice *voci bestiali,* rigettando senz'altro tutte le opinioni antecedenti. E se *voci bestiali* non le vuole il Cesari ma una *bestemmia di rabbia,* perchè un vivo scende nel regno di Satana, il sacerdote Giov. Francesia le dice *una mistura forse di vari linguaggi.*

Voci bestiali o miscuglio di vari idiomi non sarebbero però le francesi riferite dal Cellini:

pas, paix, Satan! Pas, paix, Satan, à l'epèe (1)

(il Biagioli la dice senz'altro « cosa da ridere ») spiegazione che nel tomo VI di tutte le opere di Dante, stampate a Venezia (1760, pag. 64) si riferisce come *decisiva;* umoristica anche a mio giudizio, al pari di quella che vuolsi data, credo, da Garibaldi:

paix, paix, Satan, paix, paix, Satan, allez, paix!

opposta affatto alla precedente, la quale, forse, per aver opi-

(1) Il Cellini voleva, anzi, fosse stato scritto *pe-pe,* allo scopo di frizzare Filippo il Bello, re di Francia, inviso a Dante. Ma egli, in un altro luogo diceva ancora che i commentatori fan dire a Dante ciò ch'egli mai pensò. E neppure si può dirlo errore di amanuensi, come forse in qualche altro passo, poichè nell'idioma provenzale del XXVI Purg. (140 e segg.) non v'è traccia di sbagli, ciò che poteva succedere in linguaggio affine.

nato col Cellini esser di gallico idioma, Aloisio Fantoni spiega più precisamente in italiano: *non pacc, o Satana, addosso al sodo a chi non è ombra!*

E che siano francesi riteneva anche il D.r Giovanni Coltelli (Giornale del Centenario pag. 264). Non so come la pensasse il Lamennais che, a detta del De Sanctis, tradusse il divino poema stupendamente in francese.

E qui per me la sarebbe finita con le lingue, se, forse, il Berni, il Perez, il Carrara, lo Zanotti e più di tutti Adolfo Bartoli, il quale ultimo si occupò assai di ricerche storico-comparative, il Gozzi e il Cantù, il Guerrazzi e il Cattaneo, il Betti e il Cibrario, il Mayer e il Centofanti, e il Rizzi e il Mazzini, il Fornaciari, e l' Ambrosoli, e il Perticari e il Sismondi, e il Settembrini, il De Sanctis, il Gioberti, il Capponi e il Mamiani, per non citare che alcuni sommi fra gli estinti, non abbiano anch' essi fatto ricerche linguistiche su tale argomento; ciò che altri, meglio di me, forse potrà indagare.

Ma se io ho riportato anche le spiegazioni francesi non si creda che queste ora dagli spositori siano prese sul serio. L' ebraico, dunque, ci dà, come s' è visto, la migliore versione; il francese e il latino danno versioni incerte, veniamo ora al greco.

Il professor Olivieri, di Roma, spiega totalmente col greco le parole di Pluto e in questo modo: *Papai Satan, papai Satan alepte,* ciò che equivale a: *corpo, Satanasso, corpo Satanasso invitto!*

Non è però a credergli molto sulla parola, quando si ponga mente che il greco nel Trecento era ignoto all' Italia dei dotti, i cui studi classici (come afferma anche il Comparetti) erano circoscritti alla cerchia comune della tradizione scolastica medievale.

Chi volesse meglio persuadersene potrebbe consultare il libro del Cavedoni nelle sue osservazioni critiche *intorno alla questione se Dante sapesse il greco;* ma la cosa è facile a risolversi quando si pensi che la cultura classica veniva importata in Italia con lo sfasciarsi dell' impero bizantino, men-

tre, di classico, è molto se si fossero conosciuti i migliori campioni latini.

Ciò che poi risolve il problema è l'osservazione del Boccaccio (riportata anche dal Camerini) che il greco niuno in Italia lo intendeva (1).

Esaurita la questione filologica, resterebbe ad esaminare la interpretazione logica, e ciò appunto per vedere se su questa la prima potrebbe puntellarsi.

Lasciando stare l'opinione espressa nel Comento di Paolo Costa (nell'edizione fiorentina del 1830) che dice *pape* potrebbe forse significare *principe* e di *aleppe* pensare alcuni essere voce di dolore, ma *dal contesto sembrar piuttosto esser voce che sdegnosamente chiami aiuto*, ecco come questa opinione, che si collega con quella di Pompeo Venturi accenna già ad un'argomentazione più libera, rafforzata da un'esegesi filosofica anzichè filologica.

Il commento del Camerini (per riportarne uno che ne condensa molti dei precedenti) s'accorda colle opinioni degli antichi, i quali scorgono nelle parole di Pluto *la meraviglia nel veder quei due andar per l'inferno*, e **non** *grido di aiuto al suo signore Satanasso.*

E a quanto scrive il prof. Solimena, che riporta queste parole del Camerini, mi converrebbe aggiungere, per debito di patriota, aver egli informato il suo giudizio su quello del Tommaseo, poichè basterebbe rileggere l'introduzione del Camerini stesso al suo commento per convincersi aver egli, come assevera, avuto *di continuo innanzi quello del grande Dalmata.*

Ma non si creda, poi, che il Tommaseo fosse tra i primi a darne una spiegazione relativamente esatta e originale.

Le parole di ammirazione con cui monsignor Fosco conclude la sua sposizione: « nessuno meglio dell'illustre Tom-

(1) É curioso ciò che scrive il Delâtre a proposito della parola *comedia.* Egli fa notare averla Dante introdotta per il primo, scritta sempre e accentuata alla greca e imparata da qualche maestro bisantino. (*Saggi linguistici*, pag. 193. Firenze, Barbèra, 1873).

maseo (sebbene non conoscesse l'ebraico) ne travide il vero senso: *le parole di Pluto sono di meraviglia, è un volgersi a Satana suo capo per chiedere riparo contro l'invasione di un vivo nei regni della morte* » avrebbero dovuto scemare di contro alle precedenti deduzioni dei primi spositori.

Il professor Lubin, che nella vasta sua opera dantesca riporta anch'egli i giudizi più vari, appoggiandosi su antichissimi commentatori, cita p. e. come migliore versione quella dell' *Ottimo* (perchè, dic' esso, questi forse l'ebbe da Dante, che conobbe) (1).

L' *Anonimo* spiegava anch' egli il verso come una *meraviglia* di Pluto: « quando Pluto vide la Ragione (Virgilio) conducere l'Umanità (Dante) si meravigliò molto. »

E se questa, che si avvicina nella prima metà a quella del Tommaseo, non bastasse, vi sarebbe quella del Boccaccio che (per citare commentatori più prossimi a Dante) le prende per parole di ammirazione, e per lui *Pluto si meraviglia di veder un vivo andar pèr lo inferno;* versione che calza perfettamente con quella del Tommaseo. E lo stesso, come afferma il Lubin, dicono il Buti e gli altri antichi commentatori.

Se ho riportato tutte queste opinioni che stanno per la *meraviglia* di Pluto l'ho fatto al solo scopo di confutare la osservazione di monsignor Fosco, la quale resta sempre una spiegazione gratuita; dappoichè, se meraviglia fosse, non istarebbe in nesso il primo verso coi susseguenti IV, V e VI, dove, *per confortar Dante,* Virgilio dice:

. . . . non ti noccia
la tua paura, chè, poder ch' egli abbia,
non ti torrà lo scender questa roccia.

Che chiariscono assai più che la *meraviglia* o la sorpresa, la *minaccia* notata dal Fraticelli.

(1) Veggasi sull' *Ottimo comento,* scritto dall' *Anonimo famigliare di Dante,* ciò che ne dice l'Emiliani-Giudici (Storia della letteratura italiana, vol. I, pag. 206 e segg. Firenze, Le Monnier, 1863).

E, tornando al fatto nostro, quel voler spiegare interamente il verso coll' equivalente ebraico non istarebbe, a mio credere, in relazione logica con quanto dice Dante stesso, subito dopo:

Cominciò Pluto ecc.

perchè, se *cominciata*, significherebbe la frase non essere stata *completata* e quindi il « *porta inferi praevaluit* » sarebbe già una frase completa.

Avrebbe anche qui dunque ragione il Fraticelli, il quale osserva che la frase per *reticenza* è troncata, mentre al significato da lui proposto: « *come, o Satanno, come, o Satanno, principe dell' inferno....* » avrebbesi dovuto aggiungere le parole *un audace mortale osa penetrare qua entro*!

In ciò che poi assolutamente non posso accordarmi con monsignor Fosco è nella *sua intima persuasione* aver voluto Dante dare un senso alle parole di Pluto, appoggiandosi egli ai versi seguenti:

Non ti noccia
la tua paura, ecc.

e su gli altri:

Taci, maledetto lupo,
consuma dentro te, con la tua rabbia.
Non è senza cagion l' andare al cupo: ecc.

e avvalora così la sua asserzione: *quelle parole non erano senza senso perchè furono bene intese da Virgilio, il quale disse a Dante che non avesse paura*, ecc.

Ora, io dico che Dante avrebbe potuto rimanere sbigottito dalla voce di Pluto anche senza comprendere le sue parole, tanto più che la voce era *chioccia* e bastava questa a spaventar Dante; e giacchè siamo alla *paura*, questa l' ha Dante e non già Pluto (e su questo insiste anche il Biagioli) e ciò è chiaro per le parole di Virgilio e per essere strano che paura abbiano avuta Dante e Pluto insieme.

Tornando al senso del verso, assai meglio che dal passo: « *non ti noccia* » si può dedurlo dall' altro:

e quel Savio gentil che tutto seppe,

ma su questo è futile soffermarsi confermandolo l' evidenza (1).

Riassumendo: Un senso dunque deve averlo questo verso; e, da quanto venne fin qui dimostrato, non è col latino, col francese o col greco che bisogna spiegarlo.

Ma neppure, del pari, con l'ebraico abbiamo una interpretazione accettabile, poichè abbiamo visto che tutti gli ebracisti citati sono discrepanti assai.

Un' ultima lezione però ci offre il sig. Giovanni Marta, missionario e professore nel seminario patriarcale di Gerusalemme e questa verrebbe data coll' arabo.

Condensando ciò ch' egli scrive all' *Osservatore Romano* N. 164 (18 Luglio 1889) nella sua lettera da Gerusalemme, del 3 giugno decorso, vediamo quanto il suo giudizio possa valere.

Rigettando l' interpretazione data dal Giglio come *inconciliabile col contesto dantesco* e ciò (senza riportare qui tutta la sua esposizione, affare troppo lungo) perchè egli dimostra le voci *porta inferi* non corrispondere alle ebraiche proposte dal Giglio, e perchè egli fa notare la grande somiglianza che si riscontra fra il verso in questione con la frase araba:

Bab e-Scaitan, bab e-Scaitan, alebbe,

e ragiona così: *Bab* in arabo significa *porta; scaitan: del diavolo; alebbe* si traduce con *fèrmati* (dal verbo *alabba*, fermarsi;) cosicchè Pluto avrebbe gridato colla sua voce *chioccia: Porta del diavolo, porta del diavolo fèrmati*! indirizzando non la parola a Virgilio, ma al solo Dante, il quale, essendo ancor *anima viva*, non eragli dato di andare per *lo regno della morta gente*. Circa poi l' *alebbe*, Dante non avrebbe fatto altro che cangiare i *b* della frase araba in

(1) Sull' onniscienza del Virgilio dantesco leggasi lo studio di G. Finzi. (*Saggi danteschi*. Torino, Loescher, 1888)

p (non esistendo in questa lingua tale consonante) e sostituire all' arabo *Scaitan* la forma italiana *Satàn*.

Facendo poi con ottimi argomenti, notare, che anzitutto, per recare in ebraico le voci *porta inferi ecc.*, invece di *baba Sciatan aleb* si dovrebbe usare una frase diversa, pel motivo che gli ebrei traducono la voce *porta* non già con *babah* ma con *sciaar, delet* o *fetah*, e osservando ancora esistere in ebraico la parola *ghehinnam* la *geenna* che i latini adoperano per *porta inferi*, ciò che avrebbe certo dovuto usare Dante volendo far parlare in ebraico il suo Pluto, nega assolutamente esistere la voce *alab* nei dizionari ebraici. *Amats, gabar, takaf* ed altre voci indica egli, infine pel significato di *praevaluit* e si appoggia al grande *Lexicon chaldaicum talmudicum et rabbinicum* di Giovanni Bustorfio, che egli consulta a tale scopo, giovandosene per altre induzioni, e conclude col rigettare senz' altro la interpretazione del Giglio, non trovando sopratutto verosimile che Dante abbia potuto mettere in bocca una lingua sacra come l' ebraico ad un demonio infernale.

E, secondo noi, la sua spiegazione: *porta del diavolo fermati!* troverebbe riscontro egregiamente nei versi del Canto III Inf.

E tu, che se' costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti.

che Caronte *dimonio* indirizzava a Dante per iscacciarnelo dalla palude di Acheronte, a cui Virgilio, con un *luogo* consimile al nostro: *Vuolsi così nell' alto,* ecc.

. . . . . Caron non ti crucciare;
vuolsi così colà dove si puote ecc.

E, pensandoci bene, a questa versione del sig. Marta, sarebbe da accordare, a mio parere, il primato su tutte le già esistenti, senza tralasciare quelle del Manara, del Giglio e del Fosco, che pur tanto s' accostano a questa; tanto più che il prof. Marta puntella la sua dimostrazione con altre illazioni logiche, le quali non mi paiono deboli.

Colla prima egli osserva che *più naturali* e *più forti* espressioni Dante non poteva mettere in bocca ad una *guardia infernale*, colla seconda egli fa vedere che, dovendo il poeta porre in bocca al *potente* e *gran nemico* una lingua strana e dura, l'araba gli si prestava egregiamente per essere questa *una delle più antiche* e la più difficile a pronunziarsi *fra tutte le lingue semitiche;* per sovrappiù lingua del Corano, cioè di una gente che, dieci anni prima, aveva distrutto il regno latino d'oriente e che si opponeva più che tutte le altre alla *Monarchia universale,* tanto vagheggiata dal poeta; di una gente, infine, la cui religione fu mai sempre tenuta come il più grande ostacolo alla *rigenerazione morale dell'umanità,* fine primario della Divina Commedia.

La sua conclusione, poi, che non sarebbe pure da rigettarsi, si basa sulle seguenti considerazioni. Dopo aver con varie e sottili induzioni dimostrato che, per esservi nella capitale di Lucifero (canto 8) *meschite* e *gravi cittadin,* aver Dante concepita la città di Dite come una città mussulmana, non volendo egli usar la favella italica, nessun'altra gli era più conveniente della favella araba.

Ma quest'ultima deduzione conviene accettarla con le debite riserve, poichè, fra gli altri, anche il Fraticelli, e con ragione, la contrasta.

Qui siamo dunque di fronte ad una interpretazione data con una lingua affatto nuova. Ma se le spiegazioni coll'arabo stentassero a trovare credito fra i moderni cultori del poema dantesco si potrà loro osservare essersi pure tentato di spiegare l'altro verso del XXXI Inf.

Rafèl maì amèch zabi almi

non soltanto con l'ebraico e il caldaico ma eziandio, e da molti, con la lingua araba: fra questi vanno annoverati Carlo Schier, T. Lasinio e il padre Lanci.

Per quei cultori degli studî danteschi cui pungesse di addentrarsi nell'argomento, si potrebbe avanzare la questione

se Dante avesse potuto conoscere tutte queste lingue e dialetti affini.

Rimontando a quanto fu detto sopra, a proposito delle sue conoscenze del greco, sarebbe forse da rimandare gli studiosi al lavoro dello Schück: *Dante 's classische Studien und Brunetto Latini* (nel *Neue Jahrbb v. Philol. und Paedag.* 1865) o a quello del Burcstharvz, del Voigt, del Wegele o del Piper; ma, quand' anco questi rispondessero negativamente circa la conoscenza di queste lingue da parte di Dante, non sarebbe ancora accertato che questo del Canto VII e l'altro del XXXI non possano essere ebraici od arabi perchè scritti forse da lui di seconda mano, come pure faceva Abelardo, che citava così i luoghi classici.

Ad avvalorare, anzi, la nostra supposizione viene in aiuto, a buon conto, l'anonimo di cui si parla nel *Manuale Dantesco* dell' abate G. Jacopo prof. Ferrazzi (vol. II Enciclopedia dantesca, parte I, pag. 306) (1), dove si fa cenno di una notizia stampata nella *Rivista italiana* di Torino (N. 36 del 31 Gennaio 1864) che vuole il verso un miscuglio di ebraico e di caldaico, *linguaggi famigliarissimi all' israelita Manoello, amico di Dante*, come tramandò l'Allacci, e che in volgare suonerebbe: « *Lascia o Dio! Perchè dissolvere il mio esercito nel mondo?* (2) ».

Ma basta finalmente con tutte queste versioni, perchè il *miscuglio* a sua volta potrebbe succedere nel cervello dei benevoli lettori!

Io, per non dare nè in tinche nè in ceci, non istarò nè cogli uni nè cogli altri dei commentatori, intendo con quelli che voglion spiegare il verso con l'ebraico (o col maltese) e

(1) Bassano. Sante Pozzato, 1865.

(2) Il Maggi, nel 1854, pretendeva che Dante desumesse le parole del verso dalle lingue orientali note al suo tempo, tant'è che l'altro verso *Raphèl mai amèh zabi almi* lo toglie dalla sacra scrittura. Egli giustifica in Dante la conoscenza dell'ebraico citando altre voci ebraiche da lui adoperate nel poema, oltre all'erudizione di cose arabe che si scorge nel *Convito* (Giornale dell' Istituto lombardo).

quelli che lo interpretano coll' arabo, lasciandone l' intepretazione ai dotti; aggiungerò soltanto, concludendo, che se sono da rigettarsi a *priori* le opinioni di tutti i sunnominati (meno, ma con le dovute riserve, quelle dei tre nostri, come le più imprecise), e queste, in ogni modo, dei maltesi sigg. Giglio e Manara e quelle pure di monsignor Fosco e meglio di tutte quella del prof. Marta, quando avessero in avvenire a rendersi più concordi, sarebbero (anche perchè le ultime e quindi se non altro interessanti pella novità) da accettarsi per ora come l' ultima parola sull' argomento.

E con questo io avrei esaurito finalmente la mia discorsa.

Mentre dunque chieggo venia ai lettori per le mie chiacchiere, buone se non altro per aver io con esse fatto conoscere all' Italia il parere anche di un mio comprovinciale, ringrazio Lei, egregio sig. Direttore, dell' ospitalità accordatami così gentilmente nelle colonne della reputatissima sua *Rivista* e me Le professo

Zara (Dalmazia) in Luglio del 1889.

GIUSEPPE SABALICH.

LA GROTTA DEL CIRCEO E IL TEMPIO DI SERAPIDE

IN POZZUOLI (*)

Dominava il periodo glaciale e trasfigurò col diluvio tutta la faccia terrestre: il maggior afflusso dei fiumi quaternari al mare, combinato con la scemata evaporazione marina, contribuì, durante quella lunghissima intemperie, all'alzata delle acque sopra il primiero loro livello. E per vero nè i relitti marini, nè i fossili quaternari delle basse contrade che pianeggiano dal Caspio alle nordiche Steppe fino al mar Glaciale, rispondenti per livello e per natura a quelli del gran Deserto del Sàhara, dell'Arabia e del Suez; nè le deposizioni dei feraci Delti, dei geometrici apparati litorali e dei marittimi terrazzi, formazioni tutte sottomarine, potuto avrebbero là tranquillamente operarsi a quattro, a sei od otto metri sul presente mare se quelle acque diluviane, per tutta la loro ampiezza, non avessero raggiunta e mantenuta sopra quei piani un'altezza maggiore di essi e immensamente diuturna.

A. L. Moro. — Ma quale è la propria misura di quell'alzata del mare? A tanta bisogna soccorse il sapientissimo Caso, questo Dio delle scoperte, rivelandoci il più sicuro caposaldo. Così quando il povero prete Veneziano Anton Lazzaro Moro osservava, or fa alcun che più di 150 anni, la inclinata stratificazione dei monti, egli già discerneva per intuizione dell'alto intelletto la teoria dei sollevamenti per opera dei fuochi sotterranei, ma a lui faceva difetto qualche speciale argomento per ben determinare il suo pensiero su l'uscita delle

(*) Pubblichiamo anche la seconda Memoria comunicata al nostro Istituto, la quale fa seguito a quella pubblicata a p. 144 del vol. I di questa annata.

montagne dal seno del mare nel quale gli parvero fabbricate. Allorchè finalmente, vagando a studio pei cari monti del suo Friuli, trovò *per caso* incassata nella roccia, come in un Museo ittiologico, un'infinita quantità di conchiglie marine = Grazie, disse, o gran Dio, ecco, ecco la rivelazione! = E scrisse *De Crustaceis*. Ma l'annuncio suo parve tanto nuovo e contrario alla sapienza del Secolo, che la Santa Inquisizione di Venezia chiamò da Maniago il veggente Sacerdote a ritrattare la bestemmia sotto il minaccio di interdizione dall'officio della Messa, unico patrimonio ond'egli sostentava la vecchiaja della sua povera Madre. Ma il forte e santo uomo di scienza poteva egli mentire dinanzi a Dio, dinanzi agli uomini ed a sè stesso? Egli non si disdisse! Pensando alla cara Madre, promise soltanto di tacere d'allora innanzi.... e tacque! Il silenzio ne coperse la memoria, finchè un sapiente e generoso figlio di Francia, E. de Beaumont, prendendo le mosse da quel Libretto per levarsi a stabilire la grande teoria dei *sollevamenti*, vendicò e rimise in onore il Sacerdote Friulano e la sua dottrina: e con plauso del sommo Lyell gridollo alle genti: Padre della Geologia!

Ora di tant'alto scendendo alla nostra piccolezza, siccome egli incontra talvolta che quando un' idea fissamente ci preoccupa e ci governa, il provido Caso ci fa lume e ci guida per buona strada, tanto ci avvenne: perocchè ci trovammo da esso condotti a scoprire quel che indarno da lungo tempo si cercava, cioè il sicuro caposaldo dell'alzata di quel mare diluviano sul presente piano marino, altezza che pei diversi fatti, già esposti nel precedente discorso, si conghietturava non superiore a dieci od undici metri. E tali novelli indizi ci si presentarono in così fortunate condizioni che permisero di determinare anche alcuni altri momenti di capitale importanza per la storia della terra, ed uno principalissimo per quella dell'uomo: ossia quanta fosse la marea mediterranea nell'età quaternaria: quanto tempo relativamente e a conto d'approssimazione durasse il mare diluviano a quell'altezza: e come quegli straordinari avvenimenti dell'alzata e dell'abbassamento

del mare fossero a loro volta *rapidamente* intervenuti come l'ultimo sollevamento delle Alpi e dell'Apennino, e non per lente gradazioni; e quinci finalmente la prima luce su la inaspettata e mirabile rispondenza di quel caposaldo col suggello diluviano impresso in un'opera dell'uomo nelle colonne del tempio di Serapide in Pozzuoli!

La Grotta Circea. — Nella falda marittima del monte Circeo che prospetta l'isola di Ponza s'aprè la così denominata *Grotta delle Capre*, descritta già da parecchi cui diletta il viaggiare e prendere note, i quali tuttavia per lo addietro non vi seppero ammirare se non che la bellezza della naturale architettura e i fregi di stalattitiche decorazioni. Alcuno la chiamò un Pantheon, e non senza un fior d'analogia, perocché veracemente per la interna figura assembra la cupola del tempio di Agrippa, della quale essa internamente gira la giusta metà del dintorno e all'avvenante ne ha l'altezza nella vôlta, e poco meno giù nel piedritto: quindi vaghezza ci prese di visitarla.

Il piano della Grotta è orizzontale e sta a poco più di sette metri sul mare, costituito di un polverume di carbonato calcare, evidentemente piovuto nel corso dei secoli dalla vôlta e impastato in un terriccio che all'odore tradisce la ragione del nome dato alla Grotta dai Caprari, ai quali da tempo immemorabile accomoda di ricoverarvi il loro gregge. In fondo alla Grotta, alquanto a sinistra, chi vi guardi dall'entrata, s'apre alta quanto un ordinario portone la bocca di un'oscurissima caverna che entro si dilunga, centinaja di passi, e che noi non potemmo visitare per difetto di torce e del filo d'Arianna necessario al ritorno.

Da verso mare è l'ingresso, e un solido muriccio vi fa da soglia, formato di grossi massi la cui caduta da sopra l'entrata stessa ne aggrandì l'apertura, originariamente bassa ed angusta: quei massi furono acconciati a muro per difesa contro le ondate dei mari grossi che vi sospingevano dentro breccia, alighe e sabbia.

Anello incavato. — Quivi quel che a tutti fu sempre

cagione di singolar maraviglia come semplice obbjetto di curiosità e non altro, egli è che all'altezza di circa tre metri dal suolo e quasi a fregiare il contorno nel quale s'imposta l'arco della volta, un incavo regolare, un'erosione gira tutt'intorno in perfetto livello, sempre uniformemente larga poco più di due palmi tra lo spigolo superiore e quel di sotto, e circa un palmo affondata entro la roccia. — Quell'anello scavato, disse subito la Guida, è un segno di mare fino da antichissimi tempi ritirato. Ma le Guide, così il dicono per analogia, affatto inconsci del senso gravido e rivelatore di siffatto avviso, perocchè essi vedono lì appena fuor della Grotta, nella stessa roccia e a fior d'acqua, ossia entro i limiti ordinari della marea locale, la medesima corrosione, sebbene non così nettamente diffinita, e odono dire come il mare sopra altre spiagge si ritiri, nè distinguono fra il ritiro in senso orizzontale causato dalle alluvioni che fanno protendere la riva, e il ritiro verticale per abbassamento del mare qual è appunto quello dalla Grotta attestato.

Essendo che l'occhio ci aveva di subito misurata un'altezza di circa undici metri da quell'anello al piano del vicinissimo mare, balenò tosto al pensiero la già innanzi concepita idea su l'abbassamento del mare diluviano, la quale pur lì ebbe tostamente un altro conforto per un importantissimo argomento. Conciossiachè, mentre tutta la superficie della vôlta leggiadramente festonata a candidissime e pendenti stalattiti, in ogni sua parte è liscia e unita fin giù a quell'anello, invece la parete verticale del piedritto, dallo spigolo inferiore del cavo circolare fin quasi al suolo, è fittamente bucherellata come un favo, a forellini poco profondi, più o meno ampli e quali farebbe un bambino spingendo le dita in un pastone d'argilla. Facile fu discernere che abitatori di quelle cellette furono i *mangiatori di pietra*, i *litofagi*, le note conchiglie bivalvi, dette *foladi* dal Blumenbach, e di cui invero dentro a parecchi di quei vani sonvi ancora i nicchi fossilizzati. Pur oggi in più luoghi per le coste marittime ove la roccia è calcare, come a Port' Ercole dell' Argentaro, vivono di tali mol-

luschi, conosciuti al volgo nel nome di *datteri di mare* per la somiglianza loro col frutto del palmizio, e sono a loro volta ghiottamente mangiati crudi e vivi dai Pescatori quando loro arriva di trarre di sotto alle acque basse della marea e spaccare alcuna pietra in cui si trovino annidati.

Ineffabile fu quell'istante che ci rivelava le sospettate fasi del mare quatornario, disegnate a tratti di così grande rilievo!

Durata del diluvio. — Dalla regolarità e più dalla fondezza di quella erosione circolare fu consentito di argomentare come la durata di quel mare alto avesse dovuto essere di tanti secoli almeno quanti presso a poco si dovrebbero fino al presente contare dall'abbassamento del mare, ossia da quando le coste marittime dopo il diluvio si stabilirono nella presente loro condizione geografica onde cominciossi il nostro periodo postquaternario. Imperocchè l'onda salsa, dopo l'abbassamento, subito prese a scavare lì fuor della Grotta, entro i limiti del flusso e riflusso, un novello incavo, ed oramai lo ha inciso in misure poco meno che eguali a quelle dell'anello della Grotta.

Ma se consideriamo che l'ondeggiamento del mare non potè quivi dentro esercitarsi con quell'impeto ond'esso liberamente batte le rocce in mare aperto, nè poterono quelle pareti subire egualmente che fuori tutto l'effetto delle consumatrici mutazioni meteoriche, perciò il tempo necessario per la esecuzione dell'incavo nella Grotta, deve, a partorire eguali effetti, essere stato grandemente più lungo di quello che fosse necessario per la corrosione di fuori operata dalla lima della presente nostra marea. Quindi si riconoscerà non esagerato il calcolo del Desor che attribuisce al periodo diluviano moltissime decine di secoli per la sua durata, convenendo a quel periodo un tempo maggiore di quello trascorso dal cessamento del diluvio fino ai presenti giorni dell'età postquaternaria.

Arroge poi ancora che la parte superiore, diremo l'architrave dell'ingresso alla Grotta, trovasi tuttodì non più che a metri 8.50 sopra il livello del mare, e che la roccia, d'un

calcare bianco a struttura fragile e cristallina, vi è in isfacelo come appare anche dai massi del muriccio della soglia, i quali appartennero alla zona foracchiata. Quindi per quanto l'apparenza il consente, si deve credere che l'architrave da prima fosse più basso e molto sommerso sotto il pelo del mare quaternario, di modo che l'acqua là dentro doveva essere separata come da un diaframma pendente, e però non poteva, secondo i principii d'idraulica marina, sensibilmente agitarsi per le burrasche. Ciò ben assaggia dentro alla Grotta azzurra di Capri chi, sorpreso ivi e quasi fatto prigioniero da improvviso mare grosso, niente si tiene tuttavia dallo ammirare intanto, standosi incolume e tranquillo, la bella luce turchina più vivacemente su e giù ondeggiante per la vôlta e le pareti, finchè piaccia al mare di consentirne l'uscita. In siffatti recessi non può guari esservi movimento d'aria e d'acqua salvo quanto vi concedono le vicende della marea: e la Grotta delle Capre, a cagione del rifratto della luce che a traverso l'acqua per di sotto al diaframma era là dentro ripercossa e su inviata a tremolare per la merlettata vôlta, doveva appresentare là pure una vaghissima camera zaffirina a tutta festa dei mangiatori di pietra, i quali in fatto, e forse per quella virtù che i naturalisti oggi avvisarono nel raggio del *dolce color d'oriental zaffiro*, vi si svolsero con tal vigore e tanta moltiplicazione, massime su a fior d'acqua presso lo spigolo inferiore dell'incavo, che le pareti più non avrebbero potuto concedere spazio per altre cellette.

Mirabile poi doveva correre la silenziosa notte per quegli indefessi minatori, dei quali meglio che di qualsiasi altro marino animaluzzo è propria la fosforescenza quando ferve l'opera della loro officina. Quivi veramente, o sommi ingegni, o Dante, o Volta, o Galileo, quivi veramente il lavoro è luce! quanti fori, quanti lavoratori là sott'acqua, tante facelle! E il sa la famigliuola del Pescatore che nella tarda cena rompe il bujo della capanna con la luce del saporito mollusco, così per le bocche maciullate che sembrano divorare fiammelle e carboni ardenti!

Lunga età. — Da quella interna quiete pertanto è a presumersi qual lunga serie di secoli fosse mestieri a scavare quell'anello in giro alla Grotta mediante il solo e leggiero scarpello del moto alterno della marea, e quindi quale immensa durata sia da attribuirsi a quel periodo trascorso dall'alzata all'abbassamento delle acque diluviane, e quinci fino ai tempi nostri.

Essendo che oggidì dalla lettura dei Papiri egizi ci appare come accertata in almeno sette mil'anni la antichità dei tempi storici: e calcolandosi da Geologi e da Antropologi a non meno di altri tre o quattro mil'anni la durata del periodo preistorico, ossia da quei sette mil'anni in su fino al cessamento del diluvio, potremo con la più scarsa cifra dire essere di anni diecimila almeno il tempo trapassato fra noi e il diluvio. Nè può essere tanto più antica la presente configurazione della faccia terrestre dopo il diluvio, perocchè non tutti i fiumi hanno raggiunto finora il loro cordon litorale e colmato il Delta qualmente fecero il Po e il Tevere: e però poco è conforme a ragione l'attribuire a questa età nostra postquaternaria un periodo maggiore di dieci o dodici mil'anni. Se a questi cento secoli aggiungiamo l'età diluviana, la quale dai profondi ed estesi depositi fluvio-lacustri dei Delti e dall'anello incavato nella Grotta Circea apparirebbe maggiore che di altri diecimil'anni, ma che porremo eguale, il conto dell'umana partita già sarà di ducento secoli! I litodomi pliocenici poi, quelli dell'*età dell'oro*, abbisognarono di non minore copia di tempo che quella dei diluviani per fabbricarsi un'egualissima zona, e di gran giornata fu anche mestieri perchè lungo quel periodo antediluviano si deponessero per alluvioni in ogni contrada della Terra quelle immense raccolte di foreste onde constano i banchi di lignite, e perchè si operasse il sedimento di tutta la vastezza degli strati da sei a settecento metri di potenza dei terreni detti *subapennini*, i quali per rispetto all'Italia costituirono dopo il sollevamento quasi tutta la regione che giace tra l'Apennino e il mare.

Lunghissimo tempo fu pure necessario perchè le terribili

e mostruose specie di animali dei due periodi terziari anteceduti al pliocenico si trasformassero, oppure in qualunque altro modo apparissero sotto le forme delle nuove specie che oggi sono all'uomo contemporanee e che cominciarono in quell'età beata nella quale e ragion naturale e ragion geologica ora persuadono che l'architetto del tempio di Pozzuoli già fosse apparito. Per tutto ciò la più rigida Aritmetica ci rivela e senza ombra di alcuno scrupolo teologico una serie di trentamil'anni almeno per la durata del periodo umano, quantunque il Lyell ed altri sommi Scrittori soltanto ai tempi diluviani e postdiluviani attribuiscano una simile trecento volte secolare vicenda, nè manchi uomo che pel solo periodo terziario conterebbe gli anni a milioni!

Marea. — Nè sarà senza interesse pei Sacerdoti della meteorologia di osservare come quella uniforme ampiezza di circa mezzo metro fra i due spigoli dell'incavo circolare mirabilmente attesti che la marea quaternaria non era maggiore dell'odierna, la quale per quelle coste dal Tevere al Circeo tuttogiorno misura da 48 a 50 centimetri, come la dolcissima fonte di Ostia due volte al giorno fedelmente dichiara.

Rapido abbassamento. — Altra geologica considerazione, di ben maggiore momento, confermava ivi la già preconcetta sentenza che quell'universale abbassamento e la preceduta alzata delle acque siano avvenuti *rapidamente,* o almeno in così breve tempo che non fu potuto stabilirsi alcun segno intermedio, fra gli estremi di caduno di quei due movimenti. Conciossiachè le nicchie più prossime al cavo circolare, ossia al piano della marea minima, sono *ivi solamente* più fitte e di maggiore calibro, essendo quella in tutte le età geologiche stata sempre la linea più prediletta a tali molluschi e fieramente fra loro disputata. Di quinci in basso la zona foracchiata non ha maggior larghezza della fascia generale segnata dai litodomi nelle accennate diverse età della terra, e che i Naturalisti hanno ben determinata in una larghezza di due metri e poco di vantaggio, come facile è il riscontro per la zona terziaria, non orizzontale ma obbliqua a cagione del

sollevamento, estesa a più miglia per la bassa Sabina, e tanto bene distinta sotto Aspra presso la strada nella parete del monticello di Sant'Angelo. E poichè nella Grotta, come neppur fuori ed altrove non appariscono segni intermedi di altro livello, o di graduale abbassamento delle acque nè per corrosione nè per forellini fin giù all'odierna zona dei litodomi e della marea, un rapido abbassamento del mare diluviano, qualunque ne fosse la causa, più non è possibile che non sia acconsentito: il salto è di straordinaria evidenza! e spiega come il mare, questa potenza solennemente livellatrice, non abbia, abbassandosi, disfatti i terrazzi e il Lido di Venezia.

Per tal fatto si rafferma il concetto di un rapido rivoltamento della Terra, massime pel sollevamento dei terreni subapennini; perocchè la zona della Sabina e quella che da Genova si va alzando fino ad oltre cinquecento metri sopra Nizza, corrono nettamente diffinite, senza indizi, nè sopra nè sotto, di alcuna lenta oscillazione, E però essere dobbiamo guardinghi in giurare sul gran nome del Lyell contro certi subitani cataclismi onde la Natura più volte mutò faccia alla superficie terrestre.

Misura dell'abbassamento. — Sopra ogni cosa importava di riscontrare la precisa differenza fra il piano medio della marea dei due periodi geologici, del quaternario e di questo nostro: ossia la misura della altezza di quel mare sopra il livello dell'odierno. Da una prima livellazione, fatta con archipenzolo da muratore, dal centro dell'incavo della Grotta fin giù al centro dell'erosione esterna e poscia in contrario verso, prima se n'ebbero metri 9.90: e nella riprova metri 9.75: con istromenti di precisione si troverà forse star il vero intorno a tali misure, e che a cifra tonda diremo *dieci metri*, ed essere questo l'abbassamento subito dal mare quaternario.

Fuori della Grotta. — Fu allora sommo interesse dell'opera di riconoscere fuori della Grotta l'esistenza di quella zona bucherellata, cercando le altre falde marittime del Circeo e dei vicini monti di Terracina e altrove, dovunque il mare batta a rocce calcari, per rilievarne l'altezza di quei fori sul

livello marino. Diremo tosto che in altre vicine parti del Circeo si trovò la roccia foracchiata, ma più in basso dai dieci metri, ossia su intorno agli otto metri in fondo a quei due alti spacchi che s'internano nel monte presso la torre del lago di Paola. Lo stesso riscontro, ma a circa sette metri si ebbe a dodici e più miglia dal Circeo, lungo la via Appia dopo Terracina: quivi la via stessa, tagliata nella roccia per forse un miglio procedendo verso Fondi, corre lunghesso il mare per la zona distintamente forata: e i massi gittati a mare pel taglio stesso della strada mostrano in alcun lato il fenomenale indizio.

Grotta di Terracina. — Ma di singolare sorpresa e conforto ci fu cagione la scoperta fatta presso Terracina di un'altra Grotta in quel candidissimo marmo calcare, già cantato da Orazio. Essa, scavata egualmente dalla Natura, giace alla base dell'altissimo taglio verticale fatto da Appio tutto a scarpello e per 120 piedi di altezza, dei quali ivi biancheggia la misura da Appio stesso segnata a *decine* di piedi su per lo scoglio, detto Pisco Montano. Quella Grotta s'interna circa dodici metri, e le sue pareti verso il fondo e su in alto additano il paziente lavoro dei nostri molluschi; ma a cagione del maregrosso non potendosi allora prendere la marea, ne fu affidato lo incarico di riscontrare la precisa altezza massima di quei fori sopra la medesima al coltissimo Direttore delle Paludi Pontine, l'ing. Romolo Remiddi, attento raccoglitore di reliquie preistoriche, cercate per le diverse Grotte di quei luoghi che già furono abitate dagli Omerici Lestrigoni di Terracina. E come ebbimo da preziosa lettera del medesimo, la differenza fra i due piani fu di metri 9.90!

Tanto singolare coincidenza di livello fra la Grotta dell'isola Circea e questa di Terracina niuno è che vorrà riferirla nè al caso, nè ad un comune egualissimo sollevamento delle due rocce, ben dodici miglia fra loro distanti e profondamente separate, e a caduna delle quali si attesta un regolare cordon litorale, coperto di vigne e come tutti gli altri condizionato.

Orbetello. — Cercando più oltre le spiagge romane e le toscane, si trovò come apparissero manifesti tali segni di antico livello, principalmente per le coste orbetellane sotto al poggio della ciclopica Ansedonia, intorno al monte Argentaro e nel golfo di Talamone. Ma quivi non ci riuscì di determinare l'altezza massima dei litodomi fuorchè fino a circa met. 7.50, dispersi in una zona irregolarmente determinata nella parte superiore, ma tuttavia qui pure non più larga in basso che circa due metri. Ma non pertanto, colpiti sì e non disfiduciati pel continuarsi di questa limitata misura sotto li dieci metri, e consigliati ad un tempo da un certo indizio che per colà, intorno e a lungo riguardando, l'occhio curioso ci avvisava, fu puntato un cannocchiale a livello su la falda del monte d'Ansedonia per modo che il raggio visuale si mantenesse a dieci metri sul vicino mare: e avendolo girato verso la base del monte Lasca, sovrastante alla Stazione ferroviaria di Orbetello, fu per l'animo nostro un vero giubilo di riscontrare come la vista andasse a battere in una spiccante linea orizzontale distesa pel tratto di ben cinque miglia secondo che corre l'unghia del monte stesso: e come quinci pure, qualmente già per quell'altra linea rivelatrice del Friuli avevamo osservato, cominciasse, al piè di piccoli conoidi addossati al monte, un piano dolcemente dichinante verso Orbetello, quasi che quell'unghia anche là segnasse lo intoppamento delle acque montane contra il piano d'un antico mare, riprovando così che la Natura mai non si smentisce, e bene sempre risponde se di buona coscienza la si dimanda.

Nè troppo induca meraviglia o sospetto la affermata rispondenza di quella linea con li dieci metri stabiliti al raggio visuale, perocchè nei tempi quaternari quel seno compreso fra i due promontori, d'Ansedonia e di Talamone, e chiuso su gli altri lati dagli opposti monti, il Lasca e l'Argentaro, ed oggi ancora in parte occupato da graziosa laguna, fornita del suo cordon litorale per antica opera dell'Albegna, doveva costituire una baja poco o punto turbata dalle burrasche, e conservare quindi le tracce dell'estremo suo confine al piano del mare quaternario.

Nizza. — Per quel che risguarda le successive coste marittime della Liguria, e sorpassando alle panchine di Livorno segnate dai litodomi e ai marmi forati della Spezia, di Porto Venere e della Riviera di Ponente, già il La Béche descrivendo le rocce supercretacee di Nizza, accennava ai litofagi: ei dice che se scendiamo alla riva del mare, vi troveremo *fatti che indicano una tranquilla e lunga durata delle acque* su quegli strati calcari dislocati, perocchè sotto al castello di Nizza si trova una *fenditura* aperta le cui pareti sono foracchiate dai litofagi, e dentro ai buchi molte sono ancora di loro conchiglie.

Essendo opera cara un tesoro di conoscere fino a quale altezza sul mare quivi si mostrino i litofagi osservati dal sommo Geologo Inglese in quella spaccatura, ne richiedemmo il Sindaco di Nizza, invocando lo interesse della scienza: e dalla cortesia del sig. Augusto Reynaud, con Lettera Officiale delli 14 Decembre 1877, ebbimo notizia che in quelle rocce al fondo della Baja di Villafranca, nel luogo detto *Rauba Capeu*, i fori dovuti ai litodomi trovansi disseminati fino ad un' altezza sul mare di *circa metri otto!* Questa seconda singolarissima rispondenza di litodomi, di quelli della fenditura di Nizza coi loro contemporanei fratelli dei due spacchi del Circeo, a 300 e più miglia geografiche di distanza, e in calcari di differentissima natura, ci fece sommo animo per proseguire in siffatte ricerche.

Dal Circeo a Salerno. — Dal Circeo poi piaggiando a Scirocco, tosto rivediamo i litodomi dietro a Gaeta, in quel seno riposto dove il prof. Achille Costa ne misurò ad occhio l'altezza a circa *dieci* metri. Indi seguitando pei cordoni litorali del Garigliano e del Volturno che a tante torbiere fanno corona, e sorvolando per un momento a Pozzuoli, libammo dai pozzi ferroviarii del tumoleto che corre da Torre Annunziata a Castellamare, quelle squisitissime acque che troppo ci fanno lamentare le salmastre dell' antica baja lagunare del Sarno, già fatalmente veleggiata fino a Pompei dalla flotta di Plinio, e colmata poscia, ed ora fatta deliziosa campagna, più

che dal fiume, dalle funeste eruzioni Vesuviane onde fu la città di Stabia seppellita.

Di quinci fin sotto a Sorrento e più innanzi lunghesso la spiaggia si scorgono giù presso al mare, come già notammo per la via Appia, caduti e sparsi i massi litodomati che fecero posto alla strada Nazionale. Uno dei detti massi mirabilmente piramideggia nel Porto Nuovo di Salerno, tra mare e terra: è un prezioso argomento della grand'epoca diluviana, il quale dovrebbe essere con tutta religione conservato, meglio che Genova non fece per lo scoglio di S. Tomaso dove tanto nettamente scolpita era a metri sette sul mare la zona dei diluviani foratori: su quel bruno masso di Salerno ben vi direbbe una bianca lapiduccia che attestasse essere quella piramide: *Glacialis Aevi monumentum.*

Litodomi sollevati. — Pel rimanente d'Italia, quando per nostra veduta e quando per udita, dappertutto ci consta che i litodomi quaternari non escono dalla linea di *dieci* metri sul mare, secondo il solenne Caposaldo del Circeo, salvo che dove per eccezione intervenne veramente qualche parziale e rapido sollevamento postquaternario, contemporaneo forse al Tenarico pel quale presso Roma improvvisamente alzossi tanto in su dal suolo il monte Mario, quanto in appresso fu da Michelangiolo nell'aria elevata la Vaticana meraviglia. Facile è di riscontrare in alcune contrade, come a cagion d'esempio in Sicilia, eccezioni di miglior confermazione per la nostra sentenza, qualmente ivi accenna la Grotta di S. Ciro presso Palermo, segnata dai nostri litodomi ed elevata a 60 metri sul mare. Quivi la loro zona originaria onde alzossi quella distaccatura di monte, corre tuttora lungo il mare, a tramontana di Palermo fin sotto a monte S. Pellegrino, in una panchina arenaria, nella quale i fori dei litodomi sono segnati ad *otto* metri circa sul mare, già prima notati dal Geologo La Marmora e poi confermati dall'Issel. Questi ricorda anche i solchi orizzontali a pochi metri sul mare con fori dei litofagi tra Messina e Catania, al Capo Taormina. Nè uomo meravigli di trovar anomalie in quell'isola, le cui viscere ancora e tanto

bollono per le plutoniche fornaci, anomalie che per terreni con fossili quaternari si ripetono anche per la Sardegna, e lungo le vulcaniche coste occidentali d'ambedue le Americhe. Nè la scoperta di reliquie preistoriche fatta in Sardegna dal Lamarmora in terreno marino assai elevato (cagione a tanti Volumi di disputazioni), può altrimenti spiegarsi se non che con gli accennati sollevamenti parziali, postquaternari.

De Rossi M. S. — Conseguentemente a tali indagini gli illustri Momsen ed Henzen trasmisero e raccomandarono un nostro scritto al chiar. prof. De Rossi, il quale per li suoi molteplici studi tiene il primo seggio fra i cultori d'una disciplina che egli per primo chiamò: *Geologia Storica*. Già molto egli aveva lucubrato intorno alle oscillazioni delle rive dei mari che circondano il bel paese. « Su questa quistione importantissima, ci scriveva il medesimo il 10 Febbraio 1878, ho mille volte discusso col chiarissimo Padre Secchi, il quale ne ha mai sempre apprezzato l'alto interesse, e non cessava mai di occuparsene. Ella dimostra benissimo e risulta da molti dati che il mare ha avuto in tempi recenti una relazione diversa dall'attuale in rispetto alle coste italiane: il fatto che Ella accenna nella sua Lettera (la linea di livello a piè del monte Lasca) mi sembra assai interessante nella quistione. Mi auguro che Ella, continuando le sue osservazioni, possa sempre accumulare materiali e *finir di chiarire* il problema che emerge dal fatto evidente della oscillazione marina o terrestre. »

Cap.° Gatta. — Ma sopra tutti curò la quistione l'egregio Fisico Cap. Gatta in quel suo erudito ed importante Volume: *Della formazione d'Italia*. Quivi egli tratta lungamente *l'ipotesi del prof. Moro*, e la combatte con quel corredo di scienza e di lealtà che sono doti esclusive di chi lavora e si travaglia a scopo di verità e per illustrare la patria. Ond'è che da lui dovemmo ripigliare le mosse per ristudiare a questa da lui detta *ipotesi*, e confortarla con novelle osservazioni. Egli già prima in una dottissima sua lettera (13 maggio 1881) ci scriveva: « Il fatto dell'anello di 50 centimetri,

scavato intorno alla Grotta del Circeo entro la roccia, è sicuramente una prova reale del lungo soggiorno del mare in essa e a tale altezza.... Il Comm. Giordano sarà in caso, assai più di me, di esporre considerazioni intorno alla scoperta da Lei fatta che sicuramente ha un'altissima importanza, ma che l'avrebbe maggiore se si potessero avere alcuni dati anche su altre rive del Mediterraneo. »

Qui pertanto avanti di esporre le ulteriori investigazioni, esercitate anche pei predetti autorevoli conforti, torna opportuno d' intromettere e chiarire le principali osservazioni dal prelodato Cap. Gatta opposte nel suo Volume alla tesi nostra, per le quali confidiamo che maggior luce alla disputazione sarà acquisita, e che potremo perciò in pari tempo sorpassare di volo ad una infinita serie di indizi, sparsi non solo per tutto il Mediterraneo, ma per tutte le coste marittime della Terra, e pur in mezzo ai più vasti oceani, per affrettarci verso il gran mistero delle colonne di Pozzuoli.

Uomo di Fontenay. — L'egregio Critico accennando al trovamento fatto presso Fontenay, nella Vandea, a metri 1.30 sotto al suolo e metri 3.50 sopra il mare, di due femori umani e due porzioni di mascella in mezzo ad alighe marine e a conchiglie attaccate a quelle ossa, ne induce che questi metri 3.50 sopra il mare sono lungi dai dieci metri della costa di Terracina. Ma oltrechè egli stesso con tal fatto, molto importante all'uopo nostro, affrancherebbe la novità novissima di un mare quaternario parecchi metri più alto che il presente e poscia abbassato, e della esistenza dell' uomo in quel periodo medesimo, ivi non è detto che a m. 3.50 terminasse la spiaggia quaternaria: nè si parla di litodomi i quali non potrebbero davvero per lor natura trovarsi così in basso, ma di *relitti marini:* questi sono rinvenibili a qualunque altezza della spiaggia quaternaria dalli dieci metri in giù fino all' odierno piano del mare. Arroge poi che l' acuto autore stesso, poco più indietro, già toccato aveva di rocce calcari che là intorno sopra quel piano di m. 4.80 sul mare, si osservano *bucherellate da foladi.* Ora se quelle rocce soprastavano a quel

piano, che mai ci manca perchè quei fori vi si trovassero a circa sette metri sul mare, e confermino invece la tesi dall'illustre Fisico combattuta? E chi negar potrebbe a quelle umane reliquie d'essere appartenute ad antediluviana generazione, esse che da acque diluviane furono travolte?

Marea quaternaria. — Per riguardo alla marea di quel mare, da noi creduta eguale all'odierna, ossia di circa 50 centimetri, quant'è l'altezza del cavo circolare della Grotta Circea, il dotto Traduttore della *Geografia fisica* del Maury è tratto a sentenza contraria al nostro avviso, e s'accorda con altro chiarissimo Maestro in Geologia nell'opinare che la marea di quel periodo doveva, sopra quella immensa maggior ampiezza di mari, esercitarsi con intensità molto superiore alla odierna del Mediterraneo. Ma già d'allora noi pensavamo che, se l'attrazione lunare fosse veramente causa della marea (locchè rifutiamo in un Discorso che è sottoposto al giudizio di quel Veggente in Meteorologia che tutto il mondo ammira ed ama e che interroga il Firmamento dalla Specola di Moncalieri), colà dovrebbe essere maggiore l'alzata della marea, dove, come insegnano i Fisici, più diretta e potente per la maggior vicinanza fosse l'opera della Luna, fra i Tropici e l'Equatore, e principalmente, se regge la vieta teoria e il concetto del Cap. Gatta, su le zone dei più ampli Arcipelagi. Ma quivi per contrario essa è minima, e soltanto di due o tre piedi intorno agli storici scogli di Sant'Elena e intorno alle Caroline, come lo stesso Maury ci dichiara, laddove a tremila miglia lontano da di sotto al cammino della Luna, alla latitudine di 45 e di 50 gradi, tanto qui su le coste della Manica quanto in America su quelle di Terranova, il fiotto sale trasmodando a 15 e 30 piedi, e fino alla paurosa altezza di 45! Pur qui in Italia, in questo estremo seno dell'angusto Adriatico noi vediamo il flusso alzarsi a doppia misura che non in tutta la vastezza del Mediterraneo. Ciò contrasta assolutamente e ripugna alla legge di attrazione, la quale tanto più energicamente dovrebbe essere esercitata quanto minore fosse la distanza. La marea non poteva adunque mutar indole presso

al Circeo, se lassù non variava la causa che la produce: e la Luna se ne sta ancora nella sua medesima cerchia, immutabile e tranquilla spettatrice delle nostre vane disputazioni.

Metri 7 e metri 10. — Finalmente riferendosi il Sig. Gatta alle altezze da noi riscontrate di metri dieci al Circeo e a Terracina, ma soltanto di circa metri sette per le coste Orbetellane e altrove, egli ne inferì che quel diverso livello nelle zone litodomate costituisce una linea inclinata, la quale persuade al concetto di un sollevamento del suolo, anzichè di un abbassamento del mare.

Certo è che a suo aiuto e rincalzo non poteva l'egregio Fisico introdurre più acuto discorso, essendo la orizzontalità o la inclinazione dei terreni la vera pietra di paragone per giudicare dei loro movimenti. Ma invece per la nostra quistione, questo egli è singolare che, se il sagace Critico affermasse di aver dappertutto osservato un medesimo livello nelle linee dei litodomi, tanto su le aperte coste quanto nelle tranquille Grotte, cioè o sempre di sette o sempre di dieci metri, il fatto sarebbe per noi oscuro, inesplicabile: anzi ci recherebbe solenne e desolante disdetta e confutazione; ma così non è, perchè contraddirebbe alle leggi di Natura.

Essendo dai Naturalisti riconosciuto che i litodomi, a qualsiasi famiglia ed età essi appartengano, non fanno se non che sotto al piano minimo della marea, perchè non sofferiscono che il mare all'aria gli esponga e li tradisca, perciò là dove la aperta costa si copre e si discopre a balìa delle burrasche, essi abbassano più tanto la linea superiore della loro dimora quanto più quella costa è dai venti combattuta. E siccome l'ondeggiamento, massime in bassa marea, arriva a scoprire le sponde fino a tre e più metri sotto l'ordinario livello del mare, perciò anche la zona dei litodomi quaternari lungo le costiere più esposte batte dalli sei alli sette, e sette metri e mezzo sul presente piano marino e secondo Lyell, generalmente a sette metri. Quindi dovend' essi per lor natura adattarsi alle condizioni delle diverse spiagge in tutti i tempi e per tutti i mari, la loro zona, complessiva-

mente considerata, deve costituire una sola linea geologica, sia pure ondulata con alternanza di bassi e di rialti fra sette e dieci metri, quasi a mo' di catenella, ma tuttavia completamente orizzontale.

Ond' è che, se da queste osservazioni ne esce la tesi nostra meglio chiarita e propugnata, massime in riguardo al Caposaldo del Circeo, ne siamo grati all' acuto contraddittore: così è che una critica filosofica, generosa e leale, in luogo di negazioni, conduce sovente al progresso dell' umana coltura.

Giordano. — Ma il medesimo cercatore di verità, il Cap. Gatta sarà ben satisfatto del suo consiglio di cercar riscontri sopra altre sponde, oltre le nostre Mediterranee, essendo che la indagine felicemente ci riusciva e al di là d'ogni speranza, non solo sopra le altre coste del Mediterraneo, ma per quelle di tutto l' universo mare! Sappiendo noi del viaggio nell' Asia per amor di scienza intrapreso dal Commend. Ing. Giordano, al cui senno tanto opportunamente il Gatta ci riferiva, non si tosto com' ebbimo lingua del suo ritorno, fummo solleciti di averne notizie su le linee dei litodomi: e dal Cav. Demarchi ebbimo le preziose parole che qui trascriviamo = Il Commend. Giordano ha già messo a confronto le osservazioni da Lei fatte con altre di cui egli aveva notizia, e trovò che in molti luoghi *anche fuori d' Europa* vi sono livelli di litodomi a circa sette metri su quello del mare, *come al tempio di Serapide*, secondo lo Stoppani. — Uomo non è che tosto non avvisi quanto raggio di luce si diffonda su la quistione nostra con questo inaspettato riferimento al tempio di Pozzuoli!

Issel. — Volle inoltre il Commend. Giordano farci sapere che in tali discipline nessuno è Maestro più dell' illustre Professore Genovese Issel, il quale dottissime e coscienziose pagine dettava su le *oscillazioni lente* del mare e della Terra, grecamente da lui intitolate — *Bradisismi* — E però trovammo in quel volume che l' Autore stesso graziosamente ci inviava, infinite tracce di livello sotto li dieci metri e pur

fin su a questa misura da lui stesso osservate, o da altri a lui riferite, per le coste d'Italia, Spagna, Grecia, Asia Minore; per la China e la Corea; sul mar Rosso, per l'Australia e fino nella qui a noi sottoposta Nuova Zelanda. — Alle falde del Monte Mokattan (nel golfo Arabico da lui visitato) sorge, egli scrive, una scogliera forata dai molluschi litofagi, incavata ed erosa dall'azione dei flutti, alla cui base sono accumulati frammenti di scoglio e di detriti staccati dalle onde, *come se il mare si fosse appena ritirato!*

Gli Atolli. — Un'altra famiglia di industriosi animaluzzi attenderebbe di essere chiamata ad attestare del gran cataclismo oceanico da essa sostenuto, la quale è sparsa per gli estesi mari dell'India e dell'Australia; ma l'opera loro non consuma la roccia per farsene solitarie cellette; essi sanno architettare ammirabili dimore, una all'altra appoggiate, forti per l'unione e al mare stesso resistenti. E sono essi i fabbricatori degli Atolli, di quegli immensi cordoni foggiati ad anfiteatro, i quali racchiudono anch'essi la loro laguna di acque eternamente tranquille e popolate da una differente Fauna madreporica che vegeta come una Flora a rami e foglie fragili, delicate e sensitive come l'animato cespuglio del Virgiliano Polidoro. Questa interna foresta animale abbisogna di tutta quella singolare quiete a cui con tanta cura provvedono i costruttori degli Atolli erigendo siffatte barriere: contro queste si frange il fiottoso mare e vi fa guasti e rovine, ma non gli è concesso di spagliar dentro e turbare la stanza di quei pacifici lavoratori.

L'una e l'altra famiglia hanno questo di comune coi litodomi che la loro industria non può esercitarsi fuorchè sotto le più basse acque della marea. Ora, siccome dei primitivi Atolli quaternari non rimangono che le rovine, ossia ample distese circolari di sabbie coralline, le quali come i nostri cordoni litorali, sorgono spianate a quattro o cinque metri sopra il livello del mare, perciò niuno sarà il quale voglia figurarsi che i coralli un giorno avessero natura di fabbricarsi fuori d'acqua i delicati loro edifizi, locchè neppur le furie del

mare stesso avrebbero loro consentito. Nè tanto meno è lecito di tenere che quelle sterminate corone fossero effetto di un sollevamento plutonico, surto tutto ad egual misura e bizzarramente circolare, colà appunto dove l' Issel ci assicura che manca ogni traccia di formazione eruttiva e dove mai non si manifestarono fenomeni di vulcanismo. Ma v' ha bensì ragione a credere che il mare, quando subì il suo abbassamento, esso rompendo addosso agli emersi cordoni corallini, ne devastasse la bella costruzione con tanto intenso furore e continuato che d' essi fece rovine, i rottami sbattuti e pesti ridusse in arene, e queste dispose a spiani e a dune, giacenti come macerie di città su cui sia passata la bufera di barbarici disertamenti.

Poscia, in tempo avanzato, su quei ruderi della Fauna marina poterono per benignanza di cielo allignare erbe, fiori e foreste, il dolce coco ed ogni lussuriante vegetazione, rallegrata della più svariata generazione di uccelli. Ma i corallini architettori dovettero ritrarsi più in basso per rifare la loro zona protettrice.

Per tali condizioni di originamento, di vastezza, di forma e di offizi gli Atolli si affratellano coi cordoni litorali, che corrono le cento miglia protestando contro un preteso sollevamento del suolo per forze sotterranee, e rivendicando a sè medesimi la potenza della propria creazione.

Il tempio di Serapide. — Tempo è finalmente di assaggiare la grave quistione di Pozzuoli: questa in grado ineffabile ci interessa per la storia dell' uomo, la quale con indissolubile relazione partecipa il misterioso fato delle colonne di quel tempio, di origine dichiarata antichissima ed ignota non solo da moderni scrittori, ma pur dai più vetusti delle età trapassate.

Nessun Geologo aveva finora posto mente a riscontrare come la zona dei litodomi Serapidei abbia la sua ragione semplice e naturale in quell' altra che è stesa per tutti i mari alla medesima altezza, e della quale questa delle colonne costituisce una porzione, così come un tratto di cornice che

decori tra piano e piano la faccia d'un edifizio. Quando questo fatto sia fermamente dichiarato, più non sarà chi non veda quanto mirabilmente s'allarghi il campo della *Geologia storica*, perocchè al tremendo periodo quaternario che tutta sconvolse e trasmutava la faccia della Terra, sarebbe anteriore la costruzione di quel tempio, e forse anche di altri splendidissimi monumenti che antediluviani potranno in tempo non tanto futuro essere proclamati.

Ben ci avvisiamo che questa singolare novella troverà nel primo annunzio scarsi, restii e ombrosi creditori, perocchè troppo fin dall'infanzia ci cullammo in contraria sentenza adagiati, onde ora tanto duro ci riesce di divezzarci. Ma forse che increscerebbe alla superbia nostra di essere noi derivati dai possenti architettori di quel tempio anzi che dalle malcreate razze di Canibali Trogloditi?

Lyell: La Béche. — Vediamo pertanto se raggio di luce possiamo procacciare dall'esame delle controverse opinioni e dei fenomeni naturali che devono essere stati cagione di quel decreto di antichità terziaria dai litodomi su quelle colonne solennemente suggellato.

Il La Béche partecipa la comoda ipotesi allora pubblicata dal suo compaesano Lyell nei celebrati *Principii di Geologia*, la quale, già dieci anni innanzi del Lyell, nel 1819, era stata raccolta dal nostro insigne Geologo milanese, dal Breislak come sentenza, ei dice, emessa da *qualche Naturalista*: così a pagina 80 delle sue = Institutions Gêologiques. = E tale ancora è generalmente ricevuta senz'altro intimo esame e scandaglio, ma solamente in osservanza ad autorità venerande, pressochè da tutti quanti visitarono, o mai non hanno veduto il Pozzuolano monumento. Costoro scrissero e scrivono, e in parte ne conveniamo, che la ristaurazione del Tempio è dell'epoca romana, opera del secondo secolo dell'Impero, ossia di M. Aurelio e dei due Severi, Settimio ed Alessandro; ma con tutta serietà di fronte e senza ammiccar fra loro come gli antichi Auguri, pur anco affermano che nel Medio Evo, quando si succedevano tante

cose ammirabili, pur questa ammirabilissima avvenne che quel tempio si affondasse d' un tratto tutto sano e intero sotto al piano del mare a guisa di chi casca, come suol dirsi, in piedi, e che poscia, non si sa dopo quanti bei secoli d' immersione o di interrimento, alloraquando un terremoto fra due giorni e una notte del Luglio 1538 buttò fuori dal fondo del Lago Lucrino, a tre miglia da Pozzuoli, e spinse in su a 125 metri il così detto Monte Novo, non già per sollevamento, ma per eruttazione di cratere, al modo delle talpe, allora in quel subuglio di terra, di cielo e di abitanti, il tempio di Serapide potè per riguardosa grazia del terremoto medesimo cogliere suo tempo, e su queto queto, proprio in quella notte e senza saputa di alcun vivente cristiano, rialzarsi fuori e quasi al primitivo suo livello, con l' aggiunta di quella spiccante decorazione che i litodomi, e sanno essi il come, stamparono su le Colonne! Così or fa soltanto 350 anni, e mezzo secolo dopo che Colombo, giunto a Cuba, già aveva chiuso l' Era veneranda del Medio Evo, si risollevava questo Lazzaro più che triduano, qualmente per cattedre, per accademie e per *recenti Scritti* gravemente tuttogiorno si afferma per ispiegare comodamente l' opera dei litodomi su quelle Colonne: e anatema sia di *Utopista* a chi altramente mantenesse.

Breislak. — Non interamente forviando, il Breislak per primo orservava che vedendosi le tre Colonne cipolline, della considerevole altezza di metri tredici, riposare diritte ancora su la loro base, ed essere rimaste intatte pur altre dodici grosse ed alte colonne Numidiche e quattro di giallo antico, egualmente litodomate tutte a pari altezza. = Non è possibile, esclama, imaginare senza grande sforzo di fantasia come un terremoto lo abbia rialzato quasi al medesimo punto senza rovesciare tutte le colonne e senza far crepature nei muri. = Per quanto è poi del preceduto abbassamento egli pende per l' altro non meno errato concetto di un lento movimento di tutto il suolo, come interviene nella Svezia, nonchè per le coste della Dalmazia e dell' Istria fino al Timavo e forse fino al Tagliamento; così fatalmante anche a Pozzuoli si riscon-

tra, e non per un breve tratto quant' è l' ampiezza d'un tempio, ma per tutta la regione fino a Monte Novo e più oltre fino al lago di Licola, dove potemmo riconoscere che dai tempi di Augusto a noi l' abbassamento sarebbe non minore di metri 1.40: e per poco più lo si congettura dalle pile del ponte detto di Caligola. Ma tutt' occhio umano ben discerne che questo tante volte secolare abbassamento ancora troppo è insufficiente per far annegare il tempio ai nove metri sotto il mare, voluti da chi per tal verso crede di spargere luce meridiana su quella zona litodomata.

Quel generale abbassamento continua tuttora, ma giammai, in alcun luogo nè tempo, indizio apparve di un pur pure minimo sollevamento; ond' è singolarmente bella questa fantasia di Serapide di abbassarsi e tornar suso con movimenti di tutta sua particolare elezione, indipendentemente da quelli della circostante contrada. E il Breislak stesso, per quanto è del rialzamento del Tempio, con un silenzio d' oro ci lascia prudentemente nel dimenticatojo la sua sentenza.

Per la ipotesi di siffatto giuoco del su e giù di Serapide, che ricorda la sorpresa delle scatoline che ci vengono di Norimberga, è tutto un caos di incertezze e di contraddizioni. Quello sprofondamento circoscritto a mo' di pozzo o voragine, senza offendere tutto intorno il terreno, come pure quel successivo rialzamento sarebbero avvenuti senza che il paese di Pozzuoli ne risentisse scosse o lesioni, anzi senza che mai del fatto stesso pur si fosse avvisato, finchè da *qualche Naturalista* non vi fu recata la singolarissima novella!

Fallacia dell' ipotesi. — A questa strana sentenza di un qualsiasi lento o rapido movimento di altaleno ogni ragionamento contraddice, chi per poco voglia esaminare e senza preconcetti pensieri le condizioni altimetriche del tempio, le geologiche del terreno, le storiche di Pozzuoli e sopra tutto le naturali, proprie dei molluschi perforatori. Quella vieta dottrina, più che dell' ordine di Natura, sentirebbe del miracolo veramente medio-evale, se non prevalesse certo che di stranamente imaginoso, quasi di grottesca leggenda la quale ci

obbliga di intonare al medesimo ritmo il discorso che ribatte tanto fallace dottrina, sebbene sia questo un serissimo argomento e della massima importanza, perocchè qui è la più grande quistione antropologica che mai sia stata liberamente disputata; qui è la fede del battesimo diluviano dell' uomo, nato originariamente.... nel modo che sarà nato, ma certamente già civile in sommo grado, in questa nostra parte di Europa almeno, quando fu dal cataclismo sopraffatto e quindi per diuturne miserie imbarbarito, e in alcuna più inclemente contrada a quasi bestiale condizione trascinato.

Non incresca che il discorso nostro abbondi nelle prove e nei fatti diretti ad oppugnare una tanto radicata fallacia: ciò è richiesto non solamente dalla solenne entità dell' argomento, ma pure dal numero e più dal valore degli illustri Geologi e Naturalisti che tennero finora per quella tutta singolare dottrina.

Litodomi. — E in prima facciano testimonianza quei molluschi i quali per benigna ventura di queste antropologiche discipline furono destinati a segnare del loro suggello non solo tutti i mari nostri, ma i mari anche di tutte le età geologiche dacchè le rocce calcari cominciarono a far cerchia al gran vaso delle acque marine. Se litodomi non erano a forare anche gli architettati marmi di Pozzuoli, se di quelle venti colonne tre almeno non erano dello scempio risparmiate dai muratori del teatro di Caserta, ei ben pare che sopra la storia, oggidì tanto studiosamente cercata, dell' uomo primitivo, più oscura nube, eternamente forse, incomberebbe! noi resteremmo sempre a contendere con le Scimmie il posto d' onore che nell' ordine naturale ci compete fra le terrestri creature.

Come già notammo, legge è che i litodomi tengano dietro alle oscillazioni di livello del mare, rifacendo o più su o più giù la propria dimora all' avvenante che in quel livello avvisassero qualche spostamento: e però là dove la loro zona regolare in tutte le sue condizioni, non mostra gradazione di ampliamento per di sopra o per di sotto, certo è che il livello marino o non ha variato, o subì un rapido cambiamento

che non concedette a quei pazienti artigiani di travagliarsi a mezza via per rifare il loro paesaggio.

Ora quel che si osserva nelle colonne Serapidee è perfettamente in armonia con quanto appare al Circeo, ad Orbetello, sul Mar Rosso, ossia per tutte le costiere marittime; imperocchè nelle Colonne ripetesi fedelmente la disposizione dei fori e la larghezza della zona in metri 2.30 qual è nella Grotta Circea e nella zona terziaria della Sabina, in rispondenza anche, di qua e di là da Pozzuoli, all' altezza delle zone di Salerno e di Sorrento, le quali concordano con la universale di tutti i mari. E come in nessun luogo delle altre coste, così in quelle Colonne non si discerne sopra nè sotto alla parte bucherata alcun segno graduato di diverso livello.

Se quel movimento fosse pure stato di tale lentezza che l' uomo non vi avesse potuto abbadare, ben se ne sarebbero i litodomi avvisati e mossi a scompiglio, e sollecitamente alla vitale bisogna avrebbero provveduto sentendosi mettere a secco o di troppo sprofondare di mano in mano che la roccia si moveva: onde anch' essi avrebbero lentamente abbassato od alzato il proprio domicilio, costituendo una zona tutta segnata di fori da quel piano superiore che appare nella Grotta Circea fino al minimo dell' odierna marea: così adoprano al bassar delle acque i ranocchi e i pesci tutti per cessar il risico di rimanersi istecchiti.

Dunque il lento abbassamento e rialzamento del tempio sono qui differmati e per questo e pei su esposti fatti, laddove quel rapido movimento a biciancole quinci è pur escluso e da leggi naturali e dalla conservazione del tempio, la quale è inconciliabile con una prima solenne scossa di assorbimento e con altra di spinta da sotto in suso, provocate dalle eslegi e capricciose forze sotterranee e ristrette a così breve superficie.

Strato marino. — Ma questo v' ha ancora a miglior rifutazione e che meglio fa al nostro concetto, che pur lì nel lungo e vasto piano fra il mare e i colli Pozzuolani, a partire dal Giardino stesso delle Colonne, per ben tre miglia al-

meno fino al novissimo Monte Novo, giace poco sotto alla terra coltiva un regolare strato *orizzontale*, di pretta arena marina con fossili quaternari, il quale, come attestava anche lo storico Can. Jorio e con esso dimostra il Niccolini nella accurata sua Sezione verticale del Tempio e del Giardino, esattamente risponde al piano della zona litodomata delle Colonne e a quello dell' erosione marina che sta impressa sopra essa zona e gira anche le mura esterne del tempio, massime verso mare.

Nessuno certamente vorrà imaginare che quel capriccioso Serapide, o per sua elezione o per senno del caso, abbia saputo, isolatamente risollevandosi, ricollocare la zona delle sue colonne così singolarmente istoriate, nella precisa armonia di piano con quello strato marino, antico testimonio della comune loro condizione quaternaria. Agli Archeologi poi dovrebbe riuscire di sommo interesse lo esplorare sotto questo non alto strato quella caotica alluvione litorale dei materiali diversi, accennati dall' Jorio e dal Niccolini disegnati, i quali noi diremmo *ruderi antediluviani*, degnissimi più che sibari di essere ricercati.

Serie di anni. — Ma importa anche di considerare il lunghissimo tratto di tempo che fu necessario alla marea per la testè indicata erosione, e a quei minatori pei loro perforamenti, tempo che già misurammo nella Grotta delle Capre e al quale non sarebbero bastati pur tutti i sedici secoli dai Severi ad oggi, essendo che la zona delle colonne è eguale in tutte le sue condizioni a quella del Circeo e a tutte le altre. Questo solo fatto, quando per altri non si chiarisse assurda l' ipotesi che combattiamo, basterebbe a rivelare per quel Tempio un' antichità che necessariamente lo riferirebbe dentro, anzi al di là del periodo diluviano. Confermano la antichità anche i nicchi dei litodomi, passione e rapina d' ogni Inglese visitatore, i quali, là ancora serrati entro il loro carcere cellulare, furono ridotti a fossili, petrificati come quelli del Circeo. Questa condizione, come tutti sanno, non può conseguirsi senza una serie di secoli interminata.

Ond' è che troppo egli appare quanto dal vero, anzi pur dal verosimile, si dilunghino coloro che soltanto con ipotesi pretendono a chiarire il problema di quelle colonne. Ci sembra veramente fatale che nei santi recessi delle scientifiche discipline le più fallibili, le più strane sentenze siano talvolta proferite come responsi d' oracolo dai più eminenti, dai sommi Sacerdoti del Santuario! Ma la dottrina da Galileo introdotta, e tosto da Lazzaro Moro predicata e mostrata in esempio, consiglia di spiegare i fenomeni geologici dei tempi trapassati coi fatti naturali di cui noi siamo testimoni, e non già con artificiosi imaginamenti, o con autorità nè di antichi nè di *recenti scrittori*, nonostante l' aura popolare che meritamente li esalta.

Marmi non forati. — Le sopraccennate colonne Numidiche e quelle di giallo antico, levate di posto, tutte furono picchiate, scarpellate, dimagrite e lisciate fino a torne via l' ultimo fondo delle cellette dei molluschi, per ornarne il solitario teatro di Caserta, dove esse lamentano la perduta veste archeologica per la quale renderebbero anch' esse solenne testimonio dell' arte umana di or fa più che anni ventimila. Non tutti i Barbari sbucarono di Algeri: l' Olandese architetto Van Vitelli fa il paio con Michelangiolo che struggeva il Colosseo per farne chiese, palagi.... e calce!

Ma tuttavia, a meglio dichiarare che le massime colonne già erano foracchiate prima della Severiana ristaurazione, anzi ancora in tempi assai più remoti, e innanzi che quel tempio fosse una prima volta o dai prischi Osci, o dagli Etruschi, oppure dai Romani ristaurato, parlano le minori colonne ed ogni sorta preziosissimi marmi, lavorati di stile greco o romano, e che parte ritti fra le colonne litodomate e parte giacenti sul pavimento furono trovati *non tocchi dai litodomi*. Questa diversa condizione segna e distingue le due età del tempio non meno di quanto apparisca per lo stile dell' arte, il quale è severo, maestoso, quasi dorico nei marmi bucherati, ed è leggiero, delicato, vaghissimo negli altri, come in quella lunga lesena che su pel fogliame di una frasca di

quercia con sue belle ghiande porta per tre volte intrecciato un vivo, vivissimo levriere: in tutt' essi non un segno del dente dei nostri molluschi! Per contrario la quarta colonna del Pronào, la quale giace in più tronchi al suolo, è bensì bucherellata, ma in uno solo di essi tronchi, in quello che in altezza corrisponderebbe alla zona delle tre colonne ritte: e non uno d'essi è segnato dai litodomi nella sezione delle troncature, come per falsa udita il Breislak asseriva. Sarebbe adunque singolare stranezza di pensare che quei delicati mangiapietre si dilettassero al pasto dei massi Numidici e dei cipollini delle maggiori colonne, e fossero schivi di mordere ai dolci e candidissimi marmi pentelici e lunensi onde fu il tempio splendidissimamente decorato.

Tradizione locale. — Ma neppur la locale tradizione che ben seppe consegnare alla storia la ristaurazione del tempio e la grande eruzione della vicina Solfatara nel 1198, nonchè il disastro di Pozzuoli pel terremoto del 1488, non disse mai motto su l'origine della zona litodomata, nè su l'avvenimento, più meraviglioso che mai altro, di un tempio straordinariamente splendido che all'improvviso si interra o si inacqua, e poscia su si rialza come un Tritone fuori di quella pozza, pur lì su l'uscio di casa dei cittadini. Nè questi niente paventarono per gli strani movimenti di quella mole, nè un cenno mai ne trasmisero nelle veglie serali ai loro bambini. E se pendente quella immersione sott' acqua il tempio rimase libero ai litodomi con chiare acque per tutta l'altezza della loro zona, come uopo sarebbe di figurarci per far ragione al loro intervento, gli stessi Pozzuolani recandosi ogni giorno ad ammirare lo spettacolo del gran Serapide sceso nel bagno, e a godere, nel bujo della notte, della sottomarina fosforescenza di quegli assidui minatori, come mai non avrebbero tramandato ai posteri la secolare vicenda, e di essa il portentoso cessamento?

Che se invece il Tempio, appena sprofondato, fu per tremuoti o per la solfatara interrito, per qual via mai poterono essi i litodomi passare dal mare alle colonne e liberamente

sovr' esse soltanto operare e non sugli altri marmi, e nel tempo di pochi minuti in rispetto ai molti secoli dai loro confratelli altrove per un' eguale opera consunti? Quei pacifici lavoratori vogliono per sè stessi campo marino libero e tranquillo, e di secoli le centinaja per compiere, così come qui è, e dappertutto, il disegno della zona in cui hanno culla e sepoltura. Di tutto ciò nulla ad essi consentono nè il Lyell, nè il Figuier, nè i loro seguaci Geologi e Naturalisti.

Mare alto: caposaldo. — Invece, il dominio lungamente durato di un mare alto, quaternario, non con ipotesi imaginato, ma per tanti fatti naturali con evidenza riscontrato, anzi primamente quasi rivelatosi per sè stesso agli occhi nostri e all' inconscia fantasia, ci reca semplicissima spiegazione: nè altrimenti è possibile di trovar ragione della mirabile concordanza dei litodomi di quelle colonne e di quello strato di sabbia marina con la zona universale onde il mare è circondato, e meglio ancora col caposaldo del Circeo con il quale bellamente combaciano le linee orizzontali del Friuli e d' Orbetello e il piano superiore delle zone Serapidee, ossia a circa dieci metri. Imperocchè è da considerarsi che la erosione, operata dalla marea nelle colonne sopra le zone forate, accenna al tranquillo mare di quell' appartato seno della Baja, dove poterono i litodomi alzarsi a lavorare fino al più basso piano della marea, verificato al Circeo e a Terracina a metri 9.90 sopra l' odierno livello.

Ciò s' accorda con quanto al proposito riferisce l'ingegnere Niccolini. Incaricato egli nel 1828 di procurare uno scolo alle acque pluviali e termali onde allagava il pavimento romano, trovò sotto questo l' antichissimo e primitivo, costrutto in mosaico a grossi pezzi di marmo, sul quale in fatto posano i piedestalli delle colonne: e più sotto ancora scoperse i cunicoli pei quali già in origine scolavano quelle acque. Egli che nulla per certo imaginava dei livelli della Grotta Circea, nella lodata sezione verticale del Tempio, istituisce una esatta misura fra il piano superiore delle zone forate e quello del mare primitivo, che noi diremo antediluviano, e da esso determinato

a centimetri 65 sotto i cunicoli, ossia ad una sufficiente altezza per mantenervi lo scolo sopra la marea: e però stabilisce un' altezza di palmi 30 e mezzo, ossia metri 9,49 fra i due piani marini. Certamente degna è di gran rilievo la pochissima differenza fra quei metri 9,49 e li metri 9,90 della Grotta Circea: onde ci appare in quelle colonne un altro solenne caposaldo per l' altezza del mare quaternario.

Lo stesso Niccolini segna pure il divario del piano fra i cunicoli di scolo dei due pavimenti in metri 1.30: il che sta a provare qual già fosse al tempo della ristaurazione del Tempio l' abbassamento generale subìto dalla regione Pozzuolana senza che mai, come fu accennato, indizio alcuno apparisse di sollevamento.

Archeologi. — Gli Archeologi finalmente qui avrebbero buon giuoco di metter bocca con verbo interrogativo, essendo che tutti sanno come le costruzioni a marmi colossali, tratti di fuori, cominciassero in Italia sotto i tempi di Augusto, e come Plinio dichiari che qui il primo pavimento a mosaico fu quello fatto costrurre da Silla pel tempio della Fortuna in Preneste. Quindi è che la lapide trovata a Pozzuoli, la quale dichiara bisognoso di riparazione il gran Tempio nella parte verso mare, *ad mare versum*, già 300 anni innanzi ai Severi e più d' un buon secolo prima di Augusto, e quell' antichissimo pavimento a mosaico trovato dal Niccolini sotto quello della ristaurazione, attestano non solo di una remotissima antichità, ma della ignota origine, a dirittura preistorica, del Tempio stesso, perocchè in nessun momento dell' antica storia nostra troviamo un cenno dei mezzi e della potenza necessari per costrurre in Italia un tempio siffatto con dismisurati marmi, navigati quali dall' Africa e quali dall' Oriente! I più antichi monumenti etruschi nullamente si riferiscono a costruzioni simili a quella del tempio di Pozzuoli: questo è lì come un astro solitario nel firmamento, come una cometa mossa per tutto proprio cammino e da ignote regioni dipartita.

Questo intervento degli Archeologi pesar pur deve esso

nelle lanci del giudizio su questa gravissima controversia: e l' argomento del giudizio è tale materia che, lecito sia dire col Poeta: — Non portò voce mai, nè scrisse inchiostro, Nè fu per fantasia giammai compreso. —

Obbiezione. — Nonostante questi ventenni nostri avvisamenti, più d'uno fra i più gagliardi e insigni cultori di queste discipline, pur assentendo all'evidenza delle infinite tracce di un antico ed universo mare, elevato a circa dieci metri sopra il presente, e alla loro concordanza con la zona litodomata delle Colonne di Pozzuoli, tuttavia innanzi che partecipare il concetto di una tanta adunata e successiva sparizione di acque marine, e più non potendo invocare l'obbliquo e pigro sollevamento svedese, antepongono di riferire tutte quelle concordi tracce di antico mare ad un'emersione del suolo per interna forza plutonica, per la quale si producesse un complesso di sollevamenti *contemporanei* e spinti ad *eguale altezza in tutte le parti* del globo ove traccia di quel mare si riscontri. Per verità questo è il più acuto quadrello che il fuggente Parto saettare possa all'incalzante Romano!

Riserbandoci noi ad altri ozii, se la età lo consenta, di indagare e proporre le cause geologiche e meteoriche concorse all'intervento e alla consumazione di quel terribile e universale cataclismo, dichiariamo che troppo facile è di ribattere una sentenza la quale contraddice non soltanto alle mitiche e alle storiche tradizioni, ma a tutte le leggi onde sono governati i movimenti della crosta terrestre e alla natura ond'essa crosta è diversamente per le diverse contrade costituita: così che potuto non avrebbero quei movimenti dappertutto in egual maniera manifestarsi: a resistenze di diverso grado contra eguale potenza devono rispondere effetti del tutto differenti.

Contraddizione naturale. — In fatto, noi vedremmo in tale ipotesi essere di sotto in su sospinti *ad un tempo e ad eguale altezza* rocce e terreni più che mai fra loro discordanti per intrinseca natura, per proprio peso e per posizione:

ossia i compatti e tenaci come i mobili e i disciolti: gli stratificati e le masse amorfe: i bassi e quelli già altamente elevati, come le alte montagne e i terrazzi litorali: gli estesi e pingui Delti alluvionali e i sabbiosi Deserti: gli arenosi cordoni litorali a lungo entro mare avanzati e le centinaja di miglia delle coralline formazioni degli Atolli: tutti mossi per un segreto e interno scatto di molla, e poi fermati d'un'intesa a determinata altezza! Tutte queste diversissime resistenze avrebbero con egual metro obbedito ad una singolarmente formidabile potenza! Questa virtù sollevatrice avrebbe anche adoprato con ispeciale risguardo alzando a sette metri le coste calcari più battute allo onde marine, ad otto metri le spaccature, a nove e dieci le Baje e le Grotte, perchè già prima i litodomi s'avevano fatta questa elezione di domicilio!

Nè minor assurdo sarebbe di pensare che Madre Natura, in quel novissimo suo travaglio, avesse con calcolo di scrupoloso Geometra disposto nelle interne plutoniche potenze diversi gradi di forza, adatti alle differenti eventuali resistenze, per ottenere dappertutto un egualissimo sollevamento ad indettata altezza!

D'altra parte, come possiamo concepire un simile sforzo interno della Terra, esteso simultaneamente ad ambedue gli emisferi, senza un generale sconquassamento per l'urto stesso di ogni parziale spinta infernale, e per la rottura e il distacco fra la parte sollevata e quella che rimase in posto? E ciò senza pur una scossa che turbasse la quiete e l'appiombo di altissimi colonnati? E come ciò si concilia con la violenza delle furie di fuochi e vapori fra loro in continua lotta, là nelle viscere del Globo, come i venti nella caverna d'Eolo, rinserrate e tumultuanti?

Cordoni: acqua dolce. — E come mai, per quale altra combinazione di cause, diverse dalla tesi nostra, quei cordoni litorali, simili tutti fra loro, anzi eguali in ambi gli emisferi, si sarebbero trovati belli e stabiliti là sotto mare ad un'eguale profondezza in aspettando il sollevamento, tutti a

tante miglia dalle foci dei loro fiumi e disegnati come il veneto lido ad un medesimo rilievo? Tutti senza fossili marini e forniti di inesauribili cisterne onde dovevano un giorno attingere e il Solitario d'Ostia e Plinio e Paolo Emilio, e la Serenissima di Venezia? Questi sarebbero miracoli cercati per ispiegare il miracolo Serapideo e per iscongiurare il novo evangelio; ma di miracoli contra Natura neppur essa, la gran Madre, non ne sa operare. E qual miracolo poi più novo, più medio-evale che di trarre fuori da disotto alle acque, lungo le litodomate costiere, pur un maestoso Tempio, egualmente anch'esso litodomato, e certamente già da gran secoli là sotto al mare (chi sa quando e da chi?) fabbricato? Oh! delle ipotesi magnifica potenza!

Tradizioni. — E poichè a cagion di questo Tempio un siffatto avvenimento dovrebbe riferirsi all'età storica dell'uomo, esso dovrebbe anche trovarsi in qualche tradizione ricordato. Ma presso tutti i popoli tradizioni v'hanno bensì d'un età felice per le prime genti e di un diluvio onde tutt'esse furono subissate, ma pur un piccolo cenno non ci fecero di questo universale, contemporaneo ed uniforme sollevamento di coste marittime qua e là apparito e limitato a circa dieci metri, il quale tante alterazioni e calamità avrebbe recate per le diverse contrade sedute al mare ed anche per alcune conterminanti. Perchè non un Livio, un Plinio, nè i Greci raccoglitori di memorie, nè il Geologo Mosè, nè i Cinesi o gli Egizi mai non si furono avvisati di quella uscita da disotto al mare di tanta costa, di tanti geometrici cordoni, sementabili pianure, sterili deserti, e dei mirabili edifizi degli Atolli? Come mai famiglie e popoli patir tanta e improvvisa catastrofe senza che per ogni terra sonassero le grida di meraviglia, di spavento, di desolazione, e dappertutto un chiamare a pietà con disperate supplicazioni al Tripode dei più devoti Santuari? L'uomo veder cotanto rivoltamento della Terra, fuggirsi il mare e scoprir il suo letto, prendere i fiumi precipitosa cadenza per seguitarlo, rovinando più che mai furiosi dall'alzata vallea? E tuttavia nulla quest'uomo minimamente

brigarsi per tramandarne ai posteri memoria, così come di faccenda che fior fiore non gli appartenesse?

Sì tutto questo seriamente si asserisce, perchè di *troppo ardita novità* pecca la tesi nostra! ma essa non su comode ipotesi, bensì nelle leggi di Natura ha fondamento e sostegno, ed anche da solenni tradizioni presso tutti i popoli è avvalorata. Onde confidiamo che anche in quest'Aula di sapienza essa raccoglierà qualche benigno riguardo.

Conclusione. — Epilogando adunque, ei ci parrebbe oramai di recar offesa al senno dei Dotti e di pretendere alla facile gloria di un Maramaldo, se più oltre armeggiassimo per oppugnare e struggere la strana ipotesi, elevata a teoria, di quell'altaleno del tempio di Pozzuoli, o di quel concordato sollevamento delle costiere di tutti i mari, sentenze, a nostro avviso, oramai, più che la vittima di Gavignana, ferite e moribonde.

Considerati i grandi fenomeni del periodo diluviano oggi dalla scienza con fermata fede ricevuti, abbiam fidanza di aver dichiarata l'origine dei cordoni litorali e della loro acqua dolce, nonchè degli ubertosi Delti e delle vaste torbiere marittime, formazioni che non poterono essere generate dai grandi fiumi quaternari se non quando questi sfociando si abbattevano ad un lago universale, elevato anche per opera loro sopra quei Delti, quei cordoni e quelle zone litodomate quant'è almeno il piano della linea Orbetellana e di quella delle più basse sorgenti Friulane, linee rispondenti ai capisaldi della Grotta Circea e delle Colonne di Pozzuoli. Queste formazioni con quelle degli Atolli, tutte fra loro per lo universo mare concordi, stanno a gridare irrefragabile verbo, il *mare alto quaternario.*

Se per opposito quelle vicende fossero lentamente intervenute per abbassamento del suolo o per lento sollevamento, noi segnate non vedremmo entro sì profilate misure e tutte in piano orizzontale quelle tracce d'antica gronda, perocchè il mare avrebbe avuto copia di turbare l'opera dei molluschi perforatori, e disfare, spianare e dentro a sè dissipare i fuggenti

terrazzi, gli Atolli e i cordoni litorali di mano in mano che fuor dell' acqua mostravano di sollevarsi: onde già più non sarebbero i tumoleti del Tevere, del Nilo e del Gange, nè il più leggiadro di tutti, quello che per la sua eccellenza è detto *il Lido,* e fa maestosa corona e ammirabile difesa alla più singolare, alla città più simpatica dell' Universo!

Quindi per quanto è del chiarire l' argomento più delicato e scabroso, quello del gran Tempio suggellato dai litodomi, osservammo che nè storia nè leggenda ricordano quella singolarissima alternanza di quasi spontanea sommersione e successivo emergimento: che la natura di quei mangiatori di marmi richiede mare libero, acque limpide e immuni da interrimenti, e secoli a isonne per compiere come ivi compiuta appare la loro zona: che non dal nono secolo dell' êra nostra, ma da ben parecchie migliaja d' anni indietro era cominciato e tuttodì continua un abbassamento e pel Tempio e per la Pozzuolana contrada, senza che mai indizio di sollevamento si fosse riscontrato: che non solo il Tempio, ma anche il circostante strato di sabbia marina seguir doveva le stesse vicende: che l' antichità del Tempio è raffermata e dal doppio stile dell' arte e dai molluschi stessi dei quali non è segno di morso sui marmi introdotti per la ristaurazione, come per la non conosciuta età in che quei ciclopici marmi, già da tanti secoli innanzi alla coltura dei Romani e degli Etruschi, poterono da straniere spiagge essere fino alle nostre navigati. E concludemmo che nemmeno per sollevamento del suolo poterono uscir fuori di sott' acqua, tutte a giusto piano, le rocce con loro zone già a diversi piani foracchiate, i cordoni litorali con la loro squisitezza di acqua dolce, i Delti, i Deserti e i singolari Atolli, ma sopra tutto un Tempio anch' esso già litodomato! E tutto ciò senza che mai tradizione corresse di cotanto naturale rivolgimento!

L' uomo. — E l' uomo?..... Già per le importanti scoperte che pigliarono mossa dalla ben nota mandibola di Abbeville e sommo conforto ebbero pel cranio dell' Olmo e per le reliquie di Castenedolo, era stata bensì a noi rivelata certa

antichità prediluviana della famiglia nostra; ma antichità di prosapia che rilieva essa mai senza nobilezza? Essa agguaglia l'uomo ai bruti i quali pur com'esso, e più di lui, vantano antico legnaggio. Ma ritte ancora e superbe stanno tre Colonne Serapidee a rivelarci l'uomo non solo antico ed antediluviano, ma già nobilissima creatura, già eccelso muratore di italici monumenti che sono meraviglia e tipo ai più colti Architetti del secolo moderno. In esse è suggellato il preziosissimo documento di una primitiva età di civile progresso diffuso fra i nostri più antichi Progenitori, i quali poscia per improvviso e troppo avverso mutamento nelle condizioni della vita, si condussero a quella miseria, a quel fisico e morale abbrutimento, onde alcune tribù oggi ancora tengono più dell'Orango e del Gorilla che degli Aborigeni architettori di Pozzuoli.

Ma con tutto ciò nella grande disputazione su la prima apparizione dell'uomo luce finora non è fatta: e dovremmo retrocedere sui passi dei secoli e cercar le terre antediluviane, quelle meglio beate di eterna primavera, e ancor più oltre, per trovarci un Progenitore..... orrido forse come Scimmia! oh! no! già bello forse come un Apollo!

A queste audaci fantasie assurse l'animo nosto considerando primamente dall'alta specola di S. Marco il misterioso Lido con la sua dolce vena e quella rivelatrice linea orizzontale del Friuli: quindi di pensiero in pensiero divagandoci e qua e là frugando per Grotte e per marittime spiagge, e la stessa Madre Natura sempre chiamando a studio delle antiche sue vicende, ci avvenimmo dinanzi alle tanto discettate Colonne di Pozzuoli. Questi due mirabili monumenti, l'uno da Natura qui entro il mare preparato sotto le acque del grande Eridano, e l'altro tutto nostro — ossia dell'uomo, eretto forse alla vigilia della terribile giornata diluviana, e da questa suggellato, ambedue cospirano a dettare novissima pagina di Antropologia.

Nessun geologico avvenimento potè dopo il gran diluvio quaternario alzar un cordone litorale nè far opportunità ai

litodomi di segnare le Colonne Serapidee: nè più oltre oramai ci può essere seriamente ripetuto lo insipiente blasfema che mano d' uomo abbia con suo scarpello e con tanta sapienza potuto stampare su quelle Colonne una zona arcana per illudere e trarre a fallacia i Filosofanti, e perchè alcuno d' essi meritato fosse del facile premio di *Utopista!* No! aura di fede ci soffia nella vela, e sospinge la oramai sdruscita navicella a proseguire tuttavia pei novissimi paraggi i prosuntuosi scandagli.

E voi intanto, o zelosi e profondi Moseisti, voi, o acuti analisti Darviniani, rifate a ritroso su per la via dei secoli il cammino, e cercate...... cercate, finchè luce di santa verità vi concordi, e compiendo al sommo voto onde tanto a questi studi la generazion nostra si travaglia, squarciato sia finalmente il fitto velame che ci nasconde i natali della prima nostra Genitrice!

Gennaio 1889. A. Moro.

Nota della Redazione

Terminata la seconda Conferenza, il socio co. ing. Contin dichiara di prendere la parola soltanto perchè trattasi di un argomento che gli fu già oggetto di studio; ma stante l' ora tarda, si limita a considerare due soli punti, cioè la formazione del Lido e la causa delle sue acque dolci: trova meritevole del più serio studio la questione provocata dal sig. Moro, ed esorta l'Ateneo ad occuparsene, e propone che le due Conferenze siano pubblicate nella Rivista accademica.

Dopo una lunga ed interessante discussione fra i sigg. Contin e Moro, i due disputanti convennero essere di non lieve interesse della scienza ed anche per Venezia che quella singolare questione delle acque dolci del Lido che ora appare anche sotto un nuovo aspetto, sia con diretti e nuovi esperimenti bene determinata.

Il Vice-Presidente dell'Ateneo, ringraziando vivamente il sig. prof. Moro delle sue importanti Letture, non meno che il socio Contin per l'interessante discussione sostenuta, si augura che questi studi siano da persone tanto competenti proseguiti sì per la importanza loro scientifica e sì per l'interesse materiale che ne può alla città nostra ridondare.

IL DIRITTO PUBBLICO
della Confederazione Svizzera

Parte Seconda

L'odierno Diritto pubblico federale della Svizzera.

1. Natura della Costituzione vigente. — 2. L' ordinamento e la coesistenza della doppia Sovranità, di quella cioè della Confederazione e di quella dei Cantoni. — 3. Relazioni fra la Sovranità federale e la Sovranità dei Cantoni. — 4· Dei precipui compiti della Confederazione come centro di unione dei varii Cantoni. — 5. Relazioni dei Cantoni fra loro. — 6. La Personalità internazionale della Confederazione. — 7. L'ordinamento militare. — 8. Le materie finanziarie. — 9. Attribuzioni legislative diverse riservate alla Confederazione; I. Lavori Pubblici; II. Polizia delle acque e foreste nelle regioni montuose; III. Caccia e pesca; IV. Ferrovie; V. Poste e telegrafi; VI. La Istruzione Pubblica; VII. Il lavoro nelle fabbriche — 10. Competenza della Confederazione circa la Legislazione concernente lo stato civile ed il matrimonio. — 11. Competenza della Confederazione circa la legislazione nelle materie civili e commerciali. — 12. Le materie contenute nel Codice federale delle Obbligazioni. — 13. La tutela della proprietà letteraria ed artistica. — 14. Disposizioni della Costituzione federale concernenti le guarentigie individuali; I. Nozioni Generali; II. Eguaglianza davanti alla Legge; III. La libertà individuale; IV. Inviolabilità della proprietà privata; V. Libertà di lavoro, di commercio ed industria e di professione; VI. Diritto di libero domicilio e di libero soggiorno; VII. La posizione giuridica di un cittadino di un Cantone sul territorio di un altro Cantone; VIII. La posizione di un cittadino nel suo proprio Cantone; IX. Il diritto civico attivo; X. libertà di coscienza e di culto: XI. Libertà di parola e di stampa; XII. Diritto di associazione; XIII. Diritto di petizione; XIV. Divieto di tribunali straordinari; XV. Sanzione speciale circa la pena di morte. — 15 Disposizioni della Costituzione federale relative alle materie

In data 3 luglio 1876, venne emanata la legge federale svizzera sulla naturalizzazione e sulla rinuncia alla nazionalità; in ciò havvi pure un passo innanzi sulla via della centralizzazione.

La materia dell'acquisto e della perdita della nazionalità era regolata diversamente nella Svizzera secondo i varii Cantoni; attualmente siffatta materia è regolata dalla legislazione federale.

Premesse queste notizie storiche, occorre entrare nell'esame dell' attuale ordinamento federale svizzero.

1.

Natura della Costituzione vigente.

La Costituzione, che forma la base dell'attuale regime federale svizzero, non ha nè il puro carattere di legge, nè quello di convenzione; sarebbe una legge se bastasse la maggioranza del Popolo all'approvazione della Costituzione medesima; sarebbe una convenzione, se si richiedesse l'assenso di tutti i Cantoni. La Costituzione richiede l' approvazione del Consiglio nazionale, organo del Popolo svizzero, come ente collettivo, e del Consiglio degli Stati, rappresentante dei diversi Cantoni; e richiede altresì l' approvazione della maggioranza del Popolo

direttamente e di quella dei Cantoni, il voto della cui popolazione è considerato come un voto dello Stato.

L'art. 89 della Costituzione infatti dice che le leggi federali i decreti e le ordinanze federali non ponno essere emanati che con l'accordo dei due Consigli; le leggi federali sono sottomesse all'approvazione ed al rigetto del popolo, se la dimanda ne viene fatta da 30,000 cittadini attivi o da otto Cantoni; lo stesso vale per le ordinanze federali che sono di una portata generale e che non hanno un carattere di urgenza.

« Per cotesta ratifica popolare si ha la grave inconseguenza di non richiedersi l' approvazione della maggioranza dei Cantoni, ma bastare quella della maggioranza del popolo in complesso. In un' altra Federazione noi potremmo stimare ciò una inconseguenza meramente logica; nella Svizzera, così divisa per razze e confessioni religiose, noi vi vediamo un eccesso di potere conferito ai grandi Cantoni e alla maggioranza tedesca e protestante, e quindi un pericolo di abuso. » (1)

2.

L'ordinamento e la coesistenza della doppia Sovranità di quella cioè della Confederazione e di quella dei Cantoni.

La caratteristica di ogni ordinamento federale è che contemporaneamente funziona la sovranità della Confederazione e la Sovranità dei singoli Stati. Ciò si verifica pure nella Svizzera.

I popoli dei 22 Cantoni *sovrani* della Svizzera, che compongono l'unione attuale, formano nel loro complesso la *Confederazione* svizzera (Art. 1).

Berna è la sede del Governo federale, in quanto è la sede dell'Assemblea e del Consiglio federale; ma il Tribunale federale siede a Losanna.

A dir vero non havvi un distretto federale, in cui imperino sovrani i poteri e gli organi della Federazione; le

1) Palma: *Le Costituzioni Moderne.* Nella *Nuova Antologia.* Vol. 66. a. 1882 p. 493.

due città, Berna e Lucerna, sono capoluoghi di un Cantone sovrano. Da questa posizione di cose deriva che i membri del Consiglio e del Tribunale federale ed il Cancelliere federale sono considerati come muniti della *extraterritorialità* nel Cantone, in cui risiedono, appunto per evitare che essi restino soggetti alla giurisdizione dell'Autorità cantonale locale: e questa *finzione della extraterritorialità* è invocata perchè essi sono organi della sovranità federale.

Ciò non si verifica pei membri dell'assemblea federale, perchè questi si considerano avere sempre il loro domicilio di origine.

La Costituzione fissa un criterio generale relativamente alla doppia Sovranità esistente nell'ordinamento federale svizzero.

« I Cantoni sono sovrani in quanto la loro sovranità non è limitata dalla costituzione federale, e, come tali, essi esercitano tutti i diritti che non sono delegati al Potere federale ». (Art. 3).

La forma, con cui è redatto il citato articolo, si presta alla interpretazione in senso vario. Con le tendenze di accentramento prevalenti, la interpretazione è stata in senso favorevole all'ampliamento dei poteri della Confederazione ed in senso contrario alla Sovranità dei singoli Cantoni (1).

3.

Relazioni fra la Sovranità federale e la Sovranità dei Cantoni

Non vi è una linea di demarcazione assoluta tra la Sovranità della Confederazione e quella dei Cantoni; ma le due Sovranità si compenetrano, l'una nell'altra, nel senso che in quasi tutte le materie si riscontra una certa cooperazione della Confederazione e dei Cantoni.

Compenetrazione non vuol dire subordinazione. Non si può dire che la sovranità di un Cantone è subordinata alla

1) Valga di esempio il fatto che la competenza della Confederazione sul regime dei matrimonii si è estesa ai divorzii.

sovranità della Confederazione; ciò ripugnerebbe all' idea della Sovranità; se questa subordinazione esistesse, i Cantoni non sarebbero più tanti Stati singoli, ma tante provincie di un solo Stato.

Nella cerchia stabilita dalla Costituzione federale, la Sovranità del Cantone si esplica con quella libertà di movimento, con cui si esplica la Sovranità della Confederazione.

Il Gran Consiglio del Cantone è già potere legislativo sul territorio del Cantone e, nel disimpegno delle sue funzioni, non trovasi subordinato all'Assemblea federale. Egualmente il Governo cantonale è il potere esecutivo di quel tale Cantone e non è subordinato al Consiglio federale. E così il Tribunale del Cantone agisce come organo del Potere giudiziario del Cantone stesso e non è subordinato al Tribunale federale.

Non può dirsi che contemporaneamente sopra una stessa materia funzionino due Sovranità, la federale e la cantonale; ciò sarebbe una contraddizione giuridica ed una impossibilità pratica. Ma le materie sono classificate in modo, che si conosce già quali sono quelle riservate alla Confederazione e quali quelle riservate al Cantone. E, quando il Potere centrale e il Potere locale si mantengono nei limiti stabiliti dalla Costituzione federale, le due Sovranità esistono e si svolgono l'una accanto all'altra.

Questa correlazione tra le due sovranità è caratteristica di ogni ordinamento federale; ma, anche come funziona in ciascun ordinamento federale questa correlazione delle due sovranità, si nota una differenza. E per vero negli Stati-Uniti d'America trovansi più completamente e più nettamente ripartiti gli elementi della vita politica e meglio delineati i campi d'azione delle due Sovranità. Ma nella Svizzera vi esiste la coordinazione e la compenetrazione indicate.

Come applicazione di questo principio sta il fatto, che, in tutte le materie riservate all' azione del Potere federale, le Autorità cantonali sono organi esecutivi della Confederazione e, come tali, subordinati alla sua direzione. È un' apparente eccezione alla regola generale questa subordinazione, impe-

rocchè, in sostanza, i Cantoni mettono le loro Autorità a disposizione della Confederazione, le prestano un servizio per alcuni punti soltanto ed entro certi limiti e non in un modo generale; quindi non vi è comando effettivo da parte della Confederazione a discapito della Sovranità cantonale. Questo sistema di cooperazione delle due Sovranità, della federale e e della cantonale è stabilito perchè i due organismi federale e cantonale sono della medesima natura e s'incontrano in uno spazio molto ristretto. Sicchè, agendo siffatto sistema, la Confederazione non tiene funzionarii suoi proprii, nè dell'ordine amministrativo, nè dell'ordine giudiziario, sparsi nei diversi Cantoni.

Nelle materie poi escluse dalla sfera d'azione della Confederazione, le Autorità cantonali agiscono non come organi della Confederazione, ma in nome della Sovranità cantonale; così è ad esempio sul terreno economico. Per le materie in genere, che sono di assoluto dominio dei Cantoni, la Confederazione, se vuol trattare coi Cantoni, deve trattare con questi colla forma del patto, del concordato. Così è avvenuto per l'Unione del Gottardo. Una volta stabilito un accordo, sotto forma di *contratto* tra la sovranità federale e la sovranità cantonale, su questa medesima base concordata comincia l'organizzazione legislativa.

Ecco quindi il criterio per vedere quali argomenti sono materia di contratto e quali di legge.

Il diritto di delimitare la Sovranità cantonale non appartiene alla Sovranità federale esclusivamente; ciò importerebbe l'annullamento della Sovranità cantonale.

La delimitazione delle due Sovranità deve aver luogo per mezzo di un contratto, nelle forme stabilite dalla Costituzione federale, che è stata essa stessa il risultato dell'accordo dei Cantoni. Se non che, essendo il vincolo federale *perpetuo* e *non transitorio*, non sarebbe permesso ai Cantoni di *denunciare* l'accordo stabilito. La base della Costituzione non può essere toccata se non con le forme costituzionali stabilite. Se si volesse agire diversamente, ci sarebbe la violenza, la

guerra civile; e ciò uscirebbe fuori l'orbita del diritto costituzionale.

4.

Dei precipui compiti della Confederazione come centro d'unione dei varii Cantoni.

La Confederazione ha per iscopo di assicurare la indipendenza della patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e i diritti dei Confederati e di accrescere la loro prosperità comune.

La Confederazione garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità nei limiti fissati dall'art. 3, la loro Costituzione, la libertà ed i diritti del popolo, i diritti costituzionali dei cittadini, così come i diritti e le attribuzioni che il Popolo ha conferiti alle Autorità (Art. 2 e 5).

La Costituzione non si limita alla enunciazione di questi principii generali; ma determina i casi, in cui il Potere federale viene in aiuto dei Cantoni.

In caso di un imminente pericolo proveniente dall'estero, il Governo del Cantone minacciato deve richiedere il soccorso degli Stati confederati ed avvisarne immediatamente l'autorità federale, il tutto senza pregiudizio delle disposizioni, che essa potrà prendere. I Cantoni richiesti sono tenuti a prestare soccorso. Le spese vengono sostenute dalla Confederazione.

In caso di torbidi all' interno, o allorquando il pericolo proviene da un altro Cantone, il governo del Cantone minacciato deve avvisarne immediatamente il Consiglio federale, affinchè esso possa prendere le misure necessarie nei limiti della sua competenza (art. 102, n. 3,10 e 11) o convocare l' Assemblea federale. Essendovi urgenza, il governo è autorizzato, avvertendone immediatamente il Consiglio federale, a richiedere il soccorso di altri Stati confederati, che sono tenuti a prestarlo. Allorquando il Governo non è in condizione d' invocare il soccorso, l'Autorità federale competente può intervenire senza richiesta; essa è obbligata a farlo, allorquando i disordini compromettano la sicurezza della Svizzera. In caso

d' intervento, le Autorità federali vegliano all'osservanza delle disposizioni prescritte nell'art. 5. Le spese sono sostenute dal Cantone, che ha richiesto l' assistenza o occasionato l' intervento, tranne che l'Assemblea federale non decida altrimenti, in considerazione di circostanze particolari (Art. 16 e 17).

Nei casi menzionati nei due articoli precedenti, ciascun Cantone è obbligato ad accordare libero passaggio alle milizie. Queste saranno immediatamente poste sotto il comando federale (Art. 17).

5.

Relazione dei Cantoni fra loro.

Sono vietati qualsiasi alleanza particolare e qualunque trattato di natura politica fra i Cantoni. Però, i Cantoni hanno il diritto di conchiudere fra loro Convenzioni sopra argomenti di legislazione, di amministrazione o di giustizia; tuttavia, essi denno portarle a conoscenza dell'Autorità federale, che, se queste Convenzioni racchiudono alcuna disposizione contraria alla Confederazione o ai diritti degli altri Cantoni, è autorizzata ad impedirne la esecuzione. Nel caso contrario, i Cantoni contraenti sono autorizzati a reclamare per l'esecuzione, la cooperazione delle Autorità federali. (Art. 7).

Queste Convenzioni si addimandano concordati.

A dir vero nella terminologia del Diritto pubblico universalmente riconosciuto, la parola *Concordato* ha indicato ed indica un accordo conchiuso tra uno Stato e la Santa Sede.

Ma la parola è stata adoperata nello svolgersi delle relazioni federali della Svizzera; la pratica dei Concordati si svolse immensamente nel periodo storico dal 1803 al 1848. Quando nel 1803 si sciolse la Confederazione unitaria elvetica, si cominciò a ricorrere con molta maggiore frequenza, che per lo passato, a regolare con accordi reciproci fra i singoli Cantoni interessati varii rapporti di diritto, misure amministrative e questioni d' interesse economico. Ma, quando nel 1848, la Costituzione avocò al Potere centrale molte attribuzioni, che precedentemente erano state di competenza canto-

nale, allora molti argomenti, che prima avevano fatto obbietto di Concordati tra i varii Cantoni, divennero materia di tante Leggi federali speciali. Sicchè l'art. 6 di quella Costituzione stabilì la massima seguente: « *I Concordati, il cui contenuto è diventato oggetto di disposizioni della Legislazione federale, cessano di aver vigore dal momento, in cui entra in vigore la legge federale.* »

Nel 1874 l'accentramento federale segnò ancora una fase rilevante; e prevalse ancora maggiormente il criterio di deferire alla Legislazione federale molte materie, che prima erano state regolate nei singoli Concordati. Laonde l'art. 2 delle *Disposizioni transitorie* della Costituzione del 1874 stabilì la seguente massima: « *Le disposizioni delle leggi federali, dei concordati e delle Costituzioni o delle leggi cantonali contrarie alla presente Costituzione cessano di essere in vigore per il fatto dell'azione di quest' ultima, o della promulgazione delle Leggi che essa prevede.* »

Dal 1874 ad oggi certamente si sono pubblicate molte Leggi federali su materie, che prima erano state regolate nei Concordati, ed il sistema dei Concordati va cadendo in disuso, a misura che riceve sempre maggiore sviluppo la Legislazione federale.

La Costituzione federale ha preveduto il caso che tra i Cantoni possano sorgere conflitti; ebbene ha stabilito che non è lecito loro ricorrere a misure di ostilità; essi si denno astenere da ogni via di fatto e da ogni armamento. Essi si sottometteranno alla decisione che sarà presa sulle insorte vertenze conformemente alle prescrizioni federali. (Art. 14).

6.

La Personalità internazionale della Confederazione.

La Confederazione sola ha il diritto di dichiarare la guerra e di conchiudere la pace, di fare con gli Stati esteri alleanze e stringere trattati, specialmente trattati di pedaggio (dogana) e di commercio. (Art. 8).

Eccezionalmente i Cantoni conservano il diritto di conchiudere con gli Stati esteri Trattati sopra argomenti relativi all' economia pubblica, ai rapporti di vicinato e di polizia; non di meno questi trattati non debbono nulla contenere di contrario alla Confederazione o ai diritti di altri Cantoni. (Art. 9).

I rapporti ufficiali fra i Cantoni ed i Governi esteri o i loro rappresentanti hanno luogo per mezzo del Consiglio federale. Tuttavia, i Cantoni ponno corrispondere direttamente con le Autorità inferiori e con gl' impiegati di uno Stato estero, allorquando trattasi di obbietti menzionati nell'articolo precedente (Art. 10).

Non ponno essere conchiuse Capitolazioni militari (Art. 11).

I membri delle Autorità federali, i funzionari civili e militari della Confederazione, ed i rappresentanti o i Commissari federali non ponno ricevere da un Governo straniero, nè pensioni o trattamenti, nè titoli, doni o decorazioni. Essi, se trovansi già in possesso di pensioni, titoli o decorazioni, dovranno rinunciare a godere le loro pensioni ed a portare i loro titoli e le loro decorazioni per tutta la durata delle loro funzioni. Tuttavia, gl' impiegati inferiori ponno essere autorizzati dal Consiglio federale a ricevere le loro pensioni. Non si può nell'armata federale portare nè decorazione, nè titolo accordati da un Governo estero. È vietato ad ogni ufficiale, sotto-ufficiale o soldato di accettare distinzioni di questo genere. (Art. 12).

7.

L'Ordinamento militare.

La Confederazione non ha diritto di mantenere milizie permanentt. Nessun Cantone o Mezzo-Cantone può tenere più di 300 uomini di milizie permanenti, senza l'autorizzazione del Potere federale; la gendarmeria non è compresa in questo numero.

Ogni svizzero è tenuto al servizio militare. La Confederazione pubblica prescrizioni uniformi sulla tassa di esenzione dal servizio militare.

L' esercito federale è composto: a) dei corpi di milizie dei Cantoni; 2) di tutti gli Svizzeri, che, non appartenendo a questi corpi, sono nondimeno obbligati al servizio militare. Il diritto di disporre dell'esercito, così come del materiale di guerra previsto dalla legge, appartiene alla Confederazione. In caso di pericolo, la Confederazione tiene altresì il diritto di disporre esclusivamente e direttamente degli uomini non incorporati nell' esercito federale e di tutte le altre risorse militari dei Cantoni. I Cantoni dispongono delle forze militari del loro territorio, in quanto questo diritto non è limitato dalla Costituzione o dalle leggi federali.

Le leggi sull'organizzazione dell' esercito emanano dalla Confederazione (Legge federale del 13 novembre 1874 sull'organizzazione militare della Confederazione svizzera). L' esecuzione delle leggi militari nei Cantoni ha luogo per opera delle Autorità cantonali, nei limiti fissati dalla Legislazione federale e sotto la sorveglianza della Confederazione. L' istruzione militare nel suo complesso appartiene alla Confederazione; è lo stesso per l'armamento. La fornitura e le spese di mantenimento e di vestiario dell' esercito restano nella competenza cantonale; tuttavia, le spese che ne risultano, sono indennizzate ai Cantoni dalla Confederazione, secondo le regole stabilite dalla Legislazione federale.

Tranne che vi si oppongano considerazioni militari, i corpi debbono essere formati da milizie di uno stesso Cantone. La composizione di questi corpi di milizie, la cura del mantenimento del loro effettivo, la nomina e la promozione degli ufficiali di questi corpi appartengono ai Cantoni sotto riserva delle prescrizioni generali trasmesse loro dalla Confederazione.

Mediante un' equa indennità, la Confederazione ha il diritto di servirsi o di acquistare la proprietà delle piazze d'armi e degli edifizi aventi una destinazione militare, che esistono nei Cantoni, egualmente che dei loro accessorii. Le condizioni dell' indennità sono regolate dalla legislazione federale (Art. 13, 17-22).

Dalle disposizioni costituzionali testè riportate deducesi che

l'accentramento è il carattere che informa l'organizzazione militare. Le Autorità cantonali, su questo obbietto poco o nulla hanno conservato delle loro attribuzioni sovrane, che per lo passato tenevano; esse sono tanti organi subordinati della Confederazione; denno prestarsi alla esecuzione delle leggi emanate dalla Confederazione e sotto la sorveglianza del Potere federale. I corpi denno essere formati di milizie dello stesso Cantone; ecco tutto quanto è rimasto all'autonomia cantonale in materia di ordinamento militare.

Questo accentramento si spiega sia come il naturale risultato dell'accentramento verificatosi negli altri obbietti di Governo, sia come necessità di costituire un Potere unico per la difesa del territorio della Confederazione ed il mantenimento della sua indipendenza.

8.

Le materie finanziarie.

Sin dall'ordinamento costituzionale del 1848 si era cominciato a creare un certo accentramento finanziario. Infatti alla Confederazione eransi date la regalia delle polveri, le dogane, le poste; ed i Cantoni conservavano a titolo d'indennità una parte dei loro prodotti.

Ma nel 1874 siffatta partecipazione venne devoluta alla Confederazione, e per eccezione furono riconosciuti alcuni compensi ad alcuni Cantoni alpestri: Grigioni, Vallese, Ticino, Uri.

Si consolidò quell'accentramento finanziario, di cui eransi gittate le basi nel 1848; la Confederazione ebbe una Finanza propria, indipendente da quella dei Cantoni.

Ecco le disposizioni sancite dalla Costituzione.

« Ciò che concerne i pedaggi dipende dalla Confederazione. Questa può percepire diritti di entrata e di uscita. » (Art. 28).

La percezione dei pedaggi federali è regolata conformemente ai principii fissati del pari dalla Costituzione nei termini seguenti:

« 1. Diritti sopra l'importazione: a) Le materie necessarie all' industria ed all'agricoltura del paese saranno tassate il minimo possibile; b) Lo stesso sarà per gli oggetti necessari alla vita; c) gli oggetti di lusso saranno sottoposti alle tasse più elevate possibili.

« Tranne ostacoli maggiori, questi principii dovranno essere osservati nella conclusione dei trattati di commercio con gli Stati stranieri.

« 2. I diritti sulla esportazione saranno moderati il più che sia possibile.

« 3. La legislazione sui pedaggi conterrà disposizioni adatte ad assicurare il commercio alla frontiera e sui mercati. Le citate disposizioni non impediscono che la Confederazione prenda temporaneamente provvedimenti eccezionali nelle circostanze straordinarie. » (Art. 29).

Vi sono disposizioni circa l' incameramento dei diritti riservati ai Cantoni. E' stabilito che il prodotto dei pedaggi appartiene alla Confederazione.

« Le indennità pagate sino ad oggi ai Cantoni pel riscatto dei pedaggi, dei diritti di caccia e di pedaggio, dei diritti di dogana ed altri emolumenti simili sono soppressi. I Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ricevono per eccezione ed a motivo delle loro strade alpestri internazionali, una indennità annua, tenendo conto di tutte le circostanze; la cifra è fissata come segue: Uri, L. 80,000; Grigioni, L. 200,000; Ticino, L. 200,000; Vallese, L. 50,000. I Cantoni di Uri e del Ticino riceveranno inoltre, per lo sgombro delle nevi sulla via del San Gottardo, una indennità annua complessiva di L. 40,000, fino a che questa strada non sarà sostituita da una ferrovia. » (Art. 30).

La Costituzione ha assicurata la libertà di commercio e d' industria, garantendola su tutto il territorio della Svizzera, ma con alcune riserve.

« Sono riservati: a) La regalia del sale e della polvere da guerra, i pedaggi federali, i diritti di entrata sopra i vini e le altre sostanze spiritose, così come gli altri diritti di con-

sumo formalmente riconosciuti dalla Confederazione, a tenore dell' art, 32; b). Le misure di polizia sanitaria contro le epidemie e le epizoozie; c) Le disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni commerciali ed industriali, le imposte che vi si riferiscono e la polizia delle strade. Queste disposizioni non ponno nulla inchiudere di contrario al principio della libertà di commercio e d' industria. » (Art. 31).

Sono enumerati i diritti da percepirsi dai Cantoni:

« I Cantoni autorizzati a percepire i diritti di entrata sopra i vini e le altre sostanze spiritose previste all'art, 31, let. a, ma sotto le restrizioni seguenti: a) La percezione di questi diritti di entrata non deve gravare il transito; essa deve molestare il meno possibile il commercio, che non deve essere gravato di verun' altra tassa; b) Se gli oggetti importati per la consumazione sono riesportati dal Cantone, i diritti pagati per l' entrata sono restituiti, senza che ne risultino altri carichi; c) I prodotti di origine svizzera saranno tassati meno, che quelli provenienti dall' estero; d) I diritti attuali di entrata sopra i vini e le altre sostanze spiritose di origine svizzera non potranno essere aumentati dai Cantoni, ove siffatto diritto non esiste.

« Questo diritto non può stabilirsi su questi prodotti da parte dei Cantoni, che non lo percepiscono attualmente: e) Le leggi ed i decreti dei Cantoni sulla percezione dei diritti di entrata sono, prima della loro messa in esecuzione, sottoposti all' approvazione dell' autorità federale, affinchè questa possa, all' uopo, fare osservare le disposizioni precedenti. Tutti i diritti di entrata percepiti attualmente dai Cantoni, così come i diritti analoghi percepiti dai Comuni, devono sparire senza indennità allo spirare dell'anno 1890. » (Art. 32).

La Costituzione contiene anche disposizioni circa le case da giuoco; nuove case da giuoco è impedito che si aprano; quelle, che esistevano quando venne promulgata la Costituzione, furono autorizzate a rimanere aperte sino al 31 dicembre 1887.

È stabilito che la Confederazione può prendere i provvedimenti necessari concernenti le lotterie (Art. 35).

È messo nella competenza esclusiva della Confederazione il diritto di battere moneta. La Confederazione esercita tutti i diritti compresi nella regalia delle monete. Essa fissa il sistema monetario e può pubblicare, se ne sia il caso, prescrizioni sul taro delle monete estere. (Art. 38).

La Confederazione ha il diritto di decretare per via legislativa prescrizioni generali sulla emissione ed il rimborso dei biglietti di banca. Essa non puo intanto creare verun monopolio per la emissione dei biglietti di banca, nè decretare l'accettazione obbligatoria di questi biglietti (Art. 39).

La Confederazione determina il sistema dei pesi e misure.

I Cantoni eseguiscono, sotto la sorveglianza della Confederazione, le leggi concernenti questa materia (Art. 40).

La fabbrica e la vendita della polvere da guerra in tutta la Svizzera appartengono esclusivamente alla Confederazione. Le composizioni di materie non atte al tiro non sono comprese nella regalia delle polveri (Art. 41).

Le spese della Confederazione sono coperte: a) Dal prodotto della proprietà federale; b) Dal prodotto dei pedaggi federali percepiti alla frontiera svizzera; c) Dal prodotto delle poste e dei telegrafi; d) Dal prodotto della regalia delle polveri; e) Dalla metà del prodotto lordo della tassa sulle esenzioni militari percepita dai Cantoni; f) Dalle contribuzioni dei Cantoni, che regolerà la Legislazione federale, tenendo conto soprattutto della loro ricchezza e delle loro risorse imponibili. (Art. 42).

Faremo alcune osservazioni.

Le disposizioni da noi riportate sono importanti per questi motivi.

In primo luogo, esse seguono i limiti tra la sfera d'azione dell'Autorità federale e la sfera d'azione delle Autorità cantonali.

In secondo luogo, la Costituzione enuncia i criterii generali circa la imposizione dei tributi in modo che il Potere Legislativo della Confederazione ed il Potere legislativo di ciascun Cantone debbono attenersi ai suddetti criterii allorquando sono

chiamati a porre una tassa qualsiasi, e fra gli altri criterii è notevole quello che i prodotti di lusso debbono tassarsi di più ed i prodotti necessari alla sussistenza debbonó tassarsi di meno.

In terzo luogo, si fissano criterii al Potere esecutivo per la stipulazione dei trattati di commercio con i Governi stranieri. Ed è degno di speciale menzione questo punto. È vero che il Potere esecutivo deve avere grande libertà d' azione nella stipulazione dei trattati internazionali ; ma è pure logico che nelle leggi costituzionali ci siano alcuni criterii, che regolino l' azione del Potere esecutivo senza fargli perdere la libertà d'azione e quindi la responsabilità degli atti suoi. La libertà è e deve intendersi disciplinata sempre.

9.

Attribuzioni legislative diverse riservate alla Confederazione.

Il Potere della Confederazione si è affermato nell'ordinamento dei varii servizi pubblici ; non si poteva rafforzare il Potere centrale in un ramo ed indebolirlo in un altro ; per tutti in vece è prevalso il criterio di rendere i Cantoni tanti organi esecutivi della Confederazione. — Occorre farne un breve esame.

I. *Lavori pubblici.*

La Confederazione può ordinare a sue spese o incoraggiare mediante sussidi i lavori pubblici, che interessano la Svizzera o una parte considerevole del paese. A questo scopo, essa può ordinare l'espropriazione mediante una giusta indennità. La Legislazione federale detta le opportune disposizioni sulla materia. L'Assemblea federale può interdire le costruzioni pubbliche, che portassero attentato agl' interessi militari della Confederazione. (Art. 23).

II. *Polizia delle acque e foreste nelle regioni montuose.*

La Confederazione ha il diritto di alta sorveglianza sulla polizia degli arginamenti e delle foreste nelle regioni elevate per regolare il corso dei torrenti, il rimboschimento delle regioni in cui essi sorgono e la conservazione delle foreste esistenti (Art. 24).

La Confederazione, in esecuzione del contenuto del citato articolo, pubblicava la legge 22 giugno 1877 concernente la polizia delle acque nelle regioni elevate. Questa legge definisce la sorveglianza della Confederazione, determina i limiti della sua sovranità e determina gli obblighi dei Cantoni e la quota delle sovvenzioni federali. Del resto, la detta Legge racchiude poche disposizioni, che possano essere considerate, come deroganti ai principii generali del diritto privato. La espropriazione è regolata dalla Legge federale sulla materia.

La legge federale concernente l'alta sorveglianza della Confederazione sulla polizia delle foreste nelle regioni montuose, del 24 marzo 1876, è diretta allo stesso fine della legge menzionata del 22 giugno 1877.

III. *Caccia e pesca.*

La Costituzione federale contiene una disposizione sulla caccia e sulla pesca.

Nell'art. 25 è detto che la Confederazione ha il diritto di pubblicare disposizioni legislative per regolare l'esercizio della pesca e della caccia.

In esecuzione della citata disposizione, si è promulgata una Legge federale sulla *caccia e sulla protezione degli uccelli* nel 17 settembre 1875, ed una legge federale sulla pesca nel 18 settembre 1875. Sono queste esclusivamente leggi di polizia; esse non accordano nè ai Cantoni nè alla Confederazione la regalia della caccia e della pesca. Ma in vece si limitano a stabilire i principii uniformi, secondo i quali i Cantoni debbano regolare l'esercizio della caccia e della pesca in

virtù dell'alta sorveglianza che loro appartiene in questo dominio, sia che questa sorveglianza abbia la sua sorgente in una regalia sia che l'abbia in un semplice diritto di polizia. In questa materia la sovranità è attribuita alla Confederazione soltanto relativamente alle misure di polizia; e ciò solo in vista degl' interessi economici del Paese. Precedentemente ciascun Cantone aveva, in questo campo, usato ed abusato della sua sovranità a detrimento dell' interesse generale.

In forza del citato articolo della Costituzione, il Consiglio federale è stato autorizzato a conchiudere con gli Stati vicini Convenzioni regolanti l' esercizio della pesca nelle acque di frontiera, cercandovi di farvi ammettere nei limiti del possibile le disposizioni della Legge federale. Così deve intendersi la Convenzione conchiusa col Gran Ducato di Baden (1875) e con l'Alsazia-Lorena (1877), nell'intento di regolare l'esercizio della pesca nel Reno e suoi affluenti, compreso il lago di Costanza. (1).

IV. *Ferrovie.*

L'art. 26 della Costituzione federale prescrive che la Legislazione sulla costruzione e l'amministrazione delle ferrovie è di competenza della Confederazione.

In questo ramo importante dei pubblici servizi la legge del 23 dicembre 1872 sulle ferrovie aveva rimesso alla Confederazione il diritto di accordare e di rinnovare le concessioni, materia che apparteneva precedentemente ai Cantoni, ed accordava frattanto a questi ultimi il diritto di partecipare alle pratiche preparatorie di loro interesse; ma tutte le disposizioni del Diritto amministrativo sull'argomento erano deferite alla Confederazione. Sicchè l'art. 26 della Costituzione

1) Cohn: *Die Bundesgesetzgebung der Schweiz unter der neuen Verfassung.* Iena. 1879. Questo autore tratta l'argomento sotto l'aspetto degl' interessi economici del Paese.

A. D'Orelli: *Du développement de la Legislation en Suisse depuis 1872.* Nella *Revue de Droit International.* Bruxelles a. 1880. p. 638. Quest' Autore tratta la materia dal punto di vista giuridico.

federale del 1874 venne a ribadire il sistema legislativo esistente. E questo sistema così ribadito ebbe suo pieno sviluppo nella Legislazione posteriore, la quale costituisce un completo Codice ferroviario.

Per vero, relativamente ai diritti dei creditori delle società ferroviarie, havvi la legge concernente *le ipoteche sulle strade ferrate nel territorio della Confederazione svizzera e la liquidazione forzata di siffatte intraprese* (24 giugno 1874), seguita da due Decreti concernenti l'organizzazione e la tenuta di un registro federale delle ipoteche per le ferrovie svizzere.

Relativamente alla responsabilità, vi è la legge sopra i *trasporti per ferrovia* (20 marzo 1875) completata da un regolamento (9 giugno 1876); e la legge sulla *responsabilità delle imprese delle ferrovie e dei battelli a vapore, in caso di accidenti portanti morte o lesioni corporali d' individui* (1.° luglio 1875).

Relativamente alla espropriazione havvi la legge federale sulla *espropriazione per causa di utilità pubblica* (1.° maggio 1850) ancora in vigore (1).

V. *Poste e Telegrafi.*

La Costituzione federale contiene il seguente articolo:

« In tutta la Svizzera, le poste ed i telegrafi sono nel dominio federale. Il prodotto delle poste e dei telegrafi appartiene alla cassa federale. Le tariffe saranno fissate secondo

(1) Opere importanti si sono pubblicate sul codice ferroviario svizzero:
G. Cohn: *Op. cit.* pag. 8 a 30.

Blumer: *Manuel du droit public suisse;* 2.ª ediz. riveduta da Morel Basilea, 1880. II. pag. 36 e seg.

D. Eger: *Die Einführung eines internationalen Eisenbahnfrachrechts.* Breslavia, 1877.

H. Fick: *Die schweizerischen Rechtseinheitbestrebungen, insbesondere, auf dem Gebiete des Eisenbahnrechts.* Erlangen, 1874. Quest' opera forma un volume di supplemento all' opera di Goldschmidt: *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht.* Vol. XIX.

i medesimi principii e nella maniera più equa possibile in tutte le parti della Svizzera. È garantita la inviolabilità del segreto delle lettere e dei telegrammi (Art. 36).

Sulle poste, havvi il Regolamento del 10 agosto 1876. Esso racchiude alcune disposizioni di diritto civile, che potrebbero servire di base ad una giurisprudenza, ma è molto desiderabile, da una parte, che la legge federale sulla regalia delle poste in data 4 giugno 1849, sia riveduta nel senso del progetto presentato dal Consiglio federale all'Assemblea federale (20 giugno 1874) e non discusso, sulla responsabilità delle Amministrazioni postali, e d'altra parte che siano ordinate tutte le disposizioni legislative e regolamentari sulla materia in modo da costituire un corpo di leggi, come trovasi fatto per il servizio ferroviario.

È utile dire che la Svizzera è la sede dell'*Unione generale postale internazionale* fondata nel 1874, ed essa tiene la direzione dell'Ufficio di Amministrazione dell'Unione stessa (1).

Pei telegrafi havvi la legge federale 22 giugno 1877, concernente la *corrispondenza telegrafica*. Questa ha portato una lieve modificazione, soltanto nella parte finanziaria, alla legge federale del 18 dicembre 1867 sull'organizzazione dei telegrafi.

Con un gran numero di Stati è stata conchiusa una Convenzione telegrafica a simiglianza della Convenzione postale citata; e quindi una Unione telegrafico-internazionale, il cui Ufficio risiede a Berna, sotto la direzione della Svizzera (2).

VI. *La istruzione pubblica.*

La Confederazione ha il diritto di creare, oltre la scuola politecnica esistente, una Università federale ed altri stabili-

(1) Meili: *Die Haftpflicht der Postanstalten, vergleichende studien über die Gesetzgebung der Echweiz der Nachbarstaaten.* Leipzig. 1877.

(2) Blumer-Morel: *Handbuch des Schweizerischen Bundesstaatsrechts.* Schaffhouse, 1877.

menti di istruzione superiore, o di sovvenzionare stabilimenti di questo genere. I Cantoni provvedono all'istruzione primaria, che deve essere sufficiente e posta esclusivamente sotto la direzione dell'Autorità civile. Essa è obbligatoria, e, nelle scuole pubbliche, gratuita. Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli aderenti di tutte le confessioni, senza che essi abbiano a soffrire in alcuna maniera nella loro libertà di coscienza e di fede.

La Confederazione prenderà i provvedimenti necessari contro i Cantoni, che trasgredissero siffatti obblighi (Cost.; art. 27).

VII. *Il lavoro nelle fabbriche.*

La Costituzione federale nell'art. 34 contiene la seguente disposizione:

« La Confederazione ha il diritto di pubblicare disposizioni uniformi sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche, sulla durata del lavoro che potrà essere imposto agli adulti, e sulla protezione da accordare agli operai contro l'esercizio delle industrie insalubri e nocive. Le operazioni delle agenzie di emigrazione e delle intraprese di assicurazione non istituite dallo Stato, sono sottoposte alla sorveglianza ed alla legislazione federali ».

Fu pubblicata la legge federale concernente il *lavoro nelle fabbriche*, in data 23 marzo 1877, che entrò in vigore il 1. gennaio 1878 (1). Vi si contengono prescrizioni di polizia che hanno per iscopo la protezione della salute e della sicurezza degli operai (artic. 2 a 4). Ogni proprietario di fabbrica è tenuto a stabilire un regolamento di fabbrica, sul

(1) G. Eger: *Commentar zum Haftpflichtgesetz;* 2.ª ediz. Breslavia, 1879.

Koenig: Osservazioni inserite nella *Zeitschrift des Berner Juristenverein*, J. XIII.

Fr. De Wyss: Osservazioni inserite nella *Zeitschrift für schweizerisches Recht*, T. XX. Part. 3.ª

quale gli operai sono chiamati ad emettere la loro opinione, e che dev' essere ratificato dal governo federale (art. 7). È sancita la responsabilità civile del proprietario della fabbrica per gl' infortunii toccati all' operaio (art. 5).

10.

Competenza della Confederazione circa la legislazione concernente lo stato-civile ed il matrimonio.

La Costituzione federale del 1874 stabilisce quanto segue

« Lo stato civile e la tenuta dei registri che vi si riferiscono entrano nella competenza delle Autorità civili. La Legislazione federale pubblicherà su questi argomenti disposizioni ulteriori. Il diritto di disporre dei luoghi di sepoltura appartiene all'Autorità civile. Essa deve provvedere perchè ogni persona defunta possa essere decentemente seppellita » (art. 54).

« Il diritto al matrimonio è posto sotto la protezione della Confederazione. Nessun impedimento al matrimonio potrà essere fondato sopra motivi confessionali, sopra l' indigenza di uno o dell' altro degli sposi, sulla loro condotta, o sopra qualunque altro motivo di polizia. Sarà riconosciuto come valido in tutta la Confederazione il matrimonio conchiuso in un Cantone o all' estero, conformemente alla legislazione vigente. La moglie acquista col matrimonio il diritto di cittadinanza e di borghesia di suo marito. I figli nati prima del matrimonio sono legittimati col matrimonio susseguente dei propri genitori. Non può essere percepita alcuna tassa di ammissione o altra tassa simile sull' uno o sull' altro sposo » (art. 54).

« La giurisdizione ecclesiastica è abolita » (artic. 58, in fine).

Le citate disposizioni vengono completate dalla legge federale del 24 dicembre 1874, entrata in vigore il 1. gennaio 1876 sullo *stato-civile, sulla tenuta dei registri relativi e sul matrimonio.*

Per tutta la Confederazione si è proclamato il principio della separazione del matrimonio civile dal religioso.

La legislazione federale contiene prescrizioni sullo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio, e sui casi di nullità del matrimonio; e queste prescrizioni includono evidentemente una restrizione nella sfera della competenza legislativa cantonale.

Scartato ogni criterio confessionale nella istituzione del matrimonio, il principio della *dissolubilità* del matrimonio è stato ammesso dalla legislazione federale, e quindi vale per tutta la Confederazione.

La legislazione federale ha regolato l' argomento del divorzio e quello degli impedimenti al matrimonio (1).

11.

Competenza della Confederazione circa la legislazione sulle materie civili e commerciali.

La Costituzione federale, nell' artic. 64, dispone quanto segue:

« La legislazione, sulla capacità civile, su tutte le materie di diritto riferentisi al commercio ed alle transazioni mobiliari (diritto delle obbligazioni, compresovi il diritto commerciale ed il cambiario), sulla proprietà letteraria ed artistica, sulla procedura per debiti e per fallimento, è di competenza della Confederazione ».

Cominciò ben presto il lavorio di preparazione per concretizzare quanto la Costituzione aveva promesso e sulle basi indicate.

Trattavasi di unificare non il diritto, che regge gli elementi della vita locale, cioè lo stato delle persone, i rapporti di famiglia, le successioni, la proprietà fondiaria, ma le relazioni essenzialmente mobili e passeggiere create dallo scambio, dal traffico e dal commercio.

(1) Blumer: *Manuel du Droit Public fédéral*, 2.ª ediz. Vol. I.

Trattavasi di unificare quella parte della legislazione, sulla quale il Diritto Romano aveva esercitato una considerevole influenza, quella appunto, in cui, atteso tale influenza, esistevano grandi analogie; cioè il diritto delle obbligazioni dei varii Cantoni.

Laonde, in esecuzione del citato art. 64 della Costituzione, si compilò il Codice delle obbligazioni.

Il Codice federale delle obbligazioni veniva decretato dal Consiglio degli Stati, il 10 Giugno 1881, e dal Consiglio nazionale il 14 giugno 1881; entrava in vigore il primo gennaio 1883.

In esso rattrovasi la fusione del Diritto civile e del Diritto commerciale.

Non si volle seguire il sistema, già prevalente in altri paesi, di tenere due codici, uno civile e l'altro commerciale.

Si credeva che ripugnasse alla coltura giuridica della Svizzera in materia sociale, che si organizzasse per via legislativa ciò, che i giuristi del paese consideravano come una classe speciale dal punto di vista del Diritto, cioè che si formasse un Codice speciale di commercio.

Si ritenne che la fusione dei due Diritti fosse una necessità pressochè assoluta per la Svizzera.

E questa fusione costituisce uno dei tratti caratteristici della legislazione unificata, in forza dell'art. 64 della Costituzione federale (1).

12.

Le materie contenute nel Codice federale delle Obbligazioni.

Il Codice consta di 880 articoli ripartiti in 33 titoli, oltre agli articoli 881-904 racchiusi nel titolo 24, relativamente alle Disposizioni transitorie.

(1) Pei lavori relativi ai Progetti elaborati del Codice unico veggansi le osservazioni scritte da L. D'Orelli, Professore a Zurigo: *Du développement de la legislation en Suisse depuis* 1872. Nella *Revue de Droit International* a. 1881.

Eccone il contenuto:

I. *Della formazione delle obbligazioni:* 1.° delle obbligazioni risultanti da un contratto; della conclusione dei contratti; della forma dei contratti; dell' obbietto dei contratti; delle cause che viziano i contratti; della capacità richiesta per contrattare; dei contratti conchiusi dai rappresentanti; 2.° delle obbligazioni risultanti da atti illeciti; 3.° delle obbligazioni risultanti da un arricchimento illecito; 4.° delle obbligazioni risultanti da altre cause.

II. *Dell'effetto delle obbligazioni:* 1.° dell'esecuzione delle obbligazioni; 2.° principii generali, luogo e tempo della esecuzione; del pagamento, della dimora del creditore, della consegna; 3.° delle conseguenze dello inadempimento delle obbligazioni; 4.° dell' effetto delle obbligazioni relativamente ai terzi.

III. *Della estinzione delle obbligazioni.*

IV. *Delle modalità delle obbligazioni.*

V. *Della cessione o del trasferimento dei crediti.*

VI. *Dei diritti reali sopra i beni mobili:* 1.° della trasmissione della proprietà mobiliare; 2.° del diritto di pegno e del diritto di ritenzione.

VII. *Della vendita e dello scambio* (baratto).

VIII. *Della locazione delle cose.*

IX. *Del prestito ad uso, o commodato.*

X. *Del prestito di consumo, o semplicemente prestito.*

XI. *Della locazione di servigi.*

XII. *Della locazione d' opera.*

XIII. *Del contratto di edizione.*

XIV. *Del mandato.*

XV. *Dei procuratori, dei rappresentanti o mandatari commerciali e dei viaggiatori di commercio.*

XVI. *Del contratto di commissione.*

XVII. *Del contratto di trasporto o dei vetturali per terra e sulle acque.*

XVIII. *Della gestione d' affari.*

XIX. *Del deposito.*

XX. *Della cauzione.*
XXI. *Del giuoco e della scommessa.*
XXII. *Del contratto di rendita vitalizia.*
XXIII. *Della società semplice.*
XXIV. *Della società in nome collettivo.*
XXV. *Della società in accommandita.*
XXVI. *Della società anonima o società per azione:* 1.° disposizioni generali; 2.° dei diritti e degli obblighi degli azionisti; 3.° degli organi e dei poteri della società anonima; 4.° dell'assemblea generale, dell'amministrazione, del controllo; 4.° dello scioglimento della società; 5.° della responsabilità; 6.° delle società in accomandita per azioni.
XXVII. *Delle associazioni:* 1.° della formazione delle associazioni; 2.° dei diritti e degli obblighi dei socii; 3.° degli organi e dei poteri dell'associazione.
XXVIII. *Delle altre società.*
XXIX. *Della lettera di cambio.*
XXX. *Dello chéque.*
XXXI. *Degli altri biglietti e mandati all'ordine.*
XXXII. *Dei titoli al portatore.*
XXXIII. *Del registro di commercio, dei libri di commercio ed altri, e dei libri di contabilità:* 1.° del registro di commercio; 2.° dei libri di commercio ed altri; 3.° dei libri di contabilità (1).

13.

La tutela della proprietà letteraria ed artistica.

Come complemento necessario della legge sulle obbligazioni ed il diritto commerciale, venne la legge federale del 23 aprile 1883 sulla proprietà letteraria ed artistica.

La Costituzione del 1874 attribuisce al potere centrale il diritto di fare leggi sulla proprietà letteraria ed artistica

(1) *Annuaire de legislation étrangère*, a. 1882, p. 520.

(artic. 64). Ed in virtù di questa disposizione si pubblicò la legge suddetta.

Fino a quell' epoca la Svizzera non aveva avuto legislazione uniforme su questo argomento. E per vero i Cantoni di Zurigo, Berna, Uri, Unterwalden (alto e basso), Glarona, Basilea (città e campagna), Sciaffusa, Appenzell (Rhodes intérieures), Grigioni, Turgovia, Ticino, Vaud e Ginevra erano legati da un concordato, in data 3 dicembre 1856, al quale avevano in seguito aderito i Cantoni di Argovia, Appenzell (Rodes extérieures) e Schwytz.

A Ginevra erano in vigore i decreti francesi 13-19 gennaio 1791 e 19 luglio e 6 agosto 1791, e la legge francese 19 luglio 1791.

La legge uniforme entrava in vigore il 1. gennaio 1884; essa abrogava tutte le disposizioni contrarie delle leggi ed ordinanze cantonali, e specialmente il Concordato del 3 dicembre 1856 (1).

14.

Disposizioni della Costituzione federale concernenti le guarentigie individuali.

I. *Nozioni generali.*

Il regime delle garantie individuali, dalla fine del secolo passato, è divenuto il fondamento, sul quale poggia la esistenza degli Stati civili. Il movimento reazionario prodottosi alla fine delle guerre Napoleoniche, potè tentare di distruggere queste nuove basi dello Stato, ma riuscì soltanto a fomentare una lotta, la quale finì col trionfo del nuovo Diritto Pubblico.

Tutte le Costituzioni politiche nel corso di questo secolo, con espressioni più o meno identiche, hanno gelosamente custodita la preziosa conquista; in tutte si trova un Capitolo intitolato *Diritti individuali* o *Diritti e Doveri dei cittadini.*

(1) *Annuaire de legislation étrangère*, a. 1884, p. 569.

La formola è indifferente; il contenuto è lo stesso, garantire cioè la personalità umana contro l'azione dello Stato e determinare i limiti della legittima azione dello Stato nella società, così rispetto alla collettività, che alla persona singola.

Laonde nell'ordinamento costituzionale degli Stati federali, si è considerato essere compito del Potere centrale la tutela di queste garanzie.

E la Costituzione federale svizzera del 1874, sotto la rubrica « *Disposizioni generali* » contiene una serie di disposizioni concernenti la guarentigia dei diritti individuali.

È questa una materia, che costituisce la base comune del Diritto Pubblico europeo ed americano. E non si poteva nella Svizzera lasciare ai singoli Cantoni la facoltà di disporre norme al riguardo, differenti da un Cantone all'altro.

È la Costituzione federale, che provvede in modo uniforme, e sancisce norme identiche per tutto il territorio svizzero.

E la Costituzione nell'art. 5 dice esplicitamente che la *Confederazione garantisce la libertà ed i diritti del Popolo, i diritti costituzionali dei cittadini.*

II. *Eguaglianza davanti alla legge.*

Tutte le vecchie disuguaglianze giuridiche di uomini di qualunque razza, le disuguaglianze di caste, di schiavitù, di servitù della gleba, di patrizii e plebei, di baroni e vassalli, di nobili e di popolani, di clero e di borghesia, di *stati* od *ordini* politici esistenti nella vecchia società feudale, di religione cattolica o riformata, giudaica o cristiana, tutte sono state abolite dal trionfo dei novelli principii informatori dell'odierno Diritto Pubblico.

Sono abolite del pari le disuguaglianze in diritti tra le varie parti geografiche di uno stesso Stato; le une signore e le altre soggette, come erano le disuguaglianze tra le Città ed il territorio e il contado, tra i Cantoni sovrani e i baliaggi o territorii.

Sono abolite in fine nell' interno di uno Stato le disuguaglianze tra le parti di una nazionalità, o lingua, e quelle di un' altra.

Il principio dell' uguaglianza dinanzi alla legge ha trionfato: e questo principio è sancito dalla Costituzione federale svizzera:

« Art. 4. Tutti gli Svizzeri sono eguali davanti la legge. Non vi sono nella Svizzera nè sudditi, nè privilegi di luogo, di nascita, di persone o di famiglie ».

Ecco sancita l' eguaglianza civile, o dinanzi alla legge, nel rispetto naturalmente delle *disuguaglianze di fatto*, che sono un prodotto di natura. Questa eguaglianza è appunto quella, che consiste nell' essere ognuno considerato come pari ad ogni altro davanti alla legge ed alla giustizia, in modo che, a parità di condizioni, nessuno venga trattato in modo eccezionale.

III. *La libertà individuale.*

La libertà è politica ed è civile. La libertà politica concerne il concorso dell' individuo al governo dello Stato, la partecipazione alla formazione ed all' azione dei suoi poteri pubblici. La libertà civile, che è la libertà individuale in senso stretto, è la libertà dell' individuo considerato, non come membro o fattore dei poteri pubblici nelle elezioni, nel parlamento, nell' azione del Potere esecutivo e del giudiziario, ma nella cerchia del suo vivere privato, quindi nella casa sua ed in mezzo alla società, la quale vive ed opera sotto la tutela dello Stato, ma non è la classe dei governanti.

Insomma, la libertà individuale è una espressione sintetica, che si svolge analiticamente nei diversi diritti della personalità umana:

a) libertà di muoversi da un punto all' altro del territorio nazionale e di emigrazione all' estero;

b) diritto di non essere arrestato o detenuto arbitrariamente;

c) inviolabilità del domicilio;

d) inviolabilità della privata corrispondenza;

e) libertà di coscienza e di culto, di parola, di stampa, di riunione ed associazione, libertà di petizione; libertà di lavoro e di professione (1).

Or bene, la Costituzione federale svizzera sancisce questi diritti della personalità umana, ed all' uopo formola alcune disposizioni, in cui si concilia il compito supremo dell'Autorità centrale di garantire questi *diritti costituzionali* e le necessarie attribuzioni delle Autorità di ciascun Cantone, nel cui territorio evidentemente la persona spiega l' attività sua.

La Costituzione federale svizzera ha stabilito che l' arresto personale per debiti è abolito (art. 59).

È dichiarata l' abolizione delle pene corporali (art. e indi non sono ammissibili le pene del bastone, delle verghe e tutti i mezzi di tortura e di supplizio del corpo.

Non è ammessa la morte civile, cioè la soppressione totale dell' onore dell' individuo.

E cosi è garantito il diritto alla integrità fisica e morale dell' uomo.

Havvi ancora un punto, che deve scomparire; l'uso cioè delle pene infamanti; pur troppo di queste pene si fa uso ed abuso. È importante notare che nella Confederazione havvi un largo movimento di idee, inteso a conseguire che le pene infamanti non potessero essere inflitte a vita, ma solo per un tempo determinato e che venisse sancito come canone costituzionale il principio della riabilitazione.

Un fatto degno di nota è, che nella Svizzera si ha un grande rispetto per la Polizia, e che questa non desta nella Confederazione quello stesso ribrezzo, che desta negli altri Stati europei. Ciò si spiega per la ragione, che nella Svizzera la Polizia non è stata assorbita dalla Politica, e l'Autorità pubblica non è stata mai strumento di tirannide nelle mani del Governo.

(1) Pellegrino Rossi: *Droit constitutionnel.* L. XXV.
L. Palma: *Corso di Diritto Costituzionale.* Vol. III, Cap. IV.
F. P. Contuzzi: *Manuale di Diritto Costituzionale.* Milano; edit. Hoepli

Laonde il cittadino svizzero è disposto a reclamare dalla Polizia piuttosto una condotta energica, che debole; e perdona facilmente agli eccessi della Polizia in fatto di carcere personale e di perquisizione domiciliare.

IV. *Inviolabilità della proprietà privata.*

Fondamento di ogni società civile è il sistema della proprietà privata garantito dalle leggi. Le Costituzioni moderne, se proclamano il principio della inviolabilità della proprietà privata, non è per istabilire questo sistema nelle relazioni sociali. Questo sistema ha funzionato sempre nella storia di tutti i popoli, con tutte le forme di ordinamenti politici. Le Costituzioni moderne hanno inteso di tutelare la proprietà privata contro gli *abusi, che possono provenire dagli stessi poteri dello Stato.* Le Costituzioni hanno inteso di segnare i limiti, entro i quali lo Stato può e deve esercitare il suo legittimo potere di espropriare la proprietà privata per motivi di pubblico benessere. Le Costituzioni quindi concordemente riconoscono questo potere nello Stato di espropriare la proprietà privata, però col debito rispetto del diritto individuale; e questo rispetto si mantiene con due condizioni, che devono concorrere insieme: 1. che vi sia effettivamente una utilità pubblica legalmente accertata; 2. che al proprietario venga data una proporzionata indennità.

La Costituzione federale svizzera (art. 22 e 23), stabilendo il principio della proporzionata indennità da darsi al proprietario nel caso di espropriazione per motivi di pubblica utilità, rimette alla Legislazione federale il compito di pubblicare all'uopo norme dettagliate.

V. *Libertà di lavoro, di commercio, d'industria e di professione.*

« La libertà di commercio e d'industria è garantita in tutta la estensione della Confederazione. » (Art. 31).

Il territorio svizzero è unificato sotto l'aspetto dell'esercizio dell'industria e del commercio da parte dei cittadini, mediante l'abolizione dei dazi e delle gabelle di confine tra un Cantone e l'altro.

L'esercizio dei mestieri e delle industrie è libero a tutti, senza verun intervento dello Stato. In tutti i Cantoni è abolito il sistema delle corporazioni. Per l'esercizio delle professioni liberali è lasciata ai Cantoni la facoltà di esigere pruove di capacità da parte di coloro, che le vogliano esercitare. Se non che la legislazione federale provvede, affinchè le suddette persone possano ottenere certificati di capacità validi per tutta la Confederazione. (Art. 33).

È logico che non si debba confondere l'esercizio delle arti e dei mestieri con l'esercizio delle professioni liberali. La società deve garantirsi a riguardo di coloro che vogliano esercitare queste ultime; e questa garanzia si ottiene coll'esigere i certificati di idoneità. Ma è logico del pari che, conseguito il certificato relativamente ad una data professione, questa la si possa esercitare su tutto il territorio federale.

VI. *Diritto di libero domicilio e di libero soggiorno.*

Il cittadino svizzero, benchè legato al suo Cantone di origine, è sempre cittadino svizzero in tutti gli altri Cantoni.

La Costituzione federale opportunamente provvede a regolare questa situazione. Eccone le disposizioni:

« Ogni cittadino svizzero ha il diritto di stabilirsi sopra un punto qualunque del territorio svizzero, mediante la presentazione di un atto di origine o di un altro documento analogo. Eccezionalmente lo *stabilimento* può essere rifiutato o ritirato a coloro, che, in seguito ad un giudizio penale, non godano i loro diritti civili. Lo *stabilimento* può inoltre essere *ritirato* a coloro, che sono stati parecchie volte puniti per delitti gravi, come anche a coloro, che cadono, in una maniera permanente, a carico della beneficenza pubblica ed ai quali il loro Comune o il loro Cantone d'origine rifiuta una

assistenza sufficiente dopo essere stato invitato ufficialmente ad accordarla. Nei Cantoni, ove esiste l'assistenza a domicilio, la autorizzazione di *stabilirsi* può essere subordinata, se si trattasse di cittadini del Cantone, alla condizione che essi siano in istato di lavorare e che non siano caduti, nel loro antico domicilio nel Cantone d'origine, in una maniera permanente, a carico della pubblica beneficenza. Ogni rimando per causa d'indigenza dev'essere ratificato dal governo del Cantone del domicilio e comunicato preventivamente al governo del Cantone d'origine. Il Cantone, in cui uno svizzero garantisse il domicilio, non può esigere da lui una cauzione, nè imporgli verun carico particolare per questo *stabilimento*. Del pari i Comuni non possono imporre agli Svizzeri domiciliati sopra il loro territorio altre contribuzioni all'infuori di quelle, che esse impongono ai loro propri cittadini. Una legge federale fisserà il *maximum* dell'emolumento di cancelleria a pagarsi per ottenere un permesso di stabilimento. » (Art. 45).

« Una legge federale determinerà la differenza tra lo *stabilimento* (domicilio) ed il soggiorno, e fisserà contemporaneamente le regole, alle quali saranno sottoposti gli Svizzeri, che soggiornano, circa i loro diritti politici ed i loro diritti civili » (Art. 47) (1).

« Una legge federale pubblicherà le disposizioni necessarie per regolare ciò che concerne le spese di malattia e di sepoltura dei cittadini poveri di un Cantone caduti infermi o morti in un altro Cantone. » (Art. 48).

« Il diritto di *detrazione* è abolito nell' interno della Svizzera, così come il diritto di prelazione da parte dei cittadini di un Cantone contro i cittadini di altri Stati confederati » (Art. 62).

(1) In forza di questo articolo 47, una Legge del 28 marzo 1877 fissava con precisione i diritti politici degli Svizzeri domiciliati e soggiornanti, ma questa Legge fu sottoposta al voto del popolo e rigettata il 21 ottobre seguente (*Annuaire de legislation étrangère* a. 1878 p. 604).

VII. *La posizione giuridica di un cittadino di un Cantone sul territorio di un altro Cantone.*

La Costituzione federale dopo avere riconosciuto il diritto del libero domicilio e del libero soggiorno a beneficio di tutti i cittadini svizzeri su qualunque punto del territorio federale, detta alcune norme per la posizione giuridica di un cittadino di un Cantone sul territorio di un altro Cantone.

« Tutti i Cantoni sono obbligati a trattare i cittadini degli altri Stati confederati come quelli del loro Stato in materia di legislazione e per tutto ciò che concerne i mezzi giuridici » (Art. 60).

« Le sentenze civili definitive pronunciate in un Cantone sono esecutive in tutta la Svizzera » (Art. 61).

Circa la esecuzione delle sentenze di un Cantone sul territorio di un altro Cantone, si è sollevata la questione se si dovesse assoggettare la sentenza alle norme di procedura vigenti nel Cantone.

In diverse circostanze, che il Tribunale federale supremo è stato chiamato a pronunciarsi, esso ha deciso nella maniera seguente:

« Che i Cantoni avessero il diritto di sottoporre le domande di *exequatur* alle disposizioni dei loro Codici di procedura alla sola condizione, che la causa non venisse riesaminata: d'onde la conseguenza, che, se uno Stato per la sua Legislazione ritiene perenta la sentenza, di cui si chiede l'*exequatur*, non può dolersi chi si vede respinto per violazione dell'art. 61 della Costituzione » (1).

Circa le materie penali, è riconosciuta la procedura di estradizione nei rapporti tra i Cantoni. E la Costituzione rimette alla Legislazione federale di provvedere alla estradizione

(1) Sentenza del 15 dicembre 1876, Ernest Richter e C. (*Rev off.* 1876, p. 15); 17 luglio 1879, Descombes (*Journal de Droit International Privé.* 1880 p. 410.

degli accusati da un Cantone all'altro; ma determina il principio, secondo cui l'estradizione non può essere resa obbligatoria pei delitti politici e per quelli di stampa (Art. 67).

VIII. *La posizione di un cittadino nel suo proprio Cantone.*

La Costituzione federale non abbandona in tutto e per tutto il cittadino svizzero alle Autorità locali, ma prescrive alcune norme, che valgano come un freno, che le Autorità Cantonali denno avere nell' esplicamento delle loro attribuzioni giurisdizionali.

Laonde molto ragionevolmente, è sancito che nessun Cantone può scacciare dal suo territorio uno dei suoi cittadini, nè privarlo del diritto di origine o di cittadinanza (Art. 44).

« Le persone *stabilite* (domiciliate) nella Svizzera sono sottoposte, per regola, alla giurisdizione ed alla legislazione del luogo del loro domicilio per quanto concerne i rapporti di diritto civile.

« La Legislazione federale pubblicherà le disposizioni necessarie per l'applicazione di questo principio, e per impedire che su di un cittadino graviti una doppia imposta » (Art. 46).

IX. *Il diritto civico attivo.*

Appellasi con questa espressione: *diritto civico attivo,* il diritto del cittadino svizzero di eleggere e di essere eletto (eleggibilità attiva e passiva) e di prendere parte alle Assemblee generali del Popolo.

La Costituzione federale stabilisce alcune norme sul proposito.

« Ogni cittadino di un Cantone è cittadino svizzero. Egli può, a questo titolo, prendere parte, nel luogo del suo domicilio, a tutte le elezioni e votazioni in materia federale, dopo avere debitamente giustificato la sua qualità di elettore.

Nessuno può esercitare diritti politici in più di un Cantone. Lo Svizzero *stabilito* (domiciliato) gode, nel luogo del suo domicilio, tutti i diritti del cittadino del Cantone, e, con questi, tutti i diritti di borghesia del Comune. La partecipazione ai beni delle borghesie e delle corporazioni ed il diritto di voto negli affari puramente della borghesia sono eccettuati da questi diritti, tranne che la Legislazione cantonale decida altrimenti. In materia cantonale e comunale egli diviene elettore dopo uno stabilimento di tre mesi. Le leggi cantonali sullo stabilimento e sopra i diritti elettorali, che possiedono in materia comunale i cittadini stabiliti, sono sottoposte alla sanzione del Consiglio federale » (Art. 43).

Nei rapporti federali il diritto civico comincia contemporaneamente all'obbligo del servizio militare (anni 21 compiuti).

Nei Cantoni i criteri sono diversi. In alcuni Cantoni il diritto di voto cantonale comincia a 24 anni. In altri Cantoni il diritto di voto cantonale comincia a 19 anni o anche prima Ma nella maggior parte prevale il criterio degli anni 21.

Il principio generale è che ogni elettore è pure eleggibile, salvo poche eccezioni (1).

La Costituzione federale rimette alla Legislazione federale il compito di determinare i casi, nei quali un cittadino svizzero può essere proclamato decaduto dai suoi diritti politici (Art. 66)

Le cause di decadenza sono: 1. Crimine o delitto constatato da una sentenza, la quale determini la durata della decadenza; 2. Stato di fallimento: 3. Il bisogno dell'assistenza pubblica.

(1) Il Dubs ci dà le seguenti notizie:
" L' eleggibilità a certe funzioni cantonali, specialmente a quelle superiori (Consiglio di Stato, Tribunale supremo), si stabilisce ad una età più elevata (25 o 30 anni). Per coprire dati uffici si esige talora anche una certa capacità tecnica, tuttavia ciò avviene soltanto per eccezione, perchè nella Svizzera vale di regola il principio che a qualunque cittadino deve essere aperto l'adito a tutti gli uffici pubblici. Non avendo noi, nè volendo avere alcun ordine stabile di funzionari, non abbiamo neppure alcun esame di Stato per l'ammissione a questo ordine. " Dubs: *Diritto Pubblico della Confederazione Svizzera*; P. I. Cap. V).

X. *Libertà di coscienza e di culto.*

La Costituzione federale tratta in articoli diversi della libertà di coscienza e della libertà di culto. La libertà di coscienza è qualcosa di più della semplice libertà di pensare e di credere in una maniera qualsiasi in materia di religione, ed è qualche cosa di meno della libertà di professare un culto determinato. Ecco perchè alcune Costituzioni fanno menzione della sola libertà di culto, come ad esempio lo statuto italiano (Art. 1).

Ma la Costituzione federale svizzera ha creduto parlare più diffusamente della suprema garantia dell' individuo in materia di religione, ed ha esposto il modo anche, con cui si traduce in pratica l' una libertà e l'altra.

L'art. 49 concerne la libertà di coscienza; eccone le disposizioni:

« La libertà di coscienza e di credenza è inviolabile. Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione religiosa, di compiere un atto religioso, nè può incorrere in veruna pena, per causa di opinioni religiose. La persona, che esercita la potestà patria o tutoria, ha il diritto di disporre, conformemente ai cennati principii, della educazione religiosa dei figliuoli sino all'età di 16 anni compiuti. L' esercizio dei diritti civili o politici non può essere ristretto da prescrizioni o condizioni di carattere ecclesiastico o religioso, affrancarsi dall'adempimento di un dovere civico. Nessuno è tenuto a pagare le imposte, il cui prodotto sia specialmente destinato alle spese cosiddette di culto di una comunità religiosa, cui egli non appartiene. L' esecuzione ulteriore di questo principio resta riservata alla Legislazione federale » (Art. 49).

L' art. 50 concerne la libertà di culto; eccone le disposizioni:

« Il libero esercizio dei culti è garantito nei limiti compatibili con l'ordine pubblico e coi buoni costumi. I Cantoni e la Confederazione ponno prendere le misure necessarie per il mantenimento dell' ordine pubblico e della pace tra i mme-

bri delle diverse associazioni religiose, del pari che contro gli abusi delle Autorità ecclesiastiche sopra i diritti dei cittadini e dello Stato. Le contestazioni di diritto pubblico o di diritto privato, alle quali desse luogo la creazione di comunità religiose esistenti, ponno essere portate per via di ricorso davanti le Autorità federali competenti. Non può essere eretto verun Vescovado sul territorio svizzero senza l'approvazione della Confederazione. »

A leggere gli articoli 49 e 50 della Costituzione federale parrebbe che nella Svizzera siasi introdotto il sistema della separazione della Chiesa dallo Stato; il vero è che si è proclamato il principio in astratto, ma la pratica non vi corrisponde. La Costituzione federale svizzera ha formolato il suo principio fondamentale sul principio informatore della Costituzione degli Stati Uniti d'America; cioè la proclamazione della libertà religiosa; ma l'applicazione è ben diversa, imperocchè nella Svizzera le Chiese non sono lasciate in balia delle loro forze, come in America (1).

(1) Il Dubs ragiona molto bene a questo proposito; ecco le sue parole: " La libertà religiosa non ha altro effetto presso di noi, che quello di favorire da un lato l'individualismo e l'indifferentismo, e dall'altro il separatismo e la smania di formar piccole chiese libere; essa non agisce quindi che come forza dissolvente per distruggere la religione comune del popolo. E poichè un principio di decomposizione si è manifestato anche nella Chiesa cattolica, ciò ha indotto alcuni Stati, per appagare anche questo indirizzo, a fondare, accanto alla prima chiesa nazionale riformata, anche una Chiesa cattolica, e a mantenerla e alimentarla parimenti con le rendite dello Stato.

Altre Chiese possono sorgere ancora. In tal modo, sotto l'apparenza della libertà religiosa, lo Stato ha in fin dei conti introdotto artificialmente l'antagonismo confessionale nel suo stesso organismo. " (*Diritto Federale della Svizzera.* Parte I. Cap. VIII.)

La Costituzione federale aggiunge pure che l'Ordine dei Gesuiti e le società, che gli sono affigliate, non ponno essere ricevuti in alcuna parte della Svizzera, ed ogni azione nella chiesa e nella scuola è interdetta ai loro membri. Questa interdizione può estendersi anche, per via di un decreto federale, ad altri Ordini religiosi, la cui azione fosse pericolosa per lo Stato o turbasse la pace tra le confessioni. È vietato fondare nuovi Conventi o Ordini religiosi o ristabilire quelli, che sono stati soppressi. (Art. 51 e 52).

XI. *Libertà di parola e di stampa*

Il pensare è la funzione caratteristica della personalità umana; e questa funzione non può esplicarsi se non con la libertà; il pensiero è dunque libero per sè stesso; ma il pensiero, che pure è ciò che havvi di più intimo nell'uomo, è fatto per manifestarsi. Le sue manifestazioni sono varie: con la parola, con l'insegnamento, con la corrispondenza epistolare, con la stampa: quindi con la *parola parlata* o con la *parola scritta* come dicono i Filosofi.

Le Costituzioni giustamente considerano la libera manifestazione del pensiero come una guarentigia individuale.

La Costituzione svizzera nell'art. 36 stabilisce che *la inviolabilità del segreto delle lettere e dei telegrammi è garantita.*

E tutte le leggi puniscono gli autori degli abusi della libertà di parola, come naturalmente di qualunque altra libertà.

Egualmente le Costituzioni assicurano la garantia della libertà di stampa, ma rimettono alle Leggi speciali il compito di stabilire i limiti, entro i quali si può esercitare, e le pene per quelli, che siffatti limiti oltrepassano.

La Svizzera nel 1830 riconobbe la libertà di stampa in materia politica; ma stabilì certe misure di precauzione, per esempio: il deposito di una cauzione per ogni giornale, una repressione più severa dei reati di stampa, il bollo pei giornali ecc.

Se non che la Costituzione del 1848 tolse siffatte misure e mise la stampa sotto l'impero del diritto comune; la Costituzione del 1874 riprodusse, sull'argomento, quanto aveva stabilito la Costituzione del 1848 (1).

(1) " Art. 55. La libertà della stampa è garantita. Tuttavia le leggi contonali stabiliscono le misure necessarie per reprimerne gli abusi; queste leggi debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio federale. La Confederazioue può anche stabilire le pene per reprimere gli abusi diretti contro di essa o contro le sue autorità "

Il sequestro preventivo è ammesso in quasi tutte le leggi sulla stampa della Svizzera, imperocchè esso deriva dalla essenza della polizia giudiziaria e del diritto dello Stato d'intervenire a tempo contro il delitto (1).

Quando viene commesso qualche delitto per mezzo della stampa, è responsabile una persona in via principale; gli altri, che vi abbiano preso parte, sono mallevadori sussidiariamente (2).

La Costituzione di Zurigo contiene una disposizione, che merita di essere menzionata per la sua singolarità; fu una disposizione, che venne introdotta nell'agitazione politica del 1867 (3).

XII. *Diritto di associazione.*

L'uomo è per sua natura essere socievole; per l'uomo è un bisogno dello stesso svolgimento della sua personalità l'associarsi con altri individui e cooperare ad uno scopo determinato a forze riunite.

(1) Blumer: *Handbuch des Schweizzerischen Budensstaatsrechtes.* Vol. I. p. 399 — ed. 1877.

(2) Gli art. 69 e 70 del Diritto Penale federale dispongono quanto segue:

" Dei delitti commessi per mezzo della stampa risponde per il primo l'autore dello scritto stampato. Ma, se la pubblicazione e la diffusione sono avvenute a sua insaputa e senza la sua volontà, se non può essere facilmente scoperto, o si trova fuori della giurisdizione del potere federale, è responsabile l'editore, in mancanza di questo, il libraio editore, e, se questo non può essere tradotto davanti ai tribunali, lo stampatore.

L'editore o il libraio editore risponde sussidiariamente per quelle spese del processo e indennità, che non si possono ottenere dall' autore. Spetta loro poi l'azione di regresso contro l'autore. "

(3) L'art. 3 della Costituzione riconosce la libera manifestazione del pensiero per mezzo della parola e degli scritti; poi soggiunge: " Nelle accuse per ingiuria può essere fornita la prova della verità dei fatti. Se ne risulta che la parola incriminata come diffamatoria è vera, o che essa fu pubblicata o diffusa con motivi onesti e con uno scopo legittimo, l'accusato viene prosciolto ".

La prova della verità è concessa dunque anche per semplice ingiuria e non per la calunnia solamente.

La libertà di associazione è tutelata dalle Costituzioni come una guarentigia dei diritti della personalità umana.

La Costituzione federale svizzera riconosce che i cittadini hanno il diritto di unirsi in associazioni, ma aggiunge il seguente limite « *purchè nello scopo di queste associazioni o nei mezzi per raggiungerlo non vi sia nulla d'illecito o di pericoloso per lo Stato. Le leggi cantonali stabiliscono le misure necessarie contro l'abuso di questo diritto* » (Art. 56).

La disposizione del citato articolo è molto vaga; l'Autorità può colpire qualunque associazione, il cui scopo non fosse compatibile col suo programma di Governo. Sicchè la Politica più che la Legge regola nella Svizzera il diritto di associazione. Questa riserva così vaga racchiusa nella Costituzione del 1874 si spiega per il grande abuso, che erasi fatto della libertà di associazione, in quanto che le Associazioni erano state mezzo di violento abbattimento delle Costituzioni e dei Governi esistenti.

XIII. *Diritto di petizione.*

Le Costituzioni moderne riconoscono il diritto di *petizione* come un prezioso diritto pubblico del cittadino.

La Costituzione federale svizzera lo riconosce del pari: « *Il diritto di petizione è garantito* » (Art. 57).

Naturalmente sotto la espressione « *diritto di petizione* », dal punto di vista del *Diritto Costituzionale,* si suole intendere il diritto nel cittadino di esprimere ai Poteri costituiti dello Stato, ed in ispecie al Potere legislativo, il voto che siano modificate certe prescrizioni di legge. E questo diritto è di grande importanza nella Svizzera, dove i cittadini sono chiamati a dare la loro approvazione alle Leggi.

È considerato il diritto di petizione talmente insito alle istituzioni politiche della Svizzera, che non tutte le Costituzioni cantonali lo sanciscono; e si ritiene che, nel silenzio delle Costituzioni, s'intende tacitamente riconosciuto.

Nella seconda metà del nostro secolo è svanita pure la ripugnanza per le petizioni collettive; anzi le petizioni collettive formano la regola attualmente e si palesano come una forma della iniziativa popolare.

XIV. *Divieto di Tribunali straordinari.*

È principio fondamentale dello Stato retto con libere istituzioni, che nessuno possa essere giudicato se non dai suoi Giudici naturali, cioè *legali*, in altri termini da quelli istituiti per legge, e non da Tribunali straordinari, da quelle Commissioni cioè, create appositamente per giudicare in un senso o in un altro determinati individui.

Le Costituzioni moderne sono concordi nello stabilire il divieto dei cosiddetti Tribunali straordinari.

La Costituzione federale svizzera stabilisce del pari il cennato divieto:

« Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale. Per conseguenza, non ponno stabilirsi Tribunali straordinari. La giurisdizione ecclesiastica è abolita » (Art. 58).

XV. *Sanzione speciale circa la pena di morte.*

Su questo argomento di sì grande importanza giova fare qualche cenno speciale.

La Costituzione del 1874, nel suo testo primitivo, conteneva la seguente clausola: « *La pena di morte è abolita* » (Art. 65).

Se non che, nel 1878, in seguito ad una recrudescenza di gravi reati verificatasi nella parte occidentale della Svizzera, si formò una corrente, nella opinione pubblica, contraria al principio liberale sancito dal citato art. 65. Questa corrente, a dir vero, era mossa non solo dalla confidenza pura e semplice nella efficacia della pena capitale a mantenere la tutela dell'ordine pubblico, ma altresì dallo intento di profittare di

questa occasione per alzare la voce in favore dell'autonomia cantonale. I difensori dell'autonomia cantonale vedevano i Cantoni aver perduto molte delle antiche loro attribuzioni nei punti toccanti l'ordine pubblico e la polizia generale, sebbene la Costituzione del 1874 non avesse unificato la Legislazione penale.

Laonde numerose petizioni, in senso favorevole al ripristinamento della pena di morte, nel 1878 vennero presentate al Consiglio federale, e quest'ultimo da parte sua si oppose all'abrogazione dell'art. 65.

Se non che il Consiglio degli Stati, il 20 marzo 1878, approvava la mozione Freuler, tendente a ritornare alla Costituzione del 1848, che vietava la pena di morte soltanto per causa politica; ma il Consiglio nazionale rigettava la proposta.

Il Consiglio degli Stati riprese allora la discussione sull'argomento; per evitare che, nel conflitto testè menzionato, si facesse appello al Popolo, a norma dell'articolo 120 della Costituzione del 1874.

Fu votata la seguente disposizione, che era destinata a sostituire la disposizione dell'art. 65 della Costituzione.

Eccone la formola: « *Non potrà venire pronunciata alcuna condanna a morte per i delitti politici; le pene corporali sono vietate* ».

Il nuovo articolo fu adottato dal Consiglio nazionale il 28 marzo 1878.

L'articolo venne sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

Esso è l'art. 65, che figura presentemente nella Costituzione federale.

In tal guisa, i Cantoni sono novellamente divenuti liberi di ripristinare o di vietare la pena di morte nel rispettivo loro territorio.

E per vero i Cantoni di Uri e di Appenzell (*Rhodes-Intérieures*) l'hanno ripristinata. Ma i Cantoni di Neuchâtel e

di Ginevra hanno confermata l' abolizione della pena di morte precedentemente sancita nelle loro Leggi (1).

15.

Disposizioni della Costituzione federale relative alle materie di diritto Internazionale Privato.

Giova riportare alcune disposizioni contenute nella Costituzione federale.

Relativamente al matrimonio è detto che il matrimonio conchiuso in un Cantone o *all' estero*, secondo le leggi ivi vigenti, sarà riconosciuto valido come tale in tutta la Confederazione (Art. 57, alinea 3).

Relativamente alle obbligazioni, si stabilisce in primo luogo la regola generale « Il debitore solvibile, avente domicilio stabile nella Svizzera, deve per azioni personali essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domicilio, e conseguentemente per titoli di obbligazioni personali, non può essere messo sequestro sopra i suoi beni fuori del Cantone, nel quale è domiciliato ». E posteriormente è sancita una riserva a riguardo degli stranieri, nei seguenti termini: « *Restano riservate rispetto agli stranieri le disposizioni dei relativi trattati internazionali* » (Art. 59).

La Costituzione federale contiene anche una disposizione circa la libertà di commercio con gli Stati stranieri: « *Rispetto agli stati esteri si ha libertà di trasporto sotto riserva della reciprocità* » (Art. 63).

Havvi pure una disposizione circa il diritto dell'Autorità federale di espellere lo straniero: « *La Confederazione ha il diritto di espellere dal territorio svizzero quegli stranieri, che mettono a pericolo la sicurezza interna ed esterna della Confederazione* » (Art. 70).

(1) Veggasi l'*Annuaire de Législation étrangère*. a. 1880. p. 605. Notizie di Chaumat e di Le Fort.

La Legge sulla capacità civile, in data 8 giugno 1881, contiene alcune disposizioni relative alla condizione giuridica degli stranieri.

È detto che le disposizioni della Legge in parola sono applicabili a tutti i cittadini svizzeri, siano essi residenti nella Svizzera ovvero all'estero.

Ma si soggiunge che « *la capacità civile degli stranieri è regolata dal diritto dello Stato, cui appartengono* ».

E questa clausola è seguita dalla seguente: « Però, se uno straniero, che, secondo il diritto del suo Paese, non ha la capacità civile, contrae impegni nella Svizzera, egli si obbliga validamente in quanto possieda questa capacità secondo il diritto svizzero » (Art. 10).

Il Codice federale delle obbligazioni, che entrava in vigore il 1883, contiene alcune disposizioni circa l'argomento dell'*applicazione delle leggi straniere.*

È di suprema importanza riportarle.

1) La capacità di obbligarsi con lettera di cambio è determinata per gli stranieri dalla legge del Paese, al quale appartengono.

Tuttavia, lo straniero, che, secondo il diritto svizzero, sarebbe capace di obbligarsi con lettera di cambio, si obbliga validamente in questa maniera nella Svizzera, ancorchè egli ne sia incapace secondo il diritto del suo paese.

Relativamente alla capacità degli Svizzeri, essa è regolata dal Codice stesso delle obbligazioni; poco importa che essi risiedano nel paese o all'estero (Art. 822).

2) Le condizioni essenziali della lettera di cambio tratta da un paese straniero, così come di ogni altra obbligazione cambiaria firmata in paese straniero, sono determinate dalla legge del luogo, in cui l'atto è stato fatto.

Se tuttavia gli obblighi contratti in paese straniero sono conformi alle disposizioni della Legge svizzera, la circostanza che essi fossero irregolari secondo la Legge straniera, non vizia punto il valore legale degli obblighi posteriori iscritti nella Svizzera sopra la lettera di cambio.

Egualmente le obbligazioni cambiarie firmate all'estero da uno Svizzero in favore di un altro Svizzero ingenerano i diversi impegni speciali in materia di lettera di cambio purchè esse siano conformi alle disposizioni della Legge svizzera (Art. 823).

« Art. 824. Relativamente alla forma degli atti richiesti per l'esercizio o la conservazione sopra una piazza straniera dei diritti, che derivano da un contratto cambiario, essa è determinata dalla Legge in vigore su questa piazza » (1).

16.

Disposizioni della legislazione federale concernenti la naturalizzazione

La Costituzione federale contiene una disposizione circa la naturalizzazione; ed è concepita nei termini seguenti:

« La Legislazione federale determinerà le condizioni alle quali gli stranieri ponno essere naturalizzati, così come quelle alle quali uno svizzero può rinunciare alla sua nazionalità per ottenere la naturalizzazione in un Paese straniero » (Art. 44 in fine).

In forza di questo articolo rimaneva stabilito che l'argomento dell'acquisto e della perdita della nazionalità svizzera era deferito alla Legislazione federale e non sarebbe entrato più nelle attribuzioni legislative dei Cantoni.

E per vero, in data 3 luglio 1876, venne pubblicata la Legge federale enunciata dal citato art. 44 della Costituzione.

Si ripartisce in due titoli; il I. tratta della *naturalizzazione svizzera*; il II. della *rinuncia alla nazionalità svizzera.*

Giova riportarne il testo nella nostra lingua.

(1) Le più importanti decisioni si trovano riportate nel *Journal de Droit International Privé*. Paris, a. 1876; p. 231; a. 1880, p. 398; a. 1883, p. 544. — Anche il Tribunale di Ginevra ha emesso varie importanti decisioni concernenti la condizione giuridica degli stranieri; esse si leggono nel *Journal de Droit International Privé*, a. 1882, p. 233.

I. *Della naturalizzazione svizzera.*

« Art. 1. Lo straniero, che desidera ottenere la nazionalità svizzera (il diritto di cittadinanza svizzera), deve dimandare al Consiglio federale l' autorizzazione di farsi accettare come cittadino di un Cantone e di un Comune.

L'autorizzazione del Consiglio federale dev' essere egualmente richiesta, per mezzo del Governo Cantonale, se si tratta della naturalizzazione da accordarsi ad uno straniero a titolo di dono. »

« Art. 2. Il Consiglio federale accorderà soltanto questa autorizzazione agli stranieri :

1) Che hanno il loro domicilio ordinario nella Svizzera da due anni :

2) I cui rapporti con lo Stato, al quale essi appartengono, sono tali da far prevedere che la loro ammissione alla nazionalità svizzera non recherà verun pregiudizio alla Confederazione. »

« Art. 3. La naturalizzazione si estende alla moglie dello straniero naturalizzato, ed ai suoi figliuoli minorenni, se non è fatta per questi una eccezione formale in vista dell' art. 2, alinea 2. »

« Art. 4. Qualunque decisione accordante ad uno straniero la naturalizzazione cantonale e comunale è nulla, se essa non è stata preceduta dall'autorizzazione del Consiglio federale.

D'altra parte, la nazionalità svizzera si acquista solo quando l'autorizzazione del Consiglio federale è seguita dalla naturalizzazione cantonale e comunale, conformemente alle disposizioni delle leggi di un Cantone.

L'autorizzazione del Consiglio federale è perenta se non se n'è fatto uso nel termine di due anni a partire dal giorno in cui essa è stata accordata. »

« Art. 5. Nessuno può reclamare, di fronte ad uno Stato estero, nel quale risiede, i diritti e la protezione dovuti alla qualità di cittadino svizzero, se egli ha conservato la nazionalità di questo Stato indipendentemente dalla naturalizzazione svizzera.

II. *Della rinuncia alla nazionalità svizzera.*

« Art. 6. Un cittadino svizzero può rinunciare alla sua nazionalità: a questo effetto egli deve:

a) Non avere più domicilio nella Svizzera;

b) Godere della sua capacità civile secondo le leggi del Paese, nel quale risiede;

c) Avere, nel senso dell'art. 8, ultima alinea, una nazionalità straniera, acquistata o assicurata per lui, per la moglie e pei figli minorenni. »

« Art. 7. La dichiarazione di rinuncia alla nazionalità svizzera dev'essere presentata in iscritto, coi documenti giustificativi, al Governo cantonale. Quest'ultimo ne dà conoscenza alle Autorità del Comune d'origine, e fissa un termine d'opposizione di quattro settimane al più, per il Comune egualmente che per tutti gli altri interessati.

« Se il diritto di rinunciare alla nazionalità svizzera è contestato, il Tribunale federale decide conformemente agli articoli 61 a 63 della Legge sull'Ordinamento Giudiziario federale del 27 giugno 1874.

« Art. 8. Se le condizioni menzionate all'art. 6 sono adempiute, e non vi sia stata opposizione, o se l'opposizione è stata scartata dal Giudice, l'Autorità competente ai termini della Legge cantonale dichiara il richiedente liberato dai legami di nazionalità cantonale e comunale.

Questa liberazione, che porta la perdita del diritto di cittadinanza svizzera, data dalla consegna al richiedente dell'atto di liberazione.

La liberazione si estende alla moglie ed ai figli minorenni, allorchè essi vivono nella medesima casa e non è fatta eccezione formale a loro riguardo. »

« Art. 9. La vedova o la moglie divorziata del cittadino svizzero, che ha rinunziato alla sua nazionalità, ed i figli, che erano ancora minorenni al momento di questa rinuncia, ponno dimandare al Consiglio federale di essere ammessi di nuovo alla nazionalità svizzera. Questo diritto si estingue dopo il

termine di dieci anni, a partire, pei figli dalla loro maggiore età, e per la moglie dallo scioglimento del matrimonio.

Il Consiglio federale accorderà l'ammissione, se i richiedenti adempiano le condizioni imposte per la naturalizzazione all'art. 2, alinea 2, e se essi risiedano nella Svizzera.

L'ammissione alla nazionalità svizzera daterà dalla rimessa dell'atto che ne sarà redatto, e renderà di pieno diritto la nazionalità cantonale e comunale.

I Cantoni ponno facilitare ancora il ritorno alla nazionalità svizzera, sotto riserva tuttavia delle disposizioni dell'art. 2, alinea 2, della presente Legge. »

III. *Disposizioni finali.*

« Art. 10. Tutte le disposizioni delle leggi federali e cantonali, contrarie alla presente legge sono abrogate. »

Con la Legge dinanzi riportata, le più gravi questioni sull'acquisto e sulla perdita della nazionalità, che prima erano abbandonate alle Leggi dei singoli Cantoni, oggi sono risolute dalla Legislazione federale.

Basta, a titolo di compendio degli articoli citati, esporre questi due punti culminanti della Legge del 1876.

Da una parte è accordato allo straniero, che lo dimanda, il diritto di cittadinanza svizzera mediante un domicilio di due anni sul territorio svizzero; ma alla condizione espressa che la sua ammissione alla nazionalità svizzera non sollevi difficoltà col Paese suo d'origine.

D'altra parte, il cittadino svizzero ha il diritto di rinunciare alla sua nazionalità, purchè esso abbia acquistata una nazionalità straniera; e ciò nell'intento di evitare che ci siano *persone senza patria* (*Heimathlosen*).

Il Tribunale federale, in varie circostanze, ha interpretato nelle sue sentenze le varie disposizioni della legge del 1876. Sicchè una Giurisprudenza si va formando pei diversi argomenti, di cui si occupa la Legge suddetta (1).

(1) Si consulti all'uopo lo studio elaboratissimo di Alfred Martin, Avvocato a Ginevra: *Iurisprudence suisse en matière de Droit International.* Nella *Revue de Droit International.* Bruxelles a. 1880.

17.

L'Ordinamento dei Poteri Pubblici

I. *Le Autorità Federali.*

Oramai, dal 1848 in poi, la personalità politica della Confederazione si è affermata come distinta dalla Personalità politica dei singoli Cantoni.

E la Confederazione tiene le sue Autorità costituite. Ed il Diritto Pubblico Federale determina i modi, con cui si svolge l'azione dei vari Poteri della confederazione.

La costituzione del 1874 determina quali sono le Autorità Federali e fissa i criterii generali con cui esse esercitar devono le loro funzioni.

Le Autorità Federali sono:

A) L'Assemblea Federale.

B) Il Consiglio Federale.

C) La Cancelleria Federale.

D) Il Tribunale Federale.

Occorre studiare l'ordinamento di queste diverse Autorità e la loro speciale sfera d'azione.

II. *L' Assemblea Federale.*

Sotto riserva dei diritti del Popolo e dei Cantoni (art. 80 e 121), l'Autorità suprema della Confederazione è esercitata dall'Assemblea federale, che si compone di due Sezioni o Consigli, cioè: A) Il Consiglio nazionale; B) Il Consiglio degl Stati (Art. 71) (1).

A) *Il Consiglio nazionale.*

Il Consiglio nazionale si compone dei Deputati del Popolo svizzero, eletti nella proporzione di 1 membro per ogni 20,000

(1) L'art. 89 della Costituzione concerne il *referendum* al Popolo; l'articolo 121 è relativo ai diritti dei Cantoni circa la revisione.

anime della popolazione totale. Le frazioni al di sopra di 10,000 anime sono contate per 20,000. Ciascun Cantone e, nei Cantoni divisi, ciascun Mezzo-Cantone elegge almeno un deputato (1).

Le elezioni per il Consiglio nazionale sono dirette. Esse hanno luogo nei Collegi elettorali federali, che non ponno tuttavia essere formati di parti di Cantoni diversi.

Ha diritto di prendere parte alle elezioni ed alle votazioni ogni Svizzero, che abbia 20 anni compiuti e che del resto non è privato del diritto di cittadino attivo dalla Legislazione del Cantone, in cui esso ha il suo domicilio. Tuttavia la Legislazione federale potrà regolare in una maniera uniforme l'esercizio di questo diritto (2).

È eleggibile come membro del Consiglio nazionale ogni cittadino svizzero laico, che abbia diritto di votare.

Il Consiglio nazionale è eletto per tre anni e rinnovato ogni volta integralmente.

I Deputati al Consiglio degli Stati, i membri del Consiglio federale ed i funzionari nominati da questo Consiglio non ponno essere simultaneamente membri del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale sceglie nel suo seno, per ciascuna sessione ordinaria e straordinaria, un Presidente ed un Vice-presidente. Il membro, che è stato presidente per una sessione ordinaria non può nella sessione ordinaria seguente, rivestire questa carica, nè quella di vice-presidente.

Lo stesso membro non può essere vice-presidente durante due sessioni ordinarie consecutive. Allorchè i pareri sono egualmente divisi, il Presidente decide; nelle elezioni, egli vota come gli altri membri. I membri del Consiglio nazionale sono indennizzati dalla Cassa federale (Art. 72-79).

(1) In seguito al censimento del 1. dicembre 1880, venne pubblicata una legge, il 3 maggio 1881, con cui aumentavasi il numero dei Distretti elettorali (49 invece di 48); aumentavasi pure il numero dei membri del Consiglio nazionale (145 in vece di 135).

(2) Legge elettorale federale del 19 luglio 1872. Questa legge fu sostituita dalla Legge 3 maggio 1881 sulle *Elezioni dei membri del Consiglio nazionale* (*Giornale federale svizzero.* Vol. II. p. 777. *Annuaire de Législation étrangére* a. 1882 p. 510).

B) *Il Consiglio degli Stati.*

Il Consiglio degli Stati si compone di 44 Deputati dei Cantoni. Ciascun Cantone nomina due Deputati; nei Cantoni divisi, ciascun Mezzo-Cantone ne sceglie uno.

I membri del Consiglio nazionale e quelli del Consiglio federale non ponno essere deputati al Consiglio degli Stati.

Il Consiglio degli Stati sceglie, nel suo seno, per ciascuna sessione ordinaria, o straordinaria, un Presidente ed un Vice-Presidente. Nè il Presidente, nè il Vice-Presidente ponno essere eletti fra i Deputati del Cantone, in cui è stato eletto il Presidente per la sessione ordinaria immediatamente precedente. I Deputati dello stesso Cantone non ponno rivestire la carica di Vice-Presidente durante due sessioni consecutive. Allorchè i pareri sono egualmente divisi, il Presidente decide; nelle elezioni, egli vota come gli altri membri.

I deputati al Consiglio degli Stati sono indennizzati dai Cantoni (Art. 80-83).

III. *Attribuzioni dell'Assemblea federale.*

Il Consiglio nazionale ed il Consiglio degli Stati deliberano su tutti gli obbietti, che la Costituzione mette nella competenza della Confederazione e che non sono attribuiti ad un'altra Autorità federale.

Gli affari di competenza dei due Consigli sono specialmente i seguenti:

1. Le leggi sull' organizzazione e sul modo di elezione delle Autorità federali; 2. Le leggi ed i decreti sulle materie che la Costituzione mette nella competenza federale; 3. Il mantenimento e l'indennità dei membri delle Autorità della Confederazione e della Cancelleria federale; la creazione delle funzioni federali permanenti e la determinazione del trattamento; 4. L'elezione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Cancelliere, così come del Generale in capo dell' armata federale. La Legislazione federale potrà attribuire all' Assem-

blea federale altri diritti di elezione e di conferma; 5. Le alleanze ed i trattati con gli Stati stranieri, egualmente che l'approvazione dei trattati dei Cantoni fra loro o con gli Stati stranieri; tuttavia i trattati dei Cantoni non sono portati dinanzi all'Assemblea federale, se non quando il Consiglio federale o un altro Cantone solleva reclami. 6. I provvedimenti per la sicurezza esterna egualmente che per il mantenimento dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera; le dichiarazioni di guerra e la conclusione della pace. 7. La garanzia delle Costituzioni e del territorio dei Cantoni; l'intervento in seguito a questa garantia; i provvedimenti per la sicurezza interna della Svizzera, per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine; l'amnistia ed il diritto di grazia. 8. I provvedimenti per fare rispettare la Costituzione federale ed assicurare la garantia delle Costituzioni cantonali, come quelle, che hanno per iscopo di ottenere l'adempimento dei doveri federali; 9. Il diritto di disporre dell'armata federale; 10. Lo stabilimento del bilancio annuale, l'approvazione dei conti dello Stato ed i decreti autorizzanti i prestiti; 11. L'alta sorveglianza sull'amministrazione e sulla giustizia federali; 12. I reclami contro le decisioni del Consiglio federale e relative contestazioni amministrative (art. 113); 13. I conflitti di competenza fra le Autorità federali; 14. La revisione della Costituzione federale.

I due Consigli si riuniscono una volta ogni anno, in sessione ordinaria, il giorno fissato dal Regolamento. Essi sono straordinariamente convocati dal Consiglio federale, o sulla domanda del quarto dei membri del Consiglio nazionale o su quella di cinque Cantoni. Un Consiglio non può deliberare se non quando i deputati presenti formino la maggioranza assoluta del numero totale de' suoi membri.

Nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Le leggi federali ed i decreti federali non ponno essere fatti, che con l'accordo dei due Consigli.

Le Leggi federali sono sottoposte all'approvazione ed al rigetto del popolo, se ne viene fatta la domanda da 30,000

cittadini attivi o da otto Cantoni. È lo stesso dei decreti federali, che sono di un carattere generale e che non hanno un carattere di urgenza.

La Legislazione federale determina le forme ed i termini da osservare per le votazioni popolari (1).

I membri dei due Consigli votano senza istruzioni.

Ciascun Consiglio delibera separatamente. Tuttavia allorquando si tratta delle elezioni menzionate all'art. 85, n. 4, di esercitare il diritto di grazia o di decidere sopra un conflitto di competenza (art. 85, n. 13), i due Consigli si riuniscono per deliberare in comune sotto la direzione del Presidente del Consiglio nazionale, ed è la maggioranza dei membri votanti dei due Consigli che decide.

L' iniziativa appartiene a ciascuno dei due Consigli ed a ciascuno dei loro membri. I Cantoni ponno esercitare lo stesso diritto per corrispondenza.

Nella regola, le sedute dei Consigli sono pubbliche (Articoli 84-94).

IV. *Consiglio federale. Sua organizzazione.*

L'Autorità direttoriale ed esecutiva suprema della Confederazione è esercitata da un Consiglio federale composto di sette membri.

I membri del Consiglio federale sono nominati per tre anni, dai Consigli riuniti, e scelti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. Tuttavia non si potrà scegliere più di un membro del Consiglio federale nello stesso Cantone. Il Consiglio è rinnovato integralmente dopo ciascun rinnovamento del Consiglio nazionale. I membri, che vengono a mancare nell' intervallo dei tre anni, sono rimpiazzati alla prima sessione dell'Assemblea federale, per il resto della durata delle loro funzioni.

(1) Di ciò si parlerà più diffusamente in seguito, nel corso di questo Volume.

I membri del Consiglio federale non ponno, nel periodo delle loro funzioni, rivestire alcun altro ufficio, sia a servizio della Confederazione, che di un Cantone, nè seguire altra carriera, o esercitare professione.

Il Consiglio federale è presieduto dal Presidente della Confederazione.

Havvi altresì un Vice-Presidente. Il Presidente della Confederazione ed il vice-presidente del Consiglio federale sono nominati per un anno dall' Assemblea federale fra i membri del Consiglio. Il Presidente, uscendo di carica, non può essere eletto Presidente, nè Vice-presidente per l'anno seguente.

Il Presidente della Confederazione e gli altri membri del Consiglio federale ricevono uno stipendio annuo sulla Cassa federale.

Il Consiglio federale non può deliberare, se almeno non sono presenti quattro dei suoi membri.

I membri del Consiglio federale hanno voto consultivo nelle due sezioni dell'Assemblea federale, egualmente che il diritto di farvi proposte sopra gli argomenti, sui quali si delibera (Art. 95-101).

V. *Attribuzioni e compiti del Consiglio federale.*

Le attribuzioni e gli obblighi del Consiglio federale, nei limiti della Costituzione del 1874, sono specialmente i seguenti:

1. Esso dirige gli affari federali conformemente alle leggi ai decreti della Confederazione.

2. Veglia all' osservanza della Costituzione, delle leggi e dei decreti della Confederazione, come pure delle prescrizioni dei Concordati federali; esso prende, di sua iniziativa o dietro reclamo, i provvedimenti necessari per farle osservare, allorquando il ricorso non è nel numero di quelli, che devono essere portati dinanzi al Tribunale federale a tenore dell'art. 113 della Costituzione.

3. Esso veglia alla garanzia delle Costituzioni cantonali.

4. Esso presenta progetti di legge o di decreti all'Assemblea federale e dà il suo parere preventivo sulle proposte, che gli sono dirette dai Consigli o dai Cantoni.

5. Esso provvede alla esecuzione delle leggi o dei decreti della Confederazione ed all'esecuzione delle sentenze del Tribunale federale, così come delle transazioni o delle sentenze arbitrali sulle controversie fra Cantoni.

6. Esso fa le nomine, che non sono attribuite all'Assemblea federale o al Tribunale federale o ad un'altra Autorità.

7. Esso esamina i trattati dei Cantoni fra loro e con uno Stato straniero, e li approva, se n'è il caso (art. 85, n. 5).

8. Esso veglia agl'interessi della Confederazione al di fuori, specialmente al mantenimento delle sue relazioni internazionali, ed è, in generale, incaricato di queste relazioni.

9. Esso veglia alla sicurezza esterna della Confederazione, e al mantenimento della sua indipendenza e neutralità.

10. Esso veglia alla sicurezza interna della Confederazione, al mantenimento della tranquillità e dell'ordine.

11. In caso di urgenza e quando l'Assemblea federale non è riunita, il Consiglio federale è autorizzato a levare le milizie necessarie ed a disporne, sotto riserva di convocare immediatamente i Consigli se il numero delle milizie levate sorpassi 2,000 uomini o se esse restino in armi oltre tre settimane.

12. Esso è incaricato di ciò che si riferisce alla milizia federale, e di tutti gli altri rami dell'amministrazione, che appartengono alla Confederazione.

13. Esso esamina le leggi e le ordinanze dei Cantoni, che devono essere sottoposte alla sua approvazione; esso esercita la sorveglianza sui rami dell'amministrazione cantonale, che sono posti sotto il suo controllo.

14. Esso amministra le finanze della Confederazione, propone il bilancio e rende i conti delle entrate e delle spese.

15. Esso veglia alla gestione di tutti i funzionari ed impiegati dell'amministrazione federale.

16. Esso rende conto della sua gestione all'Assemblea

federale, in ciascuna sessione ordinaria; le presenta una relazione sulla situazione della Confederazione, tanto all' interno, che all' estero, e raccomanda alla sua attenzione i provvedimenti, che esso crede utili all' incremento della prosperità comune. Esso presenta anche relazioni speciali, allorquando l'Assemblea federale o una delle sue sezioni lo dimandi.

Gli affari del Consiglio federale sono ripartiti per dipartimento fra i suoi membri. Questa ripartizione ha unicamente per iscopo di facilitare l' esame e il disbrigo degli affari. Le decisioni emanano dal Consiglio federale come autorità.

Il Consiglio federale ed i suoi dipartimenti sono autorizzati a chiamare persone tecniche per obbietti speciali (Articoli 102-104).

VI. *Cancelleria federale.*

Una Cancelleria federale, alla testa della quale trovasi il Cancelliere della Confederazione, è incaricata del Segretariato dell'Assemblea federale e di quello del Consiglio federale. Il Cancelliere è eletto dall'Assemblea federale per il termine di tre anni, contemporaneamente al Consiglio federale,

La Cancelleria è sotto la sorveglianza speciale del Consiglio federale.

Una legge federale determina ciò che si riferisce all'organizzazione della Cancelleria (Art. 105).

VII. *Il Tribunale federale. Sua organizzazione.*

Havvi un Tribunale federale per l'amministrazione della giustizia in materia federale. Havvi inoltre un Giurì per gli affari penali (Art. 112).

Il Tribunale federale siede a Losanna.

I membri ed i supplenti del Tribunale federale sono nominati dall'Assemblea federale, che avrà riguardo a mantenere la rappresentanza fra le tre lingue nazionali.

Può essere nominato al Tribunale federale ogni cittadino

svizzero eleggibile al Consiglio nazionale. I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale ed i funzionari nominati da queste Autorità non ponno contemporaneamente far parte del Tribunale federale. I membri del Tribunale federale non ponno, durante il periodo delle loro funzioni, rivestire alcun altro ufficio, tanto a servizio della Confederazione, che a servizio di un Cantone, nè seguire altra carriera o esercitare professione.

Il Tribunale federale organizza la sua Cancelleria e ne nomina il personale (Art. 106-109).

La legge federale del 27 giugno 1874 sull'organizzazione giudiziaria federale determina appunto l'organizzazione del Tribunale e delle Sezioni di esso, il numero dei suoi membri e dei supplenti, la durata delle loro funzioni ed i loro stipendii.

Il Tribunale federale si compone di nove membri titolari e nove supplenti. I membri del Tribunale sono nominati per sei anni. Il Presidente ed il Vice-Presidente per due anni.

Le sue decisioni debbono essere prese col concorso almeno di sette membri. Le deliberazioni sono pubbliche. Le parti hanno il diritto di ricusa quando l'imparzialità di un giudice può essere dubbia (1).

VIII. *Giurisdizione del Tribunale federale in materia civile.*

Il Tribunale federale conosce delle contestazioni di diritto civile:

1. Fra la Confederazione ed i Cantoni; 2. Tra la Confederazione da una parte e le corporazioni o privati dall'altra, quando queste corporazioni o questi privati sono attori e quando la lite tocca il grado d'importanza, indicato dalla Legislazione federale; 3. Tra Cantoni; 4. Tra Cantoni da una parte e corporazioni o privati dall'altra, quando una delle

(1) *Annuaire de Legislation étrangère* a. 1875 p. 489.

parti lo richieda e la lite abbia quel grado d'importanza indicato dalla Legislazione federale. Esso conosce inoltre delle contestazioni concernenti l'*heimatlosato*, come pure delle contestazioni, che insorgono fra Comuni di diversi Cantoni, relative al diritto di cittadinanza.

Il Tribunale è tenuto a giudicare altre cause, allorquando le parti sono d'accordo nello adirlo e quando l'obbietto della lite tocca il grado d'importanza indicato dalla Legislazione federale (Art. 110-111).

È importante il compito del Tribunale federale circa la soluzione dei conflitti tra la Sovranità federale e le Sovranità cantonali, ed i conflitti tra queste ultime nei loro rapporti reciproci. Questi conflitti, sorgendo sempre tra Sovranità costituite, hanno carattere di controversie contrattuali, e debbono risolversi coi principii del diritto federale.

Non potrebbero risolversi detti conflitti dalla Sovranità federale direttamente; se così fosse, la Sovranità cantonale rimarrebbe annullata.

In vece con la istituzione del Tribunale federale si cerca fare in modo che le diverse Sovranità si muovano l'una accanto all'altra, senza sopraffarsi a vicenda.

IX. *Organizzazione speciale del Tribunale federale in materia penale.*

Il Tribunale federale, quando funziona in materia penale, è assistito da un Giurì, il quale decide sulle questioni di fatto (Cost.; art. 112 in princ.).

Il Tribunale federale si ripartisce in una Camera d'accusa, in una Camera criminale, ed in un Tribunale di cassazione.

La Camera d'accusa ha sotto la sua direzione e sorveglianza due giudici d'istruzione.

La Camera criminale e dodici giurati, eletti nei Cantoni dal Popolo e sorteggiati nella lista del Dipartimento, compongono le Assise federali. Le liste dei Giurati si rinnovano di

sei in sei anni; 54 Giurati tirati à sorte formano la lista speciale. Il Procuratore generale e l'accusato ponno ricusarne ciascuno venti. Queste ricuse vengono fatte verbalmente o per iscritto tra i quindici giorni dopo la notificazione della lista speciale; i quattordici, che restano, sono convocati.

Se vi sono meno di 40 ricuse, la Camera criminale designa per sorteggio i quattordici Giurati, che debbono sedere; due seggono come supplenti.

Alla Camera criminale appartiene il diritto di designare, volta per volta, il luogo in cui le Assise denno riunirsi.

In generale la riunione ha luogo nel distretto d'assise, ove il crimine è stato commesso; ma si può per eccezione disporre altrimenti nell'*interesse d'una giustizia imparziale e della sicurezza pubblica* (Legge del 27 giugno 1874).

X. *La Giurisdizione del Tribunale federale in materia penale.*

Il Tribunale federale decide:

1. Dei casi di alto tradimento verso la Confederazione, di rivolta o di violenza contro le Autorità federali; 2. Dei crimini e dei delitti contro il diritto delle genti; 3. Dei crimini e dei delitti politici, che sono la causa o le conseguenze di disordini pei quali è derivato un intervento federale armato; 4. Dei fatti posti a carico di funzionari nominati da una Autorità federale, quando questa Autorità ne investe il Tribunale federale (Cost. art. 112) (1).

(1) Gli Scrittori citano una legge del 9 dicembre 1851, come quella che ha determinato la responsabilità del Presidente della Confederazione e dei membri del Consiglio federale, come pure degli altri funzionari nominati dall'Assemblea federale. Ai termini di questa legge, l'Assemblea federale avrebbe essa sola il diritto di tradurli in istato d'accusa.

Ogni proposta d'accusa dovrebb'essere adottata dalle due Camere (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati). Se una delle Camere la respinge, essa è definitivamente abbandonata. Se le due Camere l'adottano, l'Assemblea federale, a Camere riunite, nomina un Procuratore Generale incaricato di sostenerla davanti al Tribunale federale.

La suddetta legge è citata da Demombynes (*Les Constitutions européennes* T. II. p. 342). Noi non abbiamo potuto consultare il testo di detta Legge.

XI. *La Giurisdizione del Tribunale federale sopra diverse altre materie.*

Il Tribunale federale giudica inoltre:

1. Dei conflitti di giurisdizione fra le Autorità federali da una parte e le Autorità cantonali dall' altra. 2. Delle controversie fra i Cantoni, allorquando queste entrano nel dominio del Diritto pubblico. 3. Dei reclami per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure dei reclami dei privati per violazione di concordati o di trattati.

Sono riservate le contestazioni amministrative, da determinarsi dalla Legislazione federale.

In tutti i casi citati, il Tribunale federale applicherà le Leggi votate dall'Assemblea, che hanno una portata generale. Esso si conformerà egualmente ai trattati, che l'Assemblea federale avesse ratificati (Art. 113).

Oltre i casi menzionati negli art. 110, 112 e 113, la Legislazione federale può mettere altri affari nella competenza del Tribunale federale; essa può, particolarmente, dare a questo Tribunale attribuzioni, che abbiano per iscopo di assicurare l'applicazione uniforme delle Leggi previste nell'art. 64 (Cost. art. 114).

18.

Della revisione della Costituzione.

La Costituzione sancisce espressamente che si ammette la revisione della Carta costituzionale, ed in ogni tempo. Sono all' uopo determinate le norme da seguirsi. Giova enunciarle.

La revisione ha luogo nelle forme stabilite per la Legislazione federale.

Allorquando una sezione dell'Assemblea federale decreta la revisione della Costituzione federale e l' altra sezione non vi acconsente, anche quando 50,000 cittadini svizzeri godenti il diritto di voto domandano la revisione, la questione di sa-

pere se la Costituzione federale debba essere riveduta è, nell'uno come nell'altro caso, sottomessa alla votazione del Popolo svizzero, per il sì e per il no. Se nell'uno o nell'altro di questi casi, la maggioranza dei cittadini svizzeri, che prendono parte alla votazione, si pronuncia per l'affermativa, i due Consigli saranno rinnovati per lavorare alla revisione.

La Costituzione federale riveduta entra in vigore, allorquando è stata accettata dalla maggioranza dei cittadini svizzeri, che prendono parte alla votazione, e dalla maggioranza degli Stati.

Per istabilire la maggioranza degli Stati, il voto di un Mezzo-Cantone è contato per un mezzo voto. Il risultato della votazione popolare in ciascun Cantone è considerato come il voto dello Stato (Art. 118-121).

Per dare una idea del modo, con cui s'intendono nella pratica parlamentare svizzera, le norme sancite dalla Carta costituzionale allorquando si voglia procedere alla revisione della medesima, occorre citare alcuni casi speciali, estratti dalla storia del Parlamento federale.

Noi citeremo un caso soltanto.

Il dott. Goos, consigliere federale, aveva presentato nel 1879 al Consiglio nazionale la mozione seguente: « 1. L'art. 39 della Costituzione federale è soppresso e sostituito dal seguente: 2. La Confederazione sola ha il diritto di emettere biglietti di banca o buoni del tesoro. Tuttavia essa non potrà decretarne il corso forzoso; 3. Questo articolo riveduto sarà sottoposto alla volontà popolare. »

Questa mozione fu rigettata, ed allora s'iniziò un movimento per raccogliere firme nello scopo di presentare al Popolo la questione di revisione della Costituzione. Queste firme furono raccolte, e la mozione fu rinnovata sotto forma di petizione.

La dimanda così presentava subito diverse difficoltà; imperocchè, non si trattava, nei termini in cui era formulata, di una semplice domanda di revisione della Costituzione; si dimandava, inoltre, che la revisione si limitasse al punto spe-

ciale, si indicava il testo del nuovo articolo, che si sarebbe dovuto sostituire a quello già esistente.

Questa maniera di procedere era anticostituzionale e viziosa.

Laonde il Consiglio federale, rifiutandosi a restringere così la questione, sottometteva all'Assemblea federale un Decreto, il cui articolo poneva semplicemente in questi termini la questione da sottoporre alla votazione popolare: *La Costituzione federale attuale dev' essere riveduta?* (1).

L'Assemblea federale adottò questo decreto; e la votazione venne fissata al 31 ottobre 1880 (2).

Ma la maggioranza dei votanti, nella votazione popolare riuscì contraria: per conseguenza la revisione venne rigettata (3).

Consultando la storia del Parlamento federale, si scorge che il sistema sancito nella Costituzione suscita parecchi inconvenienti.

Atteso la circostanza, che è richiesto il consenso tanto della maggioranza degl' individui, quanto della maggioranza dei Cantoni, bene spesso può succedere che la maggioranza dei voti degl' individui risulti in un senso e la maggioranza dei voti dei Cantoni risulti nel senso opposto.

Questo sistema così irto di difficoltà prevalso per la deliberazione delle Leggi federali si spiega tenendo presente il principio fondamentale della Confederazione svizzera, che mira a soddisfare contemporaneamente le tradizioni democratiche del Popolo e le naturali gelosie dei diversi Cantoni.

Ciò, chè importa a preferenza far rilevare, a questo punto, è il diritto nel Popolo di chiedere la revisione della Costituzione.

Il Popolo, mediante un certo numero di cittadini, ha il potere non di chiedere come *petizione*, ma di volere, *come diritto d' iniziativa*, che si rivedano le sue leggi costituzionali. È il *Demos*, che si afferma come Sovrano.

(1) *Giornale Federale*, n. 36.

(2) *Giornale Federale*, n. 41 e 43.

(3) *Annuaire de Legislation étrangère*, a. 1884. p. 444.

Chi prende la iniziativa costringe il Potere legislativo a adottare una decisione sulla domanda presentata ed a sottoporre tale decisione all'approvazione popolare.

La *iniziativa* nella Costituzione federale è stabilita soltanto per la revisione della Costituzione. Ma in alcuni Cantoni è stabilita anche per la Legislazione in genere.

19.

La istituzione del Referendum nella Costituzione federale svizzera.

I. *Nozioni generali.*

Il sistema rappresentativo nella Svizzera è contemperato al principio del governo diretto di tutto il Popolo.

Il sistema rappresentativo si fonda sul principio, che il Corpo elettorale scelga i suoi deputati al Parlamento; e questi uniti in Assemblea, discutano i Progetti di legge; in modo che questi Progetti, discussi, approvati e sanciti nelle forme richieste dalla Costituzione, diventino Leggi dello Stato, senza che il Corpo elettorale venga chiamato a ratificarle. Nel sistema del Governo diretto sono i cittadini tutti, che, senza ricorrere alla Delegazione, decretano essi le leggi direttamente ed in persona.

Questi due sistemi si trovano contemperati nell'ordinamento costituzionale svizzero; e questo contemperamento si osserva investigando il principio fondamentale della pratica del *Referendum*, sancito nella Costituzione (Art. 89).

« Art. 89. Le leggi ed i decreti federali devono essere approvati dai due Consigli. Le leggi federali sono sottoposte all'approvazione od al rigetto del Popolo quando ne sia fatta domanda da 30,000 cittadini attivi (elettori), o da otto Cantoni. La stessa disposizione si applica ai decreti federali, che sono d'interesse generale e non hanno carattere di urgenza. »

In questo articolo è sancito il *Diritto del Popolo*, sotto forma di *sanzione*; ma non devesi intendere che la Costituzione l'abbia sancito come *iniziativa*. Sono due diritti distinti

E qui è mestieri ricordare come è sorto l'art. 89 della Costituzione del 1874.

È a sapere che, secondo la Costituzione del 12 settembre 1848, soltanto nelle riforme costituzionali era chiamato il Popolo a votare, ed era richiesta la maggioranza dei voti tanto del Popolo che dei Cantoni.

Durante il lavorio di preparazione per dare alla Confederazione una Costituzione nuova, eravi un partito politico, che faceva propaganda per vedere esteso siffatto diritto; era il Partito dei *Diritti del Popolo*.

Or bene, nella prima votazione (14 gennaio 1866), venne respinta la riforma costituzionale, che mirava ad estendere il menzionato sistema legislativo del Popolo.

Nella seconda votazione (5 marzo 1872), venne respinta l'intera Costituzione, che era stata già riveduta dalle Camere (con 13 Cantoni contro 9, e 265,609 voti contro 261,072). Secondo questa Costituzione si sarebbero dovute sottoporre a votazione popolare, sopra domanda di 5 Cantoni o di 50,000 elettori, tutte le leggi ed i decreti federali, che non avessero carattere di urgenza. Oltre a ciò, 5 Cantoni o 50,000 cittadini avrebbero posseduto la facoltà di domandare l'abrogazione, la riforma o la presentazione di progetti di legge, in altri termini un vero e proprio diritto d'iniziativa.

Fu allora, che il Partito dei sostenitori dei diritti del Popolo separò il diritto d'*iniziativa* dal diritto di *veto*; non tenne più conto d'insistere pel diritto d'iniziativa, ma richiese per il diritto di veto la domanda di 30,000 cittadini o di 8 Cantoni; e si disse non diritto di veto, ma *Referendum*.

Ed il Progetto, così ristretto, fu approvato, il 19 aprile 1874, da 14 Cantoni e mezzo e da 340,191 voti contro 198,013.

Si adoperò il termine *Referendum;* ma la parola non risponde al contenuto della istituzione.

Infatti il termine *Referendum* è proprio del linguaggio diplomatico.

Nella pratica diplomatica, l'Agente incaricato di assistere ad un Congresso o ad una Conferenza o di stipulare un trat-

tato è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del suo Governo. Ma, qualora non abbia ricevuto istruzioni, o quelle ricevute non gli sembrino sufficienti, in una determinata circostanza, durante il corso dei negoziati, o gli venga presentata una proposta che gli sembri non conforme al pensiero del suo governo, egli accetta la proposta fattagli, ma l'accetta *ad referendum*, cioè *salvo a riferirne al suo governo.*

Or bene, nel caso previsto dall'art. 89 della Costituzione svizzera, si adoperò il termine *Referendum*, rimontando ad un'epoca anteriore, in cui il legame federale aveva piuttosto carattere diplomatico, che costituzionale. Fino al 1798, nella vecchia Confederazione svizzera non esisteva una Rappresentanza politica federale, ma una adunanza di delegati dei singoli Stati, o Cantoni, che avevano speciali istruzioni, dovevano tutelare particolari interessi, e tutte le risoluzioni prese in comune potevano accettare soltanto per riferirne ai loro mandanti, *ad referendum*, e salva la loro approvazione.

I Cantoni dunque davano ai loro Delegati il mandato di ascoltare e riferire *(ad audiendum et referendum)*.

« Havvi dunque, scrive il Brunialti, una somiglianza esteriore e apparente tra cotesta partecipazione del Popolo alla legislazione e l'antica istituzione di carattere diplomatico piuttosto che legislativo, ed è derivata da ciò che l'istituzione, come nei rapporti tra Confederati, così veniva adoperata nell'interno di alcuni Cantoni, due dei quali appunto, quelli dei Grigioni e del Vallese, conservavano l'istituzione ed il nome sino ai dì nostri » (1).

(1) Brunialti: *La Legge nello Stato moderno*, Torino, 1888; Cap. VIII. n. 111.

Secondo il principio informatore del *Referendum*, questa istituzione è l'opposto della istituzione del *veto*. E per vero il *veto* è un diniego puro e semplice, ma sorse coll'idea di dare al Popolo il potere che nella monarchia costituzionale francese aveva il Re. Nella monarchia costituzionale francese il Re, col suo *veto*, poteva impedire che diventasse Legge dello Stato un Progetto approvato dalle Camere; similmente nella Svizzera repubblicana, si volle dare questo supremo potere al Popolo; si volle quindi

II. *La procedura nell'esplicamento del Referendum*

Una legge speciale è stata inoltre pubblicata sul modo come debba esplicarsi la pratica accennata; ed è la *legge federale concernente le votazioni popolari sulle leggi ed i decreti federali in data 17 giugno 1874;* giova riportarla in compendio nel nostro linguaggio.

1. Le leggi federali sono sottoposte all'approvazione o al rigetto del popolo, se ne viene fatta domanda da 30,000 cittadini attivi o da 8 Cantoni. È lo stesso dei decreti federali, che sono di un carattere generale e che non hanno un carattere di urgenza (Art. 89 della Cost. federale).

2. L'Assemblea federale decide se un decreto federale non ha un carattere generale o riveste un carattere di urgenza; e volta per volta siffatta decisione si annette allo stesso decreto. In tal caso il Consiglio federale ordina la esecuzione di quest'ultimo e la inserzione di esso nella Raccolta ufficiale delle leggi della Confederazione.

3. Tutte le leggi federali e tutti i decreti federali, che non entrano nell'una o nell'altra delle due eccezioni menzionate nel numero precedente (art. 2), saranno pubblicate subito dopo la loro promulgazione e comunicate ai governi cantonali in un numero sufficiente di esemplari.

4. La domanda che una legge o un decreto federale sia sottoposto alla votazione popolare, emani essa domanda dai cittadini o dai Cantoni, dev'essere formolata tra i 90 giorni da quello della pubblicazione della detta legge o del detto decreto nel giornale federale.

attribuire al Popolo il diritto di chiedere una votazione popolare sulle leggi che il Consiglio avesse votate e di respingerle.

Sull'idea che informa il *veto*, si pervenne al *Referendum*. Se non che il *veto* è un diniego, ma il *Referendum* è una affermazione Il *Referendum* nella sua forma più assoluta, cioè come *Referendum* obbligatorio, corrisponde all'idea della necessità di una cooperazione positiva del Popolo all'esplicamento del Potere legislativo dello Stato, corrisponde alla *sanzione regia* stabilita nella maggior parte delle Costituzioni odierne.

Il *Referendum* federale svizzero è facoltativo soltanto.

5. La domanda è rivolta in iscritto al Consiglio federale. Il cittadino che fa o appoggia la domanda, deve firmarla personalmente. Colui, che, sotto una domanda di questo genere, appone una firma diversa dalla sua, è soggetto alle disposizioni delle leggi penali. Il diritto di voto dei firmatari deve essere attestato dall'autorità comunale del luogo, ove essi esercitano i loro diritti politici. Tale attestato si rilascia gratuitamente.

6. La domanda di una votazione popolare proveniente dai Cantoni dev'essere formolata dal Gran Consiglio, Consiglio cantonale o *Landrath*. Il diritto devoluto dalla Costituzione cantonale al popolo, relativamente alle modificazioni che esso può apportare a decisioni di questo genere resta riservato.

7. Allorquando, tra i 90 giorni dalla pubblicazione di una legge o di un decreto federale nel giornale federale, nessuna domanda di votazione popolare sia stata formolata, o, se dopo essere stata formolata, lo spoglio e l'esame ufficiale delle petizioni dimostrano che essa non è firmata da 30,000 cittadini o da 8 Cantoni, il Consiglio federale decide che entri in vigore la detta legge o il detto decreto, ed ordina la sua esecuzione e la sua inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi della Confederazione. Il numero delle firme in appoggio di una domanda di votazione popolare è pubblicato nel giornale federale. Lo stesso è per le domande presentate dai Cantoni secondo l'art. 6. Inoltre, il Consiglio federale presenterà alla Assemblea federale, nella sua prossima sessione, la sua relazione coi documenti che l'appoggiano.

8. Se lo spoglio e l'esame delle petizioni provano che la domanda è appoggiata dal numero necessario di cittadini svizzeri aventi diritto di voto, o dei Cantoni, il Consiglio federale organizza la votazione popolare. Esso ne informa i governi cantonali ed ordina i provvedimenti necessari per la pubblicazione pronta e generale della legge o del decreto federale in questione.

9. La votazione del popolo svizzero ha luogo lo stesso giorno in tutta la estensione della Confederazione. Il giorno

è fissato dal Consiglio federale. Tuttavia la votazione non può aver luogo, cha quattro settimane almeno dopo la pubblicazione sufficiente della legge o del decreto in questione.

10. Ha diritto di votare ogni Svizzero di 20 anni compiuti e che non è escluso dal diritto di cittadinanza attivo dalla Legislazione del Cantone, in cui ha il suo domicilio.

11. Ciascun Cantone organizza la votazione sopra il suo territorio secondo le prescrizioni della Legislazione federale sulle votazioni federali.

12. In ciascun Comune o circolo, sarà redatto un processo verbale indicante esattamente il numero degli elettori e quello dei votanti, che hanno accettato o rigettato la legge o il decreto federale, sottoposto alla votazione del Popolo.

13. I Governi trasmettono al Consiglio federale, nel termine di 10 giorni, i processi verbali della votazione e tengono i bollettini di voto a sua disposizione. Il Consiglio federale verificherà secondo questi processi verbali il risultato della votazione.

14. La legge o il decreto dev' essere considerato come adottato allorchè esso è stato accettato dalla maggioranza dei cittadini svizzeri, che hanno preso parte al voto. In questo caso, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione e l' inserzione nella raccolta ufficiale delle Leggi della Confederazione.

15. Se egli è constatato che la maggioranza dei votanti ha rigettato la legge o il decreto, che loro è stato sottomesso, questa legge o questo decreto sarà considerato come nullo e non avvenuto, e non riceverà alcuna esecuzione.

16. Nei due casi, i risultati della votazione sono pubblicati dal Consiglio federale, che fa una relazione a loro riguardo all'Assemblea federale nella sua prima sessione.

III. *Menzione dei varii casi, nei quali si è fatto ricorso al Referendum.*

Dal 1874 sino ad oggi in parecchie circostanze si è sperimentato il *Referendum* per la legislazione federale; giova arne un cenno.

	Sì	No	Data	
Prima legge sulle Banche .	193,253	120,068	23 aprile	1876
Prima legge sull'imposta militare	184,894	156,157	9 luglio	1876
Seconda legge sull' imposta militare	181,383	170,223	21 ottobre	1877
Seconda legge elettorale. .	213,230	131,557	21 ottobre	1877
Legge sulle fabbriche. . .	181,204	170,857	21 ottobre	1877
Sovvenzione alla ferrovia delle Alpi	278,731	115,571	19 gennaio	1879
Legge sulle epidemie. . .	254,340	68,027	30 luglio	1882
Dipartimento per l'istruzione pubblica	318,139	172,010	26 novembre	1882
Stato civile e matrimonio .	213,099	205,069	23 maggio	1885
Legge sugli alcools . . .	267,255	138,122	15 maggio	1887

Non parliamo delle varie leggi e decreti, che non ottennero l'approvazione definitiva dal Popolo.

IV. *La istituzione del Referendum e gli scrittori di Diritto Pubblico.*

Non tutti gli scrittori sono d'accordo nel valutare la istituzione del *Referendum.*

Alcuni la sostengono e la credono mezzo efficace alla formazione di buone leggi ed alla educazione del Popolo.

Citiamo fra gli altri Numa Droz, il quale dice essere il *Referendum* il più grande esperimento che una Repubblica abbia mai tentato (1).

È favorevole al *Referendum* anche Hilty, il quale distingue il *Referendum* dall'iniziativa e, mentre ammette il *Referendum,* dice che in uno Stato bene ordinato la iniziativa deve partire dal governo e dagli uomini di fiducia eletti dal Popolo (2).

Altri scrittori combattono il *Referendum*; citiamo i seguenti :

(1) Numa Droz: *La révision féderale.*

(2) Hilty: *Theoretiker und Idealisten der Demokratie.* Bern. 1868.

Rüttimann; questi ritiene il *Referendum* essere non uno strumento di progresso per gli Stati, ma un ostacolo (1).

Cherbuliez; egli ritiene che il *Referendum* è un ostacolo a qualsiasi sviluppo razionale delle istituzioni politiche e civili, una sanzione popolare inintelligente ed appassionata (2).

Chenevière; egli considera il *Referendum* come un istituto, che, se non è cieco, è così eccessivo da sovvertire ed arrestare le funzioni legislative ed amministrative (3).

Dubs; egli fu Presidente della Confederazione svizzera e riferisce una convinzione sua come risultato della esperienza; respinge il *Referendum* obbligatorio e sostiene il *Referendum* facoltativo, ammesso nella Costituzione federale del 1874; ma dichiara che questo tiene tutti gli inconvenienti della istituzione del *veto* ed attende che l'esperienza suggerisca una forma migliore (4).

Erskine May; dice che il *Referendum* snatura le istituzioni rappresentative (5).

Sumner Maine; dice che il *Referendum* isterilisce la Legislazione (6).

Gli scrittori italiani, che si sono occupati dell'ordinamento costituzionale della Svizzera, hanno combattuto la istituzione del *Referendum*.

Il Padelletti rigetta la distinzione fatta da Dubs, e condanna la istituzione, attesochè il Popolo non può vedere con maggiore chiarezza dei suoi rappresentanti (7).

(1) Rüttimann: *Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz*. Vol. I. p. 103-104.

(2) Cherbuliez: *La Democratie en Suisse*. Vol. II. p. 43-44.

(3) Chenevière: *Journal de Genève*, 21 giugno 1884. Consiglio nazionale; seduta del 20 giugno 1884.

(4) Dubs: *Il diritto pubblico della Confederazione Svizzera*. Parte I. Capit. V.

(5) Erskine May: *La Democrazia in Europa*. Nella *Biblioteca di Scienze Politiche* diretta da A. Brunialti. Torino. Vol. I. P. II. p. 309-310.

(6) Sumner Maine: *Popular Government* 41, 67 e 96.

(7) Padelletti: *Nuova fase della Democrazia*. Negli scritti di Diritto Pubblico. Firenze 1881. p. 310.

Galileo Crivellari ritiene che col *Referendum* il mandato del corpo elettorale ai suoi rappresentanti diviene imperativo (1).

Il Palma rileva che da poco dura lo esperimento fattosi di questa istituzione; ma questo tempo è sufficiente per dire che essa ha favorito l'accentramento; in sè stessa poi la istituzione è da condannarsi per gli Stati, che vivono in condizioni politiche differenti da quelli in cui trovasi la Svizzera. La moltitudine, necessariamente e invincibilmente ignara, non può votare con cognizione di causa le leggi civili, penali, commerciali, amministrative, economiche (2).

Il Brunialti rileva gl'inconvenienti della istituzione e conchiude che nello Stato moderno la Legislazione generale vuole essere affidata a corpi speciali (3).

Noi riteniamo che il *Referendum* popolare è la negazione del sistema rappresentativo; è una istituzione incompatibile coi grandi Stati odierni. Anche nella Svizzera questa istituzione è destinata a sparire; se resterà nelle Costituzioni cantonali, scomparirà certo dalla Costituzione federale a misura che si progredisce nella via dell'accentramento.

Il Popolo può designare le persone, cui debba rimanere affidato l'esercizio del Potere legislativo, ma non può avere l'attitudine a fare esso le sue leggi. E bene spesso il Popolo, travolto in una corrente o nell'altra dai Partiti politici, può negare la sua approvazione a Leggi di grave interesse sociale, senza nemmeno comprenderne la portata.

Ci piace ricordare che, in data 11 maggio 1884, quattro Decreti federali vennero sottoposti al voto del Popolo: pel riordinamento del dipartimento di giustizia, per l'abrogazione delle patenti pei viaggiatori di commercio, per le spese del-

(1) Crivellari; *Nell'Archivio Giuridico.* Vol. XXXIV p. 394.

(2) Palma: *Le Costituzioni Moderne.* Nella *Nuova Antologia.* a. 1882. Vol. XXXVI p. 499.

(3) Brunialti: *La Legge nello Stato Moderno.* Nella *Biblioteca di Scienze Politiche,* 1888, Vol. IV. Cap. VIII del lavoro citato.

l'ambasciata a Washington e per aggiunta al diritto penale federale, e furono tutti e quattro respinti.

Or bene che può intendere il Popolo in questioni di questa portata?

Se la istituzione del *Referendum* si mantiene oggi nella Svizzera, ciò non deriva dal perchè si abbia fiducia nella bontà della istituzione, piuttosto perchè i partiti politici se ne servono come di uno strumento per combattersi tra loro. Laonde si osserva che, mentre gli scrittori di Diritto Pubblico ne rilevano gl' inconvenienti, i Partiti politici ne reclamano un' applicazione sempre più larga. Il tempo e l'esperienza faranno scomparire questo dissidio, in vantaggio del sistema rappresentativo, che è l' unico sistema, su cui ponno poggiarsi i grandi Stati odierni.

FRANCESCO CONTUZZI.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Alessandro Manzoni — *Sulla Rivoluzione Francese* (Milano, Fratelli Rechiedei).

« C'est une tentation, à la quelle il est difficile de résister, que celle d'expliquer son opinion à un homme qui soutient l'opinion contraire, avec beaucoup d'ésprit et de politesse, avec une grande connaissance de la matière et une ferme conviction. »

Imprendendo un modesto, non dirò esame, Dio guardi tanta baldanza in me, che sarebbe ridicolaggine, di quella, che non ha scusa, un modesto studio sopra un libro di Manzoni, mi par bello riferire le cortesi, serie, nobilissime parole con cui egli cominciò, molti e molti anni addietro, la sua lettera a M. C. « sur l'unité de temps et de lieu dans la tragèdie. »

Nè con questo intendo che il « *Saggio comparativo* fra la Rivoluzione Francese del 1789, e la Rivoluzione Italiana del 1859 di Alessandro Manzoni, sia contrario alle mie idee o al mio sentimento. Certo, non in tutto, m'è consentaneo, ma ciò che mi preme dire; — quando anche fossi in tutto d'opinioni diverse, pur lo stimerei, lo apprezzerei, benedirei mille volte *lui* e chi ha publicato il volume; il quale è, ognuno sa, Ruggero Bonghi.

Esporrò dunque, semplicemente, le mie impressioni, protestando che, in tutto, sebben modestamente opponendomi, non trovo che un'impressione sola: — il bene. — Comincio dal principio e anzi ancora da prima.

Appena vidi annunziato il libro del mio divino maestro, subito lo acquistai. Un libro di Manzoni?...... un' opera postuma di quel genio!...... qual promessa alle anime assetate di bellezza e di bontà! E subito ne intrapresi la lettura, che a primo entro mi lasciò non indifferente, ma il cuore sospeso. Ne chiarisco il perchè.

Avevo, allora allora, letto l'epistolario della Sand: epistolario, che esitai parecchio a leggere nella tema che mi spoetizzasse. Gli epistolari, (a men che non siano stati preparati per la stampa, e questo non era il caso) mi appariscono sopraffazioni, violenze crudeli: far parlare uno, che, forse, consultato, non parlerebbe e dannerebbe lui stesso al fuoco le proprie lettere, piuttosto che esporle alla gran luce del publico!

Premetto essere l'epistolario della Sand il più onesto libro uscito dai torchi: prescindendo dalla ortodossia cristiana (ed è supponibile che immaginandosi stampate le sue lettere l'autore avrebbe mitigata qualche frase, espressione momentanea troppo cruda) non v'è nell'*epistolario* un solo *periodo* che non lo possa leggere la monachella più ritrosa... Questo per la morale... ma per la politica? Trascrivo due frammenti, i più miti; son del 48, fase in cui il furore di Lelia giunse al parossismo; e si riferiscono alla caduta di Luigi Filippo, e conseguente proclamazione della Republica.

« Che sogno! che entusiasmo! e nello stesso tempo, che tenuta, che ordine a Parigi! Ne vengo, vi ho corso, vidi aprirsi le ultime barricate sotto a' miei piedi. Vidi il popolo grande, ingenuo, sublime, il popolo francese, riunito nel cuore della Francia, nel cuore del mondo; il più ammirabile popolo dell'universo! Ci passai ben delle notti senza dormire, ben dei giorni senza sedermi. Vi si è pazzi, ebbri, si è felici di essersi addormentati nel fango e di svegliarsi nei cieli!... »

Questo secondo è al figlio, Maurizio:

« Oh! come ti ho chiamato ieri! Dall'alto dell'arco della stella il cielo, la città, gli orizzonti, la campagna verde, le cupole dei grandi edifizi nella piova o nel sole, qual quadro alla più gigantesca scena, umana, che siasi mai prodotta! Dalla Bastiglia, dall'osservatorio, dall'arco di trionfo, e di qua e di là, fuori di Parigi, nello spazio di cinque leghe quattrocento mila fucili serrati, a guisa d'un muro in marcia, l'artiglieria, tutte le armi della linea, della mobile, del distretto, della guardia nazionale; tutti i costumi, tutte le pompe dell'armata, tutti i cenci della santa *canaglia* e tutta la popolazione d'ogni età, d'ogni sesso, per testimoni, cantando, gridando, plaudendo, mescolandosi al corteggio... oh! veramente sublime! »

Questi due frammenti sono, lo ripeto, fra le più miti pagine, e quantunque, nella massima rabbia, il cuor della donna traspiri, chè difende dalle sevizie i preti, e compatisce i ricchi, pure nell'insieme quell'epistolario, è qualche cosa di vulcanico. Suggeritemi un'immagine più torrida, più rovinosa e distruttiva io l'accetto.

Le furie della Gallia guerriera urlano per la bocca d'una druidessa, fatta soldato, oratore, boulevardière, sansimonista, socialista, agitante le torcie della rivoluzione, sommovendo i ciottoli della strada e le colonne dei giornali.

Tutto questo colla penna di chi scrive come parla, e coll' aire furibondo di una ardente personalità, in sul voltar del sole.

Qui basta: solo mi scuso se al primo istante le austere pagine di Manzoni mi parvero fredde: e tanto che le continuai perchè sapevo ch'era lui e perchè un di quei libri si deve finirlo e rileggerlo.

Uscite da una camera infocata, da un vero forno, entrate in una immensa cattedrale; tutta marmi, bronzi, cristalli, avrete un'idea del salto dall' *epistolario* al *saggio*....

Ma quando un po' per volta, mi tolsi a quell'aria incandescente, quando cominciai a provar la dolcezza, la amabilità di quest'altra atmosfera, solo in apparenza fredda, calda in vece d'amore, di intensissimo amore per la giustizia, per la virtù, e per l'umanità, senza crudeli discernimenti di parte o di condizione, qual non fu il mio giubilo e come potrò esprimerlo?

Condensare le impressioni ricevute nel prezioso volume, di oltre trecento pagine, sarebbe follìa. Esso avrà ben altri lettori, che sapran provare lo stesso e riferirlo meglio. Mi limito a dire, che dopo un istante penoso, fu una vera rivelazione. Gradatamente, periodo per periodo, foglietto per foglietto, crescea la bellezza del libro e il calore nella mia anima.

Quella voce nota, e da cui ero disavvezza, armoniosa lira dell'infanzia, suonava di lontano, è vero ma sempre più distinta e più viva. La riconoscevo, sempre più come quella d'uno, tolto da lunghi anni a suoi cari, e che, trovandosi reciprocamente diversi, pur si sentono una cosa sola. Nell'ultima parte del libro, importante più e per le cose esposte, e per la sobria, efficace eloquenza, il mio fu entusiasmo.

Il quale entusiasmo non mi tolse dal segnarmi in contrario dove l'animo mi diceva. Non esito a manifestarlo, altrimenti il mio sarebbe *fanatismo*. Ora se il *dubbio* porta via il buono e il meglio, il fanatismo dà quello che non può mantenere. Il *maestro* nel trattar la sua causa, santa, se ve ne furono, vide troppo l'effetto e forse aggravò troppo i delinquenti.

Certo gli anni e i secoli passerebbero prima che uomo, nè Dio scusassero i delitti della Rivoluzione francese, ma se la *passione* può non giustificare, ma mitigare la colpa, non è un' attenuante?

Il libro di Manzoni é una requisitoria della prima rivoluzione francese, restata pel suo 93, sanguinosamente famosa negli annali del mondo. L'illustre vecchio prende a disamina fatto per fatto, giorno per giorno, la tremendissima epoca, nella sua primitiva fase, ed è una cosa che attrae, affascina veder con tanta chiarezza segnate le scaturigini del torrente, che allagò la Francia, l'Europa... e ancor non ha finito....

Ma nell'accusare quei borghesi, quei rivoluzionari d'ogni ceto, che rovesciarono l'antico ordine di cose, non ci ha messo un po' di passione,

anche lui, il venerando, giovane, sebben ottantenne? e non proverebbe che niente mette al sicuro dalla passione, neppur l'età, il senno, la scienza e l'esperienza?

Manzoni, giudicando alla stregua sublime dell'anima sua eletta, più di quante Dio ne ha create, vuol che si tenga, come crede lui, sinceri il Re e i Nobili, promettenti le riforme, volute, reclamate, quanto la luce da chi sta nelle tenebre. L'autore con una sottigliezza e diligenza pari alla forza, esamina le occasioni in cui il partito della *rivoluzione* (così lo definiremo) mancò di fiducia, di pazienza e di parola: e lo fa come sa far lui. Mi ricordo d'un miscredente che il gran Lombardo definiva: — pericolo so. — A forza di logica l'avrebbe trascinato a credere!

Dall'altra parte è da stupire se in una monarchia tanto fradicia, in un regno tanto ito a male (e ciò proprio non per causa del *tiers*), il fermarsi nella scandalosa rotta equivaleva a sconquasso e rovina? I Nobili ed il Re, che promettevano franchigie erano sinceri; ma altro è promettere, altro mantenere.

Se i *borghesi* non credeano agli ottimati, questi non nutrivano gran tenerezze per chi gli spogliava dei loro privilegi. Si oppone: — ma se le offrivano loro le franchigie, gli ottimati? — Tra l'offrire e il vedersi portar via; che abisso! Avanti che i *possidentes!* si persuadano di non esser più *possidentes*!

Un vecchio patrizio, da me conosciuto in infanzia, vendè i mobili del suo palazzo a un inquilino. E fin che stavano là, taceva; ma quando si fu all'imballarli, mutando, quell'inquilino il domicilio, allora sì che il patrizio imbestialì; capo per capo era una scena; all'ultimo si quietava, brontolando: — anche questo via, anche questo... — concessione sua, non diritto dell'acquirente!

Se tal ridicolissimo caso non fosse toccato a gente mia, lo crederei impossibile. Esso cade a taglio pel dubbio di quella grande condiscendenza e bontà dei Feudi nell'antica monarchia francese.

Manzoni stesso, in una *nota finale*, afferma, che i *Nobili di corte* ricalcitravano a lasciar mettere in atto le franchigie concesse e dalla nazione accettate... Tra le quali ce n'era una che basta esporla a chiarirla *santa* alla prima, e infame il sistema feudale. Ecco: il riattamento della publica via (*le comandate*, *corvée* in francese) si eseguiva dai campagnuoli, *senza mercede*, sicché l'infelice colono potea chiamarsi oltre che servo della gleba, servo della strada!

Ma anche ammesso, che si mostrassero docili, pazienti, veri agnellini, da lasciarsi tosare, c'era qualcos'altro che mantenea la diffidenza, l'odio, lo sprezzo della borgheala per l'alto ceto, e la spingeva a passare, funestamente il segno. Alludo alla vita privata, ai ricevimenti di corte, e quanto avveniva, sia fra le pareti dei palazzi, sia fra quelle della reggia.

Thiers, e uno storico di tal fatta non si fermerebbe a simili parti-

colari senza perchè, Thiers narra come all'entusiasmo delle benedizioni, delle concioni, dei teatri, dove comparia la Regina e la nobiltà, succedesse alcunchè di ben diverso negli *appartamenti*, nelle veglie regali e principesche... come fra i vecchi signori e i nuovi arrivati (*parvenus*) si guardassero in cagnesco, gli uni nascondendo l'odio sotto quella canzonatura propria alla gente fina, gli altri frenando a stento la rabbia in loro prodotta da quel sottile motteggio, da quella *moquerie* (*buffonello*) insultante più di qualunque aperta insolenza.

I francesi vi son sensibilissimi. Scattano al più lieve frizzo. Balzac, profondo notomista dell'*alta* parigina, descrive un democratico ad una veglia signorile; ei gesticola fiero. Una dama gli dice melliflua: — vous étes amusant! — voi ci divertite. — L'oratore soffia nell'orecchio di un amico: — intendo che Robespierre tirasse il collo a quelle carogne!

Parola triviale, ma d'impeto. Certo anche fargli quel brutto servizio non era un bel modo di persuaderli. Ma che le ferite all'amor proprio non inducano in furore i più forti è evidente. Non fu così che il prode dei prodi, l'eroe degli eroi, il Maresciallo Ney dovette finir miseramente la vita sul campo dei disertori?

Ney, arruolato sotto la bandiera bianca dei Borboni, reduci, dopo caduto Napoleone, mandava la moglie alle Tuileries, nelle sere di ricevimento; al *chateaux*, come lo chiamavano. Le vecchie code tollerando male questa moglie d'uno, famoso negli eserciti dell'*usurpatore*, *Buonaparte*, gliene faceano d'ogni risma. S'intende a colpi di spillo: sorrisetti stereotipi, ironici; passarle davanti senza guardarla; non risponderle, non rivolgerle la parola: insomma mortificarla. La moglie di Ney partiva dal Châteaux, piangendo. Il marito suo, l'Aiace della campagna di Russia e di tutte le campagne, perdenti o vittoriose, pativa a quelle lagrime, fremeva a quei racconti. Viene Napoleone dall'Isola d'Elba; Ney si presenta a lui, ed egli, da quel praticone delle debolezze umane, pur che giovassero al suo orgoglio, lo accetta. — Credeste, egli dice, servire la patria, servendo i Borboni, adesso vedete che la patria è dov'è l'aquila. — Ney corre alla moglie: — amica mia, tu non piangerai più la sera, uscendo dalle Tuileries — e lui va sotto la bandiera napoleonica. Alla fine dei *cento giorni*, dopo Waterloo, dichiarato apostata, Ney, dall'esercito borbonico, fu passato per le armi.

Chi direbbe nell'orribile versamento di quel sangue, nel campo del disonore, ci entrarono anche le lagrime d'una donna, prodotte dalle punture degli insetti d'una reggia?

La Nobiltà francese diede è vero sublimi esempi di virtù, ma anche di tenacità e di boria. Una principessa (dimentico il nome) arrivata al patibolo co' suoi servitori, mai non permise che le pigliassero il passo.... andarle davanti, a lei.... una dama di quella sorte? Mai più. E, corse arditamente spedita, a mettersi ella sotto il ferro, perchè non accadesse lo

scandalo che ci andassero i suoi dipendenti prima di lei, a quella delizia! Il popolo intanto le gridava: — À la guillotine! — ed ella, squadrandoli fiera: — On y va, canaille!

Potrei moltiplicare questi racconti, ma basta; mio assunto è provare che la diffidenza, certo colpevole, nei rivoluzionari traeva un po' l'origine dal saper con chi avéan da fare.

Quanto alle buone, belle intenzioni del Re, della Regina nel dare le reclamate libertà, nessuno ne dubita, ma anche là c'è del marcio. Appena i reali s'accorsero d'un'inclinazione a sopraffare, nei *borghesi*, essi desiderarono il potere, onde contener quelle brame. Ciò è naturalissimo. L'odio della Regina per Lafayette, non è nascosto dagli storici. Nelle lettere della infelice Antonietta si riscontrano molti punti d'entusiasmo per la Rivoluzione: scatti sinceri, buttati giù in momenti d'effusione, in cui credeva agli altri ed a sè stessa. Ma fra le sue lettere, dirette o ai suoi di famiglia o al Conte Mercy-d'Argenton c'è sempre un'antifona e un ritornello obbligato, a sapere: che mandassero armi... (*Louis XVI, Marie Antoinette et madame Elisabeth.* Lettres et documents inédits, publiés par F. Feuillet de Conches. Paris, Henry Plon, 1864).

La infelice Maria Antonietta sentiva nelle vene scorrerle il sangue dei Cesari, e, ad ogni mancanza dei *parvenus*, verso di lei fremeva, e mordeva il labbro austriaco!... L'odio covato in cuore, si intende dalla gratitudine espressa verso Barnave, manieroso, creante con lei. Ella lo compativa: — quelli del *tiers*, diceva, non godevano niente, ebbero ragione di sollevarsi: — e aggiungeva: — se ricuperiamo il potere, *son pardon est d'avance écrit dans nos coeurs.*

Nobilissime e giuste parole, ma non traspare da esse più un sovrano inclinato alla clemenza, verso un suddito meritevole, di quello che pronto all'adempimento d'un dovere da eguale a eguale?

Quando Manzoni dichiara inutile la presa della Bastiglia e le atrocità commesse è vero filosofo e moralista arguto. « La tirannide, ei dice, non s'annida fra quattro mura, fiancheggiate da torri, circondate da fosse: no: è nelle circostanze che dispongono gli animi a subirla. » Mi venne anche un poco da ridere paragonando questa presa della Bastiglia, che il popolo francese tenea (secondo Bailly) *l'immagine fisica e materiale della distruzione del potere arbitrario,* paragonandola all'ansiosa e tenace cura degli austriaci, di scoprir i *comitati*..... Oh! là giace la lepre..... cosa volevano quando avevano scoperto il *comitato*? che ne sorgessero altri mille!.... La Bastiglia, istessamente, cascava da sè, anche senza prenderla.

Ma non mi persuado allorchè osserva di Luigi XVI, quanto si mostrò grande, appena fu al *Temple* non più Re, privato. È questo anzi che lo dimostra da *sermone* e non da *spada*. Capo famiglia, padre, sposo, fratello virtuoso, ma debole imperante, potè morire da Re, poichè in quell'ora ferale non vi avea più incertezza. Non dovea scegliere, e morì da

degno figlio d'un'alta stirpe. Ma per la titubanza sua negli attriti coi rappresentanti della nazione, non è da accusarlo anche lui un po' responsabile della tormenta orribile scatenatasi sulla Francia?

Tutta la responsabilità addosso ai rivoluzionari, che tanta pur n'ebbero, mi pare soverchio. L'illustre Bonghi, nel proemio dice: « Manzoni avea questa inclinazione nello studio della storia: ricercarvi le responsabilità umane. Sinceramente cristiano e di una moralità rigida di criterio e di condotta, credeva che l'effetto cattivo o buono dei fatti avesse principale azione dalla malvagità, o virtù di quelli che si adoperavano. Questa parte di arbitrio umano, che oggi suol essere tanto negletta, era sopratutto investigata da lui. »

Manzoni imputando ad errore gli orribili eccessi della Rivoluzione Francese, non nega « che nell'Assemblea nazionale, non ci fossero persone davvero amanti del pubblico bene; ma le rendeva impotenti il complesso di circostanze in cui si moveano, e delle quali una buona parte si dovea al consorzio a cui appartenevano. »

Ecco dunque non giustificato, Dio guardi, nè compatito, ma reso *meno volontario* il male: e quei mostri dalla faccia umana se fecero tanta strage non credevano loro medesimi ridursi a quel punto; un po' di rigore e di schiettezza nell'alto forse tratteneva la spaventosa fiumana o ne scemava il danno.

Tutto questo è induzione e per rispondere rispettosamente agli argomenti logici, serrati, incalzanti con cui Manzoni accusa, incolpa e passa fuori per fuori i deputati dell'Assemblea nazionale. È un dubbio che nel reggere la bilancia di Temi non propendesse anche lui da un lato, e non tenendo tutto, tutto il conto delle mille influenze morali di una situazione simile, si mostrasse non ingiusto; degno di sè e della sua fama, egli non somigliò a quegli storici cortigiani, di cui in altra parte scrive: « che adularono perfino le tombe »: no, ma troppo severo.

Troppo severo! Oh! ma quanto fa bene all'anima quella tanta severità, la quale trae origine da un sentimento di giustizia, sicchè a forza d'esser puro non è più umano soltanto, ma divino! Come, progredendo via via, più che il soggetto divien serio e si complica e la scena si amplia, come l'interesse diventa maggiore e la penna dell'illustre, dianzi restìa, scorre magnifica a descrivere le scaturigini del torrente di sangue, sgorgato dal fianco della Francia!

Istessamente, leggendo, se alle prime pagine andavo piano, in seguito e sempre più correvo, frenandomi solo pel dolore di finir troppo presto. Era un tal crescente piacere, un tal rinnovato incanto il trovarmi dinanzi, vivo, quel genio!

Sentivo la forza di quelle argomentazioni, di cui conoscevo l'efficacia e la grazia, applicata ad altri temi, mai in uno tanto fresco e insieme scottente. Era lui, lo stesso che confuta il sistema di Bentham, il quale

pone la giustizia, nell'utilità: lo stesso che spiega, con Rosmini, le origini del pensiero, lo stesso che difende, nella sua essenza primitiva, la morale cattolica. Eppur qui non c'entrava filosofia, nè religione e quasi nemmanco politica!

No politica, ma soltanto la *coscienza*. È lui, che nuota in pieno azzurro, partendo pur dalla terra; lui poeta nel toccar dei dolori della vita, giureconsulto nel processare chi, fa patire i suoi simili; lui bell'anima grande; cuor fermo; lui, che può tutto, fuor che insegnare il dubbio, e che di tutto può farsi un'arma fuor che dello scherno, del dileggio, della leggerezza, lui esatto quanto un ragioniere, nel riportar date e citazioni, rispettoso e fedele sia che citi la Staël, o Bailly o un infimo, ignorante copista: lui, che senza mai nominar *l'ideale*, lo ha davanti a sè, fulgido eterno; quell'ideale, che adesso nominano sempre, ma per ucciderlo!

In questi ultimi anni si dovè più d'una volta soffrire, deplorando che la stampa uscisse di carreggiata e rinnegasse questi alti principii. Fa una gran pena, che nemmen l'inesprimibile gioia d'esser costituiti a nazione, gioia sempre maggiore, quanto più ci assicuriamo che questo miracolo non è un sogno, ma è realtà e ci procura aiuti e amicizie, quanto odio e invidia, nemmen questa gioia basta a tòrci il dolore di veder riprodotta e diffusa la stampa biasimevole: non intendo solo la oscena, forse men pericolosa, sibbene che coll'abituare le anime alle cose bestiali, le profani e le svergini. Intendo sopratutto ciò che porta al dubbio quando, nelle opere apparentemente oneste, caccian parole meno che oneste d'indifferenza e di dubbio.

Avere il cuore oppresso dai discorsi di simili letture, e trovarsi con un alto spirito, con un vero eroe della forza morale, che, presa corpo a corpo l'idea del sofismo, le chiude, una a una le cento bocche, è sentirsi trasportati al settimo cielo: e ciò tanto più in quanto che si è restati incolumi dal contagio e si può presentarsi a quello specchio, senza arrossire.

Padri, madri, maestri, credenti, atei, oh! date in mano ai vostri figli, ai vostri alunni il libro postumo di questo santo: Dateglielo in nome di Dio, chè non avrete a pentirvi...

Mille impulsi, per mille ragioni, manifeste o recondite spingono all'affetto oppure all'avversione. Buone o funeste, a seconda del risultato (l'amore può condurci al male, l'odio al bene) se non altro per orgoglio; ma se in mezzo a questi moventi manca la coscienza, cosa avverrà dell'uomo? in qual foresta si aggirerà mai, e da ogni strada, non può finire al delitto? e qual libro sarà migliore di quello che rischiara la coscienza?

Tacerò della grazia con cui il divino maestro esprime le sue idee; il gentile umorismo discreto, con cui tartassa gli avversari, in modo, che, per quanto avversari, non possono tenersi dal sorridere anche loro; di

quei frizzi, che han l'amabile motto: *ludere non ledere,* ossia da *piacere* più che da *dispiacere.*

Vorrei riportarne qualche d'uno: Dio! sono tanti! Manzoni quando ha vinta la prima ritrosia si butta fuori; coll'insuperabile slancio di chi sa d'aver lettori entusiasti, di chi sa dunque di piacere e d'essere amato, egli ha di quelle trovate che sono il suggello alle grandi anime e dei fini intelletti. Parla del consigliere d'Éspremenil, che nel parlamento era stato un orrido e fortunato avversario dell'autorità regia, e ne divenne un altrettanto avventato propugnatore; credendo — « che la furia fosse atta a raccomodare come a rompere. » — E poi di quest'altri violenti, che esigevano azione e la impedivano... ossia — « comandavano di non comandare. » — Del Conte Adamo de Custine, comandante l'esercito del Reno, dannato a morte dal tribunale rivoluzionario — « che s'intendea di strategia, come di giustizia. » — Così un frizzo di canzonatura discreta lo ha per quei gran Tedeum, — « i quali paion fatti apposta per canzonar Dio » — e quel paragone d'un espediente equivoco e tardo — era come, se, allo scoppiar d'un incendio, si scavasse un pozzo, senza nemmanco saper se l'acqua si troverebbe.

Moltiplicare le citazioni a che varrebbe? Meglio, caro lettore, che tu legga il libro; e le trovi da te quelle perlette, quei diamantini sparsi nella prosa del Lombardo, i quali, lucenti per sè, fanno maggiormente risplendere le sue elette pagine.

Tutto quello che l'anima ha di più elevato e più puro si aveglia e corrisponde alla lettura d'un tal libro. I personaggi noti, appariscono diversi, benchè fedelmente ritratti; le avventure riempiono di nova maraviglia e di novo terrore, benchè puntualmente narrate... che più? si vorrebbe veder tutta, tutta sfilare davanti a sè l'immensa storia, rivivere all'incanto di quel pennello, dal quale si ha di sentirsi migliori, più inclinati alla bontà, ed alla giustizia, e risveglia sensazioni, di cui la sublime catena fu interrotta dall'incessante succedersi degli attriti umani.

Mi è parso veramente (spero che il paragone d' artista non riescirà troppo strano), mi è parso trovarmi sul bel ponte, che attraversa la Brenta, in Bassano. Hai sotto il piede il torrente; se lo vedi in giorni succeduti alla burrasca è torbido; una vera *brentana*, poichè l' immagine di questo fiume, tanto é viva, ci venne per equivalente d'un'aqua in dirotta.

Là, dunque, tu guardi, non senza segreto terrore, quella massa di lisciva trascorrere, urtare i piloni del ponte, svolgendosi in formidabili onde, fra vorticosi filoni, in larghe pieghe terribili, passando come un furioso, che non intende ragione.

Allora tu levi gli occhi per riposarti ... Oh! felice momento!

Dal ponte, coperto, antico, rozzo, nero, che ti fa prospettiva, tu vedi al bord il bellissimo sfondo da cui, qual da una bocca-scena, parte il fiume, che lì fa gomito, sparendo, rientrando nell'andirivieni della gola alpestre.

Per poco che l'atmosfera sia rarefatta, tu godi la luce e l'aria di que quadro sublime. Rive fiorite, dossi verdeggianti, pendici adagiate sui fianchi di montagne di forte ossatura, ondulazioni di linee soavi, che paion segnate col diamante, contrapposte a balze piuttosto ruvide; e tutto fa teatro, le case, ai primi piani e le villette sparse sulle rive, che rendono più aereo il lontano e avvalorano i toni sporchi del fiume, cambiandone il fragore iracondo in suono di lieto augurio.

É una Tempe, il soggiorno dei Numi, è la vita primitiva, è la pace. Tu pensi; il torbido passerà, torneranno a splendere la bellezza, la bontà fuse in un solo raggio, in una sola musica.

Tale fu l' impressione mia, leggendo il libro postumo di Alessandro Manzoni.

LUIGIA CODEMO.

Clemente Giaroli. — *L' inciviltà nelle scuole italiane.* — Venezia, Giaroli, editore.

Questo libro vedrà la luce fra poco tempo, quando cioè la Corte dei Conti avrà registrato il Decreto che colloca a riposo l'Autore. Riposo che egli invoca dopo la sua lunga carriera d'insegnante e di educatore, e che abbandona con un grave sconforto, quello della inutilità degli sforzi che egli fece e fanno tanti istitutori, intesi a realizzare una delle sue più vagheggiate speranze, una necessità assoluta al buon andamento degli studi, *la civiltà dei costumi nelle scuole*. È una specie di testamento didattico.

Dalla gentilezza dell' autore avemmo ad esaminare il voluminoso manoscritto, ed il permesso di poterlo preannunziare con una sommaria recensione per l' « Ateneo Veneto »

Nella lunga prefazione del suo libro, l'Autore prende le mosse da quella gazzarra che fecero gli studenti dell' Università di Bologna, l' anno scorso, alla vigilia della inaugurazione della Mostra Emiliana, e quando si festeggiò l'VIII Centenario dello Studio Bolognese. — I fatti sono noti. La scolaresca era divisa in due partiti; gli uni volevano, e gli altri si opponevano che s' andasse ad ossequiare i Reali, colla bandiera dell' Università al loro arrivo a Bologna per quella solenne circostanza.

Gli avversari se ne dissero di tutti i colori; e giù urli, fischi, colluttazioni, bastonature. — Intervenne la forza pubblica, si fecero degli arresti, seguiti dalle solite proteste e dalle più o meno spontanee liberazioni.

Il pubblico numeroso che assisteva a quelle scene, intese il linguaggio, vide i modi usati dagli studenti. — *Bononia docet* dicevano ironicamente i maligni, ma non s' interessavano di sapere se i turbolenti erano pochi o

molti, quanti che non erano studenti soffiavano nella questione, e si valevano degli impeti giovanili facili a destarsi anche nei più miti, e pescare nel torbido. Certo si è, che se quella gioventù che dovrebbe rappresentare le speranze più elette della patria, fosse stata tutta quanta educata ammodo, poteva discutere la quistione in ben altra maniera, lasciare piena libertà a coloro che volevano rendere un ben giusto omaggio alle LL. MM. non meno che a quelli che volevano astenersi, e non avrebbe offerto quello spettacolo indecoroso. — E tutto ciò dice l'Autore per quistione di civiltà. Nè quello di Bologna è un caso isolato.

I Ministri della Pubblica Istruzione che si sono succeduti, forse in troppo gran numero, dopo l'unificazione del Regno, si sono sempre occupati con molto amore, benchè con varia fortuna, del progresso degli studi nel nostro paese; e checchè se ne dica, salvo che nei Ginnasi-Licei il progresso è pure notevole: si sono sin troppo occupati di innovazione e di programmi nei vari rami dell'insegnamento, ma non si sono curati quanto era necessario del grado di civiltà e talora della moralità, di coloro che dovrebbero studiare e di quelli che insegnano. E in ciò risiede secondo l'Autore una delle cause principalissime dell'attuale miseranda condizione delle nostre scuole.

La scuola, a qualunque grado appartenga, è un tempio la cui soglia non dev'essere varcata dagli incivili, siano essi maestri o discepoli.

Ma i custodi di questo tempio, *lasciano passare* troppi profani, e non sappiamo che vengono scacciati e tanto meno flagellati. Solo non di rado sono crocefissi.

Il libro del prof. Giaroli è diviso in sei capitoli. Dapprima fa un confronto fra i « Vecchi e nuovi insegnanti e studenti » intendendo per vecchi, di parlare di quelli che sono ricordati tuttora dalle persone attempate, che hanno insegnato ai nostri babbi od ai nonni, e di coloro che frequentavano le scuole d'allora. Fa un ritratto dei parrucconi, i quali ancorchè smessa la coda, siedevano in cattedra, e quello degli scolari che stavano ad ascoltarli. — Tolti i difetti inerenti ai loro tempi, si può dire che i vecchi insegnanti sapevano per lo meno insegnare la civiltà, e che gli scolari erano per lo meno persone civili. — Ciò che non si può sempre dire ai giorni nostri.

Fosse naturale bonarietà, civiltà vera, modestia o tartuferia, il contegno ed il linguaggio dei professori era corretto, quanto rispettoso quello degli alunni; e smesso talvolta il sussiego e la grulleria dall'una e dall'altra parte, correva lo scherzo, la facezia, non le scurrilità o peg gio non infrequenti nelle conversazioni tra maestri ed alunni che si fanno adesso. Gli é certo poi che i vecchi professori si sarebbero ben guardati di trattare con modi scortesi gli studenti, di usare un linguaggio sconveniente, di disprezzare davanti a loro i propri colleghi. Ora purtroppo non mancano esempi di espressioni più che scortesi, addirittura villane, che si permet

tono alcuni professori, e dalla cattedra, alla critica serena, elevata, sostituire il sarcasmo, l'ironia il dileggio: d'altra parte si congiura cogli studenti, s' insinua loro il disprezzo a tutto che in omaggio alla libertà, non foss'altro, si dovrebbe rispettare e far rispettare. — Nè fra i vecchi studenti si sarebbe trovato chi si permettesse un contegno indecente, la mancanza di rispetto ai superiori, la sconvenienza d' ogni sorta che si tollerano al giorno d'oggi. E quanto sia pervertito il senso della civiltà nelle nostre scuole, lo provano i numerosi esempi di professori di incontestabile merito, che furono fischiati, bastonati, *revolverati* e fatti segno di più ingiuriosi insulti da quegli stessi studenti che non sanno protestare, e lo potrebbero e ne avrebbero il diritto, — facendolo in modo dignitoso, — contro le parole e gli atti sconvenienti di certi insegnanti. Ad avvalorare le sue asserzioni, l'Autore ha fatto una lunga e copiosa raccolta di espressioni incivili dette da professori e di atti sconci commessi in questa o quell'altra scuola del regno. Ben inteso che l'Autore non cita i nomi, ma le son cose che gli scolari sanno benissimo.

Nel capitolo successivo si parla « delle cause e degli effetti delle inciviltà nelle scuole » e qui il prof. Giaroli, critica il modo col quale vengono talora nominati i professori, come sono promossi di grado, il poco conto che si tiene delle loro qualità didattiche, le soverchie esigenze di meriti scientifici o letterari nelle nomine degli insegnanti delle scuole secondarie. In quanto agli effetti, sono troppo palesi e l'Autore si diffonde sin troppo a dimostrare come, senza una vera civiltà di costumi, non vi possa essere una sana ed efficace istruzione.

La piaga dei professori venali non è del tutto cicatrizzata; ma il prof. Giaroli afferma che, salvo qualche nota eccezione, in questi ultimi anni ha grandemente migliorato per diverse ragioni, e forse più d' ogni altra per le disposizioni che impediscono quel triste mercato.

Al contrario, con gravissimo danno dell'istruzione, la politica con tutte le sue passioni, si fa entrare nelle scuole, perfino negli insegnamenti dove non ha alcuna ragione di contatto. — Vi sono professori radicali, anarchici, clericali, che dalla cattedra discutono le loro opinioni quando dovrebbero attendere a ben altro.

Assai interessante é il capitolo IV. « Quanto s'insegna, quanto si studia e quanto s'impara ». Capitolo che riassume lo stato presente dell'istruzione.

Il suicidio nelle scuole è una lugubre pagina di questo libro. — Leggiamo con raccapriccio che un solo istituto che non conta 150 alunni annualmente, nel breve giro di poco più di tre lustri, conta 8 suicidi di giovani che erano studenti od usciti dallo stesso istituto.

Nel penultimo capitolo l'A. fa un raffronto della disciplina e delle prescrizioni disciplinari in genere delle scuole italiane, con quelle degli altri stati europei e dimostra quale deplorabile primato abbiano le nostre scuole.

E venendo alla conclusione, invoca tutta l'autorità del governo a provvedere sui gravi sconci dipendenti principalmente dalla mancanza di civiltà nelle nostre scuole — avvertendo che se i mali che inceppano il buon andamento degli studi nel nostro paese, derivano in gran parte dalla causa indicata, non ha voluto certamente dire che maestri e scolari in Italia siano una falange d'incivili — questi sono in grandissima minoranza, ma la loro azione è micidiale, quanto lo sono gli organismi patogeni, che da esseri infinitamente piccoli ne derivano effetti tanto disastrosi. Bisogna disinfettare le scuole, ed impedire che i mali germi trovino condizioni favorevoli al loro sviluppo.

Forse per eccesso d'imparzialità l'A. si direbbe più severo cogli insegnanti che cogli studenti, ma è pur d'uopo convenire, che quando il malo esempio viene dall'alto, non si può avere nè la forza, nè l'autorità di richiamare all'ordine quei che stanno in basso.

L. G.

Luigi Bombicci. — *Le scuole elementari in Italia. I loro Maestri e i loro programmi.* Bologna, Zanichelli 1889.

Era già composta e licenziata per la stampa, la breve recensione del libro tuttora inedito del prof. Giaroli, quando abbiamo ricevuto questo piccolo volume del prof. Bombicci, nel quale troviamo molti punti di contatto colle opinioni del prof. Giaroli stesso. Senonchè, mentre quest'ultimo si occupa di scuole secondarie e superiori, classiche e tecniche, e quasi esclusivamente di civiltà nelle scuole, l'illustre professore dell'Università di Bologna, parla di scuole elementari, di maestri e di programmi.

Già da parecchio tempo il prof. Bombicci, quasi non gli bastassero gl'incessanti e severi studi della sua scienza prediletta, si occupa con molto amore della educazione infantile.

Il famoso *Ricreatorio festivo* dei bambini, da lui istituito a Bologna con tanta cura intelligente e prodigalità, la creazione del Museo didattico, e le numerose conferenze sulla istruzione elementare, gli hanno meritata la fama di eminente educatore.

Come egli intenda lo scopo della istruzione elementare, è detto nel suo libro, coll'insuperabile linguaggio di cui possiede un invidiato magistero, con quella lucidità di concetti che rendono geniale qualsiasi argomento che Egli tratta.

Premesse alcune idee generali sulle scuole elementari, l'A. parla anzitutto della igiene in queste scuole, e delle suppellettili di scuola. Dimostra poscia il danno che deriva dall'insegnamento intensivo; vuole moderato nelle scuole elementari l'insegnamento della grammatica; accenna ai vantaggi incomparabili dello spirito di osservazione nei fanciulli da cui si può

ottenere tanto profitto, e della necessità di sviluppare con premura l'insegnamento oggettivo nelle scuole elementari. Vuole introdotto il lavoro manuale. Dimostra quanto sarebbe utile coordinare le Scuole normali governative, colle scuole universitarie di magistero. Vuole migliorata la condizione morale e materiale dei maestri elementari: desidera da ultimo il condizionato passaggio delle scuole elementari allo Stato.

Sotto forma di note, in fine al volume, fa un dialoghetto immaginario fra il maestro ed un alunno, per dare un'idea del come potrebbe riuscire l'insegnamento oggettivo nel modo che egli propone. Vi ha perfino una serie di esempi di sciaradine per esercizio dei fanciulli.

Che i maestri e chi presiede ai maestri, leggano questo libretto — sarà un tanto di guadagnato per loro.

L. G.

Au pays des tenebres par M.e **R. Saillens.** Paris, Lischbacher, 1889.

Quest'opera, il cui titolo enigmatico farebbe credere qualcosa di fantastico, è un saggio interessante, un capitolo importantissimo di storia della propaganda evangelica in Francia e nelle Colonie.

L'autrice, nota per un pregevole lavoro sul Madagascar, narra qui le dolorose vicende della prima missione cristiana nell'Africa Centrale organizzata nel 1878 da un Istituto londinese, che avea per iscopo di costituire una serie di stazioni provvisorie da Banana fino a Stanley-Pool e al Congo.

Importanti sono i documenti raccolti, le notizie compendiate, le informazioni attinte a fonti sicure ed il nuovo libro della egregia scrittrice giunge assai opportuno in questi tempi di imprese africane e di colonizzazioni.

D.

Direttori: L. Gambari — A. S. De Kiriaki.

Paties Antonio, gerente responsabile

IL DIRITTO PUBBLICO

della Confederazione Svizzera

Parte Terza

Il Diritto pubblico cantonale.

1. L'ordine, con cui sono enumerati i singoli Cantoni nella Costituzione federale. — 2. Nozioni generali sull'ordinamento dei singoli Cantoni. — 3. Appenzell (Rhodes extérieures). — 4. Appenzell (Rhodes intérieures). — 5. Argovia. — 6. Basilea (Città). — 7. Basilea (Campagna). — 8. Berna. — 9. Friburgo. — 10. Ginevra. — 11. Glaris. — 12. Grigioni. — 13. Lucerna. — 14. Neuchâtel. — 15. San Gallo. — 16. Sciaffusa. — 17. Soletta. — 18. Schwytz. — 19. Ticino. — 20. Turgovia. — 21. Unterwalden sottoselva. — 22. Unterwalden sopraselva. — 23. Uri. — 24. Vallese. — 25. Vaud. — 26. Zoug. — 27. Zurigo. — 28. L'ordinamento del Potere Legislativo nei Cantoni; I. Il Gran Consiglio; II. La *Landsgemeinde*. — 29. La iniziativa popolare nei diversi Cantoni. — 30. La istituzione del *Referendum* nei diversi Cantoni: I. Nozioni generali; II. Il Cantone dei Grigioni; III. San Gallo; IV. Berna; V. Zurigo; VI. Ginevra; VII. Il Cantone del Vallese; VIII. Notizie concernenti gli altri Cantoni; IX. Delle possibili applicazioni della istituzione del *Referendum* in Italia. — 31. Ordinamento del Potere Esecutivo nei Cantoni. — 32. Ordinamento del Potere Giudiziario nei Cantoni. — 33. Le Guarentigie Costituzionali.

1.

L' Ordine con cui sono enunciati i singoli Cantoni nella Costutuzione federale.

La Costituzione federale del 1874 enuncia denominativamente i singoli Cantoni. L' ordine ufficiale designato corri-

sponde alle date storiche dell' ingresso dei Cantoni medesimi nella Confederazione.

« Art. I. I Popoli dei 22 Cantoni sovrani della Svizzera, uniti dalla presente alleanza, sono: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden (alto e basso), Glaris, Zug, Fribourg, Soletta, Basilea (città e campagna), Sciaffusa, Appenzell (i due Rhodi), San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchatel e Ginevra, formano nel loro complesso la Confederazione svizzera. »

In questo articolo i cantoni di Zurigo, Berna e Lucerna trovansi posti in prima linea per la qualità di Capiluoghi, che ebbero durante il periodo della Restaurazione (1815-1848).

È notevole che nell'*Atto di mediazione* i Cantoni erano indicati nell'ordine alfabetico.

Si è trovato che l' ordine storico è più naturale ed istruttivo e quindi preferibile. E non mancano scrittori della Svizzera stessa, i quali fanno voti che alla prima occasione, si trovi modo come rivedere questo primo articolo della Costituzione e quindi porre i cantoni di Zurigo, Berna e Lucerna al loro posto naturale, secondo l' ordine storico (1).

2.

Nozioni Generali sull' ordinamento costituzionale dei singoli Cantoni.

L'ordinamento politico della Svizzera fondato con la Costituzione del 1874 trasformò la *Confederazione di Stati* (*Staatenbund*) in uno *Stato federativo* (*Bundesstaat*). Ma i singoli Cantoni hanno conservato la loro personalità politica fondata sopra una Costituzione propria.

E la personalità politica di ciascun Cantone e la Costituzione dello stesso sono garantite dal Governo federale.

(1) G. Dubs: *Das oeffentliche Recht der schweizerischen Eidgenossenschaft.* 1878. Parte II. Cap. II.

Ciò è sancito dalla stessa Costituzione federale del 1874. L'art. 6 è così redatto:

« I Cantoni sono tenuti a dimandare alla Confederazione la garantia delle loro Costituzioni, Questa garantia è accordata, a condizione: a) che queste Costituzioni nulla racchiudano di contrario alle disposizioni della Costituzione federale; b) che esse assicurino l'esercizio dei diritti politici secondo le forme repubblicane-rappresentative o democratiche; c) che esse siano state accettate dal Popolo e che possano essere rivedute allorquando la maggioranza dei cittadini lo richieda. »

E ciascuno dei Cantoni, come tiene una Costituzione propria, così tiene una propria legislazione in quelle materie, le quali non sono state riservate al Potere centrale della Confederazione.

Ed anche pei rapporti di Diritto internazionale privato, ogni Cantone trovasi in una posizione sua speciale. È vero che in questo ramo a preferenza la Confederazione tende continuamente a fondare un diritto svizzero comune al di sopra del diritto cantonale; ma ciò entra nelle tendenze generali del movimento legislativo della Svizzera, vogliamo dire che ciò è in via di formazione. È questo un vero periodo storico di transizione. Da una parte la Confederazione mira a fondare una legislazione comune, dall'altra i Cantoni cercano mantenere le proprie attribuzioni di fare leggi speciali. E queste Leggi speciali riescono informate a diversi e talora opposti sistemi.

Ecco la necessità di farne un breve esame, riportando le fonti della Legislazione dei varii Cantoni e trattenendoci più di proposito sulle Disposizioni pubblicate in materia di diritto internazionale privato.

Un cenno sull'ordinamento politico-costituzionale di ciascun Cantone è necessario per vedere come in un quadro tutto l'ordinamento federale svizzero poggiato sulla base della esistenza propria dei singoli Cantoni, come personalità politiche.

Le notizie sulle leggi speciali e massime sulle leggi che regolano la posizione giuridica degli stranieri e la esecuzione

delle sentenze straniere sono necessarie, atteso i frequenti rapporti di diritto internazionale, che si producono tra gli italiani e gli svizzeri, come cittadini di due Stati limitrofi, che hanno continua la comunicazione commerciale fra loro.

E, pei cittadini italiani tanto più sono necessarie queste notizie, in quanto che, nelle materie testè indicate il regno d'Italia non tiene verun trattato con la Svizzera.

Vi sono alcuni Cantoni, che non hanno disposizioni legislative a riguardo degli stanieri. Ebbene, occorre rilevare anche questa circostanza. Bene spesso nella pratica forense si ha bisogno di citare le leggi di altri paesi; quindi è necessario conoscerne almeno le fonti (1).

3.

Appenzell (Rhodes Extérieures).

All'epoca della Riforma occorre risalire per la storia del paese di Appenzell; esso era entrato nella Confederazione svizzera nel 1513; ma nel 1597 avvenne la ripartizione del Paese in due Cantoni, cioè in due parti, di cui ciascuna è un Mezzo Cantone.

Il Mezzo Cantone (Rhodes-Extérieures) è un paese di riformati; conta una popolazione di 51,958 abitanti. È retto a base molto democratica.

La sua Costituzione del 28 giugno 1814 fu riveduta il 31 agosto 1834 ed il 3 ottobre 1858. La Costituzione attuale

(1) In questa Rassegna dei singoli Cantoni abbiamo consultato a preferenza: Dareste: *Les Constitutions modernes* T. I; per l'ordinamento costituzionale; ed altre opere di autori, che hanno scritto sopra l'ordinamento di ciascuno dei 22 Cantoni e di cui faremo cenno in seguito.

Per la parte delle disposizioni legislative in genere abbiamo tenuto presente le note dei varii autori, che sono inserite nell'*Annuaire de la Legislation ètrangère.*

Per le disposizioni speciali circa la condizione giuridica degli stranieri e la esecuzione delle sentenze straniere abbiamo tenuto presenti: Saint-Joseph: *Concordanza del Codice civile francese coi Codici delle altre nazioni* (in francese) 1856. Gianzana: *Lo straniero in Italia.* 1884.

porta la data del 15 ottobre 1876, da quella ebbe la garantia federale il 23 dicembre seguente.

La legge 15 aprile 1880 sulla organizzazione giudiziaria modificò la Costituzione negli articoli 32, 33, 34 e 36.

Di pari data (15 aprile 1880) è la Legge sulla procedura civile.

Il Codice civile risulta di una serie di Leggi dell'anno 1860 - Sul diritto di successione havvi la Legge del 28 aprile 1861.

Nulla è stabilito circa la condizione degli stranieri e circa l'esecuzione delle sentenze straniere. Anzi la esecuzione dei giudicati stranieri è di competenza *amministrativa* e non *giudiziaria*. La domanda per ottenere l'*exequatur* si presenta al Consiglio di Stato; questo non è tenuto ad alcuna regola; la esecuzione procede sotto la direzione del Presidente del Tribunale del Comune (1).

4.

Appenzel (Rhodes Intérieures).

Questo mezzo Cantone risulta composto di 12,841 abitanti, è cattolico; la forma del Governo è democratica pura.

La sua Costituzione del 30 giugno 1814 fu sostituita da quella in data 26 aprile 1829; e questa alla sua volta cedette il posto alla Costituzione del 24 novembre 1872, garantita dalla Confederazione il 23 dicembre 1872.

Il 25 aprile 1880 fu riveduto l'art. 28 relativo alla elezione della Commissione per il taglio dei boschi.

Il Paese non ha codice civile, ma statuti e costumanze; havvi la legge sulle successioni in data 30 aprile 1865. Non ha Codice di procedura civile.

La esecuzione delle sentenze straniere è di competenza

(1) *Annuaire de Legislation étrangère*, a. 1875 p. 489; a. 1876; p. 714; a. 1881. p. 447, Dubs: *Droit public de la Suisse* 2. parte, p. 168.

amministrativa e non *giudiziaria*. La domanda per ottenere l'*exequatur* ad una sentenza straniera si propone alla *Commissione di Stato*; e questa accorda l'*exequatur*, se trova la sentenza regolare nella forma.

5.

Argovia.

Dal 1798 questo paese fa parte della Confederazione svizzera, e figura come un Cantone. La sua Costituzione porta la data del 4 luglio 1814; venne l'altra Costituzione nel 1831 ed un' altra ancora nel 22 febbraio 1852, che ebbe la garantia federale il 21 luglio 1852.

Questa Costituzione è stata riveduta il 6 aprile 1863, il 15 dicembre 1863, il 20 giugno 1869, il 24 aprile 1870, il 20 febbraio 1876. Sicchè il 14 giugno 1877 fu pubblicata una seconda edizione della Costituzione del 1852.

Nel Cantone si parla la lingua tedesca.

Il Codice civile generale fu pubblicato dal 1846 al 1855.

Il 29 aprile 1877 fu pubblicata la Legge abolitrice della tutela delle donne; e quindi il rispettivo regolamento il 18 giugno 1877.

Due leggi del 16 novembre 1881 hanno modificato alcune disposizioni sul diritto delle persone ed altre sul diritto delle cose.

Il 19 dicembre 1851 si pubblicò la Legge di procedura civile.

Nel Codice civile vi sono alcune disposizioni relative agli stranieri; giova riportarle in compendio (1).

Le leggi civili sono applicabili a tutte le persone ed a tutte le cose, soggette alla giurisdizione del Cantone. (art. 6)

Le leggi civili obbligano tutti i cittadini. Essi rimangono soggetti a queste Leggi, anche relativamente agli atti ed agli affari che intraprendono fuori del territorio dello Stato, qua-

(1) Saint-Ioseph *Op. cit.* Vol. 3, p. 551.

lora ne venga limitata la personale facoltà d' intraprenderli, ed abbiano a produrre conseguenze legali nello Stato. Gli stranieri sono obbligati alle stesse leggi (Art. 8).

La capacità degli stranieri si giudica secondo le leggi del loro paese (Art. 9).

La forma di un contratto va regolata dagli usi del luogo dove si è conchiuso (Art. 10).

Quando gli stranieri contrattano con altri stranieri o con gli abitanti del Cantone e quando gli abitanti del Cantone contrattano tra loro fuori i confini del Cantone, essi debbono essere giudicati secondo le regole del luogo dove abbiano contrattato, tranne se nel contratto non siasi posto per base un altro *Diritto*, o che non vi si opponga l'articolo ottavo (Art. 11).

La legge di procedura civile del 1851 contiene alcune disposizioni circa la esecuzione delle sentenze straniere: la competenza per ottenere l' *exequatur* è divisa fra l'Autorità amministrativa e la giudiziaria. Eccone i criterii.

Se la sentenza straniera fu pronunziata in contraddittorio la dimanda per l'*exequatur* s' indirizza al Prefetto del distretto. Esso non esamina in merito; ma indaga soltanto se nello Stato straniero, in cui venne pronunciata la sentenza, si accordi *de plano l' exequatur* alle sentenze delle Autorità di Argovia, e concede o rifiuta l'assenso secondo che l' indagine risulta in senso affermativo o negativo; è il criterio insomma della reciprocità. Contro questa decisione del prefetto del Distretto è ammesso il ricorso alla Direzione di giustizia del Cantone o al Consiglio di Stato.

Se la sentenza è contumaciale, la dimanda per l'*exequatur* si rivolge al tribunale superiore; la parte condannata ha il diritto di essere intesa prima che il Tribunale decida.

Le modalità poi concernenti il fatto della esecuzione sono quelle delle Leggi del Cantone (1).

(1) *Annuaire de Legislation étrangère* a. 1878; p. 618; a. 1882; p. 600.

6.

Basilea (Città)

Tutto il Paese di Basilea era retto dalla Costituzione del 4 marzo 1814, e si mantenne unito in un solo Cantone fino al 1832. Nel 14 settembre 1832 avvenne la separazione.

Il mezzo Cantone di Basilea (città) si resse con la costituzione del 3 ottobre 1833, riveduta il 22 marzo 1847. Venne in seguito la costituzione degli 8-28 febbraio 1848. Questa fu modificata il 15 maggio 1868.

Attualmente vige la costituzione del 10 maggio 1875, la quale fu garantita dalla Confederazione il 2 luglio seguente. Essa è completata dalla Legge del 16 novembre 1875 relativa *all' esercizio ed al funzionamento della iniziativa o del referendum cantonale* (2).

Il mezzo Cantone di Basilea (Città) conta 65,101 abitanti; vi si parla il tedesco; in religione predomina la Riforma.

Non vi è un Codice civile completo; ma vi sono Leggi singóle su materie speciali: quella sulle successioni (1854); sulla capacità e tutela delle donne (16 ottobre 1876); sui diritti di successione dei figli naturali (23 giugno 1879); sulla tutela in genere (23 febbraio 1880); sulle servitù di vicinato (26 settembre 1881).

Sull' ordinamento giudiziario vi è la legge del 1° febbraio 1875.

Sulla procedura civile vi è la Legge dell' 8 febbraio 1875.

Sulla esecuzione forzata vi è la legge di pari data.

Non vi sono disposizioni legislative circa gli stranieri. Il Codice di procedura civile contiene alcune disposizioni relative alla esecuzione delle sentenze straniere; il criterio fondamen-

(1) Heusler: *Verfassungsgeschichte der stadt Basel im Mittelalter*, Basilea, 1860.

Darest: *Op. cit.* Vol, I p. 498.

Annuaire de Legislation étrangère a. 1876, p. 741, a. 1877, p. 570, a. 1879, p. 623, a. 1880, p. 623, a. 1881, p. 457,

tale è, che la esecuzione è di competenza dell'Autorità giudiziaria.

« L'esecuzione delle sentenze arbitrali e dei giudicati stranieri deve espletarsi, o seguendo il procedimento dell'esecuzione, o, se vi sia opposizione, il procedimento ordinario.

Non deve discutersi il merito della causa; e per conseguenza le eccezioni, dedotte da considerazioni di giustizia o d'equità, sono inammissibili.

Il rifiuto dell'esecuzione non può provenire che dalle seguenti cause:

1. difetto di potere nel tribunale arbitrale, o incompetenza del tribunale straniero che pronunciò la sentenza;

2. mancanza di esecutorietà o di autenticità alla decisione

3. eccezioni dedotte dal genere o dalla estensione della domanda di esecuzione, in ispecie rapporto alle spese.

Infine sono ammissibili i motivi d'opposizione dedotti da estinzione parziale o totale della somma indicata nella sentenza di condanna. » (Art. 258).

7.

Basilea (Campagna)

Questo mezzo Cantone, organizzandosi con la propria autonomia, cominciò a reggersi con la Costituzione sua propria in data 27 aprile 1832. Essa è stata riveduta, il 1. agosto 1838, il 23 dicembre 1850, il 6 marzo 1863. Così riveduta. la Costituzione vige ancora presentemente; ebbe la garantia federale il 23 luglio 1863. Nel Cantone si parla la lingua tedesca. La popolazione è di 59,271 abitanti. In religione predomina la Riforma.

Non esiste un Codice civile. In materia di successione vige l'ordinanza di Basilea del 1813.

Havvi una Legge sul diritto di borghesia (9 aprile 1877).

Havvi una Legge sull'abolizione della tutela delle donne (17 marzo 1879).

Havvi una legge sull'ordinamento dell'Amministrazione comunale (14 marzo 1881).

Sono queste le leggi più importanti (1).

Non vi sono disposizioni legislative circa gli stranieri.

Circa la esecuzione delle sentenze straniere occorre tenere presente la Legge di procedura civile, in data 16 giugno 1867. La esecuzione è di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Le sentenze, che includono la condanna al pagamento di una somma, rese da Autorità del Cantone o di altri Cantoni svizzeri o di stati stranieri, si eseguiscono colla esecuzione mobiliare od immobiliare.

Le sentenze, che non includono la condanna al pagamento di una somma, possono essere oggetto di ordinanze di esecuzione emanate dal Prefetto del distretto. Contro la sua decisione vi è il ricorso al Governo. Ma il Prefetto deve esaminare la parte esteriore della sentenza e quanto si riferisce alla competenza, non discute sul merito della contestazione.

8.

Berna.

Questo Cantone non ebbe Costituzione propria sino al 1831.

La Costituzione elaborata da una apposita Assemblea porta la data del 15 luglio 1831, approvata dal Popolo di Berna il 31 luglio.

Il 31 luglio 1846 vi fu una Costituzione nuova, la quale venne garantita il 27 luglio 1847 ed è tuttavia in vigore. A complemento di essa si pubblicò, in data 4 luglio 1869, una Legge che stabiliva e regolava il *referendum* popolare (2).

(1) *Annuaire*, a. 1878, p, 622, a. 1880, p. 625, a. 1882, p. 602.

(2) F. Stettler: *Staats und Rechtsgeschicte des Kantons Bern* Berna 1847
Delemont: *Des rèformes communales dans le Canton de Berne*. 1875.
Niggeler e Vogt: *Sammlung der civil- und civilprocess geschichte des Kantons Bern*, 7, ediz. 1882.
Dareste: *Op. cit.*, vol. I, p, 471.

Nel Cantone si parla la lingua tedesca. La popolazione è di 406,164 abitanti, in parte protestanti; vi sono pure i cattolici in una parte e questi parlano la lingua francese.

Vi è il Codice civile bernese (1824-1836). La popolazione francese è sotto il Codice Napoleone. Si sta elaborando un Codice civile unico.

Il Codice penale del 1866 è applicabile a tutto il Cantone.

Havvi una legge sui vizi redibitorii (30 ottobre 1881).

Vi è un decreto, in data 12 maggio 1881, che aboliva la competenza dei Consigli di parrocchia in materia di divorzio e di azione in paternità (1).

Il Codice civile di Berna contiene alcune disposizioni a riguardo degli stranieri, giova riportarle:

« Le leggi civili si applicano alle *persone* ed alle *cose* soggette alla nostra autorità. Tuttavia i cittadini bernesi all'estero e gli stranieri nel Cantone di Berna sono soggetti, quanto alla loro capacità personale, per tutti gli atti alle leggi della loro patria. La forma degli atti dev'essere giudicata secondo le leggi del paese dove sono stati compilati (Art. 4). Nel caso, in cui le leggi lo permettano, colui che vuole invocare una legge straniera, deve mostrarne il testo e provare in un modo certo di essere questo in vigore » (Art. 5).

« Qualora uno Stato straniero contenga ordinanze vessatorie per gli stranieri, o permetta che i nostri nazionali non godano gli stessi diritti che competono ai suoi, il nostro piccolo Cantone può in certi casi ordinare la reciprocanza per correggere gli abusi » (Art. 6) (2).

9.

Friburgo.

Il Cantone di Friburgo ha una storia piena di molti rivolgimenti politici, essendosi trovato molto direttamente com-

(1) *Annuaire*, a. 1882, p. 608.
(2) Saint-Joseph: Op. cit., vol. IV, pag. 30.

plicato nella lotta del *Sonderbund.* Ricordiamo le epoche più recenti.

Nel 4 marzo 1848, il Gran Consiglio votava una Costituzione, che non venne sottoposta al voto popolare.

Il 5 marzo 1857 venne decretata la revisione della Costituzione dopo un turbolento avvicendarsi di partiti al potere. Il 7 maggio 1857 veniva votato il nuovo testo della Costituzione; il 24 maggio il popolo lo approvava; il 30 luglio lo ratificava la Confederazione.

È la Costituzione vigente. Il 1° dicembre 1874, il Gran Consiglio completava l' art. 22 della Costituzione ripartendo il territorio in 7 circoli elettorali.

Il 26 maggio 1879 si pubblicava una Legge sull'organizzazione dei Comuni e delle parrocchie.

Il Cantone tiene una popolazione di 115,400 abitanti; nella quarta parte predomina la Riforma in materia di religione; si parla il tedesco così come il francese.

Il Cantone tiene il suo Codice civile (1834-1839).

Vi sono le seguenti leggi, che lo completano:

a) Legge sui figli naturali (28 maggio 1871) col relativo regolamento (31 luglio 1877);

b) Legge sulla naturalizzazione (15 maggio 1877);

c) Legge sugli atti dello stato civile (23 maggio 1877);

d) Legge concernente gl'interdetti (30 ottobre 1878).

Il Cantone tiene un Codice di Procedura civile. Inoltre tiene una legge concernente la esecuzione sui beni del debitore (16 maggio 1881) (1).

Il Codice civile contiene alcune disposizioni relative agli stranieri; eccone il testo:

« Lo straniero godrà nel Cantone di Friburgo i medesimi diritti civili che sono o saranno accordati ai friburghesi dai Trattati colla Nazione, alla quale appartiene (Art. 14).

Uno straniero non è ammesso a succedere ai beni che il suo parente straniero o friburghese possiede nel territorio del

(1) *Annuaire de Legislation étrangère*; a. 1879; p. 576 e 977; 979; a. 1880, p. 620; a. 1882, p. 610.

Cantone, se non nei casi e modi, con cui un friburghese succeda al suo parente, il quale possiede beni nel paese di questo straniero » (Art. 705) (1).

Circa la esecuzione dei Giudicati stranieri, la concessione dell'*exequatur* è di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Il Codice di Procedura civile contiene sul proposito l'art. 653:

« I Funzionari dello Stato, quando ne sono richiesti, sono tenuti di prestare subito assistenza legale per l'esecuzione delle sentenze del Cantone.

A riguardo delle sentenze emanate da Tribunali stranieri al Cantone, l'ammissibilità dell'esecuzione sarà previamente esaminata dal Tribunale cantonale. Se esso riconosce che la sentenza può essere eseguita, sarà la stessa sentenza assimilata ad una sentenza emanata da un Tribunale del Cantone ».

10.

Ginevra.

Il Cantone di Ginevra si die' la sua Costituzione, il 22 marzo 1791, che venne riveduta nel 1794 e nel 1796. Passata la occupazione francese, Ginevra davasi una nuova Costituzione, il 31 dicembre 1813, la quale veniva riveduta il 24 agosto 1814; e questa durò 27 anni (2).

Il 7 giugno 1842 entrava in vigore una nuova Costituzione.

Finalmente il 24 maggio 1847 venne accettato dal suffragio popolare in *Assemblea generale* la nuova Costituzione, che oggi trovasi ancora in vigore.

Il Cantone tiene una popolazione di 101, 595 abitanti. Vi si parla la lingua francese. Diverse leggi posteriori hanno

(1) Saint-Joseph : *Op. cit.* vol. 4.; p. 88, 113.

(2) Il Cantone di Ginevra era stato alleato della Confederazione; nel 1815 divenne parte integrante della Confederazione stessa.

abrogato o modificato non pochi articoli della Costituzione del 1847.

Occorre citarle in ordine cronologico.

Legge sulla creazione di un ospizio generale (26 agosto 1868).

Legge di modificazione del Capitolo II, titolo X, sul culto cattolico (19 febbraio 1873).

Legge sulla partecipazione degli Svizzeri degli altri Cantoni alle elezioni comunali (26 febbraio 1873).

Legge di modificazione all' art. 109 della Costituzione (18 marzo 1874).

Legge di modificazione all' art. 21 della Costituzione (21 marzo 1874).

Legge di modificazione al Capitolo I, del titolo X (25 marzo 1874).

Legge sul *referendum* facoltativo (25 maggio 1879).

Legge nella materia elettorale (19 giugno 1880).

Legge di complemento della citata legge elettorale (10 settembre 1881) (1).

Oltre alle menzionate Leggi di completamento della Costituzione, sono da registrare altre leggi importanti.

Impera il Codice Napoleone; ma questo va messo in raffronto con certe Leggi speciali:

a) Legge del 15 settembre 1874 sulle successioni.

b) Legge del 5 aprile 1876 sullo stato civile, sul matrimonio e sul divorzio.

c) Legge del 20 marzo 1880 di modificazione alla legge precedente.

d) Legge del 23 ottobre 1876 sulla espropriazione per pubblica utilità.

e) Legge del 21 febbraio 1880 sull' adozione.

Relativamente all'ordinamento del Potere Giudiziario, vi sono le leggi seguenti:

(1) Dareste: *Op. cit*, Vol. I, p. 523.
Annuaire de Legislation étrangère, a. 1882, p. 612.

a) Legge del 3 maggio 1876 sull'organizzazione giudiziaria e Legge di pari data sulla determinazione delle competenze.

b) Legge del 22 giugno 1878 sull'esercizio della professione d'Avvocato.

c) Legge del 17 settembre 1879 sulla competenza dei giudici di pace.

d) Legge del 27 marzo 1880 sull'organizzazione giudiziaria (1).

La Costituzione contiene varie disposizioni relative agli stranieri.

« Art. 18. Sono cittadini ginevrini: 1. Coloro che sono riconosciuti come tali dalle leggi politiche anteriori; 2. Coloro, che sono nati da un padre ginevrino; 3. La moglie o la vedova di un cittadino ginevrino; 4. I figli naturali di una madre ginevrina, tranne che essi non siano stati riconosciuti da un padre straniero, con la indicazione e la confessione della madre, se essa è vivente, e che questo riconoscimento non conferisca loro la nazionalità del padre; 5.°) Gli stranieri ammessi alla naturalizzazione secondo le condizioni ed il modo fissati dalla legge ».

« Art. 19. Ogni svizzero nato nel Cantone può, nell'anno che segue l'epoca in cui ha compiuto gli anni ventuno, reclamare la qualità di cittadino ginevrino, se egli riunisce le condizioni seguenti: 1.°) D'aver tenuto residenza sul territorio del Cantone per cinque anni, o durante i tre anni anteriori alla domanda; 2.°) Di non aver ricevuto alcuna delle condanne, che, secondo l'art. 22, importano la privazione o la sospensione dai diritti politici. Gli Svizzeri, che riuniscono le condizioni di sopra enunciate e che, dopo gli anni ventuno, hanno continuato a tenere residenza senza interruzione nel Cantone, ponno sempre reclamare la qualità di cittadino ginevrino. I cittadini ginevrini ammessi in virtù della presente disposizione dipendono dal Comune, in cui sono nati.

(1) *Annuaire de Legislation étrangère*, a. 1875, p. 495; a. 1877 p. 538, 539, 572; a. 1880, p. 630; a. 1881, p. 461, 469.

Ogni nativo straniero della seconda generazione, ogni *heimathlose* nato nel Cantone, e che conta una residenza non minore di dieci anni, può nell'anno dopo il 21° di sua età, reclamare la qualità di cittadino ginevrino, se egli non è in veruno dei casi di esclusione indicati di sopra e se egli è preventivamente ammesso da un Comune del Cantone. I cittadini ginevrini ammessi in virtù della presente disposizione dipendono dal Comune, che li ha accettati. I nativi stranieri della seconda generazione, gli *heimathlose*, nati nel Cantone ed attualmente riconosciuti come tali, ponno dal presente reclamare la qualità di cittadini ginevrini, se essi hanno compiuto gli anni 21, e se riuniscono le condizioni volute per l'ammissione degli Svizzeri nati nel Cantone. Essi appartengono al Comune in cui sono nati. La legge regola le forme di questi modi di naturalizzazione (1) ».

« Art. 20. La donna ginevrina, che sposa uno straniero, segue la condizione di suo marito. Allo scioglimento del matrimonio, essa può riprendere la qualità di cittadina ginevrina, se risiede nel Cantone o se, dopo esservi rientrata, essa dichiara che vi si vuole fissare ».

Nel Saint-Joseph leggiamo le seguenti disposizioni, che noi aggiungiamo a quelle già trovate nella Costituzione.

« Il diritto di *albinaggio* non è abolito in Ginevra, com'è stato abolito in Francia dalla legge del 14 giugno 1819 (art. 11).

Sono giudicati dai Tribunali del Cantone: 1. I Ginevrini, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza, salvo ciò che concerne le obbligazioni contratte all'estero, finchè vi saranno domiciliati; 2. Gli individui residenti o domiciliati nel Cantone; 3. Gli stranieri anche non residenti nel Cantone per le obbligazioni, che hanno contratte in favore degli individui domiciliati nel Cantone. Non si avrà per domiciliato nel Cantone se non colui, che abbia ottenuto il permesso di stabilirvi il domicilio; 4. I creditori usufruttuarii o ipotecarii

(1) Cfr. art. 43 e seg. e 68 della Costituzione federale.

solamente, per ragione delle azioni relative agl' *immobili*. Rispetto agli altri Svizzeri stranieri, si seguiranno le leggi della reciprocanza (art. 13, 14) (1) ».

Circa la esecuzione delle sentenze straniere, la richiesta per l'*exequatur* spetta all'Autorità Giudiziaria.

Nella legge di procedura del 25 settembre 1859 è disposto quanto segue:

« Art. 376. Le sentenze, o gli atti, che si sono stipulati fuori del Cantone, non potranno essere posti ad esecuzione se non in quanto siano stati resi esecutorii dal Tribunale, udite le parti debitamente citate ed il Pubblico Ministero, senza pregiudizio delle contrarie disposizioni, che esistessero nei trattati, o concordati (2).

Art. 377. Sarà nulla ogni esecuzione fatta in contravvenzione dell'articolo precedente ».

11.

Glaris.

Questo Cantone ebbe la sua Costituzione nel 1836 ; ma questa venne a cedere il posto ad un' altra, in data 22 maggio 1842. Questa Costituzione ha ricevuto varie modificazioni, mediante le leggi degli 11 maggio 1851, 9 luglio 1866, 11 maggio 1873 e 3 maggio 1874.

Se non che per mettere la Costituzione cantonale in armonia col nuovo Diritto Pubblico federale, si pubblicò il nuovo testo della Costituzione, nel 1878. Un nuovo testo venne da ultimo redatto ed adottato il 2 maggio 1880; e questo ebbe la garantia federale il 24 giugno seguente.

Il Cantone di Glaris conta una popolazione di 34, 213 abitanti; nella quarta parte sono cattolici.

Havvi il Codice civile del 3 maggio 1874.

(1) Saint--Joseph: *Op. cit.* Vol. 4., p. 185.

(2) Diconsi *Concordati* nella Confederazione svizzera i Trattati tra i singoli Cantoni.

Havvi la Legge del 22 febbraio 1882 pubblicata per modificare alcune disposizioni del Codice civile (1).

Il Saint-Joseph riporta dalla Legislazione cantonale del 1852 alcune disposizioni relative agli stranieri.

« Ogni cittadino svizzero può acquistare i diritti di cittadinanza nel Cantone sotto le condizioni seguenti. Lo stesso potere compete allo straniero, se provi che i cittadini di Glaris possono acquistare gli stessi diritti nella sua patria (Art. 4). Chi vuole ottenere il diritto di cittadinanza del Cantone di Glaris deve rivolgerne la domanda al *Landmann* ed al Consiglio, aggiungendovi i documenti rilasciati dalle Autorità competenti (Art. 5). Colui, che deve ottenere il diritto di cittadinanza del Cantone, se è già cittadino svizzero, deve pagare per diritto 850 a 1700 Lire; se è *straniero,* 1300 a 2200 Lire (Art. 6) (2) ».

Circa la esecuzione delle sentenze straniere, la concessione dell'*exequatur* è della competenza dell'Autorità *amministrativa.* Per ottenere l'*exequatur* e quindi la facoltà di fare eseguire nel Cantone di Glaris le sentenze o di altri Tribunali svizzeri o di Tribunali stranieri, bisogna farne istanza alla Commissione di Stato. Dinanzi a questa Commissione compariscono le parti interessate; la discussione è semplicemente orale; non si entra nel merito della lite; si osserva la parte *esteriore* della sentenza stessa. La Commissione rifiuta l'*exequatur* se nella sentenza trovasi qualche disposizione contraria al diritto federale o cantonale, o se si scorga che il Tribunale straniero, che giudicò, era incompetente.

(1) *Annuaire de Legislation étrangère*, a. 1875, p. 501; a. 1883, p. 789.

(2) Saint-Joseph: *Op. cit.*, Vol. 4, p. 192-193.

Circa il *diritto* citato, osserviamo che esso è stato abrogato in forza della Costituzione federale del 1876 (*Annuaire de Legislation étrangère*, Vol. 7, p. 549).

12.

Grigioni.

Questo Cantone è entrato al principio del secolo presente nella Confederazione. La sua prima Costituzione porta la data degli 11 novembre 1814; tenne dietro l' altra, che entrò in vigore il 1° febbraio 1854. Nel 23 maggio 1880 venne votata la nuova Costituzione, che ebbe la garantia federale il 30 giugno seguente e fu promulgata il 2 luglio; entrava in vigore il 1° gennaio 1881. In data 28 agosto 1881 il suffragio popolare ha votato due Leggi costituzionali, degne di essere menzionate: 1. quella, che stabiliva il principio della rappresentanza in ragione di un deputato per ogni 1300 abitanti; 2. quella intesa a regolare l' esercizio del diritto d' iniziativa.

Furono pubblicati egualmente nel 1881 due Regolamenti, uno per il gran Consiglio e l'altro per il Piccolo Consiglio (1).

Il Cantone tiene una popolazione di 94, 991 abitanti; nella metà questi, in materia di religione, seguono la Riforma. Vi si parla la lingua tedesca, come pure l'italiana e la romanza.

Vi è un Codice civile, in data 1.° settembre 1862.

Havvi pure un Codice di Procedura.

Non vi sono disposizioni circa gli stranieri.

È regolata la materia della esecuzione delle sentenze straniere nel Codice di procedura.

La competenza per l' *exequatur* è ripartita fra l'Autorità amministrativa e l'Autorità giudiziaria.

« Art. 305. Le sentenze dei Tribunali svizzeri di altri Cantoni devono essere eseguite come quelle del Paese, alle seguenti condizioni:

1.° Se venga provato con certificato dell'Autorità canto-

(1) *Annuaire de Legislation étrangère*, a. 1881, p, 474.
Roguin: *Journal de Droit International Privé*, a. 1883, p. 127,
Il piccolo Consiglio è il Governo.

nale del luogo, ove la sentenza è stata pronunziata, che la decisione ha efficacia di cosa giudicata e carattere esecutivo,

2.° Se nessuna sentenza regolare di Tribunale dei Grigioni vi si oppone, ed i giudici del Cantone, secondo la sua legislazione, non erano i soli competenti nella causa: escluso il caso, in cui la parte condannata si fosse assoggettata alla giurisdizione dell'Autorità fuori del Cantone.

Art. 306. Verificandosi le stesse condizioni, sotto riserva della contraria disposizione dei Trattati internazionali i giudicati civili definitivi provenienti da Stato estero, che applica la *reciprocità*, devono egualmente essere resi esecutivi, se la *competente Autorità straniera ne fa richiesta.*

In tutti gli altri casi i giudicati stranieri non possono essere utilizzati, che come mezzi di prova, sul cui valore il Giudice decide secondo le disposizioni del Codice di Procedura.

Art. 307. Il piccolo Consiglio decide le questioni relative alla esecuzione o non della sentenza ».

13.

Lucerna.

Questo Cantone fa parte della Confederazione dal 1332.

Teneva al principio del nostro secolo una Costituzione, in data 20 marzo 1814. Questa fu riveduta nel 1848 e poscia nel 1863 e finalmente nel 1869. Nel 1875 si procedeva a redigere una nuova Costituzione, la quale venne votata dal popolo il 28 febbraio; fu promulgata il 6 marzo e venne ratificata dalla Confederazione il 2 luglio (1).

La popolazione ascende a 134, 806 abitanti; sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Vi è un Codice civile (1832-1839).

Vi è una Legge, in data 26 novembre 1880, sulla potestà maritale (2).

(1) V. Segesser: *Rechtsgeschichte der Stadt and Republick Lucern*, Lucerna, 1850-58.

(2) *Annuaire de Legislation étrangère*, a 1881, p. 486.

Vi è un Codice di Procedura civile del 1850 (1).

Nel Codice civile si contengono alcune disposizioni circa gli stranieri, che noi riportiamo:

« Il diritto di cittadinanza del Cantone è personale ai figli nati da un cittadino del Cantone. Gli stranieri ottengono gli stessi diritti acquistando in uno dei Comuni del Cantone i diritti di cittadinanza secondo le condizioni legali e l'approvazione dell'autorità superiore del paese.

Una donna straniera acquista il diritto di cittadinanza del Comune maritandosi ad un cittadino del Cantone (Art. 20).

Gli stranieri hanno i medesimi diritti civili e le medesime obbligazioni dei cittadini del Cantone, tranne se la qualità di cittadino non sia espressamente richiesta pel godimento di tali diritti (Art. 24).

Un negozio giuridico intrapreso nel Cantone da uno *straniero*, il quale agisca sui diritti altrui senza reciproco impegno verso costui, cioè senza che costui abbia nulla a pretendere, deve essere giudicato sia col presente Codice sia colla legge del suo paese, secondo che l' affare corrisponda all'una o all' altra (Art. 25).

Un'obbligazione, la quale importa rapporti reciproci, contratta nel Cantone tra un cittadino ed uno straniero, dev'essere giudicata secondo le disposizioni di questo Codice, tranne se non sia convenuto che debba essere regolata da un altro Diritto (Art. 26).

Qualunque Convenzione conchiusa tra stranieri, o tra nazionali del Cantone e stranieri, è soggetta alle leggi del Paese, nel quale è stato conchiusa, tranne il caso di stipulazione contraria, o d'incapacità personale del cittadino del Cantone (Art. 27) ».

(1) Saint-Joseph: *Op. cit.*, vol. II, p. 348.

14.

Neuchâtel.

Il 12 settembre 1815 il Cantone di Neuchâtel era sotto la *suzerainetè* del Re di Prussia, mentre entrava a far parte della Confederazione svizzera. E, sebbene d'allora figurasse come un membro della Confederazione, era retto dalla dichiarazione reale data a Londra dal Re di Prussia il 18 giugno 1814.

Il Cantone si rese indipendente negli avvenimenti politici del 1848.

Allora venne votata una Costituzione cantonale (25 marzo 1848); e questa fu promulgata il 30 marzo.

La *suzerainetè* della Prussia ebbe termine col trattato del 26 marzo 1858. Dopo questo avvenimento politico di tanta importanza, si sentì la necessità di una nuova Costituzione; e questa venne pubblicata il 21 novembre 1858.

Vi sono state d'allora in poi alcune modificazioni al testo primitivo.

Nel 15 dicembre 1873, gli articoli 30 e 33, relativi ai diritti elettorali dei cittadini, vennero modificati da un Decreto costituzionale.

Nel 17 novembre 1879, venne modificato l'articolo 39, relativo al *referendum* finanziario obbligatorio; fu sostituito il *referendum* facoltativo. E ciò in forza di un Decreto costituzionale.

Sull'esercizio del *referendum* havvi la Legge del 14 luglio 1879.

Sicchè manifestossi il bisogno che la Carta costituzionale venisse pubblicata in un nuovo testo; ciò si fece nel 1880.

Nel 1881 vennero riformati gli articoli 33, 38 e 42 della Costituzione; e le modificazioni vennero munite della garantia federale, il 24 e il 25 aprile 1882.

Il Cantone di Neuchâtel conta una popolazione di 103, 732 abitanti; sono protestanti. Vi si parla la lingua francese.

Fin dal 1854-1855 il Cantone aveva il suo codice civile. A questo si sono aggiunte recentemente alcune Leggi speciali di molta importanza; e sono:

a) La Legge del 16 febbraio 1876 sulle fondazioni.

b) La Legge del 29 dicembre 1876 sulle successioni.

c) La Legge del 23 maggio 1879 sulla interdizione (1).

Sull' ordinamento giudiziario il Cantone aveva la Legge del 13 luglio 1874; questa è stata recentemente modificata, nel 1882 (2).

Havvi altresì il Codice di Procedura civile, in data 17 maggio 1877.

Parecchie Leggi completano questo Codice; e sono;

a) La Legge del 25 ottobre 1878, che metteva in vigore i primi tre Libri del Codice.

b) La Legge del 21 marzo 1879, sull'esecuzione forzata.

c) La Legge del 19 novembre 1879 sull'esecuzione forzata immobiliare.

d) La Legge del 1881, che metteva in vigore cinque titoli del Codice (3).

Il nuovo Codice di Procedura è in data 1 luglio 1882.

Nel Codice civile si contengono alcune disposizioni concernenti gli stranieri:

« Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti coloro, che abitano nel Cantone. Gl' immobili, quantunque posseduti da stranieri, sono regolati dalla legge del Cantone. Le Leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone regolano i cittadini di Neuchâtel anche residenti in paese straniero (Art. 3).

« L' esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di *cittadino*, la quale non si acquista e non si conserva che conformemente alla legge costituzionale (Art. 7).

(1) *Annuaire de Legislation étrangère;* a. 1878; p. 573; a. 1881, p. 641.

(2) *Annuaire;* a. 1876; p. 754; a. 1833, p. 796.

(3) *Annuarie;* a. 1878, p. 630; a. 1879, p. 591; a. 1880, p. 639 e 642; a. 1882, p. 616.

Gianzana: *Op. cit.*; Vol. I, Parte II, p. 274; Parte III, p. 280.

« Tutti coloro, che risiedono o abitano nel territorio del Cantone di Neuchâtel, godono i diritti civili qualunque sia la loro origine (Art. 8).

« La straniera, che avrà sposato un cittadino di Neuchâtel, e la donna di Neuchâtel, che avrà sposato uno straniero, seguono la condizione dei loro mariti (Art. 10).

« Ad eccezione del caso preveduto nell' articolo precedente, il cittadino di Neuchâtel non può mai perdere i suoi diritti di *patria* e di *comune* (Art. 11).

« Lo straniero, anche quando dimori all' estero, potrà essere citato presso i Tribunali del Cantone: 1. Per tutte le azioni *criminose, delittuose* e *contravvenzionali* commesse sul territorio del Cantone di Neuchâtel; 2. Per le azioni civili che risultano da danno o delitto commesso nel Cantone; 3. Per le azioni *reali* relative agl'immobili situati nel Cantone. Lo straniero una volta domiciliato nel Cantone potrà ugualmente essere stato citato davanti i Tribunali di Neuchâtel qualora non vi sia più un domicilio fisso e conosciuto, purchè l'azione sia stata iniziata nei tre mesi che seguirono la sua assenza (Art. 12).

Un cittadino di Neuchâtel, o uno straniero, qualora risiedano nel Cantone, possono essere citati davanti i Tribunali di Neuchâtel per le obbligazioni contratte in paese straniero (Art. 15).

In tutte le materie, tranne quelle di commercio, lo straniero attore sarà tenuto a dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi cagionati dalla procedura, tranne se possegga nel Cantone beni *immobili* di un valore bastevole ad assicurarne il pagamento (Art. 14) ».

L'*exequatur* per l' esecuzione delle sentenze straniere è di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Il Codice di Procedura civile ne parla espressamente in una rubrica intitolata « *Dell'esecuzione delle sentenze rese dai Tribunali stranieri al Cantone* ».

Giova riportarne le disposizioni:

« Art. 864. Le sentenze definitive in materia civile o

commerciale emanate tanto dai Tribunali, quanto da Arbitri stranieri al Cantone, saranno esecutorie in questo Cantone, quando avranno acquistato forza di cosa giudicata. »

« Art. 865. Le domande di *exequatur* saranno sottoposte alla Corte di appello, che giudicherà inapellabilmente ».

« 866. Esse saranno introdotte con ricorso, rivolto al presidente e redatto in doppia copia, portante in appoggio :

a) Una copia della sentenza debitamente legalizzata dall'Autorità competente del Paese, ove fu pronunziata ;

b) Un certificato parimenti legalizzato, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, che pronunziò la sentenza, il quale constati, che non esiste opposizione, appello, od altro atto di ricorso contro la stessa.

« Art. 867. La Corte di appello deve autorizzare l'esecuzione delle sentenze rese dai Tribunali degli altri Cantoni della Svizzera, o dei Paesi, con cui la Svizzera ha concluso un Trattato concernente l'esecuzione delle sentenze.

Essa non potrà rifiutarlo che nei casi seguenti :

a) se la decisione emana da una giurisdizione incompetente ;

b) se fu pronunziata senza che le parti siano state legalmente citate, o debitamente rappresentate, o contumaci ;

c) se le regole del diritto pubblico e gl' interessi dell'ordine pubblico si oppongono a che la decisione dell'Autorità straniera riceva la sua esecuzione ».

« Art. 868. La traduzione degli atti, titoli o documenti potrà essere richiesta conforme all'art. 267 ».

« Art. 869. Il Presidente della Corte d'appello trasmette il doppio del ricorso alla parte, contro cui l'esecuzione è richiesta, e le fissa un termine per rispondere in iscritto ».

Tuttavia, se la regolarità o l' irregolarità del giudicato straniero è evidente, la domanda è presentata dal presidente della Corte, che può ammetterla o rifiutarla senza uopo di previa comunicazione alla parte avversa.

« Art. 870. La risposta è data in doppio ed una copia è rimessa al richiedente ».

« Art. 871. Spirato il termine, la Corte pronunzia sulle basi della domanda, e, se ne è il caso, delle risposte e dei documenti presentati dalle parti.

La sentenza è resa anche quando risposta non fosse intervenuta ».

« Art. 872. Il presidente può evocare le parti davanti la Corte per intendere le loro spiegazioni verbali, e la sentenza è pronunziata immediatamente ».

15.

San Gallo.

Il Cantone di San Gallo trovasi riunito alla Confederazione svizzera sin dal 1798. Si diè la sua Costituzione propria il 15 agosto 1814. Venne poscia la nuova Costituzione del 1.° marzo 1831; e finalmente quella del 17 novembre 1861. E questa è tuttavia in vigore; la garantia federale della stessa è in data 30 gennaio 1862. D'allora vi sono state due modificazioni a questa Costituzione:

1. Un decreto costituzionale ha stabilito e regolato il *referendum* popolare; quindi agli articoli 108-114 della Costituzione si è sostituito l'articolo 108; ciò in data 24 dicembre 1875.

2. Si è fissata l'epoca delle sessioni del gran Consiglio; quindi sono stati modificati gli articoli 41 e 81 della Costituzione; ciò con una Legge del 18 novembre 1880, approvata dal suffragio popolare il 6 febbraio 1881 e munita della garantia federale il 1.° marzo dello stesso anno.

Il 21 marzo 1881 è stato riveduto il regolamento del Gran Consiglio (1). Il Cantone tiene una popolazione di 210, 491 abitanti; nella metà sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

(1) Baumgartner, *Geschichte des schweizerischen Freistaates und Kantons S.t Gallen.*

Dareste, *Op. cit.*, vol. I, p. 517.

Annuaire de Legislation étrangère, a. 1881, p. 491.

Nel Cantone non vi è un Codice civile completo.

Vi è una Legge speciale sulle successioni, in data 1808; essa è stata parecchie volte modificata sino al 16 agosto 1832.

Vi è una Legge sulla legittimazione, in data 23 novembre 1878.

Havvi inoltre una Legge sulle procedure in materia di matrimonio e di divorzio (27 novembre 1878) (1).

Non vi sono disposizioni speciali circa gli stranieri.

Il Codice di Procedura civile porta la data del 6 marzo 1850.

Circa la esecuzione delle sentenze straniere, questo Codice non regola la procedura dell' *exequatur;* nulla è detto circa l'Autorità cui competa risolvere le controversie relative alla richiesta ed alla concessione dell' *exequatur.*

Il Codice cantiene la disposizione seguente:

« Art. 246. Le sentenze dei Tribunali fuori del Cantone sono esecutorie in questo:

a) se nessuna decisione di un Tribunale di San Gallo, competente, è stata resa nella medesima causa;

b) se il Tribunale straniero al Cantone poteva giudicare nella causa in virtù della legislazione di San Gallo o dei Trattati internazionali.

c) se la reciprocità è stabilita da una dichiarazione dello Stato straniero o altrimenti in modo positivo ».

16.

Sciaffusa.

Il Cantone di Sciaffusa fa parte della Confederazione Svizzera sin dal 1501.

Si die' una Costituzione il 12 luglio 1814. E questa è stata varie volte modificata sino al 1852. Il 24 marzo 1876 venne votata una nuova Costituzione.

(1) *Annuaire de Legislation étrangère*, a. 1879, p. 593, 595. Gianzana: *Op. cit.,* vol, I, P. II, pag. 275.

Come complemento alla Costituzione havvi la Legge pubblicata per regolare l'esercizio dei diritti del popolo, cioè *referendum*, iniziativa, diritto di revoca. Questa Legge porta la data del 16 novembre 1876 (1).

Havvi pure una Legge del 12 febbraio 1881 sull'organizzazione e sulle funzioni del Consiglio di Stato (2).

Il Cantone di Sciaffusa conta una popolazione di 38, 348 abitanti ; pochissimi sono cattolici.

Havvi un Codice civile (1864-1865).

Havvi un Codice di Procedura civile (3), come pure una Legge sulle circoscrizioni giudiziarie, in data 16 novembre 1876 (4).

Non vi si rinvengono disposizioni speciali relative agli stranieri. Circa la esecuzione delle sentenze straniere è stabilito che, mancando contrarie disposizioni nei Trattati internazionali, le sentenze pronunziate all'estero sono esecutorie nel Cantone solo quando siasi provato che hanno acquistato forza di cosa giudicata, e se le Autorità, da cui emanano, erano competenti al momento, in cui giudicarono, in conformità delle leggi di Sciaffusa.

Ciò è stabilito dal Codice di Procedura Civile; art. 345.

Per eseguirsi una sentenza straniera, è stato imposto l'obbligo di garantire la reciprocità. Ciò con un decreto del Gran Consiglio (19 febbraio 1862).

Recentemente le Corti di Giustizia furono autorizzate a rendere esecutorie le sentenze del Gran Ducato di Baden senza richiedere prova della riciprocità. Ciò in forza del Decreto del Gran Consiglio in data 3 marzo 1882, emesso per il gran numero delle sentenze del Gran Ducato di Baden, di cui chiedevasi l'esecuzione.

I Tribunali di prima istanza ed in ultima sede il Tribu-

(1) *Annuaire*, a. 1878, p. 638.
(2) *Annuaire*, a. 1882, p. 620.
(3) Roguin : *Journal de Droit international privé*, a. 1883.
(4) *Annuaire*, a. 1878, p. 575.

nale superiore del Cantone decidono sulla domanda di *exequatur* secondo la procedura ordinaria (1).

17.

Soletta.

Il Cantone di Soletta fa parte della Confederazione svizzera sin dal 1481. La sua Costituzione primitiva fu quella del 17 agosto 1814.

Varie revisioni si sono succedute secondo le date seguenti: 1830, 1841, 31 dicembre 1850, 19 maggio, 1° giugno 1856, 1863, 1867, 1869.

Nel 12 dicembre 1875 venne fuori una novella Costituzione cantonale redatta in armonia con la Costituzione federale; la garantia federale è in data 21 marzo 1876.

La Legge del 14 maggio 1881 ha modificato l'alinea 1° dell' articolo 34 della Costituzione, relativo al numero dei membri del Consiglio cantonale.

Il Cantone tiene una popolazione di 80, 424 abitanti; per due terzi sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Havvi un Codice civile (1841-1848).

Havvi una Legge sulla esecuzione forzata, in data 25 gennaio 1879.

Havvi una Legge sulla procedura in materia matrimoniale, in data 24 dicembre 1881 (2).

Vi sono nel Codice civile disposizioni speciali circa gli stranieri:

« Le Leggi civili si applicano alle persone ed alle cose sottoposte alla Autorità suprema; tuttavia i cittadini di Soletta all'estero e gli stranieri nel Cantone di Soletta restano soggetti. relativamente alla loro capacità personale, per tutti gli atti, alla legge della patria rispettiva. La forma degli atti dev'essere giudicata secondo le leggi del paese dove sono stati fatti (Art. 4 e 5).

(1) Gianzana: *Op. cit.*, vol. I., P. III, p. 282.
(2) *Annuaire*, a. 1880, p. 647; a. 1882, p. 802.

Un'obbligazione contratta da uno straniero nel Cantone sarà giudicata colle leggi del Cantone, qualora non si provi di averla voluta contrarre con un altro Diritto (Art. 6).

I beni dipendenti da una successione sono sottomessi alla legge del paese, dove il defunto esercitava i suoi diritti civili, ad eccezione dei diritti acquistati per donazione, ipoteche ed altri contratti (Art. 8).

In tutti i casi i Tribunali debbono applicare agli affari civili i Trattati esistenti con gli altri Stati. Quando si elevi un dubbio intorno ad una quistione diretta a sapere se un contratto sia in vigore, o se, in mancanza di contratto espresso, esistano usi costanti circa certe relazioni locali coi cittadini di un altro Stato, il Consiglio del Governo è chiamato a risolverlo (Art. 9).

Lo straniero godrà nel Cantone di Soletta i medesimi diritti civili, che sono o saranno accordati ai suoi cittadini dai Trattati con lo Stato, al quale lo straniero appartiene (Art. 10).

Ogni cittadino di un Comune è cittadino del Cantone. Niuno può essere cittadino del Cantone senza essere cittadino di un Comune (Art. 51).

Un cittadino di un Cantone può possedere più diritti di cittadino dello Stato, e più diritti di cittadino del Comune tanto nel Cantone che negli altri Stati (Art. 52) ».

18.

Schwytz.

Il Cantone di Schwytz aveva la sua Costituzione nel 1833; e questa fu in vigore per parecchi anni sino agli avvenimenti politici del 1847. Nel 1° febbraio 1848 fu pubblicata una nuova Costituzione; nel febbraio 1855 venne modificata anch' essa.

In data 11 giugno 1876 venne pubblicata una nuova Costituzione, la quale ebbe la garantia federale il 20 marzo 1877.

Ma gli art. 41, 42 e 43, che restringevano nella elezione la scelta dei cittadini, vennero esclusi dalla ratifica federale, perchè il loro contenuto era contrario ai principii della Costituzione federale.

Questo Cantone tiene una popolazione di 51, 235 abitanti; sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Non vi è Codice civile; imperano gli usi e diversi statuti. Nulla è disposto circa la esecuzione delle sentenze straniere. Si provvede come per l'esecuzione delle sentenze cantonali. La relativa procedura è svolta dinanzi all' Autorità amministrativa. Il Prefetto del Cantone, appena riceve la istanza dalla parte interessata, se la trova fondata, ordina all'altra parte il pagamento fra un dato termine; se questa si rifiuta, si procede con l'esecuzione forzata. Vi è sempre il ricorso al Consiglio di Stato.

19.

Ticino.

Il Cantone Ticino fa parte della Confederazione Svizzera sin dal 1803. Questo Cantone aveva la sua Costituzione propria in data 17 dicembre 1814. Venne a sostituirla la Costituzione del 23 giugno 1830. Il testo originale bisogna completarlo colle varie Leggi posteriori; eccone un cenno in compendio:

1. Legge 1-4 marzo 1855 relativa all' organizzazione dei Poteri Pubblici; è conosciuta sotto il titolo di *Riforma Costituzionale*.

2. Decreto del Consiglio federale del 1° ottobre 1858, che annullava la lettera *a* dell' art. 16 della Costituzione del 1830 come contraria al diritto federale.

3. Legge del 21 novembre 1861, che modificava uno degli articoli della legge precedente.

4. Legge di riforma del 20 novembre 1875.

5. Legge sulla sede del governo, in data 10 febbraio 1878.

6. Decreto costituzionale relativo alla Legge elettorale,

in data 7 gennaio 1880. La garantia federale venne data il 27 giugno seguente sotto certe riserve.

7. Legge relativa ai nuovi circoli elettorali ed al numero dei deputati da essere eletti per ciascun circolo, in data 27 novembre 1880 (1).

Il Cantone Ticino tiene una popolazione di 130, 177 abitanti. Vi si parla la lingua italiana.

Il Codice civile porta la data del 1837.

Havvi una Legge sulla celebrazione del matrimonio, in data 26 giugno 1878 (2).

Il 1.° giugno 1843 fu pubblicato un Cod. di Proc. civile.

Nel Codice civile si contengono disposizioni relative agli stranieri.

« Gli atti fatti all' estero da un abitante del Ticino, perchè producano effetti nel Cantone, debbono essere regolati secondo le disposizioni del nostro Codice per quanto concerne lo stato e la capacità delle persone (Art. 8).

Le leggi favoriscono ed obbligano lo straniero, finchè soggiorni, negozi, possegga, o sia per possedere nel Cantone. Ma, per godere il beneficio della legge, lo straniero dovrà provare che i Ticinesi sono ammessi agli stessi diritti nello Stato, al quale egli appartiene. Lo straniero è sempre escluso dall'esercizio dei diritti, il quale richiegga necessariamente la qualità di cittadino Ticinese (Art. 9).

Lo straniero acquista lo stato di cittadino col soggiorno di cinque anni nel Cantone (3) ».

Circa la esecuzione delle sentenze straniere è disposto nel Codice di Procedura civile quanto segue:

« Art. 346. Le sentenze pronunziate in contraddittorio dalle Autorità straniere, tanto se concernono soltanto cittadini ticinesi e stranieri, quanto se riguardano stranieri soltanto, non possono essere eseguite, senza previa decisione di autorizzazione resa, intese le parti debitamente citate.

(1) Dareste, *Op, cit.* vol. I, pag. 520.

(2) *Annuaire*, a. 1879, p. 605.

(3) Saint-Joseph, *Op. cit.,* vol, 4., pag. 275.

La parte opponente non potrà mettere in discussione le questioni di merito, che siano state sollevate e risolute dalla precedente sentenza straniera.

La domanda, proposta direttamente presso il competente Tribunale di prima istanza è decisa secondo la procedura orale. Resa l'autorizzazione, la sentenza straniera è esecutoria mediante cauzione, ma nonostante appello ».

20.

Turgovia.

Il Cantone di Turgovia ebbe la sua Costituzione il 28 luglio 1814. Tenne dietro l'altra Costituzione del 14 aprile 1831; e questa fu riveduta nel 1837.

Un nuovo testo della Costituzione venne pubblicato nel 1849.

Finalmente venne pubblicata la Costituzione del 27 gennaio 1869, la quale ebbe la ratifica federale il 22 luglio.

La Legge del 19 gennaio 1879 regolò l'esercizio del diritto di voto (1).

La popolazione ascende a 99, 552 abitanti; sono per un quarto cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Il Cantone di Turgovia non ha Codice civile.

Havvi la Legge sulle successioni in data 17 giugno 1839; e questa fu modificata dall'ulteriore Legge in data 1° maggio 1867.

Vi sono Regolamenti processuali in data 1° maggio 1867.

Havvi una legge sugli Avvocati in data 1° aprile 1880 (2).

Non vi sono disposizioni speciali circa gli stranieri.

Relativamente alla esecuzione delle sentenze straniere, la Legge di Procedura contiene la disposizione seguente:

« Art. 262. Nel caso di esecuzione di una sentenza straniera, bisogna che si faccia domanda al Tribunale superiore, che decide se dev' essere accordata ».

(1) *Annuaire*, a. 1880, p. 651. Il lavoro inserito nell'*Annuaire* è di F. Daguin, avvocato a Parigi.

(2) *Annuaire*, a. 1881, p. 496.

21.

Unterwalden-Sottoselva (Nidwald).

Il Paese di Unterwalden trovasi da tempi remoti ripartito in due frazioni: il *Basso* e l'*Alto Unterwalden*. Ma le due frazioni sono democratiche entrambe.

Il mezzo Cantone di Unterwalden-Le-Bas aveva la sua Costituzione in data 12 agosto 1816.

Parecchie volte questa Costituzione è stata riveduta; è notevole la revisione subita nel 1. aprile 1850 e quella nel 2 aprile 1877: Quest'ultima revisione venne fatta allo scopo di porre la Costituzione cantonale in armonia con la federale.

In data 17 dicembre 1877 la Costituzione di questo Cantone venne ratificata dalla Confederazione, sotto certe riserve. L'alinea 3 dell'art. 79 non fu ratificato, perchè lo si considerò contrario al Diritto federale. E bisognò rivedere anche questo alinea nel 30 gennaio 1878; e fu, così riveduto, ratificato dalla Confederazione il 18 febbraio 1878. Ecco dunque la Costituzione vigente.

Questo Cantone ha una popolazione di 11,997 abitanti; sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Havvi un Codice civile.

Manca un Codice di procedura civile.

Non vi sono disposizioni speciali per gli stranieri.

Del pari non vi sono disposizioni, concernenti la esecuzione delle sentenze straniere. Ma l'uso che si segue è che, volendosi la esecuzione di una sentenza o di un altro Cantone svizzero o di un Paese straniero, se ne deve fare dimanda al Consiglio di Stato. E questo permette la esecuzione, ma facendosi regolare dal criterio della reciprocità. Sorgendo contestazione su questo argomento della esecuzione di una sentenza straniera, tanto se la contestazione riguardi la *forma*, quanto se riguardi la *sostanza* della sentenza, il Tribunale superiore decide.

22.

Unterwalden-Sopraselva (Obwalden).

Questo mezzo - Cantone teneva la Costituzione sua in data 28 aprile 1816. Ma ebbe una nuova Costituzione nel 28 aprile 1850; ed un' altra nel 27 ottobre 1867. Questa ebbe la garantia federale il 28 dicembre 1867, sotto certe riserve.

La popolazione ascende a 15,306 abitanti; sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Non vi sono Codici, ma Leggi speciali.

Non vi sono disposizioni legislative circa gli stranieri.

Per la esecuzione delle straniere sentenze la procedura è come quella per le sentenze del Cantone stesso. Infatti, nel caso speciale, la parte interessata presenta istanza esplicita al Consiglio di Stato, o scritta o verbale; ponno anche le parti presentarsi a dire le loro ragioni. Ma il Consiglio di Stato non entra in merito della sentenza presentatagli; per accordare l'*exequatur* si regola come meglio crede conveniente.

È notevole che di questo procedimento si fa parola nella stessa Costituzione; art. 50, n. 7.

23.

Uri.

Questo Cantone aveva la sua Costituzione nel 1837; esso ebbe una nuova Costituzione nel 5 maggio 1850.

Vi furono, a brevi intervalli, due modificazioni: una in data 27 ottobre 1850 e l' altra in data 4 maggio 1851.

La garantia federale porta la data del 6 agosto 1851; ma venne accordata sotto certe riserve.

Il testo costituzionale ha ricevuto in prosieguo parecchie modificazioni parziali in forza dei Decreti della *Landsgemeinde*, che ebbero tutti la garantia federale:

1. Decreto sulle basi della rappresentanza al Landrath (5 maggio 1872).

2. Decreto sulla riorganizzazione giudiziaria (4 maggio 1879).

3. Decreto sulla Commissione forestale, con modifica dell'art. 56 della Costituzione (2 maggio 1880).

4. Decreto sulla creazione di nuovi impieghi ufficiali, con modificazione dell'art. 43, lettera *e*, sulla elezione del Consiglio di Stato, con modifica dell'art. 56 della Costituzione (1 maggio 1881) (1).

Questo Cantone tiene una popolazione di 23,694 abitanti; sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Non vi è un Codice civile, ma usi e decisioni e leggi speciali.

Havvi la Legge 4 maggio 1873 sulle materie testamentarie.

Nulla di speciale vi è per la esecuzione delle sentenze straniere.

Si procede, come se si dovessero eseguire sentenze pronunziate dai Tribunali del Cantone. Si procede in via amministrativa.

Si presenta la istanza al Prefetto del Governo, il quale manda gli opportuni ordini alla parte condannata. Sorgendo contestazioni, queste vengono in ultimo grado risolute dal Governo stesso.

24.

Vallese.

Il 1814 il Vallese entrò, come Cantone, a formare parte della Confederazione svizzera. Teneva esso la propria Costituzione in data 12 maggio 1814. Ma questa è stata modi cata il 14 settembre 1844, il 10 gennaio 1848, il 23 dicembre 1852, il 26 novembre 1875; ebbe la ratifica federale il 29 giugno 1876, sotto certe riserve.

L'ultima volta la si dovè modificare per metterla in armonia con la Costituzione federale.

(1) Dareste, *Op. cit.*, vol. I, p. 492.

La popolazione ascende a 100,216 abitanti; sono cattolici. Vi si parlano le due lingue, la francese e la tedesca.

Occorre far menzione di varie Leggi.

Sin dal 1° dicembre 1853, il Cantone Vallese teneva il suo Codice civile; e questo venne modificato dalla Legge del 19 novembre 1870. Con pari data (19 novembre 1870) venne pubblicata una Legge sulla esecuzione forzata.

Il 24 maggio 1876 si pubblicò una Legge sull' organizzazione giudiziaria.

Il 25 maggio 1877 una Legge sulla istituzione di una Corte dei conflitti.

Il 1° giugno 1877 una Legge sulle attribuzioni della Corte Cassazione.

Il 21 maggio 1879 una Legge sul mestiere dei merciaiuoli.

Il 23 maggio 1879 una Legge sulla formola del giuramento.

Il 13 ottobre 1882 un Decreto sulla professione d'avvocato e procuratore (1).

Il Codice civile del Vallese contiene alcune disposizioni speciali circa gli stranieri.

« Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti coloro, che abitano nel territorio. Gl'*immobili*, quantunque posseduti dagli *stranieri*, sono regolati dalla Legge del Cantone Vallese. Le leggi concernenti lo *stato* e la *capacità* della persona regolano i Vallesi anche quando dimorano in paese straniero (Art. 2).

Gli atti fatti all' estero potranno essere dichiarati validi, quando saranno conformi alla legge del paese dove vennero stipulati (Art. 3).

Lo straniero godrà nel Cantone Vallese gli stessi diritti, che sono o saranno accordati ai cittadini Vallesi per mezzo

(1) *Annuaire de Legislation étrangère*, a. 1828, p. 643, 644, 648; a. 1880, p. 655; a. 1883, p. 809.

L'anno 1879 fu molto fecondo dal punto di vista legislativo per questo Cantone. Si vegga nell' *Annuaire* (a. 1880, p. 655) la Notizia di Lehr, professore a Losanna.

di Trattati con lo Stato, cui lo straniero appartiene. Tuttavia lo straniero non potrà mai invocare la reciprocanza per godere diritti più estesi o diversi da quelli, che i Vallesi godono nel Cantone; nè la reciprocanza si potrà mai applicare ai casi specialmente regolati dalle leggi in una maniera diversa (Art. 7).

Sono incapaci di ricevere per testamento... gli stranieri in conformità di ciò, che è stabilito nell'articolo settimo (Art. 585) (1) ».

Le leggi del Cantone nulla sanciscono circa la esecuzione delle sentenze straniere; havvi però una pratica invalsa su questo punto; e la concessione dell'*exequatur* è di competenza dell'Autorità amministrativa.

La persona, che ha interesse per fare eseguire una sentenza straniera, esibisce il testo della medesima al Dipartimento di giustizia; e questo lo trasmette al Consiglio di Stato.

La persona, contro cui si chiede la esecuzione, viene intesa.

Si richiede la garanzia della reciprocità in mancanza di trattati.

L'esame del Consiglio di Stato versa sui punti seguenti:

1. se la sentenza sia stata pronunziata dal Tribunale competente;

2. se essa è regolare nella forma ed esecutoria.

Verificandosi queste due condizioni, si concede l'*exequatur*; e, se sorge qualche dubbio, durante l'esame, di questa seconda condizione, si esige all'uopo il certificato dello Stato, dalle cui Autorità venne pronunziata la sentenza.

Perchè l'*exequatur* si conceda, si richiedono le seguenti condizioni:

1. Nella sentenza nulla dev'esservi di contrario all'ordine pubblico cantonale o federale.

2. Il contenuto della sentenza non deve sancire una manifesta ingiustizia.

3. In materia personale la sentenza non deve ledere il *forum domicilii*.

(1) Saint-Joseph: *Op. cit.*, vol. 4, p. 321 e 341.

4. La sentenza non dev'essere stata pronunziata in uno Stato, in cui per sistema si nega l'esecuzione alle sentenze dei Tribunali svizzeri o del Cantone.

Durante l'esame di tutte le suddette condizioni, non vi è revisione del contenuto della sentenza da eseguirsi.

25.

Vaud.

Il Paese di Vaud sino al secolo XVIII costituiva una parte dei territori di Berna e Friburgo. Nel 1803 divenne un Cantone a sè. La sua Costituzione era quella del 5 agosto 1814.

Negli avvenimenti politici del luglio 1830 venne convocata un'Assemblea nazionale per « votare una Costituzione nazionale, conforme ai voti del Popolo ed ai suoi bisogni ». Così venne redatta la Costituzione del 25 maggio 1831.

Nel 1845 venne eletto dal Popolo un Gran Consiglio costituente, il quale votò la Costituzione del 10 agosto 1845.

Un'altra Assemblea costituente rivide la suddetta Costituzione il 15 dicembre 1861, e la Costituzione, così riveduta, ottenne la garantia federale il 30 gennaio 1862.

Quattro articoli della Costituzione vennero modificati da un Decreto del 22 maggio 1872, concernente il voto dei Confederati in materia comunale; la ratifica federale venne il 20 luglio dell'anno stesso.

La Legge del 26 novembre 1863 regola le Assemblee generali di Comune e le Assemblee elettive di Circolo e di Comune.

La Legge del 26 novembre 1881 ha abrogato quattro articoli della Legge suddetta (1).

Il Cantone di Vaud conta una popolazione di 238,730 abitanti; dieci Comuni sono cattolici; gli altri seguono la Riforma.

Havvi il Codice civile, in data 11 giugno 1819.

E questo Codice è completato con le leggi seguenti:

(1) Dareste: *Op. cit.*, vol. I, pag. 521.

1. Legge sui figli naturali (1° dicembre 1851).

2. Legge sulla capacità civile (3 dicembre 1881). Le disposizioni legislative cantonali sono coordinate con le disposizioni federali.

3. Legge sulla naturalizzazione e sulla rinuncia alla nazionalità (dicembre 1881).

Havvi pure un Codice di Procedura civile (25 novembre 1866).

Havvi una Legge sulla professione di avvocato (25 novembre 1880) (1).

Relativamente alla esecuzione delle sentenze straniere, il Codice di Procedura civile contiene le disposizioni seguenti:

« Art. 518. L'esecuzione forzata non può essere proseguita, che in base ad una sentenza esecutoria ».

« Art. 519. Le sentenze rese fuori del Cantone sono esecutorie soltanto dietro dichiarazione del Consiglio di Stato, salvo alla parte condannata il diritto di opposizione ».

Il Consiglio di Stato entra nell'esame del merito della sentenza straniera da eseguirsi; e, secondo il risultato del detto esame, può concedere o rifiutare l'*exequatur*. Può rifiutare l'*exequatur* anche per violazione delle leggi cantonali.

La parte interessata all'esecuzione della sentenza, se vede che la sua domanda è stata rigettata, può riproporre la causa dinanzi ai Tribunali del Cantone.

26.

Zoug.

Il Cantone di Zoug entrò a far parte della Confederazione nel 1352. La sua Costituzione è in data 4 settembre 1814. Questa venne riveduta l'8 gennaio 1848 ed il 14/22 dicembre 1873. La Confederazione dava la garantia alla detta Costituzione il 17 giugno 1874, l'Autorità cantonale procedè ad una novella revisione di alcuni articoli della Costituzione, per metterli in armonia con la Costituzione federale.

(1) *Annuaire*, a. 1882, pag. 497, 628, 629.

Quindi una nuova Costituzione venne pubblicata il 15 maggio 1876. La Confederazione la garantiva il 4 luglio. Attesochè si sentiva il bisogno di modificare le disposizioni relative alla rappresentanza in seno del Consiglio cantonale, si procedè ad una nuova revisione il 30 ottobre 1881. La garantia federale ebbe luogo il 23 dicembre (1).

La popolazione del Cantone ascende a 22,994 abitanti; sono cattolici. Vi si parla la lingua tedesca.

Dal 1861 al 1875, pubblicossi il Codice civile in 339 articoli. L'art. 241 del Codice civile ha mantenuto in vigore la Legge del 29 dicembre 1859 sul regime ipotecario (2).

Nel giugno 1880 fu pubblicata la Legge sull' organizzazione giudiziaria (3).

Questo Cantone pubblicava nel 1876 il suo Codice penale in 132 articoli.

Relativamente alla esecuzione delle sentenze straniere la procedura è identica a quella seguita per le sentenze cantonali. Se ne fa domanda al Consiglio di Stato; e questo giudica sulla sentenza da eseguirsi, nella forma e nel merito.

27.

Zurigo.

Questo Cantone entrava nella Confederazione il 1351.

Teneva la sua Costituzione in data 11 giugno 1814. In seguito agli avvenimenti politici del 1830, venne pubblicata una nuova Costituzione il 10 marzo 1831.

Anche questa ricevette parecchie modificazioni in pochi anni; la più rilevante delle revisioni parziali fu quella del 19 dicembre 1837.

Il 18 aprile 1869 venne pubblicata la nuova Costituzione, la quale ebbe la ratifica federale il 22 luglio.

(1) *Annuaire*, a. 1882, p. 633.

(2) *Annuaire*, a. 1880, p. 666. Notizie di Georges Louis sulle leggi organiche del Cantone di Zoug.

(3) *Annuaire*, a. 1881, p. 503.

La Legge del 10 febbraio 1878, sulla ripartizione dei Deputati al Consiglio cantonale, modificava l'art. 32 della Costituzione.

Il 27 giugno 1875, venne pubblicata la Legge sul regime comunale.

Il 26 febbraio 1877, venne pubblicata la Legge relativa alla esecuzione dell'art. 89 della Costituzione federale (1).

Questo Cantone tiene una popolazione di 317,576 abitanti; sono cattolici in parte ed in parte seguono la Riforma.

Dal 1844 al 1854 fu pubblicato un Codice civile.

Nel 1867 il Codice di Procedura civile.

Nel 1879 fu pubblicata la Legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica. Questa Legge fu proposta all'approvazione popolare nella sessione d'autunno, conformemente all'art. 30 della Costituzione del 18 aprile 1869, che sottomette al *referendum* obbligatorio, a due epoche fisse, ogni anno, tutti gli atti legislativi del Consiglio cantonale (2).

Relativamente agli stranieri, vi sono nel Codice civile alcune disposizioni, che meritano di venire riportate.

« Il Diritto civile di Zurigo è applicabile soltanto alle persone indigene o straniere, le quali hanno il loro domicilio o la loro residenza nel Cantone di Zurigo, o che vi hanno diritti a reclamare; non meno che a tutti i contratti particolari, i quali debbano essere eseguiti nel Cantone, tranne se siasi convenuto di applicare ad essi una legislazione straniera nel Cantone, o il Diritto di Zurigo in un Paese straniero (Art. 1).

Le leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone obbligano i cittadini del Cantone, quantunque dimorino all'estero.

Lo stesso accade degli stranieri pel Cantone di Zurigo, qualora così stabiliscano le leggi del loro paese. Uno straniero, il quale è capace secondo le leggi di Zurigo, è consi-

(1) *Annuaire*, a. 1876, p. 788; a. 1878, p. 650.

(2) *Annuaire*, a. 1880, p. 658.

Roguin: *Journal de Droit International privé*, a. 1883, p. 124.

derato come tale nei suoi rapporti cogli abitanti del Cantone anche quando, secondo la legge del suo paese, sarebbe affatto incapace, o solamente per l'affare di cui si tratta (Art. 2).

Il Diritto di Zurigo è applicabile ai cittadini del Cantone per quanto si attiene ai rapporti di famiglia, come la tutela matrimoniale; quelli concernenti i beni degli sposi; la tutela del padre e l' amministrazione superiore. Questo medesimo Diritto è applicabile ai cittadini del Cantone per le loro successioni. I rapporti di famiglia degli stranieri, che abitano il Cantone, e le successioni di coloro, che vi hanno abitato, sono regolati secondo la legge del loro paese, se questa legge lo esigeva. Si fa soltanto eccezione pel diritto di successione degli immobili destinati alle *Fondazioni* (Art. 3).

Gl' immobili, ancorchè posseduti dagli stranieri, sono soggetti alle leggi del Cantone. Circa i mobili, bisogna prendere in considerazione il luogo della loro situazione, ed i loro rapporti naturali con le leggi del paese (Art. 4).

I crediti ed i debiti sono soggetti al Diritto, al quale le parti sembrano averli voluto sottoporre con le loro convenzioni particolari o secondo la natura del contratto (Art. 5).

Per la forma esteriore degli atti si seguirà la legge del luogo, dove sono stati fatti. Un contratto fatto in paese straniero senza l'osservanza delle forme legali prescritte in questo paese, è valido nel Cantone, qualora sia conforme a tutte le regole prescritte dal Diritto di Zurigo.

Non sono tuttavia validi i contratti fatti in paese straniero anche con le forme necessarie in questo paese allorchè si è inteso di eludere le forme richieste nel Cantone di Zurigo, o non si siano osservate le condizioni stabilite dalla Legge, perchè il contratto sia esecutorio nel Cantone, come ad esempio il diritto sui mobili ecc. (Art. 6) (1) ».

Nessuna disposizione legislativa rinviensi sulla esecuzione delle sentenze straniere.

I Tribunali di Zurigo considerano come avente valore una

(1) Saint-Joseph: *Op. cit.*, vol. 4, p. 566-567.

sentenza straniera, quando i requisiti di merito e di forma fanno fede dell'esistenza di una condanna regolare (1).

28.

L'ordinamento del Potere Legislativo nei Cantoni.

I. *Il Gran Consiglio.*

I singoli Cantoni hanno quasi tutti una Camera unica; vige dunque nelle istituzioni politiche cantonali il sistema unicamerale, laddove nell' ordinamento della Confederazione vige il sistema bicamerale.

Sotto questo punto di vista, i Cantoni ponno ripartirsi in due categorie. In alcuni funziona il sistema rappresentativo; il Gran Consiglio eletto dai cittadini *attivi* (Elettori); esso, rappresentando il Popolo, tiene nelle sue mani il vero potere sovrano, appunto perchè il Popolo, sovrano, gli delega l'esercizio della Sovranità dello Stato. Ed il Gran Consiglio fa le leggi, nomina il Governo, i Giudici, tutti i funzionari supèriori, fra i quali persino il luogotenente governatore ed il presidente del Tribunale del circolo.

I membri del Gran Consiglio sono designati dal Corpo elettorale, ripartito in Collegi, secondo le leggi elettorali dei singoli Cantoni.

Non vi è mandato imperativo; e le Costituzioni espressamente lo vietano, come quelle di Ginevra, Neuchâtel, Berna, Vallese, ecc.

Per lo passato in alcuni paesi, cioè nei Cantoni-città, si usava la elezione *indiretta* o a *doppio grado*, in guisa che Il Popolo sceglieva gli Elettori, e questi sceglievano i membri del Gran Consiglio.

Presentemente si adopera la elezione diretta, cioè ad un solo grado.

(1) Gianzana: *Op. cit.*, vol. I, P. III, p. 283.

Il principio dell'eguaglianza impera nella formazione del Gran Consiglio; nel senso che non vi sono più rappresentanti di un determinato ceto, per esempio delle corporazioni di arti e mestieri, già abolite; non vi sono più rappresentanti esclusivi dei Vescovi; non si vede più che le Città abbiano una rappresentanza preponderante, in omaggio ai loro diritti di superiorità sulla campagna.

I membri del gran Consiglio sono eletti dai Collegi e ripartiti secondo la popolazione, i voti si contano e non si pesano.

In alcune Costituzioni, come in quelle dei Cantoni di Argovia, Berna, Soletta, Lucerna, Basilea-Campagna, Turgovia, Sciaffusa, è stabilito per il Popolo il diritto di revocare il mandato alle sue Assemblee; cosicchè i cittadini, in un dato numero, ponno prendere l'iniziativa al proposito; e la domanda relativa è sottoposta ad una votazione popolare.

Le singole Costituzioni fissano l'epoca ed il modo per la rinnovazione delle Assemblee legislative; la rinnovazione segue generalmente per l'intero Consiglio.

Alla fine del mandato, l'Assemblea si scioglie naturalmente.

É stabilita in parecchie Costituzioni la responsabilità dei membri del Gran Consiglio pei voti emessi. Per esempio, nella Costituzione del Cantone di Argovia (§§ 9, 2) è detto: « *Ogni membro del Gran Consiglio è responsabile del suo voto, se ha concorso ad un voto della Costituzione* ».

In genere i membri del Gran Consiglio, nei Cantoni retti a sistema rappresentativo, sono responsabili pei voti, che includono infrazione alla Costituzione.

II. *La Landsgemeinde.*

Quei Cantoni, nei quali il Potere Legislativo è esercitato direttamente dalle Assemblee degli Elettori, diconsi Cantoni retti a *Landsgemeinde*. L'Assemblea è appunto la *Landsgemeinde*. Ogni cittadino vi partecipa come un membro della

famiglia del Popolo. V' intervengono pure i Magistrati del Popolo; la inaugurazione è fatta con un Discorso del Capo dello Stato (*Landsman*).

La istituzione della Landsgemeinde è in vigore nei due Cantoni di Unterwalden, a Glaris, ad Uri e nei due Cantoni di Appenzell.

Nella votazione, riuscendo impossibile contare i voti, si deduce la maggioranza da un computo approssimativo.

Naturalmente le discussioni sono sempre tumultuose.

In qualche Cantone, come in quello di Appenzell (*Rhodes Extérieures*) si è adottato il metodo di comunicare precedentemente le proposte ad ogni cittadino per iscritto; e nell'Assemblea si vota solamente, evitandosi la discussione.

29.

La iniziativa popolare nei diversi Cantoni.

La iniziativa si considera ed è effettivamente una istituzione democratica; e nei Cantoni retti con la Democrazia pura, la iniziativa si è esercitata logicamente nelle Assemblee, in cui tutto il Popolo riunivasi. Più importante è poi lo sviluppo di questa istituzione nei Cantoni non retti col sistema della Democrazia pura.

La iniziativa o può riguardare la Costituzione soltanto o può concernere anche la Legislazione. In alcuni Cantoni la iniziativa è limitata soltanto alla Costituzione, per esempio in quello dei Grigioni ed a Berna. In altri Cantoni la iniziativa si estende a tutta la Legislazione.

Nel Cantone di Argovia, esisteva la iniziativa per le modificazioni alla Costituzione, ma nel 1852 si applicò anche alla Legislazione in genere.

Secondo i diversi Cantoni, l'esercizio del diritto è diversamente regolato.

É notevole quanto è stabilito nella Costituzione di Appenzell (Rhodes Extérieures) del 1858: « Se un cittadino del Cantone, o un cittadino svizzero nel Cantone legalmente do-

miciliato, vuol fare alla *Landsgemeinde* qualche proposta che gli sembri equa ed utile alla patria, egli deve prima di ogni altro presentarla al Gran Consiglio che la esamina e discute. Il Gran Consiglio, se la trova buona ed utile, deve portare la proposta innanzi alla *Landsgemeinde*. Ma, se la ritiene nociva o inattuabile, e, ciò non ostante, il proponente vi insiste malgrado le osservazioni che gli vengono fatte, può portarla egualmente alla *Landsgemeinde*, ma deve prendere posto lui stesso sul seggio ed esporre la sua proposta, mentre l'Autorità lo protegge e lo difende perchè non sia turbato od offeso da chicchessia. Le proposte, eccettuati i casi urgenti, devono essere lette in tutte le Chiese del Paese, e pubblicate per la stampa, almeno quattro settimane prima che si aduni la Landsgemeinde. Il Gran Consiglio poi deve far conoscere sulle medesime la sua opinione ».

Nel Cantone di Uri vi è l'uso che ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale* s'inserisce un Avviso, con cui s'invitano le Autorità ed i privati a presentare al *Landrath* (Consiglio) le loro proposte riguardanti il miglioramento nella Legislazione dello Stato. Il 28 gennaio si raduna il *Landrath* per raccogliere siffatte proposte provenienti dal Popolo o dai membri stessi del *Landrath*. Le domande fatte da privati devono essere firmate da sette persone appartenenti a sette famiglie diverse; e ciò dicesi che devono rivestire la forma di *Siebengeschlechts begehren*. Alla presenza dei sette proponenti, il *Landrath* vota sulle proposte fatte. I proponenti devono presentarle personalmente alla *Landsgemeinde*. L'Assemblea decide; e la decisione dell' Assemblea diventa subito Legge, sempre però riservati i diritti dei terzi.

Negli altri Cantoni si osservano modalità differenti circa l'esercizio della iniziativa popolare.

In genere la si ritiene una buona istituzione democratica (1).

(1) Dubs: *Il Diritto Pubblico federale della Svizzera*. Parte I, Cap. V.

30.

La istituzione del Referendum nei diversi Cantoni.

I. *Nozioni Generali.*

La partecipazione diretta del Popolo alla Legislazione tiene in alcuni Cantoni svizzeri tradizioni antichissime.

E la istituzione del *Referendum* si è sperimentata lungamente nei Cantoni prima di essere stata sancita nella Costituzione federale.

II. *Il Cantone dei Grigioni.*

Ecco il Paese classico del *Referendum*; esso è il solo Paese, nel quale questa istituzione è durata quasi senza interruzione dall'origine dello Stato.

Secondo lo Hilty, in questo Cantone l'esperienza è riuscita abbastanza favorevole anche risalendo a tempo abbastanza antico.

« Il Popolo retico, egli scrive, deve certo all'attiva e continua partecipazione alla vita politica gran parte del suo carattere solido, amante della libertà, e pur sempre misurato a quella felice fusione delle bnone qualità di nazioni diverse nel campo delle libere istituzioni quale può avvenire soltanto in quel paese. L'azione educatrice dell'istituzione ha qui fatto ottima prova; il carattere del Popolo deve ad essa non poca parte delle sue buone qualità... Anche la legislazione è in quel Cantone molto più progredita di altri; ha avuto, prima di altri buone leggi civili e penali, una legge sulle imposte; nè il *Referendum* impedì che si riformassero leggi antiche, le quali coprivano abusi inveterati, pur toccando rilevanti interessi (1) ».

Giova fare un breve cenno delle fasi, che questa istituzione ha attraversate nel suddetto Cantone.

(1) Hilty: *Das Referendum im Schweizerischen staatsrecht.* Nell'*Archiv für nöentliches Recht.* vol. II, p. 389.

Prima del secolo XIX il Paese dei Grigioni trovavasi ripartito in tre leghe, che costituivano altrettante Repubbliche; erano: 1. La Lega superiore con 8 giurisdizioni (*Hochgericht*); 2. La Lega della Casa di Dio con 10 e mezza; 3. La Lega delle X giurisdizioni con 7.

I singoli Comuni dovevano approvare le deliberazioni votate dalla Dieta; ed i cittadini, in ciascun Comune, discutevano e votavano, o per capo o per famiglia.

Durante il periodo della Rivoluzione francese e dell'Impero queste istituzioni vennero conservate; e furono riordinate nella Costituzione dell'11 novembre 1814 e mantenute anche dopo. Il *Referendum* fu regolarizzato con una Legge speciale del 1834 « *Ordnung der Ausschreiben und der einzusendenden Gemeindemehren und classification derselben* ».

Tutti i Progetti di legge dovevano essere compilati in modo, che si potessero presentare ai Comuni e da questi essere discussi e votati nel loro complesso e nelle singole loro parti...

Questa fu la prima Legge speciale sulla materia del *Referendum*. Subentrò la Costituzione del 1854; in essa venne inserita la seguente disposizione: « Spetta al Popolo di accettare o respingere le riforme costituzionali, le leggi ed i trattati politici. Il suo consenso è necessario altresì per istituire o sopprimere spese od imposte e per creare nuove autorità cantonali (Art. 2) ».

Venne la Costituzione recente del 23 maggio 1880; fu completata l'opera della unificazione delle varie Leghe e giurisdizioni; fu tolta ai Comuni la loro Sovranità politica. Ma il *Referendum* venne mantenuto; esso non funzionò più come una istituzione di carattere quasi diplomatico, ma come una partecipazione effettiva del Popolo alla formazione delle sue proprie Leggi, quindi divenne di carattere costituzionale.

Nella Costituzione venne puranco stabilito un diritto di iniziativa per il Popolo (1).

(1) Brunialti: *La Legge nello Stato moderno*. Cap. VIII.

III. *San Gallo.*

La Costituzione del 1831 stabiliva un diritto di *veto*, in questo senso, che, nel termine di 40 giorni dalla promulgazione di una legge, in ciascun Comune, 50 cittadini elettori avevano il diritto di provocare una votazione per respingerla; se la maggioranza votava contro, la legge era respinta; si consideravano per accettanti anche gli astenuti.

La Costituzione del 1861 mantenne la istituzione; ma non tenne conto di quanto si riferiva agli astenuti.

A giudizio dello stesso Hilty, in questo Paese la istituzione ha deposto male di sè. Ecco lè sue parole:

« Questo voto non trovò molto credito, e acquistò la cattiva fama di uno stromento di agitazioni demagogiche, buone solo a mantenere un paese in una continua agitazione, ed a dare una momentanea importanza a piccoli politicanti da villaggio. Cotesto diritto popolare si chiamò anzi « la bufera del veto » (*wetosturm*), e infatti, specie nel primo periodo, fu una vera bufera, che, sollevandosi in un punto dell'orizzonte politico, agitava per 45 giorni il Cantone, talvolta con disastrose conseguenze » (1).

IV. *Berna.*

La Costituzione del 31 luglio 1846 sanciva la disposizione seguente:

« Art. 6. Le Assemblee politiche sono chiamate a votare... § 4. Sopra gli obbietti, che le leggi sottoporranno alla loro decisione ». « In queste decisioni è la maggioranza dei cittadini votanti di tutto il Cantone quella, che decide ».

In forza di questo articolo della Costituzione, nel 4 luglio 1869 veniva votata una legge, che stabiliva il *Referendum*

(1) Hilty: *Op. cit.* loc. cit.

popolare; questa legge è così intitolata: *Legge per l'esecuzione dell'art. 6, n. 4 della Costituzione del 4 luglio 1869»* (1).

Anche questa legge, in forza del suo articolo 4, fu sottoposta alla accettazione o al rigetto del Popolo; accettata, entrava in vigore il 1º agosto 1869.

Al proposito lo Hilty dice: « Nel popoloso Cantone di Berna, che possiede il *Referendum* obbligatorio dal 1869, possiamo giudicare noi medesimi che la popolazione attende alla cosa pubblica con un interesse maggiore, che per lo innanzi » (2).

V. *Zurigo.*

Si tentò di introdurre il *Referendum* nel 1842, ma parve allora una negazione dei principii essenziali dello Stato (3).

Questo Cantone adottava la istituzione del *Referendum* nel 1869.

Sull'esperimento fattosene in questo Paese, lo *Stüzzi* scrive: « Dal 1869 al 1886 si compirono molte riforme utili e necessarie, più che in qualsiasi altro periodo precedente. Tutti

(1) Eccone le disposizioni:

Art. 1. Tutte le leggi saranno sottoposte all'accettazione o al rigetto del Popolo. Ciascuna legge designerà le disposizioni, la cui esecuzione dev'essere regolata da un decreto del Gran Consiglio o da una ordinanza del Consiglio esecutivo.

Art. 2. Saranno parimenti sottoposti alla decisione del Popolo i Decreti del Gran Consiglio, che devono mantenere una spesa totale almeno di 500,000 Lire per il medesimo obbietto.

Art. 4. (Sul bilancio quadriennale) abrogato dall'art. 11 della Legge 2 maggio 1880 sull'unificazione amministrativa.

Art. 4. Il voto sopra gli atti legislativi decretati nel corso dell'anno e che devono essere sottoposti all'accettazione del Popolo avrà luogo, ordinariamente, la prima domenica di maggio di ciascun anno, e, straordinariamente, tutte le volte che il Gran Consiglio l'ordinerà. Le leggi (art. 1), i decreti menzionati all'art. 2 e il bilancio da stabilirsi all'art. 3 entreranno in vigore allora soltanto che venissero accettati dalla maggioranza dei votanti del Cantone.

(2) Hilty: *Op. cit.* loc. cit.

(3) Curti: *Geschichte der schweizerischen Volksgesetzgebung.* Bern. 1882.

i progetti della Rappresentanza, relativi a nuove istituzioni utili al bene del paese, sono stati accolti dal Popolo, anche se importavano qualche sacrificio: nessun progetto della Rappresentanza, dal quale era lecito attendere qualche vantaggio per gl'interessi materiali e morali fu definitivamente respinto. Nelle rare eccezioni, il *Referendum* ha mantenuto il suo vero carattere, arrestando o rallentando progressi che le masse non potevano seguire, e costringendo la parte più illuminata del Popolo ad esercitare la sua educatrice influenza » (1).

VI. *Ginevra.*

La Costituzione del 24 maggio 1847 contiene la disposizione seguente:

« Art. 31. Il potere legislativo è esercitato da un gran Consiglio, composto di deputati eletti dai Collegi di distretto proporzionatamente alla popolazione ».

La Legge costituzionale del 25 maggio 1879 introduceva il *Referendum*, sottoponendo alla ratifica del Popolo certe leggi importanti già votate dal Gran Consiglio, nel caso in cui il *Referendum* venisse domandato da 350 cittadini (2).

(1) Stüzzi: *Referendum und initiative im Canton Zürich.*

(2) Eccone le disposizioni:

Art. 1. Le leggi o decreti legislativi votati dal Gran Consiglio sono sottoposti alla sanzione del Popolo allorquando il *Referendum* è dimandato da 3,500 elettori almeno, nel corso dei 30 giorni posteriori a quello della pubblicazione di tali leggi e decreti e sotto la riserva seguente.

Art. 2. Il *Referendum* non può esercitarsi contro la legge annuale sulle spese e le entrate, presa nel suo complesso. Non ponno essere sottoposte al *Referendum* se non le disposizioni speciali di questa legge che stabilisce:

a) una novella imposta o l'aumento di una imposta già esistente;

b) una emissione di rendita o un prestito sotto un'altra forma;

Il Gran Consiglio indica, nella legge del bilancio, gli articoli, che devono attendere il termine di 30 giorni per essere promulgati.

Art. 3. Il *Referendum* non può egualmente esercitarsi contro le leggi ed i decreti legislativi aventi un carattere di urgenza eccezionale. La deci-

Una legge organica del 25 giugno 1879 sul *Referendum* regola i dettagli della pubblicazione delle leggi egualmente che della procedura del *Referendum*.

VII. *Il Cantone del Vallese.*

Nel Vallese havvi pure la partecipazione diretta del Popolo al potere legislativo, ma non con quella pienezza, con la quale essa rattrovasi nel Paese dei Grigioni.

Il Vallese anticamente era diviso in Decanie (*Zehnten*). Funzionava il *Referendum*.

La Costituzione del 1802 stabilì che le leggi decretate dalla Dieta dovevano essere esecutorie in tutta la Repubblica dal momento che fossero sancite e promulgate dal Consiglio di Stato (Art. 47).

Il *Referendum* quindi rimaneva soppresso.

Lo repristinava la Costituzione del 12 maggio 1815 (1).

La istituzione del *Referendum* riceveva la prima volta una forma legislativa precisa.

sione constatante il carattere d'urgenza è della competenza esclusiva del Gran Consiglio.

Art. 4. Nel caso, in cui la cifra di 3,500 firme valide è raggiunta, il Consiglio di Stato sottopone, nel termine massimo di 40 giorni a partire dalla fine del primo termine, la legge o il decreto legislativo alla votazione popolare, e la maggioranza assoluta dei votanti decide circa l'accettazione o il rigetto. La votazione sulle leggi o sui decreti legislativi sottoposti alla sanzione popolare ha luogo secondo il modo previsto dalla Costituzione e dalle Leggi per le votazioni costituzionali.

(1) Eccone la disposizione relativa:

" Art. 20. La Dieta esercita il potere legislativo. I progetti di legge sono preparati dal Consiglio di Stato e sono esecutorii soltanto dopo essere stati riferiti al Consiglio delle decanie e sanzionati dalla maggioranza dei medesimi. Quando si tratti di leggi finanziarie, di capitolazioni militari o della naturalizzazione da accordarsi ad uno straniero, la questione sarà riferita non solo ai Consigli delle decanie, ma altresì a quelli dei Comuni. Il *Referendum* non è applicabile agli affari che interessano il Vallese come Cantone della Svizzera e derivano dai rapporti e dalle obbligazioni stabilite nel patto federale ".

La Costituzione del 30 agosto 1839 (Art. 50) trasformava il *Referendum* in una specie di diritto di *veto* attribuito alla maggioranza del Popolo.

La Costituzione del 14 settembre 1844 mantenne questo diritto.

Le Costituzioni del 1848 e del 1852 lo limitarono alle leggi di finanza (1).

La Costituzione del 26 novembre 1875 ha stabilito esplicitamente che il Potere lenialativo è esentato dal gran Consiglio (Art. 27).

Il *Referendum* è ridotto ad un diritto di *veto* per quelle proposte di spese, che superano 60,000 Lire in un anno o in più anni e non possono essere coperte dalle entrate ordinarie (Art. 15).

Lo Hilty, discorrendo del *Referendum* in questo Cantone, dice:

« Nel Vallese deporrebbe contro l'istituzione il limitatissimo uso, che se ne fa, e molto divisi sono i pareri degli uomini politici. Pure, all' osservatore imparziale la popolazione delle valli superiori, che ebbe sempre una parte nella legislazione del paese, sembra anche oggidì più forte e cosciente di sè e dei suoi sudditi di un tempo, sebbene le influenze clericali si esercitino più forti pelle votazioni popolari, che sopra un'Assemblea rappresentativa (2) ».

Il Brunialti rileva che il Vallese non possiede più, che l'ombra di una partecipazione del Popolo alla Legislazione (3).

Trattasi in sostanza di un piccolo Paese di meno di 100,000 abitanti; e non è maraviglia se sia stata possibile la partecipazione diretta del Popolo al potere legislativo (4).

(1) Cost. del 23 settembre 1852; art. 72.

(2) Hilty: *Das Referendum im Sahweizerischen Staatrsecht*, p. 389.

(3) Brunialti: *Op. cit.* loc. cit.

(4) La Costituzione del 23 maggio 1880 contiene le disposizioni seguenti:

Art. 1.... La sovranità appartiene a tutto il Popolo, e si manifesta nelle votazioni sulle leggi e colle elezioni.

VIII. *Notizie concernenti gli altri Cantoni.*

Sino alla prima metà del secolo XIX, la partecipazione diretta del Popolo al Potere Legislativo esisteva nei Cantoni che reggevansi sulle basi della democrazia pura, nei Grigioni e nel Vallese.

Le Costituzioni, che eransi pubblicate dal 1814 in poi, stabilirono il sistema rappresentativo nei diversi Cantoni. Il movimento per l'affermazione dei *diritti del Popolo*, sotto forma di partecipazione diretta alla Legislazione dello Stato, si destò verso la seconda metà del secolo, dal 1830 in poi e si accentuò maggiormente dopo il 1866.

Art. 2. Il potere legislativo è esercitato dal popolo. Sono soggette alla votazione popolare:

1. Le riforme costituzionali;

2. I Trattati e i concordati;

3. Le leggi, e cioè le leggi organiche, civili e penali, egualmente che quelle di procedura in materia civile, penale e di polizia; e le leggi amministrative, particolarmente in materia d'imposte, scuole, strade, foreste, caccia, pesca, sanità, beneficenza, ed in altre materie economiche od amministrative;

4. Quelle determinazioni delle Ordinanze cantonali per l'esecuzione di leggi federali che non sono conseguenza necessaria di queste e cadono perciò, per natura loro, nella categoria delle predette leggi cantonali;

5. Le risoluzioni del Gran Consiglio, colle quali vengono istituite nuove Autorità Cantonali;

6. Le risoluzioni del Gran Consiglio, che stanziano una spesa di 100,000 o più lire, od una spesa annua di 20,000 lire almeno da sostenersi per cinque anni consecutivi;

7. Altre risoluzioni del Gran Consiglio che il medesimo trova opportuno di sottoporre alla votazione popolare;

Art. 3. Su domanda di 5,000 cittadini elettori del Cantone, il Gran Consiglio dovrà inoltre sottoporre alla votazione popolare:

1. I progetti di abrogazione o di riforma delle leggi, che sono state in vigore almeno per due anni, egualmente che le ordinanze e le decisioni relative del Gran Consiglio, siano o no entrate in vigore e ad eccezione delle decisioni del Gran Consiglio, che hanno carattere di urgenza.

Il Consiglio deve accompagnare questi progetti con una relazione, nella quale siano esposte le ragioni del suo avviso ed occorendo anche le contrarie.

Infatti il diritto di *veto* fu attribuito al Popolo nei Cantoni di Basilea-campagna (1832), di Lucerna e Sciaffusa (1841), di Turgovia (1847).

Nel 1848 i Cantoni di Schwitz e Zoug adottarono il *Referendum* come un succedaneo delle loro *Landsgemeinde*, che erano state soppresse in quell'anno medesimo.

Argovia adottò il principio della iniziativa popolare nel 1852.

Nel 1858 il Cantone di Neuchâtel adottava il *Referendum* in materia finanziaria.

Nel 1863 il Cantone di Basilea-campagna adottava il *Referendum* obbligatorio su tutti i progetti e le risoluzioni delle Autorità rappresentative.

Il sistema del *Referendum* obbligatorio o facoltativo ha trionfato nel 1869 nei Cantoni di Zurigo, Berna, Turgovia, Soletta; anche nel Cantone Ticino nel 1883.

Questo movimento accentuatosi dal 1866 a questa parte è dovuto alla circostanza che allora si manifestò una Propaganda nel senso di aumentare i poteri della Confederazione. Dinanzi a questa propaganda i Cantoni credettero di salvare le proprie autonomie, chiamando il Popolo ad una più attiva partecipazione al Potere legislativo.

Sicchè nel 1887 la posizione dei Cantoni svizzeri per rispetto a questo argomento si delineava nel modo seguente:

1. Il Cantone di Friburgo rimaneva come l'unico Paese, in cui si adottasse puramente e semplicemente il sistema rappresentativo, esercitandosi il Potere legislativo esclusivamente dal Gran Consiglio;

2. Il Vallese teneva il *Referendum* in materia di finanza soltanto;

3. Otto Cantoni e mezzo avevano il *Referendum* facoltativo, cioè: Lucerna, Zoug, Sciaffusa, San Gallo, Ticino, Vaud, Neuchâtel, Ginevra e Basilea-campagna;

4. Sette Cantoni e mezzo avevano il *Referendum* obbligatorio, cioè: Zurigo, Berna, Schwitz, Soletta, Argovia, Turgovia, Grigioni e Basilea-campagna (1).

(1) **Brunialti:** *Op. cit.* loc. cit.

Per quanto consti a noi, nessun mutamento su questa materia è avvenuto dal 1887 sino ad oggi (1889).

Senza dubbio nella breve cerchia di un Cantone la istituzione del *Referendum* può funzionare meglio che nella immensità di un grande Stato.

E, quando si porta un giudizio sui risultati pratici di questa istituzione nella Svizzera, bisogna distinguere il *Referendum* stabilito nella Costituzione federale del 1874 ed il *Referendum* stabilito nelle Costituzioni Cantonali.

Il *Referendum* federale fa cattiva pruova in genere; il *Referendum* cantonale in alcuni punti fa buona pruova, in altri no.

Ad ogni modo questa istituzione, se può mantenersi nei Cantoni svizzeri, non deve venire applicata, per ispirito di imitazione, nei grandi Stati *unitari*, nemmeno a riguardo della vita amministrativa nei singoli Comuni.

IX. *Delle possibili applicazioni della istituzione del Referendum in Italia.*

Fra gli scrittori di Diritto Pubblico nessuno certo in Italia ha pensato di applicare nella vita politica la istituzione del *Referendum*.

La sola Costituzione francese del 24 giugno 1793 adottava il *Referendum* facoltativo (Articoli 10, 11, 12, 19, 20 56 a 61).

Eppure in Italia, a proposito delle discussioni circa la *Riforma amministrativa* si è pensato che bisognasse dare al Corpo elettorale nei Comuni una partecipazione diretta nell'Amministrazione municipale. Ecco il *Referendum* nella vita amministrativa. È ancora una propaganda d'idee; ma, viste le tendenze democratiche prevalenti nella classe politica dominante, è facile che dalle idee si passi ai fatti e che la istituzione venga sancita nella nuova legge amministrativa. Contro questo pericolo noi alziamo la voce. Non possiamo giustificare questa imitazione d'istituti svizzeri, perchè le condi-

zioni politiche e sociali dei Cantoni svizzeri sono ben diverse dalle condizioni politiche e sociali dei Comuni italiani.

Noi approviamo l'allargamento del voto, approviamo un corpo elettorale a larga base; ma riteniamo che il sistema rappresentativo resterebbe falsato nella sua essenza, se si desse agli elettori il diritto di ratificare le deliberazioni dei Consigli Provinciali o Comunali. Nè vale il dire che siffatta istituzione si adotterebbe soltanto per le deliberazioni più gravi dei Consigli comunali relative al patrimonio ed alle imposte. Il sistema rappresentativo sarebbe sempre viziato. E, circa gli effetti pratici, la finanza dei Municipii anderebbe di male in peggio (1).

31.

Ordinamento del Potere Esecutivo nei Cantoni.

Il Capo dello Stato si chiama *Landamano* nei Cantoni di campagna, ed in alcuni dei Cantoni più recenti, come a San Gallo, Argovia e Soletta.

Nelle città il Capo di Governo si chiama Presidente del Governo o del Consiglio di Stato; non più borgomastro o podestà. Soltanto a Lucerna lo si chiama Podestà.

Egli esercita il Potere Esecutivo insieme ad altri tre, cinque, sette, nove membri, secondo i singoli Cantoni; e tutti insieme costituiscono il Governo. Questo Collegio di esercenti il Potere Esecutivo appellasi Commissione di Stato o soltanto Commissione; ovvero Consiglio di Governo, Consiglio di Stato, o anche Piccolo Consiglio in contrapposizione al Gran Consiglio (Assemblea Legislativa).

Nei Cantoni democratici il Consiglio è eletto dall'Assemblea popolare. Negli altri Cantoni dal Gran Consiglio. Ma è sempre la elezione la base della nomina dei membri del Governo.

(1) La proposta di introdurre il *Referendum* nell'Amministrazione Comunale è sostenuta dall'on. deputato Mazza nella Relazione presentata alla Camera il 21 dicembre 1881.

È assegnato un termine, più o meno lungo secondo le varie Costituzioni; e per tutto questo termine i membri del Governo durano in ufficio. È ammessa la revoca del Governo da parte del Popolo o del Gran Consiglio, secondo che la nomina appartiene all'uno o all'altro.

In alcuni Cantoni i membri del Governo si avvicendano alla presidenza per pochi mesi o per un anno.

Astrazione facendo dalle modalità stabilite nei singoli Cantoni, predomina il criterio che agli ufficii si sta per poco tempo. Nel solo Cantone Ticino è fissato il termine di otto anni per la durata in ufficio dei membri del Governo.

È stabilita come norma generale la responsabilità dei pubblici funzionari.

Per esempio nella Costituzione del Cantone di Zurigo è detto:

« Ogni funzionario, entro i limiti delle leggi, è responsabile tanto verso lo Stato ed i Comuni, quanto verso i privati. » (Art. 16).

Nella Costituzione di Berna è detto: « Ogni autorità, ogni funzionario o impiegato è responsabile delle sue funzioni. » (§ 17).

« Le azioni civili derivanti dalla responsabilità dei funzionari possono venire intentate direttamente contro lo Stato davanti ai Tribunali. Il Tribunale non può tuttavia ammettere l'azione contro lo Stato, se prima l'attore non abbia provato di essersi rivolto indarno, almeno trenta giorni prima, all'Autorità esecutiva superiore. Resta sempre riservato allo Stato il diritto di rivolgersi contro il funzionario colpevole. » (§ 2).

32.

Ordinamento del Potere Giudiziario nei Cantoni.

Il Potere Giudiziario è organizzato dallo Stato.

Il Popolo, diviso in circoscrizioni più o meno ampie, procede alla elezione dei Giudici di grado inferiore. Il Consiglio poi nomina i Giudici più elevati.

La carica di giudice non è a vita, ma temporanea; il termine è più o meno lungo secondo le singole Costituzioni; ma in genere questo termine è più lungo di quello ammesso pei funzionari del Potere Esecutivo.

Il Tribunale collegiale forma la regola; i componenti ciascun Tribunale sono in numero dispari: 3, 5, 7, 9, 11; a parità di voti quello del Presidente decide.

Per giudizi di lieve importanza in materia civile e per le questioni di semplice polizia havvi il giudice unico.

Il Tribunale non è rinnovato integralmente, ma o per metà o per un terzo.

In materia penale havvi l'Istituzione dei Giurati, la quale funziona piuttosto sul tipo inglese, che su quello francese; il migliore ordinamento della istituzione trovasi nel Cantone di Zurigo.

Funzionano anche i *Giudici di pace*, i quali non sono magistrati nello stretto senso della parola, ma persone private scelte in ogni Comune per dirimere le controversie sul nascere ed evitare lo scoppio delle liti, col mezzo dell'accordo amichevole; sono tanti intermediarii prescelti a questo ufficio; vengono detti *Vermittler* nella Svizzera tedesca.

Nella Svizzera occidentale vengono detti *juges de paix*, ed hanno ivi più grande affinità colla istituzione dei *giudici di pace* dell'Inghilterra; sono cioè ufficiali posti a tutela dell'ordine e della giustizia nel Comune, senza essere funzionari dello Stato e senza stipendio.

33.

Le guarentigie costituzionali.

La Costituzione federale pone a carico della Confederazione la guarentigia dei diritti della personalità umana.

Se non che nelle varie Costituzioni cantonali trovansi sullo stesso argomento alcune disposizioni, che o sono la riproduzione delle disposizioni sancite dalla Costituzione fede-

rale, ovvero sono l'ampliamento di qualcuna di esse, l'applicazione di un principio generale a rapporti speciali.

Per esempio la Costituzione di Basilea-campagna contiene la seguente clausola: « *Non è ammessa la obbligazione ad un servizio che duri per tutta la vita.* » (Art. 16). È in sostanza questa disposizione il divieto della schiavitù e della servitù della gleba, quindi un'applicazione del principio generale, che tutti gli Svizzeri sono eguali dinanzi alla legge.

La stessa Costituzione di Basilea-campagna contiene il seguente articolo:

« *Chiunque è arrestato senza motivo legale o sottoposto, senza essere colpevole, ad un procedimento penale, ha diritto ad un indennizzo completo del danno recatogli e ad una riparazione ufficiale del suo onore.* » (§ 6 e seg.). È una conseguenza del principio della libertà personale.

La Costituzione di Zurigo contiene la formola seguente:

« *Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e godono gli stessi diritti civici, salve le eccezioni stabilite dalla stessa Costituzione.* » (Art. 2).

È una formola più ampliata della formola adoperata dalla Costituzione federale. (Art. 4).

Parte Quarta

Le condizioni naturali della Svizzera e la loro influenza nell'ordinamento federale del Paese.

1. Le condizioni del suolo e del clima. — 2. Diversità di razza e di lingue. — 3. Disposizioni sancite dalla Costituzione federale a riguardo della diversità di lingua. — 4. Diversità di credenze religiose e di culti. —

5. Le industrie. — 6. La coscienza di nazionalità. — 7. La neutralizzazione della Svizzera per rapporto ai nuovi principii del Diritto Internazionale odierno.

1.

Le condizioni del suolo e del clima.

La Svizzera è posta geograficamente tra 23°=27′ e 28°=9′ di longitudine orientale e 45°=47′ e 47°=48′ di latitudine nord; giace nella zona temperata, quasi ad eguale distanza dal polo nord e dall'equatore. Confina con l'Italia, con la Francia, con la Germania, con l'Impero austro-ungarico. È un Paese affatto continentale. Il territorio è il più elevato d'Europa; è attraversato dalle Alpi; e la pianura presenta lo spettacolo di verdi praterie, intersecate da grandi laghi. Il clima è generalmente salubre, temperato e corroborante.

Nei canti popolari, havvi la nota costante, che le Alpi sono per la Svizzera non solamente un simbolo, ma un pegno di libertà (1).

Ed infatti le Alpi sono state considerate sempre dal popolo come una barriera contro le invasioni degli Stati vicini ed hanno sempre alimentato il sentimento d'indipendenza in mezzo a quelle popolazioni, che sono ad un tempo coraggiose ed amanti della vita semplice e patriarcale.

Il Paese stesso, attraversato com'è da montagne che si avvallano, è ripartito in tante contrade diverse, ciascuna delle quali sente i legami verso le altre, ma è portata a predilìgere una vita propria, con abitudini e leggi proprie, con un proprio regime politico.

I confini naturali tengono ripartita la Svizzera in numerose Comunità locali, separatamente, nettamente l'una dall'altra.

Nè poi è a dire che queste delimitazioni naturali siano

(1) E. Rambert: *Les Alpes et la liberté.* — V. Hugo: *Légende des siècles.*

vinte dalla mano dell'uomo; la popolazione non è disposta alle intraprese commerciali; ma trova nell'agricoltura e nella pastorizia il campo in cui dispiegare l'attività sua; ed a simili industrie basta la vita attiva, frugale e previdente menata nel proprio suolo d'origine.

2.

Diversità di razze e di lingue.

I popoli della Svizzera sono di origine celtica; celtica era la popolazione originaria.

Durante i quattro secoli circa di dominazione romana, penetrò nel Paese l'elemento romano, che si aggiunse quale secondo strato alla popolazione primitiva.

Nel Medio Evo si aggiunse un terzo strato, e questo fu l'elemento germanico, come pure l'elemento franco.

Questi diversi strati si sono adattati sul territorio senza fondersi; quindi, dopo tanti secoli, non si trova una sola popolazione svizzera; ma vivono, l'una appresso l'altra, tante popolazioni diverse.

E con la diversità di razza si è mantenuta la diversità di lingua: la tedesca, la francese, l'italiana e la romancia.

1. La lingua tedesca è parlata da 14 Cantoni interi e da alcuni altri in parte; complessivamente 352 Comuni con 384,538 famiglie;

2. La lingua francese è parlata da 3 Cantoni interi (Vaud, Ginevra e Neuchâtel) e da tre altri in parte (Friburgo, Berna ed il Vallese); complessivamente 145 Comuni con 133,575 famiglie.

3. La lingua italiana è parlata dal Cantone Ticino e da una parte dei Grigioni; complessivamente 291 Comuni con 30,079 famiglie. Nel Cantone Ticino trovasi il solo Comune di Bosco composto di 80 famiglie, in cui parlasi il tedesco.

4. La lingua romanica si parla in una parte del Cantone dei Grigioni; complessivamente 118 Comuni, con 8778 famiglie.

Sicchè nel Cantone dei Grigioni si parlano complessiva-

mente, oltre della romanica in una sola parte, tre lingue nelle altre parti, cioè la tedesca, la francese e l'italiana (1).

Certamente nella classe colta della popolazione, i giovani si istruiscono non solo nella lingua propria di origine, ma nelle lingue parlate negli altri Cantoni; dalle notizie desunte dalla statistica ufficiale risulta che la lingua tedesca è preferita. Ma ognuno conserva la lingua del suo Cantone come lingua originaria. E questa circostanza influisce molto a tenere diviso tutto il territorio in tanti Cantoni diversi, sotto l'aspetto politico.

3.

Disposizioni sancite dalla Costituzione federale a riguardo della diversità di lingua.

La Costituzione federale del 1874 riconosce questa posizione naturale di cose e sancisce una norma rispondente.

L'art. 116 ha stabilito che *le tre lingue principali parlate nella Svizzera, la tedesca, la francese e l'italiana, sono lingue nazionali della Confederazione.*

In forza di questa medesima posizione naturale di cose, la stessa Costituzione ha stabilito che i membri ed i supplenti del Tribunale federale devono essere nominati dall'Assemblea nazionale col criterio, che *le tre lingue nazionali vi siano rappresentate* (Art. 107). Sicchè nelle discussioni, che hanno luogo nel seno dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Tribunale federale, ciascuno parla nella propria lingua.

(1) Ciò risulta dal censimento del 1870. Il censimento fattosi nel 1880 non ha alterato il fatto esistente da secoli; eccone le notizie rispetto agli abitanti:

Lingua tedesca	2,030,792	—	71,35 %
„ francese	608,007	—	21,36
„ italiana	161,923	—	5,68
„ romanica	38,705	—	1,35
Altre lingue diverse	6,675	—	0,23

Nell'Assemblea federale le proposte vengono tradotte in tedesco ed in francese da un traduttore ufficiale; in tutti gli affari importanti si è soliti nominare due relatori: uno tedesco ed uno francese.

Le tre lingue sono indifferentemente adoperate nella corrispondenza ufficiale; e solo per via di eccezione si ha riguardo alla lingua romancia; per esempio in questa lingua fu pure tradotta la Costituzione riveduta.

Se sorge qualche difficoltà d'interpretazione di un testo di legge per la diversità di lingue, in cui la disposizione trovasi redatta, la corretta regola di ermeneutica legale consiglia che si dia la preferenza al testo posto a base del primitivo disegno di legge.

4.

Diversità di credenze religiose e di culti.

Prima che nel Paese fosse penetrato il Cristianesimo, i Celti, i Germani ed i Romani avevano la cerchia delle proprie divinità da adorare; ma tutti erano pagani.

Penetrato il Cristianesimo, tutti furono cristiani fra sei o sette secoli dopo Cristo; e la popolazione non fu turbata nel Medio Evo nè dall'Arianesimo, nè dal Maomettismo.

La lotta, sul terreno religioso, cominciò nel secolo XVI allo scoppio della Riforma.

Presentemente, proclamata da per tutto la libertà di coscienza e di culto, vi è tolleranza fra le due confessioni principali: la cattolica e la riformata. Non mancano Ebrei; individui senza religione e seguaci di diverse sètte (1).

Siccome la religione è uno degli elementi della coltura na-

(1) Secondo il censimento del 1880, le notizie sono le seguenti:

Protestanti	1,667,109 —	58 %
Cattolici	1,160,782 —	40,8 %
Israeliti	7,373 —	3 %
Sètte diverse	10,838 —	0,9 %

zionale, naturalmente queste differenze hanno pure la loro parte nel mantenere la divisione tra Cantone e Cantone, a seconda della prevalenza dell'una professione sull'altra nei singoli Cantoni.

Però il giudizio degli scrittori più autorevoli della Svizzera è che questa differenza di credenze religiose ha contribuito moltissimo allo sviluppo della civiltà nel Paese.

5.

Le industrie.

Senza coste marittime, senza grandi fiumi all'interno adatti alla navigazione, diviso per mezzo da alte catene di monti dagli Stati limitrofi, frastagliato anche da montagne all'interno, il Paese non ha potuto fare molto nella vita del commercio. In vece le industrie hanno ricevuto un grande sviluppo, e propriamente quello sviluppo conforme alla configurazione naturale delle singole contrade.

Quindi si è sviluppata l'agricoltura, ma più ancora la pastorizia.

Ed anche le industrie manifatturiere si sono molto sviluppate, con una specialità secondo i diversi Cantoni.

Quindi l'industria del cotone nella Svizzera orientale; delle stoffe a Zurigo; dei nastri a Basilea; delle paglie e dei crini in Argovia e Lucerna; dell'oreficeria a Ginevra; della fabbricazione degli orologi a Neuchâtel; delle scatole di musica a Vaud.

Sono industrie diverse, che caratterizzano la vita diversa, che si mena nei varii Cantoni; e questa diversità contribuisce a tenerli divisi, gli uni dagli altri.

Certamente vi è un rapporto intimo tra la natura del suolo e del clima di ogni Cantone con le abitudini degli abitanti; e da queste speciali abitudini scaturiscono le speciali istituzioni politiche. Ecco perchè in ciascuno dei Cantoni svizzeri, attraverso i grandi rivolgimenti sociali, il tipo originario della vita politica si è mantenuto costantemente.

6.

La coscienza di nazionalità.

Gli elementi costitutivi della nazionalità non si sono fusi in modo da fare scomparire le differenze, così come è avvenuto nelle altre contrade di Europa e d'America.

In vece nella Svizzera la forma federale si è mantenuta e si mantiene, perchè è la sola forma di associazione possibile tra i Cantoni. Questi hanno la coscienza di costituire una sola aggregazione politica nel Consorzio internazionale, ma ritengono pure che l'autonomia propria è un prodotto di natura, cui nessun legislatore può annientare. Ciò è sentito dai singoli Cantoni, dai singoli cittadini; ciò è sentito e giustificato dagli scrittori stessi della Svizzera (1).

(1) Questa posizione di cose è mirabilmente scolpita da E. Dubs (*Il Diritto Pubblico della Confederazione svizzera*, parte II, cap. IV).

" La popolazione è tenuta separata così dalla natura del paese come da differenza di lingua, di religione e di industrie. Si comprende quindi come una società così frastagliata internamente ed esteriormente, si potesse difficilmente unire sotto un'unica forma politica, e abbia cercato e si sforzi tuttora di conservare istituzioni, che tengono il maggior conto possibile di ogni singolarità e concedono a ciascuno una grande misura di libertà.

„ Le nostre istituzioni politiche sono quindi intimamente legate alla natura del paese e dei suoi abitanti. In un paese, di cui le varie regioni sono separate da montagne impraticabili, la piccolezza degli Stati era un portato della natura e della necessità e non, come altrove, della piccolezza d'animo di piccole dinastie. Non è che nel secolo presente che si è sentito il bisogno di comunicazioni migliori. La Svizzera ha certamente oggidì una bella rete di vie completata da una rete corrispondente di strade ferrate. Tuttavia non esiste ancora, per esempio, una comunicazione diretta tra i Cantoni di Berna e del Vallese, sebbene confinino tra loro per una lunghezza di 40 leghe circa. E i Cantoni, che hanno per confini le Alpi, sono di fatto così lontani l'uno dall'altro, come alcune delle parti più lontane della Francia e della Germania. Evidentemente fu questo il motivo, da cui ebbe origine la divisione politica del paese; e se esso si è conservato quando queste condizioni si erano alquanto modificate, le diversità della

Lo svizzero, individualmente preso, è affezionato al suo Paese, appunto perchè nella sua infanzia ha contratto tali abitudini, che soltanto sul territorio d'origine può bene esplicare.

E per vero gli Svizzeri si trovano dispersi per tutta la superficie del globo; essi non si assimilano alle popolazioni, in mezzo alle quali si recano; ma conservano intatto il loro carattere originario; si sentono solidali tra loro; e, quando hanno acquistata miglior fortuna, ritornano in patria a godersela.

Rileviamo a ragione questa circostanza, imperocchè in questa qualità caratteristica dello Svizzero, noi troviamo il modo come spiegarci che, secondo la legislazione federale vigente, la nazionalità svizzera non si perde con l'acquisto di una nazionalità straniera. Soltanto la donna svizzera, che sposa uno straniero, perde *ipso facto* la qualità di cittadina svizzera; essa segue la condizione di suo marito.

Lo Svizzero, benchè naturalizzato all'estero, rimane svizzero fino a quando non ha rinunciato formalmente a questo indigenato (1).

7.

La neutralizzazione della Svizzera per rapporto ai nuovi principii del Diritto Internazionale odierno.

Quando scoppia una guerra fra due o più Stati, la Potenza che non intende parteciparvi, chiamasi *neutrale*. Ecco

lingua, della religione, dei costumi e dell'industria vi hanno contribuito potentemente.

„ Tuttavia fu appunto questo frazionamento e la debolezza relativa delle diverse frazioni dell'insieme, che a lor volta hanno generato il bisogno d'una unione più intima per la cura degl'interessi comuni superiori; queste due tendenze hanno trovato il loro soddisfacimento nella forma di una Confederazione di nazionalità indipendenti. „

(1) Decisione del Tribunale federale; 9 ottobre 1886. — *Journal de Droit international privé*, a. 1887, p. 115.

la neutralità, che dicesi *generale* od *accidentale*; *perfetta*; *naturale*.

Ma havvi un' altra neutralità di carattere speciale. È la neutralità cosiddetta necessaria, garantita da atti e trattati internazionali, di uno Stato di fronte agli altri Stati e per tutte le possibili evenienze. È questa la neutralità che dicesi *imperfetta*, *convenzionale* o *determinata*. E lo Stato, che subisce questa posizione, addimandasi *neutralizzato*. — La Svizzera è uno Stato neutralizzato, così come il Belgio, così come il Luxembourg.

La neutralità imperfetta, determinata o convenzionale, che altrimenti dicesi neutralizzazione, è quella, che è costituita da un fatto speciale, sanzionato dalla decisione di altre Potenze, che impongono il loro volere allo Stato, che si ha in mira di neutralizzare.

Quali sono gli obblighi, che ne risultano per le Potenze garanti? quali gli obblighi delle Potenze neutralizzate?

Quanto alle Potenze garanti, esse si limitano a ripetere che la posizione diplomatica degli Stati neutralizzati è solennemente riconosciuta come parte integrante del Diritto Pubblico di Europa; e non vanno più in là di queste dichiarazioni, salvo nella pratica a dare alle medesime una interpretazione estensiva o restrittiva secondo le circostanze del momento.

Problema più arduo ancora è la ricerca degli obblighi delle Potenze neutralizzate nella società internazionale.

Uno Stato neutralizzato, accettando, o meglio, subendo questa condizione di esistenza politica, è obbligato di evitare, in tempo di pace, di conchiudere qualsiasi convenzione con altra Potenza, che lo impegni in probabilità di conflitti per l' avvenire, imperocchè tale impegno gl' impedirebbe di osservare i suoi doveri di Stato neutrale, se questi conflitti scoppiassero. Lo Stato neutralizzato non cessa di essere Stato indipendente; laonde tiene il diritto della rappresentanza diplomatica; può legalmente esercitare, nei suoi rapporti con gli altri Stati, tutti i diritti, che derivano dagli attributi inerenti alla Sovranità, purchè non vi siano delimitazioni spe-

ciali nei singoli trattati di garantia, che abbiano sancito la neutralizzazione di detto Stato.

Può stipulare quindi trattati di amicizia, di estradizione; convenzioni consolari; soltanto non potrebbe stipulare trattati di alleanza con altri Stati per un'azione comune in previsione di un conflitto internazionale. Se sono interdetti i trattati di carattere politico, che ponno spingere ad una guerra lo Stato neutralizzato, non sono certamente interdetti i trattati di commercio e di navigazione, di tutela della proprietà industriale, letteraria ed artistica, tutti quelli insomma, che hanno un obbietto di carattere *sociale*.

Ciò dal punto di vista del Diritto positivo.

Sotto l'aspetto del Diritto razionale, noi riteniamo che la neutralizzazione poteva essere conveniente nei secoli passati a beneficio degli Stati deboli di fronte ai potenti Imperi. Ma oggi il Diritto Internazionale assicura la tutela della indipendenza di tutti i Popoli; e quindi l'istituto della neutralizzazione è un anacronismo nella società internazionale costituita sulle basi del nuovo Diritto Pubblico (1).

---

(1) Di questo argomento abbiamo lungamente parlato nella nostra Monografia speciale: *La neutralità e la neutralizzazione*. Milano 1888. — Cf. Contuzzi: *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico*. Milano, 1889.

DI ALCUNE LAPIDI STORICHE

da erigersi in Chioggia

Il Comitato dei Veterani e Reduci dalle patrie battaglie sta per erigere un ricordo dell'eroica resistenza che nel 1848-49 Chioggia con Venezia opposero al ritorno dello straniero.

Allorchè venne decretata la medaglia d'oro alla bandiera di Venezia avrebbe sembrato giusto che a tale onore avesse partecipato anche Chioggia, e quando la Commissione del Municipio nostro visitò la prima volta il co. Pasolini Commissario del Re, fra i vari argomenti sfiorati in quella breve ma interessantissima intervista venne toccato anche questo.

Il Commissario assai cortesemente rispose che il Governo decorando Venezia aveva inteso di premiare anche gli altri paesi che ne aveano condiviso le sorti. Sarebbe stato desiderabile che ciò fosse ufficialmente dichiarato, poichè Chioggia, città di 30 mila abitanti e libera dispositrice di sè medesima, non era da confondersi coi luoghi necessariamente soggetti a Venezia, ma per non recare imbarazzi alle nuove Autorità e dovendo allora interessarle ad altri più pressanti provvedimenti si dovette rimaner paghi della dichiarazione del Pasolini.

Torna egli ormai necessario che sorga finalmente un monumento ad attestare la larga parte da noi sostenuta in quella memorabile resistenza, e quante glorie e quanti dolori abbia

la città nostra con Venezia diviso. Più dolori che glorie poichè i primi sono il retaggio dei piccoli le seconde dei grandi, ed i sacrificii vengono risentiti in ragione inversa dei mezzi. — È necessario che i voti ripetuti del patrio Consiglio e il desiderio vivissimo dei cittadini tante volte manifestato siano finalmente appagati.

Nel 1864 quando il Municipio di Chioggia intraprese il ristauro di quel grande fabbricato che sorge sopra 84 colonne nel centro della città a coprire il suo grande mercato d'erbaggi e di pesce, e che anticamente era devoluto a conservare i frumenti per l'alimento del popolo, sorse l'idea di sostituire delle lapidi nuove a quelle vecchie, che molte si trovavano in quell'edificio, scalpellate dalla rivoluzione delirante all'epoca detta della libertà e che noi diremo del servaggio francese. — I miei colleghi del Municipio mi dettero allora cortesemente l'incarico di studiarla.

Nel mio lungo soggiorno a Padova aveva avuto la fortuna di conoscere il co. Carlo Leoni patriotta e letterato egregio, epigrafista sommo. Egli stava allora collocando a sue spese le molte iscrizioni storiche che si leggono nelle varie vie di quella città. Esso e il co. Andrea Cittadella Vigodarzere erano fra i più cortesi che mi onoravano della loro benevolenza. — Io ricorsi naturalmente al consiglio del co. Leoni pregandolo di correggere o di rifare le iscrizioni vergate dalla mia mano inesperta. Egli alcune ne corresse e le rifatte inserì nelle sue Centurie pubblicate in Padova coi Tipi del Penada.

Così nel 1870 avendo il Consiglio di Chioggia decretato altre lapidi a ricordare non solo i fatti del 1848-49 ma altri ancora della storia di Chioggia antica e moderna e relativi ad uomini illustri di quella città, il Sindaco Naccari sottoponeva al Leoni le epigrafi da me dettate e questi con lettera 25 maggio di quell'anno le ritornava corrette.

Ed ora ecco le iscrizioni colla indicazione dei siti in cui si volevano collocare.

I.

(Sotto il portico del palazzo Municipale)

CHIOGGIA
ANTICA E LIBERA
INSIGNE BALUARDO A VENEZIA
NE CONDIVISE LE GLORIE
DA FRANCIA AD AUSTRIA VENDUTA
22 MARZO 1848 SCOSSE IL GIOGO
PESTE FAME OGNI AUSTRIACA PRESSURA
ANIMOSA SFIDÒ NEL MEMORANDO ASSEDIO
ULTIMA CESSA 28 AGOSTO 1849
DA VITTORIO EMANUELE LIBERATA
LE ITALE MILIZIE FESTANTE ACCOLSE
15 OTTOBRE 1866
A PERENNE MEMORIA IL CITTADINO CONSIGLIO
P.

(1870 corretta da C. Leoni)

II.

(Sotto il portico del palazzo Municipale)

SOMMO FRA DUCI LIBERATORI
CHIOGGIA REDENTA
QUI SALUTÒ
GIUSEPPE GARIBALDI
GRATA E AMMIRANTE
ACCLAMANDOLO
CITTADINO CLODIENSE
26 FEBBRAJO 1867

(1870 corretta da C. Leoni)

III.

(*In sala del palazzo Municipale*)

A
DANTE ALLIGHIERI
UNIFICATORE D'ITALIA
LUCE AL MONDO
CHIOGGIA
OSSEQUENTE
NEL SECENTENNIO NATALE
1865.

(1867 C. Leoni — Centur. IV, p. 20)

IV.

(*nel Granaio Comunale*)

MATTEO FASOLI
NELL' INFAUSTA GUERRA GENOVESE
DATI ALLA PATRIA
BENI E FIGLI
IN QUESTA PIAZZA PUGNANDO
IMMORTALMENTE PERÌ (*)
CHIOGGIA
AL MAGNANIMO

(1867 C. Leoni — Cent. IV, p. 11)

V.

(*nel Granaio Comunale*)

A CUSTODIRE
LE BIADE PER LA CITTÀ
QUESTO EDIFICIO ERESSE IL COMUNE
ANNO 1322
PODESTÀ MARCO MINOTTO
ARCHITETTO MATTEO CAIME
CLODIENSE
ROVINOSO DEGLI ANNI
MUTATI PROSPETTI
RESTAURATO
1864

(*) Ulteriori studi dimostrarono che cadde sì, ma non restò ucciso.

VI.

(nel Granaio Comunale)

SU QUESTE MURA
LAPIDI VENERANDE
DI CITTADINE GLORIE POSAVANO
NEL 1796
CANCELLATE DALLO SCALPELLO FRANCESE.

VII.

(nella Scuola della Banda)

A GIUSEPPE ZARLINO
FILOSOFO MATEMATICO
DELLA MUSICA
IN ITALIA RESTAURATORE
DEL TINTORETTO E DEL TIZIANO AMICISSIMO
N. CHIOGGIA 1517 M. VENEZIA 1590
IL MUNICIPIO P.
1864.

VIII.

(nell' Istituto Sabbadino)

IN MEMORIA
DI
CRISTOFORO SABBADINO
CLODIENSE
PRIMO FRA GLI IDRAULICI
DELLA REPUBBLICA
REVERENTE LA PATRIA
P.
1864.

IX.

(*nella Casa del cav. Giovanni Poli*)

DA QUESTA CASA
CHE FÙ
DI ROSALBA CARRIERA
CARLO GOLDONI
PEL FINESTRINO DELL' OPPOSTO CONVENTO
AMMIRÒ L'EDUCANDA
CHE VOLEA FARE SUA SPOSA
DALLA DI LEI FAMIGLIA RESPINTO
VENDICAVASI
COLLE BARUFFE CHIOZZOTTE

X.

(*nella casa Bonaldo ora Zanolli*)

ALBERTINO MUSSATO
INSIGNE STORICO PADOVANO
ESULE A CHIOGGIA TROVÒ CONFORTO
IN QUESTE MURA OSPITALI
MORTO 31 MAGGIO 1329
SEPOLTO NEL VECCHIO DUOMO

XI.

(*nella porta della città*)

QUESTA TORRE DI S. MARIA
COLLE ANTICHE MURA RISTAURATA
DOGANDO GIOVANNI SORANZO
EROICAMENTE DAI CLODIENSI DIFESA
ULTIMA CESSE A' LIGURI E CARRARESI
29 AGOSTO 1379
DEPLORABILI GLORIE
BRUTTE DI SANGUE FRATERNO.

XII.

(nella sala del palazzo Municipale)

A NICOLÒ DE CONTI
NELLE INDIE EMULO A MARCO POLO
1428
A GIOVANNI CABOTO
CHE PRIA DI COLOMBO GIUNGEVA
AI LIDI AMERICANI
1492
AMBO CLODIENSI
TARDA E MODESTA MEMORIA
LA PATRIA POSE
1882

XIII.

DOMENICO VIANELLI Q. ANDREA
PITTORE ALLE CORTI D'ITALIA E DI RUSSIA
GARIBALDINO
STRINGENDO AL CUORE LA BANDIERA D'ITALIA
MORÌ A MONTE SUELLO
LI 3 LUGLIO 1866
NEL CIMITERO DI ROCCA D'ANFO
LE SUE OSSA VENERATE RIPOSANO
A CHIOGGIA SUA PATRIA
NE VIVE IL NOME IMMORTALE

Queste le iscrizioni da lungo tempo progettate. Ora erigendosi una memoria che il solo assedio del 1848-49 rammenti, l'iscrizione composta all'uopo pure da molto tempo sarebbe la seguente :

XIV.

NEL 23 MARZO 1848
FATTO PRIGIONE IL COMANDANTE AUSTRIACO
CHIOGGIA LEVAVASI A LIBERTÀ
PER 17 MESI
PROFONDENDO VITE E SOSTANZE
ALLA GUERRA ALLA PESTE ALLA FAME
AD AUSTRIACHE PRESSURE
RESISTETTE SPARTANAMENTE
FIDA COMPAGNA A VENEZIA
ULTIMA CADDE
LI 28 AGOSTO 1849
A PERENNE MEMORIA DELLE EROICHE GESTA
CITTADINI E VETERANI
QUESTO MARMO CONSACRANO

A questa verrà invece sostituita quella dettata dal defunto amico dott. cav. Pietro Bonivento che tante assidue cure ha consacrato al sodalizio de' Veterani e che ebbe culto speciale alle memorie della gloriosa epopea. Ed è ben giusto che sulla pietra che la ricorda sia sculto il pensiero dell'ardente patriotta, del benemerito cittadino.

Nè è però a dimenticarsi l'entusiasmo con cui vennero accolte le truppe italiane nel 1866 e il Re Vittorio Emanuele, e a complemento della storia della nostra liberazione si propone la seguente iscrizione:

XV.

RIDONATA A LIBERTÀ
CHIOGGIA ACCOGLIEVA ESULTANTE
LE NAZIONALI MILIZIE
15 OTTOBRE 1866
IL RE LIBERATORE
11 MAGGIO 1867
MEMORANDE GIORNATE

Ed è necessario che non si condannino all'oblio i nomi di altri generosi nostri concittadini che caddero per la patria indipendenza.

Essi furono per la massima parte raccolti dal benemerito comm. Gabriele Fantoni che gli inserì nel suo Martirologio Italiano e vennero pubblicati nel Periodico Cittadino 26 agosto 1877 N. 36. Questi nomi gloriosi dovrebbero essere incisi in tavolette di marmo come fecero Venezia e quasi tutte le città italiane.

Per quelli che non conoscono la storia arcana di quei tempi, spiegheremo il perchè delle parole: *austriache pressure* poste nella lapide del 1848.

Nel Museo Civico di Venezia Raccolta Cicogna mss. 3355, *b* si trova in originale la lettera seguente che pubblichiamo conservandone l'ortografia. Ha suggello di cera lacca rossa che mostra un' arme gentilizia recisa, palata nell' inferiore e con mezzo cavallo rizzato nel superiore, ripetuto per cimiero, ed ha l' indirizzo:

Al Signor

Sig. Antonio de Naccari

Possidente Podestà di

Chioggia

Signor Podestà

Le strazianti notizie pervenutemi, riguardo alla desolata popolazione di Chioggia la quale senza solide leggi, senza mezzi, priva della principale sua sussistenza, commercio con Trieste e pesca, ingannata dalle false relazioni del Governo provvisorio della Repubblica di Venezia va a gran passi incontro ad una terribile anarchia, la quale può e deve essere fatale anche pelle famiglie le più aggiatte, m'indussero a concertare con S. E. il Governatore del Litorale, a volare in soccorso se è possibile di quelle infelici vittime del più crudele inganno (1).

(1) Pare che il Gyulai avesse udito la *Norma!*

Persuaso che la di Lei voce può molto nell' animo della popolazione, e che Lei ami senza egoismo, e di cuore, la città che intieramente a Lei si affida, le rimetto il proclama che in data 9 aprile corr. S. E. il conte Hortis ha indirizzato ai popoli del Regno Lombardo e Veneto, nella supposizione che il Governo provvisorio della Repubblica di Venezia ed altre circostanze avranno impedito di giungere fino a Lei ed agli abitanti di Chioggia.

In quello Lei può scorgere le paterne intenzioni d' un Sovrano il quale non ha mai ingannato i suoi sudditi.

Li fortunati risultati delle mosse delle truppe imperiali nel Veneto, la metteranno al caso di persuadersi che quanto prima saranno le armi austriache nelli dintorni di Venezia.

La Marina da Guerra in pochi giorni comincierà le sue operazioni, e circondati come saranno si renderà inutile ogni resistenza.

Oltre al proclama, prima di giungere ad un spargimento di sangue di quel sangue che passerebbe in gran parte anche sulla di Lei coscienza, le porgo dalla mia residenza la mano, e la invito a far chiudere le orecchie, a quei scocchi fanatici cittadini di Chioggia, alle menzogne del governo provvisorio della repubblica di Venezia, riaprire il commercio con Trieste procurare il libero esercizio dell'arte alli abitanti, sottomettendosi alle paterne cure dello Stato di S. M. il clemente Ferdinando I.° Imperatore costituzionale.

Se Lei riescirà d'indurre la città alla somissione, la quale lungi dall'essere viltà deve considerarsi come saggia e necessaria, sarà mia cura con Legni da Guerra, e con forza di truppe di garantire Chioggia dalla Repubblica di Venezia la quale per certo nei pochi giorni di vita che le restano, non mancherebbe di procurarsi una bassa vendetta.

Attendo con lo stesso mezzo un riscontro dal quale dipenderà le risoluzioni da prendersi successivamente, e se nel riscontro Lei credesse di fare delle proposizioni le quali senza ledere la dignità d'una grande potenza potessero essere accordate, sarò pronto a prenderle in considerazione, ne man-

cherò di portare a piedi del Trono li nomi di quelli che salvarono Chioggia da inevitabile stragge.

Trieste, 28 aprile 1848

Di S. M. I. R. effettivo
Ciambellano Tenente Maresciallo e Comandante Superiore Militare
delle Provincie Austro Illiriche
Conte **Francesco Gyulai**

Questa lettera prudentemente non venne fatta conoscere alla popolazione di Chioggia ma essa stava sempre in guardia da qualche colpo di mano, ne ebbe sentore, e cominciò a commuoversi. Il Naccari interpretandone i sentimenti recò quel documento al Manin. Apparve in vista la marina da guerra austriaca quasi a prendere la risposta, ma il popolo si trovò pronto alla difesa. Suonarono a stormo le campane, tuonarono i cannoni dei forti, tutta Chioggia e tutta Sottomarina si riversarono alla spiaggia, armate persino le donne, ad impedire lo sbarco. La flotta nemica, vista la mala accoglienza, si ritirò.

Come si vede Chioggia, avrebbe potuto ottenere dall'Austria immensi favori a scapito di Venezia. Li rifiutò sdegnosamente e non fece che il suo dovere. Ma chi sapesse quanto era essa stata contrariata nelle sue aspirazioni e quanto per lo addietro tenuta in basso da chi prima austriacamente a Venezia spadroneggiava, non potrebbe disconoscere che a questo sacro dovere ha adempiuto con forte virtù, con eroica abnegazione.

Nel pubblicare queste iscrizioni io fui ben lontano dall'idea di dare un saggio di stile epigrafico, ma volli destare a Chioggia il sentimento publico al culto delle memorie cittadine. Troppe per lo passato ne abbiamo lasciato perdere ed ora si deve fare un lavoro titanico per evocarle.

Chi poteva supporre che Nicolò de Conti fosse Chioggiotto? Ed ora l' illustre de Simoni nella *Rivista Ligure* non conviene esso pure che la vera patria di Giovanni Caboto fu Chioggia? Chi sa quanti arditi viaggiatori, quanti uomini

d'arme di terra e di mare, quanti volorosi nostri concittadini nelle guerre combattute per la Veneta Repubblica furono sepolti nell'oblio o ritenuti per figli di altra patria ? Lavoriamo dunque, lavoriamo ad indagare la nostra storia e incominciamo dal raccogliere i fatti moderni per poi rivendicare gli antichi. Vi troveremo larga messe di onorevoli azioni.

Carlo Bullo

LA STATICA E LA DINAMICA

nello studio dei fenomeni sociali

I.

Il fenomeno più universale, che rivela la natura, considerata a riscontro dello spazio e del tempo, e che occorre costantemente quasi in ogni ordine d' investigazioni, è, senza alcun dubbio, il *movimento* e la *sua comunicazione.* Nello studio di questo fenomeno, il primo grande agente che l'analisi offre alla nostra considerazione è la forza, i cui effetti, possibili a concepirsi, non sono, nè possono essere altrimenti che questi: o d' impedire l' esercizio di una forza contraria e mantenere con ciò l' *equilibrio*, o di produrre il *movimento.* Di qui due grandi divisioni della scienza della forza, conosciute comunemente coi nomi di *statica* e di *dinamica.*

Osservando però la natura, dove tutto è vita, movimento, incessante evoluzione, non parrebbe veramente che il concetto di statica, presa nel senso che comunemente le si dà, d' inerzia, di riposo, rispondesse alla realtà oggettiva. Ma la parola statica, siccome risulta dalla nozione data più sopra, non è punto sinonimo d' inerzia, di riposo, nel senso di una o più forze, le quali abbiano cessato di produrre i loro effetti; sibbene è espressione di equilibrio, derivante dalla produzione *continua* di due o più effetti opposti ed equivalenti; ed in-

tesa in questo senso, che è il vero suo senso scientifico, la parola statica evidentemente risponde a quella legge d'ordine e d'armonia, che non è altrimenti che una legge di proporzioni, di equilibrio, che presiede all'economia dell'universo.

II.

Ora i concetti di statica e di dinamica, di equilibrio e di movimento, fissati definitivamente in meccanica da Isacco Newton, furono estesi ai fenomeni sociali, non per comodo, come giustamente osserva Icilio Vanni, di una similitudine, sibbene per dinotare che l'aggregato sociale è soggetto, in ordine alle forze che lo animano, alle condizioni di tutti gli aggregati (1).

Ma come però in meccanica l'applicazione di questi concetti alla natura esteriore dà luogo a modi diversi di argomentare, a seconda che si considera la materia nei tre distinti stati, solido, liquido ed aeriforme; parimenti i modi di argomentare variano, quando i concetti di equilibrio e di movimento si considerano applicati al corpo sociale. La meccanica, ad esempio, a seconda che ragiona intorno l'azione di forze sopra una massa solida o fluida, ha d'uopo di supporre, nel primo caso, le parti della massa indissolubilmente ed inalterabilmente connesse, ciò che, strettamente parlando, non riscontrasi in nessun corpo; nel secondo caso, le parti della massa invece liberamente movibili tra loro, il che pure, rigorosamente parlando, non risponde alla realtà; egualmente noi, ragionando intorno alle forze dell'aggregato sociale, ci è d'uopo ricorrere a particolari ipotesi, e principale quella di supporre le unità, componenti la società, affatto libere, siccome appunto fece lo Spencer, ponendo a base della statica sociale la gran legge dell'eguaglianza nella libertà.

E la necessità di presupporre questa legge è evidente

(1) Dott. Icilio Vanni, — Prime linee di un programma critico di sociologia, pag. 121, Perugia, 1888.

giacchè, come lo stato di equilibrio delle forze delle unità di ogni aggregato materiale implica, se sono omogenee, eguaglianza di distanza tra loro; implica che tutte si mantengano nelle loro sfere rispettive di movimento molecolare; parimenti l' equilibrio tra le unità che compongono una società implica che ciascuna si mantenga entro la propria sfera di azione. Nella supposizione che le sfere di azione di alcune unità vengano diminuite per l' estensione delle sfere di azione d' altre unità, l' effetto immancabile ne sarà evidentemente una perturbazione, tendente a produrre un cangiamento; e questa tendenza a produrre un cangiamento non potrà evidentemente cessare che quando gl' individui cesseranno, ciascuno da parte sua, di distendersi gli uni sugli altri; quando cioè ciascuno osserverà la legge dell' eguaglianza nella libertà (1).

Ora, l' esistenza di questa legge, quantunque non trovi riscontro obbiettivo, trova non pertanto, come ipotesi, solidissima base in una sana induzione, in quanto la storia ci rivela come la società, da uno stato di schiavitù, di servitù degli uni, di strapotenza e di violenza degli altri, sia gradatamente passata ad un progressivo maggiore rispetto dell' umana personalità; e quindi, argomentando da ciò che è avvenuto quello che immancabilmente seguirà, sia a riguardarsi più che mai legittima la supposizione di uno stato sociale, in cui la predetta legge avrà assoluto imperio.

Se non che codesta supposizione ne richiama a sua volta necessariamente altre. Non è possibile concepire in seno degli uomini l' esistenza e l' osservanza della legge di cui sopra, senza immaginare un modo di agire da parte di tutti perfettamente regolare; ciò che appunto suppongono le scienze sociali nelle loro costruzioni teoriche. Infatti la morale, conformemente alla legge dell' evoluzione in generale, conformemente alle leggi dell' organismo in particolare, sale, per via d' induzioni, alla determinazione delle proprietà dell' uomo veramente retto; descrive come l' uomo retto si comporti, e mostra in quale relazione di perfetto equilibrio egli stia ri-

(1) Herbert Spencer. Classification des sciences, pag. 127. Paris, 1872.

guardo agli altri; e viene così a formulare un codice di condotta, regolatore del modo di vivere dell' uomo completamente adattato in una società completamente sviluppata; il quale, come della morale, diventa pure ed è il codice ideale del diritto. Così la scienza economica, nella sua parte teorica, suppone i fenomeni in dati rapporti di equilibrio, o quanto meno dimostra quando si dovrà dire che sono in equilibrio; quindi considera e determina la legge di equilibrio tra la popolazione ed i mezzi di sussistenza, tra il lavoro ed il capitale, tra la produzione ed il consumo, e via dicendo. Parimenti la scienza delle costituzioni politiche nella parte razionale, filosofica, si propone di determinare il migliore equilibrio tra i vari poteri dello Stato, e tra lo Stato e gl' individui: e la sociologia finalmente, scienza eminentemente sintetica, valendosi dei risultati delle scienze particolari summenzionate, considera e studia l' equilibrio sociale nel suo complesso, e cioè tanto nelle svariatissime relazioni individuali, quanto nelle relazioni tra il tutto e le parti.

La statica perciò, sia parziale per ciascun ordine di fenomeni, sia generale, non è che un ideale, e diremo meglio una meta, a cui la società si avvia in forza della legge dell' evoluzione, la quale, effettuandosi in una costante e progressiva elezione, è destinata a produrre uno stato sociale superiore; è destinata, con altre parole, a trasformare in *stabile* l' equilibrio *mobile*, siccome dimostra la filosofia scientifica, rilevando come, per la legge del ritmo necessariamente inerente ad ogni movimento, l' evoluzione abbia per limite e meta uno stato di bilanciamento e di equilibrio.

III.

Ma se la statica rappresenta una meta, un faro luminoso e lontano, un' alta idealità scientificamente determinabile, mediante lo studio dei fenomeni riguardati in un' ideale semplificazione; la dinamica, per converso, lungi di ricorrere ad astrazioni, ad ipotesi, considera e studia i fenomeni quali si

presentano e sono realmente; e mentre a determinare la prima aspirano, come vedemmo, tutte le ricordate scienze, massimamente la sociologia, la dinamica invece è di speciale competenza della scienza statistica, che i fenomeni sociali studia a rigoroso riscontro dello spazio e del tempo (1), che è quanto dire nella loro attualità e nel loro movimento.

Ora il movimento, potendo essere considerato *in sè*, o relativamente alla *sua comunicazione*, apre perciò all'investigazione scientifica due ordini di ricerche, l'uno inteso a determinare la misura, l'altro le cause del movimento stesso.

In quanto alla determinazione della misura, è fin troppo evidente la necessità che si abbia a fissare per essa un punto di partenza. Ora la statistica assume per punto di partenza il modo di essere dei fenomeni sociali, relativamente ad una data unità di spazio e di tempo.

Non abbiamo bisogno di dire come altravolta la statistica si facesse consistere tutta qui. Infatti la statistica di Conring, di Achenwall, la vecchia statistica universitaria non andava più in là della descrizione, delle condizioni territoriali, fisiche, politiche, sociali di un popolo nel presente. Questa preziosa anatomia sociale, a cui mancava il soffio potente della vita, che è il movimento, ora non è più che un punto della moderna statistica. Siccome però questo punto è elemento massimo e fondamentale d'ogni ulteriore passo, così è necessario che venga determinato con la maggiore precisione, la quale si ottiene non altrimenti che assoggettando ad un'analisi *quantitativa* i fenomeni già *qualitativamente* analizzati. L'analisi del resto quantitativa è una conseguenza, un risultato necessario della considerazione dei fenomeni stessi a riscontro dello spazio e del tempo.

Lo spazio reale si sa è espressione di qualsiasi dimensione finita. Ora come il nostro primo spazio è formato dal corpo nostro, così pei fenomeni sociali il primo spazio è for-

(1) Ricordiamo qui l'altro nostro scritto, che serve in qualche modo d'introduzione a questo, intitolato: *Lo spazio ed il tempo nello studio dei fenomeni sociali*; **Ateneo Veneto**, gennaio-febbraio 1889.

mato dall' insieme degl' individui che dei fenomeni stessi sono i soggetti inconsci o volontari. Il primo e massimo argomento perciò da considerarsi per la determinazione dell' attualità, o stato, o modo di essere dei fenomeni, sono gl' individui nel loro insieme, cioè a dire non disgregati, divisi, ma viventi in stretta compagine, raccolti in una comune vita sociale, formanti un' armonica unità nella maggiore varietà.

A determinare l' estensione di questa unità, di questo primo spazio, procedesi mediante la numerazione dei componenti l' unità od aggregato sociale che si considera, che può essere così di tutti gl' individui retti dalle medesime leggi politiche, come di una parte o gruppo di essi. Raccolto questo fondamentale elemento procedesi poscia alla sua analisi, noverando e raccogliendo in gruppi gl' individui e per ragione del sesso, dell' età, dello stato di famiglia, della professione, e dei luoghi di dimora, ecc. Decomposta così la unità od aggregato sociale ne' suoi elementi, la statistica procede poscia all' osservazione e registrazione dei fenomeni della stessa natura, ora comuni a tutti gl' individui, ora propri soltanto di una parte di essi.

Tutti gli uomini hanno ad esempio comune una data misura di peso, di grandezza, di frequenza del polso, di respirazione, tutti muoiono in una determinata età, ecc.; non tutti invece contraggono matrimonio, e solo pochi relativamente e fortunatamente infrangono in questa o in quella maniera le leggi sociali.

Assoggettati i fenomeni della prima specie, cioè i fenomeni comuni a tutti, ad analisi quantitativa, ciò che colpisce immediatamente è la diversa misura che essi presentano nei singoli individui. Nè questa diversità a dir vero riscontrasi solo nei fenomeni umani. Se non che mentre nel regno della natura inorganica le differenze individuali sono appena visibili, o non visibili affatto, crescono come si passa dalla natura inorganica all' organica, e da questa al regno della psiche. Ed invero se i caratteri di un individuo d' una specie minerale cristallizzata, come ad esempio di un cubo di pirite, sono per-

fettamente eguali a quelli di un altro cubo di pirite avente le stesse dimensioni, i caratteri invece di due piante della stessa età, cresciute sullo stesso terreno, appartenenti alla stessa specie, dal più al meno presentano e presenteranno sempre delle differenze di modalità e di grado; le quali differenze si fanno più sensibili e notevoli quando trattasi d'individui umani anche se appartenenti alla stessa famiglia. Cosicchè mentre nel regno della natura inorganica il fenomeno è tipico, onde da un solo fenomeno bene accertato si può concludere al genere; nel regno umano invece il fenomeno è individuale, e però la conclusione da uno o più individui a tutto il genere, non è facile e sicura. Di qui la necessità di sostituire all'osservazione singola e casuale, l'osservazione universale e metodicamente organizzata, che il Rümelin chiama metodica osservazione collettiva.

I risultati di questa specie di osservazione sono noti. Essi consistono nell'ottenere per ogni specie di fenomeni, studiati sopra una moltitudine d'individui, una serie di misure, le quali, semprechè sieno raccolte in modo uniforme, vengono generalmente a distribuirsi giusta una legge che, secondo il Quetelet, può essere rappresentata dalla legge dei coefficienti della formola binomiale di Newton:

$$(a + b)^m = a^m + m\, a^{m-1} b + m\frac{m-1}{2}\, a^{m-2} b^2 + \ldots + b^m \quad (1)$$

Ed infatti in ciascuna osservazione collettiva di fenomeni tanto fisici, che sociali, si riscontra sempre che il numero dei casi o misure, contenute nei limiti delle serie, limiti rappresentanti il minimo ed il massimo delle misure ottenute, viene

(1) La progressione in ascesa e discesa dei coefficienti del binomio risulta anche con più evidenza quando si dia ad *m* un valore. Infatti supposto m = 20, la formula si svolgerà nel seguente modo:

$$(a+b)^{20} = a^{20} + 20\, a^{19} b + 190\, a^{18} b^2 + 1140\, a^{17} b^3 + 4845\, a^{16} b^4 + 15504\, a^{15} b^5 + 38790\, a^{14} b^6 + 77520\, a^{13} b^7 + 125970\, a^{12} b^8 + 167960\, a^{11} b^9 + 184756\, a^{10} b^{10} + 167960\, a^9 b^{11} + 125970\, a^8 b^{12} + 77520\, a^7 b^{13} + 38760\, a^6 b^{14} + 15504\, a^5 b^{15} + 4845\, a^4 b^{16} + 1140\, a^3 b^{17} + 190\, a^2 b^{18} + 20\, a\, b^{19} + b^{20}$$

a distribuirsi, secondo la progressione dei termini del binomio; e cioè singoli e pochi casi ai punti estremi di ciascuna serie, il maggior numero dei casi al punto intermedio.

Però se tutte le serie dei fenomeni sociali presentano una progressione di densità di casi in ascesa e discesa o viceversa (1), non è a credersi per questo che i termini compresi in ciascuna serie si distribuiscano colla perfetta regolarità dei coefficienti della formula binomiale. La curva perfettamente regolare descritta dai coefficienti stessi non può e non deve essere assunta che come legge astratta, rispondente bensì alla realtà, ma solo in via approssimativa, presentando dal più al meno sempre, i termini delle serie dei fenomeni sociali qualche irregolarità simmetrica nelle curve da essi descritte. Le linee divergenti dal punto massimo di densità della curva possono trovarsi e sovente anzi si trovano da questo punto ad ineguale distanza; comunque sia, avverrà però sempre che il maggior numero dei casi si addenserà ad un punto equo o quasi equodistante dai limiti massimo e minimo della serie. Il Quetelet ha dimostrato che le misure antropometriche prese sopra un gran numero d'individui, se non si uniformano, tendono però irresistibilmente ad uniformarsi a codesta legge; ed il Lexis, estendendo il procedimento del Quetelet, ed applicandolo a qualunque dato numerico di qualsivoglia natura speciale, il quale si ripeta con variazioni puramente accidentali, dimostrò qualmente fornisca dei valori particolari che si vengono a ripartire appunto secondo la legge binomiale.

Ora le serie ottenute mercè l'analisi quantitativa, potendo essere di diversa grandezza ed estensione, e ciò per più ra-

(1) Diciamo viceversa in quanto che la progressione delle serie è infatti talora discendente ed ascendente. Citiamo ad esempio, fra gli altri, i coefficienti della mortalità di una popolazione divisa per età. Ma in questo,, come in altri casi analoghi, la misura del fenomeno osservato viene spesso impiegata a misurare il suo contrario; così ad esempio la mortalità serve a misurare la vita probabile, ed allora la curva assume la forma ordinaria in ascesa e discesa, come è appunto la curva della vita probabile, le cui ordinate, minime nei primi anni della vita, crescono coll'età fino ad un massimo, per ridiscendere di nuovo al minimo nella vecchiaia.

gioni e principale quella dipendente dal campo di osservazione che prendesi a considerare, evidentemente non potrebbero, o se mai con somme difficoltà essere utilmente impiegate a raffronti con serie della stessa specie di fenomeni. Il bisogno di vincere se non tutte almeno le maggiori difficoltà in proposito, ha introdotto l'uso di formule sintetiche, comprensive, quali si ottengono mediante le medie, le quali, astraendo dalle differenze particolari, vengono a sintetizzare, a rappresentare in un fenomeno-tipo, tutti i fenomeni di ogni singola serie. Però, affinchè la media, la cui formula più semplice è $\frac{a+b}{2}$ ossia la somma di una serie di quantità o grandezze divisa pel loro numero, risponda a codesto carattere tipico, non deve naturalmente essere ricavata da qualsivoglia massa o collettività di termini, ma da masse o collettività omogenee e sufficientemente estese; chè se la massa mancasse di perfetta omogeneità, la media non avrebbe più il valore di un tipo, ma solo quello di un semplice *indice*, utilissimo certo anch'esso, ma di carattere più astratto, cioè a dire meno obbiettivo della media tipica (1).

Ma oltre dei fenomeni della stessa natura, comuni a tutti gl'individui, la statistica considera pure, siccome dicemmo, i fenomeni che si avverano solo in una parte di essi. Questi fenomeni di fronte alla totalità degl'individui prendono naturalmente l'espressione di una frazione dell'intero, la quale suolsi generalmente ridurre ad una cifra percentuale; così, per esempio, sopra mille, sopra diecimila persone nascono in un anno tanti maschi e tante femmine, avvengono tanti ma-

(1) Quantunque la media *aritmetica* sia quella di cui si fa maggior uso in statistica, in molti casi però, che qui non è il caso di dire, si suol preferire ad essa altre specie di medie, quali (ci limiteremo al solo accenno) la media *geometrica* che risponde alla formula V a b, cioè quella quantità eguale alla radice quadrata del prodotto delle quantità o grandezze osservate; la media *armonica* che risponde alla formula $\frac{2\ a\ b}{a+b}$ ossia quella quantità eguale al doppio prodotto diviso per la somma delle quantità o grandezze osservate.

trimoni, tanti reati, tanti casi di morte e via dicendo. Queste proposizioni numeriche, le quali rappresentano e sono i contrassegni caratteristici d'ogni aggregato sociale, servono poi mirabilmente, semplificando le operazioni di calcolo, agli opportuni raffronti.

Ma prescindendo per un momento dal metodo, e venendo ai risultati di codesta analisi quantitativa, essi consistono nella fedele rappresentazione dello stato o modo di essere dei fenomeni sociali relativamente ad un dato momento; rappresentazione della quale oggidì s'incaricano gli uffici governativi centrali di statistica, e che viene resa di pubblica ragione a mezzo dei cosidetti annuari statistici.

Ora codesta rappresentazione certo di alta e preziosisa importanza, non soddisfa, però nè può per sè sola soddisfare alle esigenze della scienza. L' essere e il divenire sono termini che si collegano indissolubilmente e si confondono nell' unità della vita. Se la loro ideale separazione è possibile e torna utilissima per facilitare lo studio, la loro indissolubilità nel fatto esige, che i preziosi rilievi dell'attualità, dell'essere, sieno costantemente proseguiti dallo studio dell' incessante divenire. Nella vita dei popoli in generale, osserva uno scrittore, se qualche cosa vi ha di permanente, questo non riscontrasi che nel movimento, il quale soltanto perciò è veramente essenziale nello *status* che la statistica ha da ritrarre. Perciò adunque la rappresentazione dell' attualità va assunta, siccome dicemmo, niente più che come un punto, fissato il quale è necessario procedere a sempre nuove rilevazioni. Sono quadri, diremo col filosofo Rosmini, che debbonsi succedere e si succedono ad altri quadri, dal confronto poi dei quali è dato appunto attingere la misura del movimento (1).

(1) « Queste moltiplicate raccolte, scrive il filosofo di Stresa, de' sempre nuovi dati di fatto sostituiscono la parte più preziosa della statistica, giacchè son essi quelli che fanno conoscere il *movimento periodico* delle cose, che conducono a rinvenire le *cause* delle mutazioni, a trovare la misura dell'attività che esercita ciascuna di queste cause diverse sul moto e sul benessere della società, a provvedere i futuri bisogni ed a preparare in tempo il riparo a' mali che sovrastano alle nazioni ». Saggio sulla statistica. Milano, 1844.

Ma la semplice misura del movimento però poco o nulla apprenderebbe, qualora se ne ignorasse la direzione. E come fare a conoscerla, diceva il grande Romagnosi, quando vi manca uno specificato *modello ideale*, mediante il quale possiate ad un tempo conoscere a quale grado di civiltà sia posto il dato popolo, e per quali mezzi possa progredire ed essere migliorato, o essere conservato (2)? A questo bisogno, aspirano soddisfare, siccome vedemmo, tutte le scienze sociali, ed in generale la sociologia, la quale nella statica, offrendo il più alto modello di convivenza umana, somministra con esso il mezzo migliore per giudicare, se i cambiamenti, rilevati dalla statistica, sieno da registrarsi come altrettanti passi avanti sulla buona via, o come passi divergenti o retrogradi. E mentre poi la statistica trova nelle consorelle sociali discipline altrettanti ideali, ricavati dallo studio dei fenomeni in ciò che hanno di essenziale e costante, astrazion fatta d'ogni elemento contingente e variabile, dessa che studia invece i fatti nella loro complessità attuale, le ricambia di prezioso aiuto, somministrando loro il mezzo migliore, ora d'integrare, ora di rettificare e correggere i loro ideali, adempiendo così, come giustamente osserva il Messedaglia, un duplice ufficio di ausiliatrice e di critica (3).

Ed ora passando a considerare la *comunicazione* del movimento, è chiaro che non basta il sapere che le forze agiscono, ma ciò che più importa è di conoscere in che modo agiscano. E qui lasciando ai metafisici il disputare sulla natura della causazione, della quale, non è dubbio, sarà sempre difficile lo spiegare e dimostrare la realtà obbiettiva, dall'osservazione del movimento, riguardato dal punto di vista della *continuità*, *intensità* e *direzione*, come si è naturalmente tratti a distinguere movimento da movimento, così si è di necessità indotti a risalire alle cause, e a distinguerle secondo

(2) Gian Domenico Romagnosi. Questioni sull'ordinamento delle statistiche, V. questione. Milano, 1830.

(3) Angelo Messedaglia. La statistica ed i suoi metodi, Arch. di stat. Anno II, Vol. IV.

il loro modo di agire: in *costanti*, quelle che operano in modo continuo, colla stessa intensità e nella medesima direzione; *variabili*, quelle che operano in modo continuo bensì, ma con intensità variabile regolarmente, ovvero irregolarmente; *accidentali*, quelle che agiscono saltuariamente, ad intervalli, ed indifferentemente in una o in altra direzione.

IV.

Ma oltre di constatare e rappresentare il modo di essere dei fenomeni sociali in una data estensione di spazio e di tempo; oltre di rilevare i cambiamenti loro, cioè il movimento, come questo si produce nella continuità del tempo; la dinamica sociale, e per essa la statistica, che appunto la dinamica studia, aspira altresì a predire il movimento futuro, se non remoto, certo prossimo; e ciò in base all'esperienza fatta sul modo di agire delle cause operanti nei vari ordini dei fenomeni.

È un assioma tratto dalla conoscenza interna della nostra natura, da un involontario generalizzare, quello di ammettere che accadrà immancabilmente ciò che è avvenuto e si è costantemente ripetuto in condizioni perfettamente simili. Questo assioma è istintivo, e se non è istintivo, è indubbiamente il risultato diretto delle prime, delle più semplici e più possenti associazioni d'idee; ed è poi certo che noi lo ammettiamo, in modo formale od implicito, ad ogni ora della nostra esistenza.

Per esso noi prediciamo, con la maggiore sicurezza, il movimento dipendente da cause costanti. Ed invero gli è a rigore di calcolo che l'astronomia determina il movimento dei corpi celesti nel presente e nel più lontano avvenire, la rotazione diurna della terra sul proprio asse, la rivoluzione di essa intorno al sole, il movimento delle maree, e via dicendo; ma se questi ed infiniti altri avvenimenti sono previdibili e certi, i fenomeni sociali, per converso, sono chi più chi meno influenzati dall'agire di cause variabili e perturbatrici; per

cui mentre quelli si ripetono con regolare uniformità, questi invece si ripetono irregolarmente. Ora, di fronte a queste e sovente notevoli irregolarità, è possibile misurare il movimento, e con attendibilità predirlo nell'avvenire?

I fenomeni sociali, appunto perchè influenzati in varia guisa dall'agire di cause variabili e perturbatrici ritraggono, siccome già vedemmo, carattere di spiccata individualità; ma ciò non vuol dire che si sottraggano per questo ad ogni rapporto con cause costanti. Guardando i fenomeni umani certo si resta meravigliati della immensa variabilità loro. La natura incomincia nella vita organica a rendere più che mai spiccate le differenze da individuo a individuo. E come sei lettere, osserva il Rümelin, possono fornire 720 permutazioni, ma 12, non due volte 720, ossia 1440, sì veramente 490 milioni di permutazioni, del pari l'aggiunta di pochi nuovi elementi della vita organica aumenta la varietà dei fenomeni in una proporzione indefinita. Nè entro la cerchia del mondo umano la produzione di varietà si arresta, e se ne ha la prova nel selvaggio di gran lunga più tipico dell'uomo civilizzato, nell'uomo dell'antichità più tipico dell'uomo dell'evo medio, come questo a sua volta lo è più dell'uomo moderno; e senza ricorrere alla storia ne abbiamo la miglior prova nei nostri bambini i quali tutti si rassomigliano nelle qualità fisiche, intellettuali e morali, per distinguersi più tardi in causa delle più spiccate dissomiglianze.

In mezzo a codesta sorprendente varietà però l'osservazione sistematica collettiva rileva, siccome vedemmo, la presenza di una legge, consistente nella irresistibile tendenza dei termini di ogni specie di fenomeni di uniformarsi ad una misura-tipo e di oscillare e distaccarsi da essa con dati rapporti numerici che sono quasi sempre invariabili per ciascuna specie di fenomeni. Questa regolarità, onde i singoli fenomeni, pur presentando modalità diverse, tendono avvicinarsi ad un tipo comune — come in qualche modo i singoli corpi di un sistema solare percorrenti vie determinate, si trovano legati per la legge di gravitazione ad un centro di movi-

mento — rivela nella sua costanza, la presenza di cause costanti, che non potendo naturalmente essere escogitate dall' osservazione individuale, lo sono invece dall' osservazione per masse, sussidiata dalla matematica, la quale, mediante la teoria delle medie, somministra appunto il modo di eliminare l' azione delle cause variabili, perturbatrici, essendo legge che il più e il meno, che in natura rappresentano solitamente la eccezione, si vengano in una serie estesa di fenomeni a compensare. Onde la media, espressione dell' agire delle cause costanti, quantunque non ritragga il carattere d' assoluta invariabilità, essendo anche le cause costanti destinate a subire quel processo di lenta evoluzione, che è legge dell' universa natura (1), ritiene nondimeno una certa costanza, che variando, quando varia, solo a lunghi periodi, permette di fare predizioni se non relative ad un futuro remoto, senza dubbio ad un futuro prossimo; mentre poi serve inoltre a facilitare, nella continuità del tempo, la misura del movimento, sostituendo, se fosse permessa un' imagine, la linea diritta, alla linea irregolare segnata dai fenomeni nel loro naturale svolgimento.

Quale espressione dell' agire delle sole cause costanti in un mondo dove queste si confondono con infinite cause variabili, perturbatrici, la media naturalmente non vale che come astrazione, come idea generale, poco o nulla come verità concreta, in quanto che se abbraccia e in qualche modo rappresenta in compendio tutti i fenomeni da cui fu ricavata, può darsi benissimo che non concordi esattamente con nessuno in particolare. Ed invero, *se la media ci dà certezza*, diremo con Herschel, *che il futuro somiglierà al passato* (2), ciò s' intende relativamente al ripe-

(1) Non abbiamo bisogno di ricordare qualmente l' evoluzione non si effettui con la stessa lentezza nei vari ordini della natura. In confronto del regno inorganico, è meno lenta nel regno organico, e meno ancora nel regno umano.

(2) I. W. Herschel — Sulla teoria delle probabilità e sulle sue applicazioni alle scienze fisiche e sociali, edita nella Edinburg Review del 1850 e premessa all' ultima edizione della *Physique sociale* di Quetelet. Si trova tradotta in italiano nel Vol. II, Serie 3.ª della Bib. dell' Economista.

tersi dei fenomeni in massa, ma in quanto al loro ripetersi, riguardati singolarmente, la media non dice nulla, nulla ci apprende. Il fatto del resto d' essere dipendenti da cause variabili, agenti in ciascuno in diversa misura, toglie e toglierà non vogliamo dire per sempre, certo però per molto altro tempo ancora, alle nostre previsioni ogni criterio di certezza non sul loro avverarsi collettivo che può essere preannunziato con una certezza quasi assoluta, ma sul loro avverarsi individuale, Ed in mancanza a questo riguardo d'ogni criterio di certezza, dobbiamo accontentarci semplicemente di un criterio di probabilità; e noi fortunati che questo criterio possiamo oggidì assoggettare a calcolo, ed assegnare così alle nostre previsioni probabili un valore diverso a seconda dei casi, come ora brevemente vedremo.

V

In ogni scompartimento della natura prevale e prevarrà sempre la regola all' eccezione, l' ordine alla perturbazione; e perciò in ogni gruppo esteso di fenomeni assoggettati ad analisi quantitativa si riscontra la legge binomiale, per cui il maggiore numero dei casi si confonde o si avvicina alla media, mentre i meno, i pochi sono quelli che più si discostano. Ora nella considerazione di un singolo fenomeno della supposta serie, è evidente che la probabilità che esso avrà di avverarsi in un dato tempo sarà maggiore o minore a seconda che apparterrà al numero dei casi rappresentato dalla linea mediana della curva, o al numero dei casi di cui sono espressione le ordinate minori. L' esempio dato fu paragonato ad un' urna contenente un numero di palle eguale al numero dei fenomeni osservati; e ritenuta la probabilità di accadere di un fenomeno, equivalente all' azione di estrarre una palla dall' urna, nella supposizione che questa contenga un totale di 100 palle, che per semplicità di argomento supporremo di due soli colori, bianche e nere, è evidente che se saranno 50 di un colore e 50 di un altro, la pro-

babilità di estrarre una palla bianca e nera sarà eguale; mentre sarà naturalmente diversa, se diversa sarà la combinazione del numero rispettivo delle palle nere e bianche.

Conoscendo il numero delle palle contenute nell' urna, ed il modo secondo il quale si trovano distribuite relativamente ai colori, l' apprezzamento delle probabilità non presenta difficoltà di sorta; ma non sempre ci troviamo in queste condizioni. In quanto concerne le scienze d' osservazione, l' urna, che si apre dinanzi a noi è senza fondo, e noi possiamo fare tante estrazioni quante ci pare, moltiplicare i saggi all' infinito. Per stimare in questi casi, che disgraziatamente sono in maggior numero, la probabilità che ha un fenomeno di riprodursi, la scienza dà la seguente regola: bisogna, essa dice, dividere il numero di volte per le quali si osservò l' avvenimento, aumentato dell' unità, per lo stesso numero di volte aumentato di due unità. La formula sarebbe $\frac{n+1}{n+2}$ Così, per dare un esempio, l'osservazione ha rilevato in ciascun paese la prevalenza del sesso maschile sul femminile nelle nascite. Supposto che questo fenomeno sia stato osservato in un dato paese per 10 o per 50 anni consecutivi; la probabilità che esso avrà di ripetersi sarà nel primo caso $\frac{10+1}{10+2}$ nel secondo $\frac{50+1}{59+2}$; donde ricavasi che la probabilità che ha un avvenimento di riprodursi tanto più grande è il numero delle sue ripetizioni; mentre la probabilità che vi sia una causa che ne faciliti la riproduzione, giusta il noto teorema, che amiamo in passando ricordare, del geometra inglese Bayes, è invece espressa dalla frazione $\frac{2 n 1}{2 a}$, il cui denominatore è il numero 2 moltiplicato tante volte per sè sesso quante sono le volte per cui si ripetè il fenomeno, e per numeratore lo stesso prodotto meno 1. Per cui dato un fenomeno che siasi periodicamente ripetuto 10 volte di seguito, mentre la probabilità che esso avrà di ripetersi la 11 volta sarà $\frac{11}{12}$, la probabilità che vi sia una causa che ne faciliti la sua ricomparsa sarà invece

$\frac{2047}{2048}$. Ciascuno può facilmente immaginare e moltiplicare i casi da sè, non essendo nostro proposito, e non consentendolo l'economia di questo scritto, far qui una compiuta esposizione analitica di questo calcolo, bastando solo l' accenno, per concludere che appunto mercè questa specie di analisi matematica, ad opera d' insigni scienziati, la probabilità degli avvenimenti dipendenti da cause variabili potè essere assoggettata a rigorosa misura.

A codesto accenno, alla mente del lettore, anche profano, forse ricorreranno quelle utili istituzioni, che trassero e traggono dal calcolo delle probabilità la loro ragione di esistenza, e che già moltiplicate, tendono moltiplicarsi tuttodì; ma queste, a dir vero, che pur sono notevole cosa, non rappresentano che una parte, e non vogliamo dire nemmeno la più cospicua, dei preziosi vantaggi che dallo studio dei probabili vennero ricavati e si ricavano.

Infatti, prima della pubblicazione del saggio filosofico sulle probabilità di Laplace, pochi, scrive Herschel, se si eccettuano i matematici di professione, o le persone esperimentate nelle assicurazioni e nei rischi commerciali, possedevano cognizioni dei principî di questo calcolo, o si occupavano de' suoi risultati, considerandoli come speculazioni puramente singolari e non senza pericolo. D' allora in poi all' apatia prontamente succedette un desiderio vivo e crescente di sapere qualche cosa di un sistema di ragionamento, nel quale si presentiva un mezzo di conoscere materie risguardanti le più importanti circostanze della vita, le quali nessuno avrebbe sospettato vedere un giorno soggette al calcolo. S' imparò con un sentimento di meraviglia, misto di un' indefinita speranza di trarne finalmente un beneficio, che non soltanto le nascite, le morti ed i matrimoni, ma ancora le decisioni dei tribunali, i risultati delle elezioni popolari, l' influenza delle pene sulla repressione del delitto, il valore comparato dei rimedi medicinali e delle varie maniere di curare le malattie, i limiti probabili di errore nei risultati numerici delle osservazioni per ciascun

dipartimento della scienza, la scoperta delle cause fisiche, sociali e morali, perfino il peso delle prove e la validità degli argomenti logici, potevano cadere sotto questo esame, avente gli occhi di lince di un' analisi senza passione, la quale, se non conduce subito alla verità positiva, pone in grado almeno di scoprire e proscrivere molti errori nocivi, dai quali è assediato il mondo.

Ma, prescindendo da codeste svariate applicazioni, l'applicazione che dal lato scientifico merita speciale menzione è quella relativa ai casi di osservazioni dubbie e notoriamente imperfette. Il calcolo delle probabilità dimostra che la stessa legge che presentano i fenomeni naturali nelle differenti grandezze delle diverse unità di ogni singola serie, presentano del pari le osservazioni dirette della stessa specie, affette da errori, dovuti a cause accidentali, e cioè la legge binomiale.

E questo calcolo dimostra pure, mercè il noto principio o metodo dei minimi quadrati, che il valore più prossimo al vero di una grandezza, della quale si sieno fatte parecchie osservazioni, è quello che rende minima la somma dei quadrati degli errori. Così, per dare un esempio, sieno a, b, c, ecc., i risultati ottenuti da osservazioni fatte con eguale precisione, ed m il valore scelto come il più probabile della grandezza osservata; gli errori commessi saranno rappresentati dalle differenze $a-m$, $b-m$, $c-m$, ecc., e quindi il valore di m sarà quello che rende minima la funzione: $(a-m)^2 + (b-m)^2 + c-m)^2 + \ldots$.. Data una serie di osservazioni, siccome abbiamo supposto, di eguale precisione, o come altrimenti dicesi di peso uguale, il valore più probabile, ottenuto col metodo dei minimi qnadrati s'identifica con la media aritmetica; ma non essendo così nei casi di serie di osservazioni di peso disuguale, gli è in questi dove solo mediante il metodo suddetto, è possibile determinare il valore più prossimo al vero. Quantunque si tratti della determinazione di termini aventi un valore di semplice approssimazione al vero, è manifesta nondimeno la oro importanza, non essendo senza importanza il giungere a ridurre i nostri massimi errori alle più piccole proporzioni possibili.

VI

Tali sono i procedimenti, di cui si vale la scienza oggidì per misurare il movimento dei fenomeni sociali. Se noi ci siamo limitati a profilarli semplicemente, gli è perchè maggiori particolari (che riserbiamo ad altra occasione) intorno agli stessi, non ci parvero necessari al nostro assunto, che fu, nel dettare queste poche pagine, quello principalmente di prendere in esame i concetti di statica e di dinamica, che, tolti alla meccanica, ed introdotti nel campo degli studi sociali per la prima volta da Augusto Comte, non sono da tutti gli scrittori adoperati nel medesimo senso.

Non ci lusinghiamo certo d'essere riusciti a togliere ogni incertezza in così difficile argomento: ci basterebbe solo, e saremmo paghi, d'essere riusciti ad avere additato ad altri la via conducente a siffatto risultato.

Gio. Della Bona

CANTATA

a

BENEDETTO MARCELLO

nel I. centenario dalla sua morte (1).

INNO

O sommo Spirto che sì eccelso volo
  Sciogliesti al ciel dell' estasi divine,
  Tu dalle sfere che non han confine
  Rapisti il suono ignoto a ogni mortal;

  Tu del regal cantore d' Israello
  Armonizzasti il profetante verso,
  E l' eterno Fattor dell' universo
  Ebbe nell' inno tuo l' inno immortal.

Oh! päurosa bibblica grandezza!
  Delle battaglie o Iddio santo, tremendo!
  Nel salmo di Marcello io ti comprendo;
  Mi prostro, prego e tutto freme il cor.

(1) Questa Cantata venne posta in musica dal chiarissimo Maestro Reginaldo Grazzini. perchè fosse eseguita in una solenne commemorazione in onore del Principe della musica sacra. Pur troppo non si trovò ancora il modo di tributare questo doveroso omaggio a tanto genio che tutto il mondo onora. L' iniziativa di questa solennità spetta al Liceo Musicale che s' intitola col nome di quel Grande.

Schiere del ciel volanti ed inneggianti
Fra sovruman fulgor di paradiso!
Nel salmo di Marcello io vi ravviso,
Adoro e assurgo all'infinito Amor!

O sommo Spirto! l'almo tuo concetto,
Della divina intelligenza è il raggio;
D'un' altra vita è il mistico linguaggio
Che tu apprendesti e a Dio per te risal;

Chè del regal cantore d'Israello
Armonizzasti il profetante verso
E l'eterno Fattor dell'universo
Ebbe nell'inno tuo l'inno immortal.

(*Voci celesti*)

Dolce il sospir degli angeli,
Dei cherubini i canti,
E dei beati e santi,
Gl'inni sull'arpe d'or,
Muovon dal cielo il fulgido
Volo nell'idëale,
E balsamo fatale
Scendon dell'uomo al cor!

(*Voci terrestri*)

Allor dall'erma ed umile
Terra all'eccelse sfere,
Si levan le preghiere
Qual profumo dai fior;
E l'anime si esalano
Nel pianto e nel sorriso
Cercando il paradiso
E il trono del Signor!

(*Voci del cielo e della terra*)

Ma il salmo di Marcello
Solennemente bello,
Nella fervente e piena
Sua melodia serena,
Avvolge terra e cielo
D' armonïoso velo,
S' erge all' immenso empireo
E innanzi a Dio ristà!

(*Ripresa dell' inno*)

O sommo Spirto che sì eccelso volo
Sciogliesti al ciel dell' estasi divine,
Tu dalle sfere che non han confine
Rapisti il suono ignoto a ogni mortal.

Chè del regal cantore d' Israello
Armonizzasti il profetante verso,
E l' eterno Fattor dell' universo
Ebbe nell' inno tuo, l' inno immortal!

Sublime genio Italico
Che al mondo inter sei gloria,
No, non varranno i secoli
Tuo raggio ad eclissar;
Dalle lagune Adriache
Sorgesti nella storia,
Ed al tuo canto angelico,
La terra è tempio e altar!

P. Oreffice

IL TRIONFO D'AMORE (*)

I.

Il *Trionfo d'Amore* di Francesco Petrarca è una conseguenza del *Canzoniere.* Il poeta che ha in un numero ben grande di sonetti e di canzoni cantato le incertezze, le lotte del suo amore e della sua passione, terminando colla confessione del suo fallo e raccomandandosi alla Vergine, ci presenta in un quadro tutti i *suggetti* che Amore ha soggiogati al suo carro. Quel che fu motto e impresa pel Boiardo — *omnia vicit Amor*, — ispirò anche il Petrarca; i versi di Properzio: *Omnes humanos sanat medicina dolores Solus Amor morbi non habet artificem*, sono la scusa pel poeta, che fu impotente a reprimere una passione forte e tenace, più tenace e più forte della sua volontà. « Lo scopo del poeta nel comporre questi *Trionfi,* dice il Leopardi, è quello... di ritornare di quando in quando col pensiero or al principio, or al progresso ed or al fine del suo innamoramento, pigliando poi

(*) Pubblicando, mercè la gentilezza di dotti e benevoli amici, questo lavoretto in un periodico che si occupa di lettere, abbiamo tolta grandissima parte delle note illustrative, per ragioni di spazio. Se un giorno uscisse di nuovo per le stampe, allora potremmo, oltre che compierlo, allargare i confronti, in opportune note, confronti che piacciono tanto a certi cultori del Boccaccio e del Foscolo, confronti utili sì, ma non indispensabili per chi legge.

frequente occasione di tributar lodi ed onori all'unico e sublime oggetto dell'amor suo » (1).

Il *Trionfo d'Amore*, adunque, è l'esposizione d'uno dei *vari stati dell'anima rationale;* è l'*Amor che a nullo amato amar perdona;* canta la fragilità dell'uomo contro questa forza che è *alma del mondo*, che regge, domina e governa tutto il creato e le creature. Del resto il poeta sa che Amore *macchia ognuno* della *sua pece*, e trova modo, nel *Trionfo della Castità* (1), di scusarsi delle sue colpe amorose, se neppure gli Dei non ne andarono esenti.

Amor omnia vicit; Amore trionfa, aggioga, saetta; Amore è un guerriero, anzi un *Duce vittorioso*, come lo dice il Petrarca. *Vixi puellis nuper idoneus Et militavi non sine gloria*, cantava Orazio, ripetendo, quasi, quel che già disse Ovidio: *Militat omnis amans et habet sua castra Cupido.* Qui sta tutto, o gran parte, del concetto del *Trionfo* petrarchesco, il quale, come vedremo, non era nuovo nel secolo XIV.

Il poeta, nel giorno *annoale* in cui s'innamorò di Laura, ha una visione meravigliosa: vede

.... un vittorioso e sommo duce,
pur com' un di color che 'n Campidoglio
trionfal carro a gran gloria conduce. (I. 13-15)

È Amore, che tirato, su un carro, da *quattro destrier, più che neve bianchi*, nudo, colle ali e le saette, precede una gran turba di *mortali, Parte presi in battaglia e parte uccisi, Parte feriti di pungenti strali* (2). Il poeta guarda e non vi riconosce alcuno: ma *un' ombra, alquanto men che l'altre trista*, dice di conoscerlo, gli si avvicina, gli serve di guida:

(1) Versi 1-15.

(2) Cfr. *Trionfo della Morte*, I, versi 10-12:

Era miracol novo a veder quivi
rotte l'arme d'Amor, arco e saette;
e quai morti da lui, quai presi vivi.

(1) Vedi su i *Trionfi* il bel giudizio di Adolfo Gaspary, *Storia della letteratura italiana*, vol. I, pag. 411 e 479, Torino, Loescher, 1887.

Le sue parole e 'l ragionar antico
scoperson quel che 'l viso mi celava,
e così n' ascendemmo in luogo aprico.
E cominciò: gran tempo è ch' io pensava
vederti qui fra noi; chè da' prim' anni
tal presagio di te tua vista dava. (I. 49-54)

Non è qui il caso di ricordare come questi versi del Petrarca rammentino gli altri dell'*Inferno*, dove Ser Brunetto si scopre a Dante; è troppo manifesta l'influenza della *Commedia* sui *Trionfi*: piuttosto è da domandarsi chi fosse quegli che si scopriva al Petrarca, gli si manifestava *vero amico* e seco nato *in terra tosca*. Il Vellutello, per primo, credo, ritenne fosse Cino da Pistoia, che il Petrarca potè conoscere di persona, ma certamente nelle opere. Che l'amico del Petrarca fosse veramente Cino, non posso negare, ma non crederei potersi con sicurezza affermare. Questo *amico* conduce il poeta nei primi tre canti del suo poema, finchè, cioè, Laura s'accosta a lui: poi entra a far parte della turba, e il poeta rimane solo. Ora nel canto IV, dove il Petrarca passa in rivista i poeti d'amore, vede anche Cino da Pistoia, con la sua Selvaggia. Io quindi mi domando: se l'*amico* del poeta vide subito il Petrarca, e se nel *Trionfo* si rappresenta un corteo una processione di persone che seguono il carro d' Amore come poteva essere Cino da Pistoia, se veniva più indietro, cogli altri poeti? Poi, perchè non l'avrebbe nominato subito, se nel disegno suo era necessario più tardi registrare il suo nome? E se facendo quell'allusione, il Petrarca supponeva che i lettori intendessero Cino, perchè ricordarlo più tardi? Di poco peso, come si vede, ma pur son sempre obbiezioni, obbiezioni che un codice del secolo XV toglie affatto, leggendo i versi 31-33 del canto IV, così: *Ecco Dante e Beatrice; ecco Selvaggia; Ecco l'amico mio, Guitton d'Arezzo Che di non esser primo par ch' ira aggia.* Ma abbia o no il Petrarca accennato a Cino da Pistoia, per lo studio che noi facciamo ciò non interessa più che tanto.

Dopo il breve dialogo del poeta e della guida, quest'ul-

tima fa una rappresentazione della figura del Dio (I. 76-87); poi comincia una sfilata di nomi. Nel canto primo si ricordano romani, greci, dei e semidei: Cesare e Cleopatra; Augusto *che Livia sua pregando* (meglio *pregnante*) *tolse altrui;* Nerone e Poppea; Antonino Pio e Faustina. Poi vengono Dionisio, Alessandro, Enea, *che pianse sott'Antandro la morte di Creusa;* Ippolito, *che non volse Consentir al furor de la matrigna;* Demofoonte, Ercole, Giasone, Medea, Isifile, la *giovanetta Che tutte l'altre avea prima ingannate;* poi viene Elena, che ha *il titol d'esser bella*, Enone, Paride, Ermione, Oreste, Laodamia, Protesilao, Argia e Polinice. Ultimi vengono gli dei:

Tutti son qui prigion gli Dei di Varro;
e di lacciuoli innumerabil carco,
vien catenato Giove innanzi al carro. (I. 158-160)

Nel canto primo, ove eccettui l'incontro del poeta coll'amico e la personificazione d'Amore, di notevole c'è poco; è una lunga enumerazione di nomi, priva di particolari; l'episodio più notevole, infatti, è quello di Ippolito e Fedra, che è tratteggiato in quindici versi (I. 109-123). Sono figure che spariscono dal nostro sguardo: direste che il poeta voglia sbrigarsi, voglia tratteggiare i contorni di un quadro più ampio. In ciò ricorda il verso dell'Inferno, dove il poeta, — è una osservazione del Morandi, (1) — accenna fuggevolmente alle minori figure del suo quadro per far campeggiar meglio l'episodio di Paolo e Francesca. Il Petrarca, in ciò, ripetiamo, simile a Dante, ha tracciate nel I canto del suo *Trionfo* le linee generali, nel II, si intratterrà lungamente su un episodio.

Il poeta è *stanco già di mirar* attorno, ma pur *non sazio ancora* i soggetti d'amore, quando vede *duo* spiriti *che a mano a mano Passavan dolcemente ragionando.* Mosso dal *lor leggiadro abito strano* e dal loro parlare *peregrino*, si accosta ad essi, li riconosce e parla a lungo con loro. Sono le

(1) L. Morandi, *La Francesca di Dante*, Città di Castello, Lapi 1886, pag. 6-7.

ombre di Massinissa e di Sofonisba, il primo dei quali narra in elettissimi versi (II. 37-129), del suo amore per Sofonisba e del suo affetto per Scipione. Nell' episodio, lo nota anche opportunamente il Giudici (1), campeggiano quattro figure, Massinissa, Sofonisba, Petrarca e l'*amico suo;* e l'intonazione dell'episodio (*Poi che l'arme romane a grande onore* ecc.) parmi tolta dal dantesco: *Poscia che Costantin l'aquila volse*; certamente di Dante qualche cosa c'è. L'episodio, per se stesso è forse la cosa migliore del *Trionfo;* l'efficacia, molta; l' influenza di Dante vi si fa spesse volte sentire.

Il II canto, dopo l'episodio di Massinissa e di Sofonisba, procede, come il primo, per enumerazione. Fra i molti, chè *non menò tanti armati in Grecia Serse,* il poeta ne conosco alcuni. Chiede a Perseo come *Andromeda gli piacque in Etiopia;* vede Narciso, *che divenne un bel fior senza alcun frutto; Ifi, che amando altrui, in odio s'ebbe;* Alcione, Ceice; *la crudel figlia di Niso,* Scilla; Atalanta, Aci, Galatea, Polifemo, Glauco, Carmente, Pico, Egeria, Pigmalione e Cidippe. Tutta questa enumerazione di nomi e d'amori, fatta a brevi tratti (sta tutta in quarantasette versi) chiude il secondo canto del *Trionfo d'Amore.*

Pel suo contenuto, il III capitolo è breve. Comincia con Pompeo e Agamennone e, detto di passare ad *Altra fede, altro amor,* il poeta passa in rassegna gli amori nobili-romantici : Ipermestra, Piramo e Tisbe, Ero e Leandro, Ulisse e Circe. Poi ritorna al suo concetto dominante dell' *omnia vicit Amor,* e ricorda Annibale che *vil femminella in Puglia* il *prende e lega;* Isicratea, che *in Ponto fu reina;* Porzia, *che 'l ferro al foco affina;* Giacobbe che ha *sette e sett'anni per Rachel servito.* Nominato Giacobbe il poeta si trattiene un po' colle persone del vecchio Testamento; Isacco, con Sara; Davide, che amore spinse a *far l'opra Onde poi pianga in luogo oscuro e cavo;* poi un' allusione a Salo-

(1) *Storia della letteratura italiana,* Firenze, Le Monnier, 1865, pag. 291, vol. I. Cf. anche l'*Africa,* l. V, ove è il bello episodio di Sofonisba e Massinissa, una delle migliori cose del poema.

mone, Tamar, Assalone, Sansone, Giuditta, Sichen, Assuero, Erode. Seguono a questi Procri, Artemisia, Deidamia, Semiramis, Bibli e Mirra.

Di tutte queste persone che passano davanti agli occhi del poeta, aggiogate da Amore, nel poema petrarchesco è un breve e fuggevole ricordo. Noterai che i nomi dei macchiati dalla pece d'Amore non hanno sempre un ordine storico o cronologico, nè sono sempre accoppiati per simiglianza di casi e di vicende d'amore. Tanto è vero che a personaggi della Storia Sacra e della Bibbia succedono Tristano ed Isotta, Lancilotto e Ginevra, e fra questi *che le carte empion di sogni*, il poeta mette *la coppia d'Arimino*. Pel contenuto, il canto finisce con questi ultimi personaggi, perchè dopo Laura s'accosta al poeta, al quale l'*amico* dice: *Omai ti lece Per te stesso parlar con chi ti piace, Che tutti siam macchiati d'una pece.* La guida sparisce, e il poeta, che è già entrato a far parte del Trionfo di Amore, chiude il terzo canto del poema (100-190), parlando della vita degli amanti, vita che l'amore per Laura gli ha fatto conoscere per lunga esperienza.

Nell'ultimo canto si passano in rivista i poeti che piegarono il gioco d'Amore. Dei greci non ne conosce che cinque: Alceo, Orfeo, Pindaro, Anacreonte e Saffo; di latini pure cinque: Virgilio, coi *compagni d'alto ingegno e da trastullo*, Ovidio, Tibullo, Properzio e Catullo. Pei poeti italiani consacra tre sole notissime terzine (IV. 31-39); al *drappello Di portamenti e di volgari strani* i versi 40-55. I versi 56-70, parlano con vera effusione d'affetto di Tommaso da Messina, di Socrate e di Lelio (1). Descrive con pochi tratti *l'isoletta delicata e molle*, che *cotanto piacque a Venere* dove accade la scena del Trionfo, e con una poco felice enumerazione di *Errori, sogni ed immagini smorte*, di *stanco riposo e riposato affanno*, di *chiaro disnor e gloria oscura*

(1) Vedi, se vuoi, le *Epist. Senil.*, lib. I, epistola 3ª e delle *Familiar.* la 1ª del lib. III, dove si parla di Socrate e Lelio, giovani familiari dei Colonnesi e di Tomaso da Messina, col quale il poeta fu *una aetas, idem animus*.

e nigra che circondano il carro d' Amore e ispirarono nel seicento due ottave dell'*Adone*, si chiude il *Trionfo*, il quale, teniamolo ben a mente, non è che una parte d'un lavoro più vasto che il poeta aveva in mente.

II.

Questo, spogliato della sua veste poetica, è il *Trionfo d'Amore* di Francesco Petrarca, opera certamente degli ultimi anni della lunga carriera artistica del poeta se quando morì non era ancora pubblicato e il Boccaccio potè sospettare fosse arso con altri scritti di lui. Infatti sappiamo, e ciò fu anche riaffermato da Adolfo Gaspary, che il Petrarca lavorava intorno al *Trionfo d'Amore* nel settembre del 1357, e nulla vieta a credere vera questa data, illustrata anche dagli argomenti di Giuseppe Fracassetti (1). Ma non si può, mi pare, sostenere che in quell'anno, o nel seguente, il *Trionfo* fosse un'opera compiuta. Basta leggere il *Trionfo d'Amore* per convincersi che il Petrarca avea già letta la *Commedia* e diverse forme, diverse intonazioni, vi aveva derivate. Certe imitazioni, sebbene non si possono sicuramente indicare, si sentono; il metro stesso, la grave terzina che Cecco d'Ascoli rimpastò nell'*Acerba*, la stessa visione, l'idea della *guida*, che sparisce quando il poeta incontra Laura, quasi come Virgilio che dilegua all'apparire di Beatrice, ricordano molto la *Commedia*. La quale il Petrarca lesse negli ultimi anni della sua vita, invitatovi dal Boccaccio, e con molta probabilità nel 1359.

La lettura della *Commedia* esercitò certamente una influenza sui *Trionfi*. Il *Trionfo d'Amore*, intorno al quale lavorava nel settembre del 1357 non potè, a mio avviso, essere compiuto, come ci resta, prima del sessanta, e certamente poco dopo. Potè essere pensato o anche abbozzato nel settembre del 1357, ma condotto a termine prima del 60,

(1) G. Fracassetti, *Lettere di F. Petrarca volgarizzate e dichiarate* Firenze, 1863. Vedi al volume I delle *Epistole famigliari*, ove si legge la *Cronologia comparata sulla vita di F. Petrarca*, pag. 183.

prima cioè di un esame e di uno studio della *Commedia*, non mi pare (1).

L'idea del *Trionfo d'Amore*, pur concedendo al Pasqualigo che il germe dei *Trionfi* petrarcheschi si ritrova nella canzone: *Standomi un giorno, solo, alla fenestra*, di cui parleremo più avanti, non era nuova quando il Petrarca scriveva il suo poema. Come nel cinquecento, e lo notò assai bene il signor Arturo Graf, si ebbe una corrente antipetrarchista che intorbidò le onde *chiare e fresche* del petrarchismo invadente, così nel due e trecento non mancano gli sfoghi dei poeti contro Amore, note stonanti in mezzo al profumo bruciato su l'altare di Citera. Tutti i poeti del duecento e del trecento sciolgono inni ad Amore, tutti si lamentano della sua crudele signoria. È un lamento della crudeltà della donna sempre *selvaggia* per quanto *beatrice*; è una imprecazione ad Amore che ha feriti i poeti di una ferita dolorosa e insanabile.

Questi lamenti contro Amore, intendiamoci bene, sono cosa ben diversa dal *Trionfo* quale il Petrarca l'ha immaginato, nè si possono dire fonti del suo poema. Delle quali fonti ci intratterremo più oltre, volendo ora confrontare il *Trionfo d'Amore* con alcuni altri componimenti del genere. Per ora ci basta affermare che il *Trionfo* del Petrarca fu scritto nel 60, quando, cioè, avea letta la *Commedia*. Esamineremo, confrontandone il contenuto col poema petrarchesco, due altri componimenti del secolo XIV: il *Capitolo* di Domenico da Montecchiello, prima; l'*Amorosa Visione*, poi. Lo scopo, come si vede, del nostro studio, è quello di cercare le fonti del *Trionfo d'Amore*, non trascurando, come appendice, un breve cenno su gli imitatori.

(1) Dico così perchè la *Commedia* dovette essere oggetto di lungo studio e di lungo amore, se tanto vi derivò, egli che col lungo studio e amore aveva tanto immedesimati in sè gli autori latini (*Fam.* XXII, lettera 2ª). Non poteva il Petrarca, con una semplice lettura della *Commedia*, *passarsi nel sangue*, e nelle midolle, tante reminiscenze dantesche, quante se ne trovano nel *Trionfo d'Amore*.

III.

Il *Capitolo contro Amore,* di frate Domenico da Montecchiello, fu stampato la prima volta da noi nel 1885, secondo la lezione del cod. Bol. Um. 1739 (1). Mentre facevamo publicamente voto a che il *Capitolo* del povero frate fosse posto *novellamente in luce,* fu ristampato, insieme alle altre poche cose del Montecchiello, da Guido Mazzoni (2), che ringraziamo non solo per aver esaudito il nostro voto, ma anche per le notizie e i conforti datici per questo lavoro.

Della vita di Domenico da Montecchiello, parla distesamente e bene il Mazzoni nella prefazione della raccoltina di rime del povero frate. Noi non sappiamo dir nulla nè di più nè di nuovo: riepiloghiamo, quindi, il risultato delle sue ricerche. È ignoto quando nascesse: si sa che si convertì poco dopo il Colombini, quindi se non con certezza con molta probabilità nel 1360. Che vivesse più in là del Colombini, morto nel 1367, non si può affermare. Chè fosse *dottore di leggi* lo attesta il Belcari, il quale ci dà le maggiori notizie che sappiamo del nostro uomo. Fu anche vicario a Petriuolo, *el qual offitio esercitò di consentimento di Giovanni Colombini.* Queste le notizie che noi sappiamo di lui. Il Mazzoni, diligente ed acuto nelle sue ricerche, fece anche esaminare nel R. Archivio di Stato di Siena i Diarii che vi si conservano del governo dei Dodici, ma in esso, nè nei ruoli dei Giudici e dei dottori di legge che vanno dal 1341 a tutto il secolo XV, si trova il nome del Montecchiello, la qual cosa farebbe sospet-

(1) *Un Capitolo contro Amore di fra D. da Montecchiello,* in *Propugnatore* anno XVIII, dispensa 3ª pag. 401-425, Bologna 1885.

(2) *Rime di M. Domenico da Montecchiello per cura di Guido Mazzoni,* Roma 1887. — La lezione, sebbene qua e là non in tutto soddisfacente, è condotta sui codd. Magl. II, 11, 40; Laur. XLI, 34; Riccard. d. 1156 e 1582; Casan. d. V, 1; Vatic. 5155 e Bol. Univ. 1739. Ma il *Capitolo* del frate da Montecchiello resta anche nell'Oxfordiano sul quale cfr. il Mortara.

tare che il nostro poeta si addottorasse prima del 41. Per ora non andiamo più in là colle ricerche, giacchè dovremo intrattenercene ancora quando discuteremo la data che si deve attribuire a questo *Capitolo.*

Il *Capitolo* del Montecchiello, che il cod. Bol. Un. 1739 chiama addirittura *Triumphus,* contiene una filarata di nomi, senz'arte, senza grazia, arida come un inventario notarile. Ci sia nondimeno perdonato se riassumendolo non saremo brevi, perchè questo *Capitolo,* benchè edito due volte, non si può dire molto noto. È in terzine, e consta di cinquecentotrentadue versi, bruttini, stentati, affannati, aridi. Il poeta (1-18) si lagna d'essere di nuovo impaniato nelle reti d'amore dopo che aveva lasciato *le vaghe rime e 'l dolce dir d'amore,* perchè aveva passato il *mezzo del cammin* di sua vita e perchè *l'abito legale* e il *trattato di Giustiniano* glielo vietavano. Era addottorato in leggi, aveva passati i trentacinque anni pure si trovava nuovamente *infiammato Da una fiamma d'Amor tanto cocente Che di caldezza passa il modo usato.* Fantasticando, ha una visione: vede Amore, non si sa dove, e lo rimprovera: *falso e crudel traditore perchè vuoi far di me vendette tante?* (19-31). E così comincia la filarata dei nomi con poca opportunità e con meno eleganza e bontà d'arte.

Comincia con Adamo ed Eva (il povero frate gesuato si rifaceva proprio *ab ovo*) e nei versi 34-45, abbozza il primo peccato e la cacciata dei *due primi parenti* dal Paradiso Terrestre; segue (46-51) a dire di Caino ed Abele, con quanta opportunità non sappiamo; poi *delle schiatte d'Israel... Colle figlie degli uomini mischiate:* tutto questo per preparare il Diluvio (61-63). Preso così l'aire, tira via riferendo le parole del Signore: *me poenitet fecisse hominem,* e segue, per un buon pezzo, l'*Antico Testamento.* Sara (73-78), rapita da Faraone; la ruina di Sodoma e Gomorra, colla relativa conversione della moglie di Loth in statua di sale (79-87); Loth *in acto carnale concupiscente colle figlie* (88-90); Giacobbe che contempla quattordici anni Rachele, poi prende Lia

in moglie (91-93); Sichen *colla vergin Dina* (94-96); Ruben (97-99); Antioca, che richiede *Ioseppe d'acto carnale* (100-102); poi vengono i figli d'Isdrael, che peccano *senza regola o guida Con figlie di Moab allo scoperto*. Al ricordo di Sansone, che si prestava un po' più degli altri, il poeta consacra due terzine (109-114):

Poi mi parve sentir la grande strida
della ruina del cieco Sansone
che sotto pietra con molti s'annida:
settantacinque milia di persone
vidi morir per quella del Levita
con crudeltà siffatta uccisione. (109-114)

All'episodio di Sansone segue un accenno (115-117) a Saul, pel fatto del Capretto di cui parla la Bibbia; poi segue David (118-123). Qui il poeta si ferma brevemente e compendia le *nequizie amorose* del gran figlio di David, e quel che più monta, mica male. Sentite:

O David, che crudele medicina
ti vidi usar per seguitar Amore,
ponendo Uria a sì mortal ruina!
Omicida ne fosti e traditore,
e Bersabè com'è poco contenta
vedendosi perduto il suo Signore.

Come vedete, non c'è male. Segue a David, Amone, (124-129) che tiene fra le braccia Tamar; Ansalone, appeso pe' *capelli Po' che fedò la camera paterna;* Salomone e Sara che *diede a sette isposi morte amara* (133-138); Oloferne e Giuditta (139-141). All'accenno di Susanna, *con li concupiscibil veterani* (!), il poeta aggiunge il giudizio di Daniele (142-150).

Dopo un breve accenno ad Erode che *al Battista fece tagliar la testa*, il poeta narra di Antinoo e di Apollonio (166-180). È l'episodio più lungo cui abbia dato luogo nel poemetto. Di qui innanzi il Montecchiello passa alla storia e alla Mitologia. Numeriamo brevemente i nomi dei trascinati

da Amore: Enea e Didone (181-192); Elena e Paride (193-204); Penelope (205-207); Pasifae (208-216); Teseo e Arianna (217-234); Giasone e Medea (234-243); Filli e Demofoonto (244-246); Fedra (247-249); Mirra (250-256). Di questi episodi molti può avere derivati dalle *Eroidi* di Ovidio. Quel che segue, è tratto dalle *Metamorfosi.*

Comincia con Orfeo, che ha grazia presso gl' inferni *per sonar nel pianto* (257-261); e passa al rapimento di Ganimede fatto da Giove, di cui parla Ovidio nel X delle *Metamorfosi.* Seguono: Io, Dafne, Deidamia, Venere e Adone; Atalanta, Bibli, Piramo e Tisbe, Progne, Calisto, Narciso, Eco, Leucotoe, Giunone, Atalanta, Proserpina, Aretusa e Alfeo, Scilla, Procri ed Orizia, Deianira, Ercole e Iole, Teletusa, Ifi e Janto, Pigmalione, Alcione e Ceice, Achille, Polifemo, Glauco Ulisse e Circe, Pico, Pomeria, Isifile, Ero e Leandro, Cidippe, Ipermestra, Laodamia, Protesilao, Semiramide, Cleopatra. Mi si perdoni questa lunga filarata di nomi, ma mi premeva di finire il sunto del poemetto. Il quale, come era naturale, termina con una non breve obiurgazione contro Amore. Il poeta è spaventato dalla lunga schiera dei soggetti da Amore. E noi non siamo meno spaventati di lui, tanto è minuto e tedioso il confronto che dobbiamo fare con il *Trionfo* del Petrarca. Cominciamo dunque colle nostre ricerche.

Che il *Capitolo* del Montecchiello fosse scritto prima del 1360, prima, cioè, del *Trionfo* del Petrarca, si può supporre ragionevolmente da diversi dati. Anzitutto notò il Mazzoni che difficilmente può credersi una imitazione dal Petrarca, perchè un imitatore, *non aiutato dalla virtù dell'arte immaginerà ed eseguirà male, ma sempre in modo più difficile e complicato del maestro* (1). Poi il *Capitolo* del vicario di Petriuolo dovette essere scritto prima della conversione, la quale dovette accadere poco prima il 60. Il non aver trovato memoria di lui nel ruolo dei dottori e giudici di leggi dal 1341 in poi, fa supporre che si addottorasse prima di quell'anno; ci suggerisce ancora questa ipotesi che a me par giusta: se si fosse

(1) Mazzoni, *op. cit.* pag. 24.

addottorato a venticinque anni, nel 1340, poteva benissimo nel 52 aver scritto il suo povero *Trionfo*. Nel 60, epoca della sua conversione e forse del suo vicariato, era vecchio, come anche apparisce dalle parole del Belcari, e il *Capitolo* era già composto da un pezzo. Da queste date e da queste congetture si può ragionevolmente supporre il *Capitolo* fosse scritto nel 52.

Facendo anche una ricerca per l'inverso, mi pare si debba escludere che il Montecchiello potesse aver letto il *Trionfo* del Petrarca. Primieramente i *Trionfi* non furono, vivente il poeta, messi in ordine; poi non v'è accenno al poema petrarchesco, in terzo luogo i due componimenti sono affatto diversi, e hanno ben poche cose in comune, all'infuori della Visione. Conobbe il Petrarca il capitolo del Montecchiello? La domanda è grave e la risposta è difficile. Le fonti del Montecchiello sono principalmente due: la Bibbia e le *Metamorfosi*. A queste si può aggiungere, senza tema di sbagliare, le *Eroidi*.

Che il poeta abbia tolto qua e là concetti pel suo *Capitolo*, non mi pare, ove eccettui, come notò il Mazzoni, un raffazzonamento dei versi 442-473 del III delle *Metamorfosi* nei versi 352-372 che contengono la parlata di Narciso. Due volte è imitato Dante, dove dice di Semiramide e di Proserpina; il Petrarca non è mai imitato. Indizio questo che il Da Montecchiello non conosceva il *Trionfo d'Amore*.

Due, abbiamo detto, sono le fonti pel Montecchiello: dalla Bibbia tolse tutti gli episodii che vanno fino al verso 180. Poi seguono brevi episodii che può aver incastrati nel poemetto sulle tracce delle *Eroidi*. Tutto il resto deriva dalle *Metamorfosi*, meno i pochi versi relativi a Semiramide e a Cleopatra, che sono imitati dai notissimi del V dell'*Inferno*.

Conobbe il Petrarca il *Capitolo* del Montecchiello? — Esaminiamo, con qualche confronto, e brevemente, i due componimenti. Il Petrarca ha una visione, e ci descrive e ci fa assistere ad un vero Trionfo Romano; in ciò è dissimile affatto dal Montecchiello. Vede molte persone, come il Montecchiello: ma quel che è nell'uno fredda enumerazione, diventa arte mi-

rabile di rappresentazione per l'altro, che fa procedere il suo *Trionfo* colle proporzioni artistiche di un poema, quantunque il *Trionfo d' Amore* non sia che *una parte d' una molto più larga invenzione.* Dato il tema e l'idea della *Visione,* le somiglianze che si notano fra i due componimenti diventano logiche e necessarie. Tutte le persone che Dante vede nel V dell'*Inferno,* che non è altro, in fine, che un *Trionfo d'Amore,* sono ricordate dal Petrarca, e, all' infuori della *coppia d'Arimino,* dal Montecchiello; ma non è questa ragione sufficiente a creder questi due componimenti imitazioni di quel canto della *Commedia.* Questo per dire che le somiglianze fra il Petrarca e il Montecchiello delle persone che incontrano, dato il tema comune, sono necessarie.

Nè confrontando i versi degli episodi comuni ai due componimenti troveremo punto di somiglianza. Per convincerne che il Petrarca non derivò dal Montecchiello, confrontiamoli un po' minutamente. L'episodio di Enea e Didone, che è il primo che si trova nel Petrarca e nel Montecchiello, è affatto diverso. Il vicario di Petriuolo li vede *in una grotta Soli fuggiti,* quasi come Virgilio nel IV dell'*Eneide;* non credo che della VII delle *Eroidi* vi sia nulla. Il Petrarca, invece non si perde a raccontare l'episodio di Enea e Didone nello *speco,* ma con un tocco da maestro, in tre versi fa la storia delle vicende di Enea, e di Didone non parla:

L'altro è colui che pianse sott'Antandro
la morte di Creusa, e 'l suo amor tolse
a quel che 'l suo figliuol tolse ad Evandro.

L'episodio di Fedra, che consta di tre soli versi nel Montecchiello, è senza dubbio derivato dai primi due versi della *Eroide* IV d'Ovidio, mentre il Petrarca illustra il suo racconto narrando perfino la morte della matrigna:

Ed ella ne morio, vendetta forse
d'Ippolito, di Teseo e d'Arianna,
che amando, come vedi, a morte corse.

Diversità grave, cui possiamo aggiungere anche l'episodio

di Teseo ed Arianna, cui il Petrarca accenna fuggevolmente (I. 147-149), un po' vasto nel da Montecchiello (217-234). Il verso: *Gridando Teseo dove se' tu gito?* è tolto dal verso 35 della X dell'*Eroidi: Quo fugis? exclamo: scelerate, revertere, Theseu;* gli altri: *E i concavi sassi rimbombava Simili voci*, sembrano tradotti dai versi:

> Interea toto clamanti litore, Theseu,
> reddebant nomen concava saxa tuum.
>
> (*Eroidi*, X. 21-22).

Non sono, come si vede, imitazioni, ma reminiscenze da Ovidio, reminiscenze che dovevano pur cadere nella mente del povero frate che aveva tradotte le *Eroidi.*

Il quarto episodio comune al Montecchiello e al Petrarca è quello di Ercole. Il Petrarca se la cava con poche parole: *Colui che è seco* (cioè Teseo) *è quel possente e forte Ercole, che Amor prese;* il Montecchiello è più prolisso (412-426): comincia da *Deianira bella* e da Achelao; e seguita con Nesso e Iole e la fatale camicia. Il Montecchiello ha seguito l'ordine tenuto da Ovidio nel IX delle *Metamorfosi,* ma non troviamo riscontri nei versi dell'uno e dell'altro. Nè l'accenno a Laodamia che nel Petrarca lamenta il suo *Protesilao*, si può dire tolto dal Montecchiello: i due poeti accennano fuggevolmente i casi della figlia di Casto Tessalico, nè tolgono alcuna cosa della XIII dell'*Eroidi.* Nè il ricordo di Demofoonte e Filli, cui nel *Capitolo* del nostro frate è consacrata una terzina (244-246), ha somiglianza col Petrarca nè riscontro colla II delle *Eroidi.* E nulla di comune nel Montecchiello e nel Petrarca hanno gli episodii di Giasone, Isifile e Medea che il Montecchiello potè derivare dalla VI e XII delle *Eroidi* e anche dal XIX dell'*Inferno.*

Come si vede dal confronto fatto finora fra gli episodi comuni al Petrarca e al Montecchiello non c'è indizio che il primo conoscesse l'opera del secondo. Anche continuando il confronto simiglianze tali da farci credere questi componimenti derivati l'uno dall'altro non si troveranno. Il II capitolo del

Trionfo petrarchesco si apre coll'episodio di Sofonisba e Massinissa, in cui senti già tutta l'influenza di Dante. Gli altri episodi comuni al Petrarca e al Montecchiello sono tutti derivati dalle *Metamorfosi*. Quel di Narciso ed Eco il Montecchiello tradusse pur rozzamente dal III delle *Metamorfosi* (Mont. 346-372; Ovid. III. 442-473); nel Petrarca nè d'Ovidio nè del Montecchiello c'è nulla. Nell'uno è *quel che 'nnamorò di sè nel fonte;* nell'altro Narciso è *'l vano amator che la sua propria Bellezza desiando, fu distrutto;* nell'uno Eco è *in bocie convertita*, nel Petrarca è oltrechè in *bocie* anche convertita *in duro sasso asciutto* (1). Nulla, come si vede, che accenni a somiglianza e a parallellismo.

Seguitiamo: ai versi

Quei duo che fece Amor compagni eterni
  Alcione e Ceice in riva al mare
  far i lor nidi a' più soavi verni..
E vidi la crudel figlia di Niso
  fuggir volando; e correr Atalanta
  di tre palle d'or vinta e d'un bel viso;
e seco Ippomenes, che fra cotanta
  turba d'amanti e miseri cursori
  sol di vittoria si rallegra e vanta.

che ricordano Alcione, Scilla e Atalanta confrontiamo questi altri del Montecchiello:

Poscia d'Alcinoe gran pianto sensi
  e vidi morto Ceice in sul lito
  e lei contenta, come tu ti pensi. (442-444)
Poi vidi Scilla seguitar da Niso. (279)

L'episodio di Atalanta del Montecchiello (298-303) si riferisce alla figlia di Jasio amata da Meleagro, di cui fa men-

(1) Ciò dimostra che il Petrarca imitò dirittamente dall' Ovidiano: *Vox manet, ossa ferunt lapidis traxisse figuram.* Ma i versi 149-150 II. del Petrarca, noi preferiamo leggerli nella lezione del cod. Bol.:

e quella che, lui amando, ignuda voce
fecesi e 'l corpo un duro sasso asciutto.

zione Ovidio nell' VIII delle *Metamorfosi*, non della donna vinta al corso coll'inganno dei pomi d'oro. Di simile ai due poeti finora non v'è nulla, ed entrambi possono benissimo aver attinto da Ovidio, e da Ovidio attinsero gli episodi di Pico, Pigmalione e Cidippe, senza che il Montecchiello e il Petrarca abbiano qualche cosa in comune.

Nè continuando la nostra ricerca di confronto troveremo indizio che il Petrarca derivasse dal Montecchiello. Nel capitolo III abbiamo pure diversi episodi comuni all'uno e all'altro, ma come differenti fra loro di contenuto e di ordine. All'ultimo verso petrarchesco del capitolo II: *E d' un pomo beffata al fin Cidippe*, potremmo avvicinare il verso 490 del Montecchiello: *Doleasi lì d'Amor ancor Cidippe,* se i due poeti non avessero certamente derivati dai versi 123-124 della XXI *Eroide* d'Ovidio.

Cydippen pomum, pomum Schoeneïda cepit,
tu nunc Hippomenes, scilicet, alter eris.

Imitazione, o io m'inganno, non c'è. Nè si riscontra negli episodi di Ipermestra (Mont. 491-492), Piramo e Tisbe (Mont. 307-321), Ero e Leandro (Mont. 484-486), nel secondo dei quali è patente l'imitazione dell'episodio Ovidiano; per tutti il Petrarca se la cava con una sola terzina:

. . . . Vedi Ipermestra;
vedi Piramo e Tisbe insieme a l'ombra;
Leandro in mare ed Ero a la finestra.

I due componimenti continuano ancora con episodi ed accenni a persone comuni, parecchi dei quali tratti dalla Bibbia ma senza avere un carattere di somiglianza. Dato il tema, volendo rappresentare le persone che Amore vinse e soggiogò, queste imitazioni, queste concordanze erano necessarie, perchè servivano mirabilmente al concetto dei due poeti. Ed è a notare anche pel Petrarca che nel canto III del *Trionfo d'Amore* la enumerazione è breve. Egli sorvola, quasi, sulle gesta dei *suggetti* che vi vede, per lasciar campo alla bella rappresen-

tazione dello stato d'animo degli amanti, veramente efficace e superiore. Nel IV canto il Petrarca non ha nulla in comune col Montecchiello: esso è destinato ai poeti e agli amici del Petrarca, Tommaso da Messina, Scipione e Lelio: è il trionfo d'Amore su gli uomini che al *ben far poser gli ingegni*, fra i quali, per opera di Laura, egli pure prende posto.

Ritornando dove siamo partiti, ridomandiamoci adesso se il Petrarca conobbe o imitò il *Capitolo* del Montecchiello, sulla priorità del quale non ci pare permesso dubitare. Rispondiamo subito: no. I due componimenti, quantunque abbiano molti punti di contatto per la somiglianza di tema, non hanno nulla di uguale. L'ordine, anzitutto, è affatto diverso; in uno vedi una filarata di nomi, nell'altro il disegno del poema, con episodi più spiccati ed emergenti; nel Montecchiello vedi ricordato Eurialo e Niso senza motivo; Ifi che si muta in maschio doveva ringraziare Amore, non lamentarsi di lui, poichè così solo potè celebrare le nozze colla sua amata Gianto. Ma gli episodi comuni, si dirà, non sono prova che l' uno conobbe l'opera dell'altro? In qualche caso potrebbe esser vero, ma nel caso nostro no. I due autori potevano procedere da fonti comuni: la *Bibbia*, cioè, le *Eroidi* e le *Metamorfosi*, ma mentre il Montecchiello si aggrappa talvolta alle sue guide, il Petrarca non ne segue che la traccia. Nè tutti gli episodi comuni sono eguali. Il Petrarca ricorda Atalanta vinta al corso da Ippomene coll'inganno dei pomi d'oro, il Montecchiello, invece, ricorda l'Atalanta cacciatrice che uccise il cinghiale di Calidone, inopportunamente, ci pare. E inopportuno è l'episodio di Scilla figlia di Forci e innamorata di Glauco e convertita in cane, episodio tralasciato dal Petrarca, il quale ricorda invece la Scilla figliuola di Niso e amante di Minosse.

Che il Petrarca adunque abbia imitato dal Montecchiello non mi pare assolutamente. I due componimenti sono troppo dissimili e hanno caratteri affatto diversi. L' uno si contenta di enumerare, con ordine tutto suo proprio, quanti furono schiavi d'Amore; l'altro rappresentò una idea molto più vasta, conseguenza della lunga incertezza del *Canzoniere*: il trionfo

della passione sulla volontà e l'intelligenza umana. Diversità, come si vede, grave, nè è la sola che si opponga a far credere il Petrarca imitatore del Montecchiello. Il rimatore gesuato dovette scrivere il suo *Capitolo* nel 1352, o, se si vuole, dieci anni prima del *Trionfo d'Amore*, ma non è mica provato che fosse subito divulgato. Prima di tutto, dopo la conversione del poeta, diveniva inopportuno; poi l'umile gesuato e vicario di Petriuolo aveva ben altro a che fare che a pubblicare versi: doveva attendere al vicariato e cantar le laudi di Gesù, se non forse comporne.

È un fatto osservabile che i codici i quali recano questo trionfo d'Amore in miniatura, appartengono tutti al secolo XV alcuni anzi al cadere di quel secolo. Degli otto codici che io conosco il più antico mi pare il Casanatense d. V. 1, scritto con molta probabilità nel 1440 o poco dopo: gli altri sono di data posteriore. Il non aver trovato codici del secolo XIV contenenti il *Capitolo* del Montecchiello mi farebbe supporre che fosse divulgato assai tardi, forse di su le copie dell' autore e che il Petrarca anche per questo non l' abbia potuto conoscere. Ma quel che è certo si è che i due componimenti non hanno nulla di simile, pur avendo punti di contatto, e, escluso che il Montecchiello, per ragione di data, conoscesse il *Trionfo d'Amore*, rimane ancora escluso che il Petrarca derivasse dal *Capitolo* del gesuato sanese. Il non aver i due componimenti l'ordine, la disposizione e gli episodi medesimi, il non avere nessuna somiglianza, nessun riscontro neppure di versi, sono fatti che escludono che il Petrarca imitasse o derivasse dal Montecchiello. Il quale, vissuto dopo Dante davanti i grandi esempi del trecento fu scrittore povero e borghese. Anch'egli ha letto la *Commedia* ed è stato colpito dalla potente efficacia della grave terzina, ma non dotato dell'ingegno e dell'arte del maestro, si mostra faticoso raccoglitore di reminiscenze cui non sa dare forza, grazia e spirito d'arte. Il canto di Francesca fu senza dubbio il punto di dove prese le mosse, e pure Dante imitò timidamente in diversi luoghi del suo poemetto, ma inceppando nelle reminiscenze classiche che

gli affluivano alla mente, non sapendo plasmarle colla virtù dell'arte convertì in enumerazione fredda e stentata il modello, non sapendo, dall'esemplare imitato, trarre una fusione temperata di effetti e di forme. Ciò serve sempre più a confermare che l'arte davanti ai grandi esempi dei predecessori, inacidisce e muore, o si strascica affannosamente fra il vecchio ed il nuovo, non sapendo fondere i nuovi elementi colle grandi reminiscenze dell'arte passata. Ma quel che non seppe fare il gesuato senese, compì mirabilmente il più grande lirico del trecento: Francesco Petrarca.

IV.

Nè il Montecchiello, adunque, conobbe il Potrarca, nè questi quello: i due *Trionfi* non presentano che le somiglianze di un tema comune: la tela e lo svolgimento è tutto diverso. Ma il Petrarca conobbe certamente l' *Amorosa Visione* del Boccaccio, sia perchè questa era terminata quasi tre lustri prima che il *Trionfo d'Amore*, sia perchè da essa qualche cosa derìvò. Il Claricio, autore di una *Apologia contro ai Detrattori della poesia di Messer Giovanni Boccaccio, Poeta et oratore eccellentissimo*, fu il primo a notarlo, lasciando però ad altri il giudicare, chi fosse l'imitatore, e delle indicazioni di lui si valsero il Giugneré e il Koerting. Chi fosse l'imitatore non è difficile scoprire: fu il Petrarca, che lavorava ancora nel settembre del 1357 sul *Trionfo d'Amore*, non il Boccaccio, che, come risultò dalle ricerche cronologiche del Koerting e del Landau, scrisse il suo poemetto non dopo il 1343 (1).

(1) *Amorosa Visione di messer Giov. Boccaccio nuovamente ritrovata, nella quale si contengono cinque Triumphi* ecc. — *In aedibus Zanotti Castellionei D. Andreae Calvi novocom. accurate impress. Mens. F. Die X. MDXX.* Su di essa cfr. Ginguené, *Histoire littéraire d'Italie,* Milano, Giusti, 1820, t. III, pag. 51-52. — G. Koerting, *Boccaccio's leben und Werke*, Lipsia, Reisland, pag. 170, 545 e segg. — M. Landau, *Giovanni Boccaccio sua vita e sue opere*, Napoli, 1881, 151-155 e 209-227 della versione italiana. — C. Antona-Traversi, *Notizie storiche sull'Amorosa Visione*, in Studi di Filologia romanza. — Cfr. anche Baldelli, *Vita di G. B.*, Firenze, Carli e Ciadotti, 1806, pag. 63 e 375.

Nell'*Amorosa Visione*, dice il Claricio, « cinque Triomphi, quasi al modo petrarchesco, vi si contengono ». Trionfano la Sapienza, la Gloria, la Ricchezza, l'Amore e la Fortuna, allo stesso modo che nel Petrarca trionfano l'*Amore*, la *Castità*, la *Fama*, la *Morte*, il *Tempo* e la *Divinità*. Ma nel poema boccaccesco il *Trionfo d'Amore* occupa la parte più interessante e maggiore. Comincia infatti dal canto XV e va fino al XXX: contiene insomma quindici dei cinquanta canti di che consta il poema.

Che il Boccaccio, il quale scrisse il suo poemetto, come risultò anche dalle ricerche del Koerting e non fu contraddetto dal Landau, non dopo il 1343, conoscesse la *Commedia* ed anzi modellasse il suo lavoro su di quella, mi pare che non si possa neppure porre in dubbio. Anzi diversi dati stanno a dimostrarlo, e anzitutto diverse imitazioni dantesche, e pur un verso intero, il 50° del canto VIII, interamente derivò dalla *Commedia*: anzi l'*Amorosa Visione* non è che un estratto della *Commedia*. Il Petrarca dovette conoscerla, e, *mutatis mutandis*, la imitò, come fonte, per i suoi *Trionfi*. Dico *mutatis mutandis*, perchè i *Trionfi* petrarcheschi non sono tutti ispirati dall'*Amorosa Visione*, ma alcuni però derivano direttamente da quelli.

Dal Boccaccio potè benissimo il Petrarca togliere l'idea del *trionfo*, giacchè la *Gloria*, la *Sapienza*, l'*Amore*, la *Ricchezza*, la *Fortuna*, ci passano davanti agli occhi seduti *sovra triumphal carro*. Sono veri e propri *trionfi*, colle foggie e le solennità dei *trionfi romani*.

Quello consacrato dal Boccaccio ad Amore, che, come ho detto, consta di 16 piccoli canti e che ci giova riguardare più d'appresso, è il quarto dei *Trionfi* della *Amorosa Visione*, e la sua contineuza è questa: *Il poeta drizza il viso E vede figurato il poderoso Amore*, il quale è *un gran Signor di mirabil' aspetto* che siede su due aquile e *sovra duo leoncelli i piè tenea*. Al fianco suo stanno Venere e Lucia (c. XV). Il canto XVI si apre con una reminiscenza dantesca: *Costei pareva dir negli atti suoi Io son discesa dalla somma*

altezza E son venuta per mostrarmi a voi (1), e già tutta l'introduzione del canto par un ricalco di Matelda. Al canto XVII comincia la sfilata degli imprigionati da Amore: Giove ed Io, colla relativa apparizione di Giuno e la conversione di Io in Giovenca; tutto il racconto procede dalle *Metamorfosi*. Al canto XVIII seguono gli amori di Giove con Semelè e le relative gelosie di Giunone. Il canto XIX narra degli amori di Venere e Marte, colla relativa rete di Vulcano; Febo che segue Dafne; Titone mutato in femmina; Climene, Nettuno, mutano in Aristeo. Nel canto XX sono ricordati amori mitologici e romantici: Bacco con *la figlia di Ligurgo*; Pane, che insegue Siringa; Saturno e Fillira; Plutone e Proserpina; Mercurio ed Erse; il canto si chiude con una lunga narrazione dei casi di Piramo e Tisbe. Tutto ciò, come si vede, non è altro che un estratto dalle *Metamorfosi*. E colle *Metamorfosi* ci si ferma ancora: con Giasone (XXI), con Teseo, Fedra, Ippolito, Pasifae, Nsina, Narciso, Cefala e Procri (XXII)): con Orfeo. Poi passa alla storia e ci ricorda Deidamia ed Achille (XXIII); Brisaeie, Polissena, Elle, Leandro ed Ero (XXIV), Egisto, Canace, Macareo. Ritorna alla gran fonte d'Ovidio con Bibli, Demofoonte e Filli; Meleagro ed Atalanta; Accontio e Cidippe (XXV). Segue Dejanira ed Ercole (XXVI); Paride ed Elena, trasportano il poeta a dir del rapimento *per cui Ero si sentì l'estrema arsura*; ma con Ifi e Gianto torna alla mitologia, per ritornar nella storia con Laodamia e Penelope (XXVII). Tutto il canto XXVIII è consacrato agli amori furtivi di Didone e ai suoi lagni per l'abbandono di Enea. L'episodio tocca anche il canto XXIX, pieno tutto di reminiscenze Ovidiane, ove continuano i lamenti di Didone; poi seguono Florio e Biancifiore; Lancilotto; Tristano; ritorniamo, insomma, agli amori romantici. Qui per quanto ci può interessare, finisce il *Trionfo d'Amore* nella *Amorosa Visione*, chè il canto XXX si perde a dimostrare come

(1) Dante, Ball. *Io mi son pargoletta bella e nova E son venuta per mostrarmi a vui* ecc.

la Morte abbia soppravvanto su l'Amore, e la Guida ammonisce il poeta:

> ricordati che Morte col dubbioso
> colpo già vinse tutta questa gente.

E lasciando a parte l'esame dei confronti danteschi che si potrebbero fare con quest'operetta Boccaccesca, vediamo se passano rapporto o relazioni tra essa e il *Trionfo d'Amore*. Questo del Boccaccio è senza dubbio uno dei meno artistici e poetici lavori del certaldese. Pochi guizzi di luce vera, poca verità, poca vita, poca passione, ove escludi alcuni episodi: tutto il poema ha l'aria del giochetto ed anzi è un acrostico affannosamente condotto. È una delle tante imitazioni della *Commedia*, ed, oserei dire, una delle più infelici. Manca perfino quella calda e vivace pittura degli affetti, la psicologia potente del sensibile nella quale il Boccaccio fu veramente maestro.

Quel che sospettavano il Claricio, il Baldelli, e il Bouterwek, fosse, cioè, l'*Amorosa Visione* una cattiva imitazione dei *Trionfi* petrarcheschi, ora non si può nemmeno supporre, e rimandiamo a quanto dice il Koerting, confermato dal Landau: « se qui è il caso di parlare d'imitazione, l'imitatore non può essere stato che il Petrarca ». Ma non crediamo che il Petrarca derivasse molto dal Boccaccio per lo svolgimento del *Trionfo d'Amore*. Piuttosto tra l'*Amorosa Visione* e tutti i *Trionfi* petrarcheschi passa una più stretta relazione nel *concetto morale* che informa questi poemetti, di quel che sia relazione fra i due trionfi d'amore. La Sapienza, l'Amore, la Fortuna, la Ricchezza, sono vinti dalla Morte: solo la Gloria resta imperitura. Mi pare, esplicando un po' più la mia idea, che il Petrarca possa aver derivato dall'*Amorosa Visione* il concetto generale, il concetto morale che informa i *Trionfi*, ma che nulla abbia tolto dal Boccaccio che servisse per lo svolgimento e l'economia artistica del suo poema. Non trovi alcuna imitazione nè di concetto nè di ordimento: i due poemi, pur mostrando patentemente la fonte di derivazione comune,

la *Commedia*, sono radicalmente diversi, non solo per bontà d'arte, ma altresì per l'orditura generale e particolare. Tanto è vero che il Boccaccio non ricorda che gli amori e i personaggi mitologici e romantici, derivando dalle *Metamorfosi* e dalle *Eroidi* assai più di quanto si sia fin ora creduto. Il poema boccaccesco è una lunga e dilavata filarata di nomi e d'amori, nel quale, se non trovi una sola di quelle venustà di forma che adornano il *Trionfo* petrarchesco, non ha con lui nessuna affinità o somiglianza negli episodi e nell'orditura.

Ed escludiamo altresì che l'*Amorosa Visione* fosse nota o servisse al Montecchiello per il suo povero *Capitolo*. Questi poemi hanno tutti intime somiglianze generali, ma differiscono nella orditura speciale. Data la somiglianza del tema, le altre somiglianze diventano necessarie. Il Landau ha perfettamente ragione: « È stato rimproverato al Boccaccio di avere imitato nella descrizione *della peste* Tucidide e Lucrezio; ma se anche qui è lecito parlare in qualche modo d'imitazione non deve questa attribuirsi al Boccaccio, sì bene all'epidemia la quale, infuriando con eguale ardore in Italia come diciotto secoli prima in Grecia, generava i simili, anzi gli stessi effetti che ritroviamo nelle descrizioni del greco e dell'italiano ». Queste parole del Landau non possono servire anche per giustificare le somiglianze dei diversi *Trionfi d'Amore*?

V.

E quali sono dunque le fonti del poema petrarchesco? — Ho notato qua e là che il *Trionfo d'Amore* mostra parecchie reminiscenze della *Commedia*. « Più si studiano i *Trionfi* in rispondenza di essa, notava Guido Mazzoni, e più è palese quanto potentemente l'esempio del cantore di Beatrice valse, nell'ultimo quarto di sua vita, sul cantore di Laura » (1). Più che una imitazione è una continua reminiscenza di versi e di situazioni poetiche, che si sente facilmente ma non facilmente si può additare. Per quanto il Petrarca non invidiasse all'A-

(1) Mazzoni, *op. cit.*, pag. 25.

lighieri (almeno lo diceva), *il rauco acclamare e l'applaudire degli osti, dei tintori e dei lanaioli* (1), pure negli ultimi anni di sua vita dovette cedere in arte all'influenza di Dante. Vero che il Petrarca scrivendo i suoi *Trionfi* che, in fondo, non son che Visioni, continuò un tema già vecchio e stravecchio; ma da Dante tolse gran parte di concetti e di situazioni poetiche e pur versi da lui imitò, tanto potè, in uno spirito eletto come il Petrarca, la lettura della *Commedia*. L'imitò nel disegno, nella orditura di certi episodii (quel di Sofonisba, ad esempio), nel metro; vi incastrò delle reminiscenze dantesche.

Il *Trionfo d'Amore*, poichè non vogliamo occuparci che di esso, come *è una conseguenza del Canzoniere*, è anche una conseguenza della *Commedia*. Non voglio qui discutere se il Petrarca fosse invidioso della fama di Dante; lo disse il Cantù, lo negò il Carducci, lo riaffermò recentemente il Penco; è una questione difficile che sorvolo volontieri. Mi pare nondimeno che il Petrarca meritasse la taccia di poco accorto se, volendo fare cosa più durevole della *Commedia*, dalla *Commedia* togliesse metro, concetti e forme che l'avrebbero accusato assimilatore. Ma dico che il *Trionfo d'Amore* è una conseguenza della *Commedia*, perchè quello è un ricalco di questa, perchè tutti i *Trionfi*, ispirati dall'amore e dalle virtù di Laura furono lavorati su la *Commedia*.

Le imitazioni sono generali: solo le reminiscenze, parziali. Vediamone alcune, non per trovare qui le fonti del *Trionfo* petrarchesco, ma per vedere, col fatto, l'influenza di Dante su quel poema. Cominciamo dalle linee generali.

Il poeta, dormendo, ha una visione. Vede Amore che conduce seco come in trionfo i suoi soggetti. È incerto sul da farsi, quando trova una guida, che gli *fu amico in vita*, che gli mostra i molti soggetti d'amore. A un tratto Laura gli si avvicina; la guida sparisce, e il Petrarca, insieme a Laura passa in rassegna e poeti e filosofi che furon soggetti ad Amore. C'è bisogno di molte parole per dimostrare come que-

(1) *Lettere familiari*, lib. XXIII, lett. IX, edizione del Fracassetti.

sta sia, brevemente, la tela della *Commedia*? — C'è bisogno di molte parole per dimostrare che Beatrice nella *Commedia* conduce il poeta a contemplare la *beatitudine*, e Laura conduce il Petrarca agli spiriti eletti per virtù, per opere, per ingegno?

Questo per la imitazione generale del concetto: ve ne sono altre che diremmo parziali. Cominciamo dal capitolo I del *Trionfo d'Amore*. I' verso 43: *Ond' io, maravigliando, dissi: or come,* ricorda il dantesco: *Di subito drizzato gridò: Come,* del X (67) dell'*Inferno*.

I versi

Le sue parole e 'l ragionar antico
scoperson quel che 'l viso mi celava, (I. 49-50)

hanno riscontro con questi altri: *Le sue parole e 'l modo della pena* (X. 64, *Inf.*), e: *Nel parlare avvisai l'altro nascosto* (*Purg.* XIX. 84).

I versi 52-54:

. . . . . Gran tempo è ch'io pensava
vederti qui fra noi, chè da' primi anni
tal presagio di te tua vista dava

rispondono a quelli di Dante (*Inf.* 55-57 c. XV):

. . . . . Se tu segui tua stella
non puoi fallire a glorioso porto,
se ben m'accorsi nella vita bella.

Nel *Trionfo d'Amore*, il verso 150:

Non poria mai di tutti il nome dirti,

ricorda il dantesco: *Io non posso ritrar di tutti appieno, Perocchè sì mi caccia il lungo tema* (*Inf.* IV. 145-146).

Sento già un'obbiezione: Ma sono imitazioni dantesche, codeste? — No, ma sono reminiscenze di una lettura della *Commedia*. Imitazione della *Commedia* mi pare il secondo canto del *Trionfo d'Amore*. Già fino il primo verso: *Stanco già*

di mirar, non sazio ancora, fa subito venir in mente il *Vago già di cercar dentro e d' intorno,* del XXVIII del *Purgatorio,* e, continuando, l'episodio di Massinissa e Sofonisba ricorda molto dappresso quello di Paolo e Francesca. Lo notò dapprima il Giudici, e lo riaffermò, recentemente, il Gaspary. Noi, oltre l'imitazione dell'episodio dantesco, troviamo anche una imitazione nel contorno del quadro che il poeta rappresenta. Nel V dell'*Inferno* Dante par che abbia fretta di sbrigarsi con Cleopatra, Semiramide, Isotta e gli altri per far campeggiare le due figure del patetico e commovente episodio; il Petrarca pure, dopo un'arida filarata di nomi che riempie tutto il primo canto, comincia il secondo con un episodio dove campeggiano quattro figure: Massinissa e Sofonisba, il Petrarca e l'amico suo. L'introduzione dell' episodio, l'entrata: *Poichè l'arme Romane a grande onore,* ricorda l'entrata del canto VI del *Paradiso: Poscia che Costantin l'aquila volse.* Ma il dialogo del Petrarca colla superba Sofonisba, è una osservazione del Mazzoni, *imita, nel rimbeccamento delle asserzioni, piuttosto quello di Dante con Farinata.* Il verso: *Pon, diss' il cor, o Sofonisba in pace,* fa pensare al dantesco: *Pon giù il seme del piangere, ed ascolta;* ma l'altro: *S'Africa pianse, Italia non ne rise,* imitato poi più tardi dal Monti, par ispirato dall'altro verso: *s'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte.*

Ma difficilissimo riesce a notare la parte dell'influenza o dell'imitazione di Dante nei brevi episodi che compongono il *Trionfo d'Amore.* Si sentono facilmente, ma non si possono seguire. Come accade spesse volte che una frase musicale ci colpisce, perchè non è interamente nuova per noi, e mentre il nostro pensiero si ferma un istante a investigare dove, quando l'abbiamo sentita, intanto la frase stessa musicale, sviluppandosi, fa perdere quella traccia di reminiscenza lontana che in noi s'era stampata, così senti facilmente l'eco di Dante nel verso del Petrarca, ma mentre ti fermi per notarne l'imitazione o la somiglianza, l'arte del Petrarca ha già fatto dileguare la reminiscenza di Dante. Senti Dante; lo vedi, nelle

linee generali imitato, ma se cerchi l'imitazione, ecco che ti sfugge. Quando leggiamo questi versi del canto III del *Trionfo:*

> Frate, risposi, e tu sai l'esser mio
> e l'amor di saper, che m'ha sì acceso
> che l'opra è ritardata dal desìo

sentiamo che il concetto non è nuovo; ricordiamo anche di averlo visto in Dante; ma da questo all'imitazione della strada ne corre. Il Petrarca da Dante ha imitato parecchi versi; in altri molti senti l'effluvio della *Commedia*, ma ciò non basta perchè si possa dire che tutto il poema è derivato da quella (17).

Il disegno però del *Trionfo d'Amore* è tolto dalla *Commedia*, anzi io credo non avrebbe il Petrarca scritto i *Trionfi* se non avesse letto l'Alighieri. La prima traccia del *Trionfo d'Amore*, quindi, si deve ricercare nella *Commedia*. Anche il Petrarca, come il Montecchiello, il Boccaccio, il Palmieri, il Frezzi, il Sardi e più specialmente Fazio degli Uberti derivò da Dante le linee generali del suo poema, nello stesso modo che da lui derivarono il Maramauro, il Buonanno e il canto IV del poema di Giovanni di Gherardo. Per questa via si giungerà fino alla *Leandreide*, dove il Trionfo non è più una enumerazione di amanti, ma un arido e rozzo catalogo di poeti; per questa via si giunge alla stupenda enumerazione di poeti colla quale l'Ariosto chiuse l'immortale *Furioso*.

(17) Queste non sono tutte le reminiscenze dantesche che si trovano nel *Trionfo d'Amore:* eccone qui alcune altre: Petrarca, I. 126: *Ch'ebbe in suo amor assai dogliosa sorte;* Dante, *Inf.* V. 66: *Che per amore alfine combatteo;* P., I. 136-137: *ond' uscìr gran tempeste, E funne il mondo sottosopra vòlto;* D., *Inf.* V. 64-65: *Elena vedi, per cui tanto reo Tempo si volse;* P., I. 145: *Odi i pianti e i sospiri; odi le stride;* D., *Inf.* III. 22: *Quivi sospiri, pianti* ecc.; P., II. 4: *Giva 'l cor di pensier in pensier, quando,* ricorda il verso della canzone XXX che comincia: *Di pensier in pensier, di monte in monte;* P., II. 3: *Cose che a ricordarle è breve l'ora;* D., *Inf.* XV. 105: *Chè 'l tempo saria corto a tanto suono;* P., II. 19-21: *L'esser mio.... non sostene Tanto conoscitor* ecc.; D., *Purg.* XIV. 20-21: *Dirvi chi sia saria parlar indarno, Che 'l nome mio ancor molto non suona.* Queste le reminiscenze dantesche che noi troviamo nel *Trionfo*; ma non possiamo già escludere che altri non possa trovarne delle nuove.

Ma, tornando alle fonti possibili dalle quali il Petrarca derivò il suo poema, oltre quelle da noi già additate della *Commedia*, ecco alcuni altri indizi, pur ammettendo che la *Commedia* fu come il *prototipo* di quei poemi che procedono per visioni e per enumerazioni.

Come Ovidio servì moltissimo al Montecchiello pel suo povero *Capitolo*, così le *Eroidi* e alcune elegie e alcuni passi delle *Metamorfosi* servirono, furono come l'ispirazione di parecchi accenni petrarcheschi. Tutti i personaggi mitologici, infatti, che il Petrarca ricorda, sono anche ricordati da Ovidio e dal Montecchiello: passa fra tutti come una *ideale* relazione; potè, cioè Ovidio essere di aiuto al Petrarca, ma di qui al *Trionfo* della strada ce ne corre e parecchia. Nondimeno Properzio, il poeta che, primo fra i latini, cantò, con tanta efficacia la gelosia e l'amore per Cintia, in una elegia del libro I, quasi come il Petrarca, lamentandosi della infedeltà ed incostanza della sua donna, enumera, artisticamente, le antiche donne famose per fedeltà e per pudicizia con questi versi:

At non sic Ithaci digressu mota Calypso
  desertis olim fleverat aequoribus.
Multos illa dies, incomptis moesta capillis,
  sederat injusto multa loquuta salo.
Et quamvis numquam posthac visura solebat
  illa tamen longae conscia laetitiae.
Alphesiboea suos ulta est pro coniuge fratres,
  sanguinis et cari vincula rupit amor.
Nec sic Aesonidem rapientibus anxia ventis
  Hisipyle vacuo constitit in thalamo.
Hisipyle nullos post illos sensit amores
  ut semel Aemonio habuit hospitio.
Coniugis Evadne miseros elata per ignes
  occidit Argivae fama pudicitiae.
Quarum nulla tuos potuit convertere mores
  tu quoque uti fieres nobilis historia.

Può essere questa una lontana fonte del *Trionfo d'Amore*? Che il Petrarca abbia derivato esclusivamente da

questa elegia properziana l'idea del suo poema, nè io nè altri lo diremo mai; ma che questa possa essere messa tra le possibili fonti del *Trionfo*, io almeno non dubiterei. Questa di Properzio non è una breve enumerazione di donne innamorate e fedeli agli amanti loro, allo stesso modo cho il *Trionfo* è una enumerazione di quelle che piegarono il giogo all' amore? Nell' uno e nell' altro componimento lo scopo del poeta non è però uguale: ma somigliante è il mezzo di che l' uno e l' altro si serve per fini tanto diversi.

Che il Petrarca conoscesse questa elegia di Properzio io non posso nemmen dubitare. Il dotto canonico, erudito come nessun altro, dovette certamente conoscere le opere di Properzio, dalle quali derivò anche talvolta qualche pensiero, e potè ricordarsi di questa elegia quando scriveva il *Trionfo.* Tanto più che non è questa sola che mostra affinità col poemetto Petrarchesco, chè v'ha un' altra elegia: la IX del libro III, nella quale dimostra come le donne illustri comandano sugli uomini. — Eccola qua tradotta nella parte che più ci interessa:

« Perchè stupire se una donna governa a suo volere la mia vita, e tiene sotto il giogo l' uomo datole in suo potere? E mi apponi a turpe delitto di codardia se non posso, infrangendo il giogo, rompere i vincoli che mi legano a lei? — Il navigante meglio sà presagire la ventura tempesta, e il soldato apprende dalle ferite i pericoli della guerra. — Io pure nella mia trascorsa giovanezza, mi vantai con altri di ciò; ma tu oggi impara a temerne coll' esempio mio. Colco avvinse al duro giogo i tori che spiravano fiamme, e fece nascere dalla terra uomini combattenti, e chiuse la feroce bocca del custode serpente, perchè col vello d'oro tornasse alle case di Giasone. Pentesilea la forte, ardì da cavallo colle Meotide saette combattere le navi dei Greci, alla quale poichè il dorato elmetto scoprì la fronte, la candida bellezza vinse il vittorioso guerriero. E Omfale venne in tanta fama di bellezza, (bagnava la Lidia fanciulla le membra nel lago Gigeo), che [Ercole], vinti i mostri ed i tiranni, ed innalzate le co-

lonne di confine, trattava colla forte mano le leggere conocchie. Semiramide persiana fondò la città di Babilonia e la cinse con mura di mattoni sì che due cocchi vi correvano al pari nè potevano fra di loro toccarsi. Ma perchè ricordo io gli eroi, quando anche gli Dei sono costretti dall'amore? ».

Questa è la parte dell'elegia properziana che più ci interessa: l'altra, come ognuno sà, è una fiera invettiva contro Cleopatra, *trita foemina*, che innamorò di sè Antonio e volle a prezzo dell'amor suo, *addictos in sua regna patres*. Siamo, se non m'inganno, in pieno *Trionfo d'Amore*, anzi, il lungo episodio di Cleopatra mi ricorda, non so se giustamente, l'altro episodio Petrarchesco di Massinissa e Sofonisba. Non siamo, infatti, anche coll'elegia di Properzio, nell'*omnia vicit Amor?* — E, pur ridotto in esigue proporzioni, questa elegia latina non è un *Trionfo d'Amore;* non è sempre la *foemina* che *trahit addictum sub sua jura virum?* E per giunta (e ciò dico per affermare sempre più la affinità che passa tra il *Trionfo* e questa elegia), noto qua e là diverse reminiscenze che mostrano come il Petrarca dovesse conoscere questa elegia properziana. Il verso: *Tu nunc exemplo disce timere meo,* mi ricorda il Petrarchesco: *Di ch' io son fatto a molta gente esempio* (canz. *Nel dolce tempo*); i versi: *Nam quid ego heroas, quid raptem in crimine divos? Jupiter infamat seque suamque domum,* oltre i versi:

Alle pungenti, ardenti e lucid'arme,
alla vittoriosa insegna verde,
contra cu' in campo perde
Giove ed Apollo e Polifemo e Marte,
(Canz. *Tacer non posso*)

ricordano più da vicino i versi (I. 157-160) del *Trionfo d' Amore*:

Che debb'io dir? In un passo men varco:
tutti son qui prigion gli Dei di Varro
e di lacciuoli innumerabil carco
vien catenato Giove innanzi al carro.

Che queste due elegie contengano un germe del *Trionfo d'Amore* io non credo si possa mettere in dubbio. Poterono servire al Petrarca allo stesso modo che gli servì certamente il canto V dell' *Inferno*, allo stesso modo che tutta la *Commedia* servì per l' orditura e il concepimento di tutto il poema. Manca però sì nell' una che nell' altra l' idea del *Trionfo*, la lunga processione, cioè, che precedeva ed accompagnava il carro del vincitore romano; ma ciò il Petrarca potè benissimo derivare, oltre che dal Boccaccio, da Dante. Il quale nel XXIX del *Purgatorio*, quando, cioè, descrive la discesa di Beatrice nel *Paradiso Terrestre*, mette davanti agli occhi del lettore un vero e proprio trionfo, quale ebbero l'Africano e Cesare Augusto.

Genti vid' io allor, com' a lor duci,
venire appresso, vestite di bianco;
e tal candor giammai di qua non fuci...

Sotto così bel ciel, com' io diviso,
ventiquattro seniori, a due a due,
coronati venian di fiordaliso...

Tre donne in giro dalla destra rota
venian danzando........

Dalla sinistra quattro facean festa,
in porpora vestite, dietro al modo
d' una di lor, ch' avea tre occhi in testa.

E legga chi vuole il resto nel XXIX e XXX del *Purgatorio*, chè per me ho citato abbastanza.

Questo di Beatrice non è un trionfo, se non d' Amore, di Beati? — E se al concepimento di questo trionfo dantesco, se in luogo di beati il poeta avesse fatte seguire in trionfo le donne che tennero a sè soggetti gli uomini illustri, ricordate da Properzio; non avremmo già la prima fonte vera da cui, ampliando un po' con l' arte, un po' colla erudizione mitologica e classica, il Petrarca derivò il suo *Trionfo*? In sostanza, *mutatis mutandis*, il canto V dell' *Inferno* e il XXIX del *Purgatorio* non contengono l' uno l'enumerazione,

quantunque breve, dei *soggetti d'Amore*, l'altro il *Trionfo*, come, allargato in più libere forme, lo rappresentò il Petrarca ?...

Altri esempi di *Trionfi d'Amore*, nei quali però invano cerchi il Trionfo romano, si trovano nella letteratura del medioevo. Perchè la rappresentazione di questo Amore che *omnia vicit* e tiene soggetto a sè anche gli uomini più forti, doveva allettare la fantasia e il cuore dei poeti dell'età di mezzo, massime i Provenzali che idealizzarono l'amore, fino a rendere la poesia d'amore una freddura senza palpito e senza verità. E quando Rambaldo de Vaiqueras nell'*Amoroso Caroccio* rappresentò il *trionfo* di Donna Beatrice sulla bellezza e sulla virtù di tutte le altre donne, non rappresentò egli il trionfo sulla bellezza nel quale la palma era riserbata per certi fini, a *Na Beatriz ?* Io non ho qui voglia di rissollevare l'antica questione storica sull'*Amoroso Caroccio*, questione che non mi pare risoluta nemmeno dal dotto studio di Giuseppe Cerrato, sebbene le sue conclusioni siano state accolte ancora dal Carducci, ma il Sirventese ricordato da Dante nella *Vita Nuova*, e gli altri poemetti popolari su la bellezza, virtù e superiorità delle donne trecentiste, ricordati da quell'illustre maestro della critica moderna che è Alessandro d'Ancona, non sono essi altrettanti *Trionfi* d'Amore ? Non è insomma un *Trionfo d'Amore* il *Sirventese* del Pucci e l'altro, già pubblicato dal Manni, che va sotto il nome del Boccaccio ? (1).

E pure nella letteratura medievale trovo un poemetto che ha grandi affinità, ideali, s'intende, non di sostanza, col *Trionfo* Petrarchesco. Io alludo del *Lai del Trot* (2), dove il poeta rappresenta lunghe schiere di donne, le quali o furono fedeli ai loro amanti o li disprezzarono. Oltre la vita mortale, le donne che furono sempre amate e furono fedeli

(1) Cfr. *La Vita Nuova*, a cura di A. D'Ancona, Pisa, Nistri, 1884, a lle note al cap. VIII.

(2) Vedilo pubblicato dal Monmergné e Michel. cfr. *Wesselofsky: La glia del re di Dacia* pag. 21 e segg.

ai loro amanti, si ricongiungono ad essi ed offrono baci, amplessi, sorrisi. Rivivono con essi e la loro vita è tutto *un giorno d' allegrezza pieno:* è l' amore che anche dopo la tomba trionfa, l' amore che vince i ceppi della morte e vive, colla eternità, eterno.

Divina poesia, accarezzata con palpito d'artista da Jacopo da Lentini (1) e da alcuni altri rimatori del dugento, vissuti alla corte degli Svevi ed imbevuti delle dottrine di Avenrois; divina poesia che riproduce il rapimento, l' estasi della fede e della religione maomettana, che fa rivivere oltre la tomba l' amore, che si ripromette un gaudio più duraturo e maggiore fuori della vita mortale; divina poesia, per cui è confermato il dantesco *Amor che a nullo amato amar perdona,* per cui chi non amò o sprezzò l'amore terreno deve essere punito coi rimorsi e colle pene (2); divina poesia che ispirò nel medio evo la leggenda delle *Villi* (3) ed al Boccaccio una delle sue migliori novelle, come impressiona anche oggi noi, che viviamo parecchi secoli dopo il medioevo, e pure ci commoviamo ancora de' suoi affetti e delle sue aspirazioni! — Si dirà: e tutto questo che ci entra col *Trionfo d'Amore?* Rispondiamo: gli esempi riportati potevano essere conosciuti dal Petrarca, o se anche non conosciuti dimostrano abbastanza che il concetto del *Trionfo d'Amore* non era niente affatto nuovo nel medio evo, e tutti gli esempi ricordati poterono servire al Petrarca pel suo poemetto. Poterono dargli ispirazioni e concetti; cioè; potevano porgergli maggiore e più ampia materia per lo svolgimento del suo poema.

Ma poichè il *Trionfo d'Amore* non è, come già dissi, altro che una parte di un più vasto ed organizzato lavoro, se i diversi componimenti ricordati più sopra servirono per lo svolgimento del poema, non vuol mica dire che ne fossero

(1) Son. *Io m'aggio posto in mente a Dio servire*

(2) Boccaccio, *Dec.* V, 8.

(3) Su la leggenda delle *Villi* vedi quanto abbiamo detto nel nostro libro: *Studi letterari; La leggenda del cuore.* Castelplana. Romagnoli editore 1889.

il germe. Il quale si deve ricercare altrove, e come mostrò lo Zumbini (1), nel secondo libro dell'*Africa*, là dove Publio Scipione svela al figlio i destini di Roma. Di passaggio, noto che il primo e secondo libro dell'*Africa* e il vaticinio d'Anchise nell'*Eneide* sono due veri e propri *Trionfi*, ma nell'*Africa* c'è proprio il germe dei poemi petrarcheschi. Nei versi 428 e segg. del libro II dell'*Africa* c'è il primo germe dei *Trionfi*, « senonchè, nota il Zumbini, dove in essi la Fama è vincitrice della Morte e la vittoria ulteriore è riportata dal Tempo, in quel luogo dell'*Africa* queste successive vittorie sono rappresentate dalle due seconde morti (*il cessare della vita* e *lo sperdersi delle memorie dei grandi*), che successivamente tengono dietro alla prima ». Osservazione fine e giustissima che non esclude punto però che nell'*Africa* sia il primo germe dei *Trionfi*, assai più sviluppato di quel che fosse, come abbiam visto, nell'*Amorosa Visione*. Chè anzi il Petrarca in una sua canzone, completò il concetto morale dei *Trionfi* che era soltanto germe nell'*Africa* (2). La canz. è quella che comincia: *Standomi un giorno, solo, a la fenestra*. L'osservazione questa volta è del Prof. Pasqualigo (3), che studiò ed analizzò la canzone petrarchesca, oscura ai comentatori, con un buon corredo di osservazioni giuste ed eccellenti, e trovò, cosa del resto non nuova, e già notata dal Bembo, che la canzone contiene, nelle sei stanze che la compongono, il germe, l'idea, il primo getto del concetto morale dei *Trionfi*. « *L'intendimento del poeta in questa*

(1) *Studi sul Petrarca*, Napoli, Morano, 1878, pag. 151-152. — *Africa*, lib. II, 428 e segg.

(2) Il Gaspary, *Stor. della Lett. Ital.* (versione it. pag. 489), nota che il Petrarca deve aver conosciuto un passo della *Institutione* di Lattenzio, (sul quale vedi il Liebrecht in *Jahsbuch fur rom*, ecc. t. VIII 3 § 4), ove si parla d'un *trionfo damore* simile a quello del Petrarca. Ciò era stato già notato dal Poliziano, *Nutricia*, 723. Fin da ora escludo la possibilità che il Petrasca conoscesse questo passo come escludo la relazione che il Bartolo vi trovava (*Primi due suoli*, p. 845) col *Roman de la Rose*. Ne parlerò in un altro lavoretto già sotto stampa.

(3) *La Cultura*, Dicembre 1886, pag. 681-688.

canzone da lui sotto allegorico sentimento composta, e per queste sei visioni, è di volerne dimostrare non pur quanto fosse quella di Madonna Laura particolarmente, ma in genere l' humana vita, breve, frale et caduca, quando ad una fera, quando ad una nave, quando ad un lauro, hora ad un chiaro fonte, hora ad una fenice, hora a se stesso rassomigliandola » (1). Così il Bembo nelle sue *Annotationi al Petrarca*, e poco dissimile a lui è il Vellutello (2). Senza, adunque, riepilogare le molte e acute osservazioni del Pasqualigo, possiam dire che il germe dei *Trionfi* sta nell'*Africa*, scritta, come si sa, quando il poeta era sul *mezzo del cammin della* sua *vita;* il concetto morale, invece, l' idea, l' organizzamento di tutti i poemetti petrarcheschi, sta nella canzone: *Standomi un giorno, solo, alla fenestra*. Questo pel concetto generale, chè manteniamo ciò che già dicemmo, essere cioè il *Trionfo d'amore*, del quale solo ci siamo occupati, uno dei molti, se non troppi, poemetti medievali che, procedendo per visioni, riproducevano idee vecchie e stravecchie. Crediamo altresì che molti dei componimenti, parallelli già ricordati, fossero noti e servissero al Petrarca per l' orditura e lo svolgimento del suo poema. Il quale, quantunque piaccia al lettore, pure è una delle cose mediocri del poeta, ma è il migliore dei *Trionfi*. Quella lunga, minuta, particolareggiata enumerazione di uomini e di fatti, uomini e fatti che dovevano cadere in mente del dotto cantore dell'*Africa*, anzi dell' ultimo grande discendente di Roma, stanca e riesce pesante. Manca troppo spesso l' arte rappresentativa di Dante; la storia, la mitologia dovevano uccidere l' artista. Solo quando rappresenta Massinissa e Sofonisba sento una scintilla di Dante, e solo quando, nella chiusa del cap. III descrive la vita e le condizioni morali degli amanti, o ricorda

(25) *Il Petrarca con dichiarationi non più stampate, insieme con alcune belle annotationi tratte dalle dottissime prose di Monsignor Bembo... In Venetia, appresso Nicolò Bevilacqua, 1564*, pag. 301-302.

(26) *Il Petrarca con l'espositione d'Alessaudro Vellutello... In Venetia appresso Vincenzo Valgrisi, MDLX*, pag. 106-108.

con versi pateticamente affettuosi Tomaso da Messina, sento il Petrarca del *Canzoniere* e dell' *Ecloghe.* — Come opera d' arte il *Trionfo d'Amore* è troppo inferiore agli altri scritti del Petrarca: rappresenta una parte della transumazione di Laura: il poeta non è più il sognatore della republica romana, o l' appassionato cantore di Laura: vedi in lui la stanchezza, l' affanno, l' angoscia: l' opprime, terribile fantasma, la *Commedia,* e a Laura transumanata, tenta di *ordile di non vili opre corona.*

VI.

E poichè sul *Trionfo d' Amore* petrarchesco abbiam parlato abbastanza, *lusimus satis,* ora è tempo di concludere, riassumendo quanto abbiamo fin qui detto. Nel *Capitolo* del Montecchiello, e nella *Amorosa Visione* noi troviamo due componimenti affini al *Trionfo d' Amore,* ma essi non possono direttamente dirsi le fonti di questo.

L'*Amorosa Visione,* scritta, come vuole il Koerting, non più tardi del 1343, potè esser nota al Petrarca, e in essa, infatti, come scrive il Claricio: « cinque Trionphi, quasi al modo petrarchesco, vi si contengono », e a lui infatti potè servire per il concepimento, non per l' orditura, di tutti i *Trionfi.* Ma il germe di essi, come notò, e assai bene, il Pasqualigo, sta nella canzone: *Standomi un giorno, solo, a la fenestra,* e nell' *Africa* e il disegno generale, l' orditura deriva direttamente dalla *Commedia.* Il *Trionfo* di Beatrice potè suggerire il *Trionfo d'Amore,* nello stesso modo che il V dell' *Inferno* e l'*Amorosa Visione* furono la vera e prima guida del Petrarca. Il quale potè conoscere benissimo le due Elegie già ricordate di Properzio, e il *Lai del Trot,* e l'*Amoroso Caroccio* e i *Sirventesi* in lode delle belle donne trecentiste che abbondano nella poesia medievale. Quando però il Petrarca scriveva il suo poemetto la idea del *Trionfo d'Amore* era quasi stravecchia. E gli servirono mirabilmente Ovidio, Dante e la Bibbia, che sono le fonti comuni del Boc-

caccio, del Montecchiello e del Petrarca. Le rispondenze già da noi notate con Dante e le altre già additate da Bonaventura Zumbini con certi versi dell'*Africa*, nè le somiglianze con alcuni passi di Ovidio non ci dimostrano le sicure tracce seguite dal Petrarca pel *Trionfo d' Amore*. Il quale dovette essere popolare nel trecento, se anche prima il Da Barberino ce ne lasciava esempio nella canzone: *Io non descrivo in altra guisa Amore*, canzone che non è altro che l'illustrazione del disegno che nel Cod. Barberiniano XLV. 49 adorna i *Documenti d' Amore* (1). Alle rappresentazioni lugubri e tristi della morte, che nel trecento e prima ebbero la loro fortuna, bastava sostituire il personaggio dell' Amore, ed il trionfo era fatto. Fu popolare, ho detto, e lo provano gli esempi che ne rimangono, precedenti e posteriori al Petrarca.

Proponendoci di ricercare le fonti del Petrarca (il nostro secolo par diventato il secolo delle fonti, tanta è la smania che si ha di trovare parallelli e copiatori), dobbiamo con-

(1) Avrei ben volontieri accennato un po' più a lungo a questa canzone se avessi potuto vederla. Andai nel Marzo scorso a Roma, ma la Barberiniana era chiusa. Scrissi al bibliotecario di essa, e ne ebbi gentilmente questa risposta: « Egregio Sig. Professore, Avrei ben volontieri corrisposto alla sua domanda se persona già non si trovasse dedicata allo studio delle cose che Ella richiede. Crederei di mancare di riguardo a questi col prevenirla di notizie. Mi abbia perciò per iscusato mentre con tutto rispetto mi dichiaro Suo *Alessandro Pieralati*, bibliot., Roma 30 Maggio 1889 ». — Pur non comprendendo certi esclusivismi e certe predilezioni, mi rivolsi all'illustre prof. Monaci, che è la *persona dedicata* a studiare quella canzone del Barberino, ma non ebbi risposta. Questo per giustificarmi, se non ho, come avrei voluto, parlato di questa importante rappresentazione. Vedi però: *Le glosse ai Documenti d'Amore di Fr. da B.* di Oreste Antognoni, Roma 1882. Su questo codice che lo contiene, vedi il Thomas, *I. da Bar.*, Parigi, Thorin, pag. 127, e sono molto utili queste poche righe del prof. Mazzoni, sempre gentilissimo con me: *Il codice* (Barberiniano) *è numerato XLVI 18, n. antico 1525: della canz. si trova una copia in un altro cod. barb. XLV 47; dove è notevole che fu anche copiata la figura del* Trionfo, *come commento necessario o forse anche come fondamento al commento in versi. Insomma nell'opera del Da Barberino non si sa su che cosa egli desse più valore: se alla figura o alla poesia* ». Ed ora aspettiamo l'annunciato studio del Monaci.

fessare che non abbiamo coraggio di concludere. Come, in fatti, potremmo con sicurezza additare le fonti da cui ha derivato il Petrarca, senza cadere nella taccia di esclusivisti? E come, del resto, potremmo pretendere di ritrovare in una sola opera d'arte, tutto d'un pezzo lo schema, l'orditura di un'altra opera d'arte? — Il Petrarca imitò; probabilmente da molti; derivò da Dante le linee, il concepimento generale del suo poema; da Ovidio le particolarità degli episodii; tutta l'opera sua derivò dai componimenti popolari del Trecento, si informò ad essi, li ricordò, gli abbellì, ma non fu servile imitatore di nessuno.

Se fosse lecito paragonare le piccole alle grandi opere d'arte, ricorderei che anche Dante derivò dai poemetti semi popolari l'idea del viaggio attraverso i regni morti, ma con quant'arte, con quanta novità di concetto ampliò le ristrette proporzioni della *Visione* popolare! Così fece il Petrarca: molte opere d'arte gli servirono, nessuna si può dire il fondamento, la base per il suo poema. Non il Montecchiello, che convertì il *Trionfo* in un'arida filarata di nomi e di fatti biblici e mitologici, non il Boccaccio, che rasentò troppo davvicino Ovidio, non il *Lai del Trot*, il *Caroccio* del Vaiqueras non i *Sirventesi* del Trecento, gli furono da soli separatamente guida, fonti del *Trionfo d'Amore*, ma tutte insieme queste opere d'arte servirono ad un artista grande e squisito per mettere assieme il suo poema, quando la *Commedia* riempiva di sè tutta Italia, quando Beatrice sorrideva dagli immortali canti del Paradiso, quando il Petrarca, poco fidente delle opere sue volgari, disilluso col successo dell'*Africa* cercava con amore di filologo gli antichi codici greci e latini, e il Boccaccio gli inviava con una epistola accompagnatoria, verso il 1359, la *Divina Commedia*.

E il *Trionfo d'Amore* petrarchesco, come fu imitazione di altre opere d'arte (massime - per le sue linee generali - la *Visione*), fu anche imitato da rimatori del tre e quattrocento. I quali, vissuti dopo il grande triumvirato fiorentino, impotenti a creare, imitarono timidamente le opere dei loro pre-

decessori, e allo stesso modo che il Sardi, il Frezzi, il Pecora e il Palmieri continuavano l'idea della *Visione* e il viaggio attraverso i morti regni della natura, essi, più modesti degli altri, imitarono questa o quella parte dei capilavori passati.

Il *Trionfo d'Amore*, naturalmente, fu tra le opere più imitate, anche perchè esso è un riflesso della *Commedia*. — Quando gli scrittori mezzani del tre e quattrocento, che sentivano in sè l'impotenza e la superficialità dell'arte loro, tentavano mettere in carta i loro affetti, i loro sentimenti, le loro aspirazioni d'arte, come immane fantasima la *Commedia* e le opere da essa ispirate premevano loro la fantasia ed il cuore. L'arte loro fu tutta d'assimilazione, perchè erano impotenti a creare. Così riescirono prette imitazioni dal Petrarca la canzone del Maramauro o piuttosto del Zambeccari: *Perch' io non m' abbia sì de rime armato;* e il canto IV del Poemetto di Giovanni de Gherardo, autore del *Paradiso degli Alberti*, e il Capitolo del Saviozzo: *Cerbero invoco e 'l suo crudel latrare*, male e ingiustamente attribuito, anche dalla recente stampa del Mazzoni, ad Antonio da Baccareto; e il Capitolo di Francesco Buonanno: *Nel tempo che rilucie il carro d' oro*, edito la prima volta dal Wesselofsky e trovato adespoto da noi in un codice della Universitaria Bolognese. Così si giunge fino alla *Leandreide*, arida enumerazione di artisti e di poeti; così si giunge fino alla splendida enumerazione con la quale si chiude il *Furioso*.

Che più? Nel cinquecento un Leonardo Montagna (1), rimatore ignorato ed ignorabile, compose una *terza Rhima... copiosa de historie et exemply de Amore coniugale;* un

(7) Sta in cod. della Bibl. Com. di Rieti. È probabilmente autografo, e contiene i pianti, i lamenti, le querele del veronese Montagna per la morte della moglie sua *Bartolomea de' Zappolino*. Anzi tutta l'opera, rime e prose in latino e in italiano, è intitolata la *Zappolina*. Molte notizie di quest'autore, per me sconosciuto, si possono ricavar da' suoi scritti, di cui, mi occuperei volontieri. Ricordo, così a titolo di curiosità, che l'*Opera* s'apre con venti serventesi di 10 stanze l'uno, che cominciano tutti col verso: *Che farò senza te, Bartolomea?* Cose, come si vede, divertenti.

Trionfo, come si vede, quasi simile ad una elegia, già citata, di Properzio, ed ispirato evidentemente dal poemetto petrarchesco. Tanto s' andò allargando e divulgando questa forma di poesia lirico-morale, che ha per iscopo la lode della persona o della virtù più amata.

Ma nel cinquecento il *Trionfo d'Amore* era morto. Fu un bene? — Io credo che sì; perchè già sul fine del quattrocento il Poliziano aveva inaugurato quello splendido rinascimento delle lettere che si compì colla temperata fusione della arte vecchia, cogli elementi nuovi della lirica popolare idealizzati coll' effluvio della poesia greca. Il Trionfo morì, quando già si faceva sentire l' eco della epopea cavalleresca, quando le tendenze dell' arte nostra erano radicalmente mutate e la visione avenzo delle aspirazioni e della fede medievale non aveva più ragione d'esistere. Fu bene? Io, ripeto, credo che sì: il *Trionfo d'Amore* del Petrarca dovette sembrar povera cosa a quelli che sapean di lettere nel Trecento e avevan letta la *Commedia*, come dovea sembrar frivolo e leggero ai rimatori servili del Petrarca che nel Pulci e nel Boiardo avevano divinato l'Ariosto.

Ernesto Lamma

FENOMENI ASTRONOMICI NEL 1890

Nell'anno 1890 avranno luogo due eclissi di sole ed una di luna, delle quali soltanto la prima eclisse di sole sarà visibile parzialmente a Venezia.

I. — **Eclisse anulare di sole, visibile come parziale a Venezia, il 17 Giugno.**

Principio	a $8^h\,58^m$	ant.	t. m.	di Venezia
Massima fase	» $10^h\,20^m$	»	»	»
Fine	» $11^h\,49^m$	»	»	»

Appulso al principio 81° verso ovest dal punto più alto con immagine diretta.

Grandezza dell'eclisse 0,61 del diametro solare.

L'eclisse sarà visibile in quasi tutta l'Asia, in Europa e nella metà settentrionale dell'Africa. La linea della centralità attraversa l'Asia e l'Africa.

II. — **Eclisse parziale di luna, invisibile a Venezia, il 26 Novembre**

Primo contatto coll'ombra	$2^h\,18^m$	s.	t. m.	di Venezia
Mezzo dell'eclisse . . .	$2^h\,23^m$	»	»	»
Ultimo contatto coll'ombra	$2^h\,28^m$	»	»	»

Grandezza dell'eclisse 0,002 essendo uno il diametro della luna.

L'eclisse si potrà vedere soltanto nel Grande Oceano, in Australia ed in Asia, fatta esclusione dell'Asia Minore e dell'Arabia.

III. — **Eclisse anulare e totale di sole, invisibile a Venezia, il 12 Dicembre.**

L'eclisse sarà visibile soltanto nella Nuova Zelanda, nella più gran parte meridionale dell'Australia, nell'Oceano Indiano, nelle regioni polari sud e in principio anche in parte del Madagascar.

Segnalazione del mezzogiorno per Venezia

L' Osservatorio del R.° Istituto Tecnico e di Marina Mercantile *Paolo Sarpi*, nèl quale si fanno regolarmente fino dal 1880 le osservazioni di tempo con uno strumento dei passaggi, trasmette ogni giorno senza eccezione il mezzodì medio di Roma per mezzo di segnali elettrici all'Osservatorio Meteorologico del Seminario Patriarcale. In quest' ultimo si innalza ed abbassa il pallone ai segnali trasmessi dal primo Alla caduta del pallone, la quale segna il mezzodì, l'artigliere che è situato nella vicina isola di S. Giorgio spara un colpo di cannone.

Il mezzodì medio di Roma differisce dal mezzodì medio di Venezia di $32^s, 6$ in più.

Un orologio bene regolato sul tempo medio di Roma dovrà segnare i seguenti tempi nei seguenti luoghi all' istante in cui si udirà il colpo.

Piazza S. Marco	12^h 0^m 2^s
Ponte dell'Arsenale	12 0 3
Giardini Pubblici	12 0 3
Ponte Lungo delle Zattere	12 0 4
Chiesa del Redentore	12 0 3
Stazione marittima	12 0 8
Ponte di Rialto	12 0 3
Campo SS. Gio. e Paolo	12 0 4
Campo S. Geremia	12 0 6
Lido	12 0 9

Posizione Geografica dell'Osservatorio

Latitudine geogr. 45° 26′ 10″, 5 Nord
Longitudine da Greenwich 0^h 49^m 22^s, 12 Est

Elementi della direzione dell'ago magnetico per Venezia (1890, o)

Declinazione: N. 10° 40′ W
Variazione annua — 7′ verso Est
Inclinazione: 61° 19′
Variazione annua — 2′

Stabilimento del porto di Venezia 10^h 30^m

GENNAIO

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	7.42	0. 3.52,9	4.25	1.32 s (1)	8.42,9	3. 0 m (2)	10
2	7.42	0. 4.21,0	4.26	1.59	9.28,0	4. 4	11
3	7.42	0. 4.48,6	4.28	2.32	10.15,6	5. 7	12
4	7.42	0. 5.15,9	4.29	3.10	11. 4,2	6. 7	13
5	7.42	0. 5.42,9	4.30	3.54	11.56,6	7. 3	14
6	7.42	0. 6. 9,3	4.31	4.44	—	7.53	15
7	7.42	0. 6.35,2	4.32	5.40	0.42,9	8.37	16
8	7.41	0. 7. 0,7	4.33	6.40	1.31,3	9.14	17
9	7.41	0. 7.25,6	4.34	7.43	2.18,2	9.45	18
10	7.41	0. 7.49,9	4.35	8.47	3. 3,6	10.13	19
11	7.41	0. 8.13,7	4.36	9.51	3.47,7	10.37	20
12	7.40	0. 8.37,0	4.37	10.56 s	4.31,1	11. 0	21
13	7.40	0. 8.59,6	4.39	—	5.14,6	11.22	22
14	7.39	0. 9.21,6	4.40	0. 3 m	5.59,3	11.45 m	23
15	7.39	0. 9.43,0	4.41	1.12	6.46,3	0.10 s	24
16	7.38	0.10. 3,6	4.42	2.26	7.36,8	0.39	25
17	7.37	0.10.23,7	4.44	3.41	8.31,7	1.15	26
18	7.36	0.10.43,0	4.45	4.58	9.31,4	2. 0	27
19	7.35	0.11. 1,6	4.47	6.12	10.35,0	2.57	28
20	7.34	0.11.19,5	4.48	7.17	11.40,3	4. 5	29
21	7.33	0.11.36,6	4.49	8.11	0.44,4	5.23	1
22	7.33	0.11.53,0	4.51	8.53	1.45,0	6.44	2
23	7.32	0.12. 8,5	4.52	9.28	2.41,2	8. 4	3
24	7.32	0.12.23,2	4.54	9.57	3.33,2	9.20	4
25	7.31	0.12.37,2	4.55	10.22	4.21,8	10.33	5
26	7.30	0.12.50,3	4.56	10.45	5. 8,3	11.42 s	6
27	7.29	0.13. 2,6	4.58	11.10	5.53,7	—	7
28	7.28	0.13.14,0	4.59	11.35 m	6.39,1	0.50 m	8
29	7.27	0.13.24,6	5. 1	0. 2 s	7.25,1	1.55	9
30	7.26	0.13.34,4	5. 2	0.32	8.12,3	3. 0	10
31	7.25	0.13.43,4	5. 3	1. 9 s	9. 0,6	4. 1 m	11

Fasi lunari		
	L. P. giorno 6 a $6^h\ 26^m$ m.	L. N. giorno 21 a $0^h\ 39^m$ m.
	U. Q. „ 14 „ $7^h\ 22^m$ m.	P. Q. „ 27 „ $9^h\ 6^m$ s.

(1) s significa sera   (2) m significa mattina

FEBBRAIO

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	7.23	0.13.51,4	5. 5	1.51 s	9.49,6	4.58 m	12
2	7.22	0.13.58,7	5. 6	2.39	10.38,9	5.50	13
3	7.20	0.14. 5,1	5. 8	3.34	11.27,7	6.35	14
4	7.19	0.14.10,8	5. 9	4.32	—	7.14	15
5	7.18	0.14.15,6	5.10	5.35	0.15,4	7.47	16
6	7.16	0.14.19,5	5.12	6.39	1. 1,5	8.16	17
7	7.15	0.14.22,7	5.13	7.43	1.46,3	8.41	18
8	7.13	0.14.25,1	5.15	8.48	2.30,0	9. 5	19
9	7.12	0.14.26,8	5.16	9.54	3.13,3	9.27	20
10	7.11	0.14.27,6	5.17	11. 1 s	3.57,1	9.49	21
11	7. 9	0.14.27,7	5.19	—	4.42,3	10.13	22
12	7. 8	0.14.27,0	5.20	0.12 m	5.30,2	10.39	23
13	7. 6	0.14.25,6	5.22	1.24	6.21,5	11.11	24
14	7. 5	0.14.23,5	5.23	2.38	7.17,0	11.50 m	25
15	7. 3	0.14.20,7	5.25	3.51	8.16,6	0.39 s	26
16	7. 2	0.14.17,1	5.26	4.58	9.19,2	1.41	27
17	7. 0	0.14.12,9	5.28	5.56	10.22,5	2.53	28
18	6.59	0.14. 7,9	5.29	6.43	11.24,4	4.12	29
19	6.57	0.14. 2,4	5.31	7.22	0.23,0	5.33	1
20	6.55	0.13.56,1	5.32	7.54	1.17,8	6.52	2
21	6.53	0.13.49,1	5.34	8.21	2. 9,2	8. 9	3
22	6.52	0.13.41,5	5.35	8.45	2.58,0	9.23	4
23	6.50	0.13.33,2	5.37	9.10	3.45,5	10.33	5
24	6.48	0.13.24,4	5.38	9.35	4.32,2	11.42 s	6
25	6.46	0.13.14,9	5.40	10. 2	5.19,2	—	7
26	6.45	0.13. 4,9	5.41	10.32	6. 6,9	0.48 m	8
27	6.43	0.12.54,2	5.43	11. 6	6.55,4	1.52	9
28	6.42	0.12.43,0	5.44	11.46 m	7.44,4	2.51 m	10

Fasi lunari		
	L. P. giorno 5 a 2^h 3^m m.	L. N. giorno 19 a 11^h 17^m m.
	U. Q. „ 12 „ 7^h 41^m s.	P. Q. „ 26 „ 2^h 56^m s.

MARZO

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	6.40	0.12.31,2	5.46	0.33 s	8.33,8	3.45 m	11
2	6.38	0.12.18,9	5.47	1.25	9.22,8	4.33	12
3	6.36	0.12. 6,3	5.48	2.23	10.11,0	5.14	13
4	6.34	0.11.53,0	5.50	3.25	10.57,8	5.49	14
5	6.32	0.11.39,3	5.51	4.29	11.43,2	6.19	15
6	6.30	0.11.25,2	5.52	5.34	—	6.45	16
7	6.28	0.11.10,6	5.53	6.39	0.27,7	7.10	17
8	6.26	0.10.55,7	5.55	7.46	1.11,6	7.31	18
9	6.25	0.10.40,4	5.56	8.54	1.55,7	7.54	19
10	6.23	0.10.24,7	5.58	10. 4	2.40,7	8.17	20
11	6.21	0.10. 8,8	5.59	11.16 s	3.27,8	8.42	21
12	6.19	0. 9.52,6	6. 0	—	4.17,7	9.12	22
13	6.17	0. 9.36,1	6. 2	0.28 m	5.11,1	9.47	23
14	6.16	0. 9.19,3	6. 3	1.41	6. 8,0	10.32	24
15	6.14	0. 9. 2,3	6. 5	2.48	7. 7,8	11.27 m	25
16	6.12	0. 8.45,1	6. 6	3.47	8. 8,9	0.33 s	26
17	6.10	0. 8.27,7	6. 7	4.36	9. 9,4	1.48	27
18	6. 8	0. 8.10,1	6. 8	5.17	10. 7,7	3. 6	28
19	6. 6	0. 7.52,3	6.10	5.51	11. 2,9	4.25	29
20	6. 4	0. 7.34,5	6.11	6.19	11.55,2	5.43	30
21	6. 2	0. 7.16,4	6.12	6.44	0.45,2	6.58	1
22	6. 0	0. 6.58,3	6.13	7. 9	1.33,7	8.11	2
23	5.59	0. 6.40,1	6.14	7.34	2.21,6	9.22	3
24	5.57	0. 6.21,8	6.16	7.59	3. 9,5	10.32	4
25	5.56	0. 6. 3,4	6.17	8.29	3.58,0	11.39 s	5
26	5.54	0. 5.45,1	6.18	9. 1	4.47,2	—	6
27	5.52	0. 5.26,6	6.19	9.40	5.36,9	0.41 m	7
28	5.50	0. 5. 8,2	6.20	10.24	6.26,8	1.38	8
29	5.48	0. 4.49,8	6.22	11.15 m	7.16,3	2.28	9
30	5.46	0. 4.31,4	6.23	0.11 s	8. 4,8	3.12	10
31	5.44	0. 4.13,1	6.24	1.11 s	8.52,0	3.50 m	11

Fasi lunari		
	L. P. giorno 6 a $7^h\ 37^m$ s.	L. N. giorno 20 a $9^h\ 51^m$ s.
	U. Q. „ 14 „ $4^h\ 54^m$ m.	P. Q. „ 28 „ $10^h\ 22^m$ m.

APRILE

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	5.42	0. 3.54,9	6.25	2.15 s	9.37,8	4.21 m	12
2	5.40	0. 3.36,8	6.27	3.20	10.22,7	4.48	13
3	5.39	0. 3.18,8	6.28	4.26	11. 6,9	5.13	14
4	5.37	0. 3. 0,9	6.30	5.33	11.51,3	5.35	15
5	5.35	0. 2.42,2	6.31	6.41	—	5.58	16
6	5.33	0. 2.25,7	6.32	7.53	0.36,6	6.20	17
7	5.31	0. 2. 8,4	6.33	9. 5	1.23,8	6.45	18
8	5.29	0. 1.51,4	6.35	10.20	2.13,6	7.13	19
9	5.27	0. 1.34,5	6.36	11.33 s	3. 6,8	7.47	20
10	5.25	0. 1.18,0	6.37	—	4. 3,3	8.29	21
11	5.23	0. 1. 1,9	6.38	0.42 m	5. 2,5	9.21	22
12	5.21	0. 0.45,7	6.40	1.44	6. 2,7	10.23	23
13	5.20	0. 0.30,1	6.41	2.35	7. 2,4	11.33 m	24
14	5.18	0. 0.14,9	6.43	3.18	8. 0,0	0.49 s	25
15	5.16	11.59.59,9	6.44	3.52	8.54,5	2. 6	26
16	5.14	11.59.45,4	6.45	4.21	9.46,3	3.23	27
17	5.12	11.59.31,8	6.47	4.46	10.35,8	4.38	28
18	5.11	11.59.17,5	6.48	5.10	11.23,9	5.51	29
19	5. 9	11.59. 4,2	6.50	5.34	0.11,4	7. 2	1
20	5. 7	11.58.51,2	6.51	5.59	0.59,2	8.13	2
21	5. 5	11.58.38,6	6.52	6.26	1.47,7	9.21	3
22	5. 4	11.58.26,5	6.53	6.57	2.37,3	10.27	4
23	5. 2	11.58.14,9	6.55	7.33	3.27,6	11.28 s	5
24	5. 0	11.58. 3,7	6.56	8.16	4.18,2	—	6
25	4.59	11.57.52,9	6.57	9. 4	5. 8,4	0.22 m	7
26	4.57	11.57.42,7	6.58	9.58	5.57,5	1. 9	8
27	4.56	11.57.32,9	6.59	10.58 m	6.45,2	1.48	9
28	4.54	11.57.23,5	7. 1	0. 1 s	7.31,3	2.22	10
29	4.53	11.57.14,7	7. 2	1. 4	8.16,1	2.50	11
30	4.51	11.57. 6,4	7. 3	2. 9 s	9. 0,1	3.16 m	12

Fasi lunari		
	L. P. giorno 5 a 10^h 14^m m.	L. N. giorno 19 a 8^h 55^m m.
	U. Q. „ 12 „ 11^h 43^m m.	P. Q. „ 27 „ 5^h 41^m m.

MAGGIO

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	4.50	11.56.58,6	7. 4	3.15 s	9.44,1	3.39 m	13
2	4.48	11.56.51,3	7. 6	4.23	10.28,9	4. 0	14
3	4.47	11.56.44,6	7. 7	5.34	11.15,6	4.23	15
4	4.45	11.56.38,5	7. 9	6.48	—	4.46	16
5	4.44	11.56.32,8	7.10	8. 3	0. 5,0	5.13	17
6	4.43	11.56.27,7	7.11	9.19	0.58,0	5.45	18
7	4.41	11.56.23,2	7.12	10.33	1.54,9	6.25	19
8	4.40	11.56.19,4	7.13	11.39 s	2.54,8	7.14	20
9	4.38	11.56.16,1	7.14	—	3.56,5	8.14	21
10	4.37	11.56.13,3	7.15	0.35 m	4.57,4	9.23	22
11	4.36	11.56.11,1	7.16	1.20	5.56,0	10.38	23
12	4.35	11.56. 9,6	7.17	1.55	6.51,2	11.55 m	24
13	4.33	11.56. 8,7	7.19	2.26	7.43,0	1.10 s	25
14	4.32	11.56. 8,4	7.20	2.51	8.31,9	2.24	26
15	4.31	11.56. 8,6	7.21	3.15	9.19.2	3.36	27
16	4.30	11.56. 9,4	7.22	3.38	10. 5,7	4.47	28
17	4.29	11.56.10,9	7.23	4. 2	10.52,4	5.56	29
18	4.27	11.56.12,7	7.25	4.27	11.40,0	7. 6	30
19	4.26	11.56.15,3	7.26	4.56	0.28,8	8.13	1
20	4.25	11.56.18,4	7.27	5.30	1.18,8	9.16	2
21	4.24	11.56.21,9	7.28	6.10	2. 9,7	10.14	3
22	4.23	11.56.26,1	7.29	6.56	3. 0,4	11. 4	4
23	4.23	11.56.30,8	7.31	7.48	3.50,3	11.46 s	5
24	4.22	11.56.35,9	7.32	8.45	4.38,7	—	6
25	4.21	11.56.41,5	7.33	9.46	5.25,2	0.22 m	7
26	4.20	11.56.47,7	7.34	10.49	6.10,1	0.53	8
27	4.19	11.56.54,3	7.35	11.53 m	6.53,6	1.19	9
28	4.19	11.57. 1,3	7.35	0.57 s	7.36,7	1.42	10
29	4.18	11.57. 8,8	7.36	2. 4	8.20,3	2. 4	11
30	4.17	11.57.16,7	7.37	3.12	9. 5,3	2.25	12
31	4.16	11.57.25,1	7.38	4.24 s	9.53,1	2.47 m	13

Fasi lunari		
	L. P. giorno 4 a 9^h 59^m s.	L. N. giorno 18 a 9^h 8^m s.
	U. Q. „ 11 „ 5^h 11^m „	P. Q. „ 26 „ 11^h 24^m „

GIUGNO

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	4.16	11.57.33,8	7.39	5.39 s	10 44,6	3.12 m	14
2	4.15	11 57.42,8	7.40	6.56	11.40,4	3.41	15
3	4.15	11.57 52,3	7.41	8.14	—	4.17	16
4	4.14	11.58. 2,2	7.42	9.26	0.40,4	5. 0	17
5	4.14	11 58.12,4	7 43	10.28	1.43,4	6. 0	18
6	4.14	11.58.23,0	7.43	11.19	2.47,0	7. 9	19
7	4.13	11.58.33,9	7.44	11.58 s	3.48,6	8.25	20
8	4.13	11.58.45,1	7.44	—	4.46,5	9.42	21
9	4.13	11 58.56,6	7.45	0.30 m	5.40,2	11. 0 m	22
10	4.13	11.59. 8,3	7.46	0.57	6.30,3	0.14 s	23
11	4.13	11.59.20,3	7.46	1.21	7.17,9	1.27	24
12	4.12	11.59.32,6	7.47	1.44	8. 4,0	2.37	25
13	4.12	11.59.45,0	7 47	2. 6	8.49,8	3.47	26
14	4.12	11.59.57,6	7.48	2.31	9.36,2	4.55	27
15	4.12	0. 0.10,3	7.48	2.58	10.23,9	6. 2	28
16	4.12	0. 0.23,1	7,49	3.29	11.12,9	7. 6	29
17	4.12	0. 0.36,1	7.49	4.06	0. 3,2	8. 6	1
18	4.12	0. 0.49,2	7.50	4.50	0 53,9	8.59	2
19	4.12	0. 1. 2,2	7.50	5.40	1.44,2	9.44	3
20	4 12	0. 1.15,3	7 50	6.36	2.33,2	10.22	4
21	4.12	0. 1.28,4	7.50	7 36	3.20,5	10.55	5
22	4.13	0. 1.41,5	7.51	8.37	4. 5,6	11.22	6
23	4.13	0. 1.54,4	7 51	9.40	4.49,2	11.45 s	7
24	4.13	0. 2. 7,3	7.51	10.44	5.31,7	—	8
25	4.14	0. 2.20,1	7.51	11.48 m	6 14,0	0. 7 m	9
26	4 14	0. 2.32,8	7.51	0.54 s	6.57,2	0.28	10
27	4.15	0. 2 45,3	7.50	2. 2	7.42,4	0.49	11
28	4.15	0. 2.57,5	7.50	3.14	8.30,9	1.12	12
29	4.16	0. 3. 9,6	7.50	4.29	9.23,6	1.38	13
30	4 16	0. 3.21,4	7.50	5.46 s	10.21,4	2.10 m	14

Fasi lunari		
	L. P. giorno 3 a 7h 24m m	L. N. giorno 17 a 10h 47m m.
	U. Q. „ 9 „ 10h 40m s.	P. Q. „ 25 „ 2h 43m s.

LUGLIO

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	4.17	0. 3.33,0	7.50	7. 2 s	11.23,6	2.50 m	15
2	4.17	0. 3.44,4	7.50	8.11	—	3.42	16
3	4.18	0. 3.55,4	7.50	9. 8	0.28,4	4.47	17
4	4.18	0. 4. 6,2	7.50	9.54	1.33,0	6. 2	18
5	4.19	0. 4.16,6	7.49	10.30	2.34,7	7.22	19
6	4.20	0. 4.26,8	7.49	11. 0	3.32,1	8.43	20
7	4.20	0. 4.36,5	7.48	11.26	4.25,2	10. 2	21
8	4.21	0. 4.46,0	7.48	11.49 s	5.14,9	11.17 m	22
9	4.22	0. 4.55,1	7.47	—	6. 2,2	0.29 s	23
10	4.23	0. 5. 3,8	7.47	0.11 m	6.48,4	1.39	24
11	4.24	0. 5.12,1	7.46	0.35	7.34,6	2.47	25
12	4.25	0. 5.19,9	7.46	1. 2	8.21,6	3.54	26
13	4.26	0. 5.27,3	7.45	1.32	9. 9,9	4.59	27
14	4.27	0. 5.34,2	7.45	2. 6	9.59,3	5.59	28
15	4.28	0. 5.40,7	7.44	2.47	10.49,6	6.54	29
16	4.29	0. 5.46,7	7.43	3.35	11.39,9	7.42	30
17	4.30	0. 5.52,2	7.42	4.29	0.29,3	8.23	1
18	4.31	0. 5.57,1	7.41	5.28	1.17,1	8.56	2
19	4.32	0. 6. 1,5	7.40	6.29	2. 2,9	9.25	3
20	4.33	0. 6. 5,3	7.39	7.32	2.46,9	9.49	4
21	4.34	0. 6. 8,6	7.38	8.35	3.29,3	10.11	5
22	4.35	0. 6.11,2	7.37	9.38	4.11,1	10.32	6
23	4.36	0. 6.13,4	7.36	10.42	4.53,0	10.53	7
24	4.37	0. 6.14,9	7.35	11.48 m	5.36,2	11.14	8
25	4.38	0. 6.15,8	7.34	0.56 s	6.21,7	11.38 s	9
26	4.39	0. 6.16,0	7.33	2. 7	7.10,9	—	10
27	4.40	0. 6.15,7	7.32	3.21	8. 4,7	0. 6 m	11
28	4.41	0. 6.14,7	7.31	4.37	9. 3,4	0.40	12
29	4.42	0. 6.13,2	7.30	5.49	10. 6,3	1.25	13
30	4.43	0. 6.11,1	7.29	6.51	11.11,2	2.23	14
31	4.44	0. 6. 8,3	7.28	7.43 s	—	3.33 m	15

Fasi lunari		
	L. P. giorno 2 a 3^h 13^m s.	L. N. giorno 17 a 1^h 39^m m.
	U. Q. " 9 " 5^h 33^m m.	P. Q. " 25 " 3^h 34^m m.
		L. P. " 31 " 10^h 14^m s.

AGOSTO

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	4.46	0. 6. 4,9	7.26	8.22 s	0.15,3	4.53 m	16
2	4.47	0. 6. 0,9	7.25	8.59	1.16,3	6.16	17
3	4.48	0. 5.56,2	7.24	9.26	2.13,1	7.38	18
4	4.49	0. 5.51,2	7.23	9.51	3. 5,9	8.57	19
5	4.50	0. 5.45,4	7.21	10.15	3.55,8	10.13	20
6	4.51	0. 5.39,0	7.20	10.39	4.43,9	11.26 m	21
7	4.52	0. 5.32,1	7.18	11. 5	5.31,2	0.37 s	22
8	4.53	0. 5.24,6	7.17	11.33 s	6.18,7	1.46	23
9	4.54	0. 5.16,6	7.16	—	7. 7,0	2.52	24
10	4.56	0. 5. 7,9	7.14	0. 6 m	7.56,2	3.54	25
11	4.57	0. 4.58,9	7.13	0.46	8.46,3	4.50	26
12	4.59	0. 4.49,2	7.11	1.31	9.36,5	5.40	27
13	5. 0	0. 4.38,9	7.10	2.23	10.26,1	6.23	28
14	5. 2	0. 4.28,1	7. 8	3.20	11.14,5	6.59	29
15	5. 3	0. 4.16,7	7. 7	4.22	0. 0,9	7.30	30
16	5. 4	0. 4. 4,9	7. 5	5.25	0.45,5	7.54	1
17	5. 5	0. 3.52,6	7. 4	6.28	1.28,4	8.16	2
18	5. 6	0. 3.39,7	7. 2	7.31	2.10,3	8.37	3
19	5. 7	0. 3.26,3	7. 0	8.35	2.51,9	8.58	4
20	5. 8	0. 3.12,4	6.58	9.39	3.34,1	9.18	5
21	5. 9	0. 2.58,0	6.57	10.46	4.18,1	9.40	6
22	5.10	0. 2.43,1	6.55	11.54 m	5. 4,7	10. 6	7
23	5.11	0. 2.27,8	6.53	1. 5 s	5.55,0	10.37	8
24	5.12	0. 2.12,0	6.51	2.19	6.49,8	11.16 s	9
25	5.14	0. 1.55,9	6.49	3.30	7.49,0	—	10
26	5.15	0. 1.39,2	6.48	4.35	8.51,3	0. 6 m	11
27	5.17	0. 1.22,1	6.46	5.31	9.54,5	1. 9	12
28	5.18	0. 1. 4,7	6.44	6.16	10.56,5	2.22	13
29	5.19	0. 0.46,9	6.42	6.53	11.55,5	3.44	14
30	5.20	0. 0.28,7	6.40	7.24	—	5. 7	15
31	5.22	0. 0.10,3	6.38	7.50 s	0.51,0	6.30 m	16

Fasi lunari		
	U. Q. giorno 7 a 3^h 8^m s.	P. Q. giorno 23 a 2^h 9^m s.
	L. N. „ 15 „ 5^h 9^m s.	L. P. „ 30 „ 5^h 25^m m.

SETTEMBRE

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	5.23	11.59.51,5	6.36	8.15 s	1.43,3	7.50 m	17
2	5.24	11.59.32,4	6.34	8.39	2.33,6	9. 6	18
3	5.25	11.59.13,1	6.32	9. 5	3.22,7	10.20	19
4	5.27	11.58.53,5	6.30	9.33	4.11,6	11.32 m	20
5	5.28	11.58.33,9	6.29	10. 5	5. 1,0	0.42 s	21
6	5.30	11.58.13,9	6.27	10.42	5.51,0	1.47	22
7	5.31	11.57.53,7	6.25	11.26 s	6.41,6	2.45	23
8	5.32	11.57.33,3	6.23	—	7.32,2	3.38	24
9	5.33	11.57.12,8	6.21	0.17 m	8.22,3	4.23	25
10	5.35	11.56.52,2	6.19	1.13	9.11,1	5. 0	26
11	5.36	11.56.31,4	6.17	2.13	10.58,2	5.32	27
12	5.37	11.56.10,5	6.15	3.16	10.43,3	5.59	28
13	5.38	11.55.49,6	6.13	4.20	11.27,0	6.22	29
14	5.39	11.55.28,6	6.11	5.23	0. 9,3	6.43	1
15	5.41	11.55. 7,3	6. 9	6.27	0.51,2	7. 3	2
16	5.42	11.54.46,4	6. 7	7.32	1.33,4	7.24	3
17	5.43	11.54.25,2	6. 5	8.39	2.16,9	7.45	4
18	5.44	11.54. 4,1	6. 3	9.47	3. 2,5	8. 9	5
19	5.45	11.53.43,0	6. 2	10.57 m	3.51,1	8.38	6
20	5.47	11.53.21,9	6. 0	0. 8 s	4.43,5	9.13	7
21	5.48	11.53. 0,8	5.59	1.19	5.39,8	9.57	8
22	5.49	11.52.39,9	5.57	2.24	6.39,3	10.54 s	9
23	5.50	11.52.19,0	5.55	3.22	7.40,1	—	10
24	5.51	11.51.58,2	5.53	4.10	8.40,7	0. 1 m	11
25	5.53	11.51.37,6	5.51	4.49	9.39,3	1.17	12
26	5.54	11.51.17,1	5.49	5.21	10.35,2	2.38	13
27	5.55	11.50.56,8	5.47	5.49	11.28,4	4. 0	14
28	5.56	11.50.36,7	5.45	6.14	—	5.20	15
29	5.57	11.50.16,7	5.43	6.38	0.19,7	6.39	16
30	5.59	11.49.57,1	5.41	7. 3 s	1. 9,9	7.56 m	17

Fasi lunari		
	U. Q. giorno 6 a 4^h 19^m m.	P. Q. giorno 21 a 10^h 55^m s.
	L. N. „ 14 „ 8^h 43^m „	L. P. „ 28 „ 1^h 49^m „

OTTOBRE

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	6. 0	11.49.37,8	5.39	7.31 s	1.59,7	9.11 m	18
2	6. 1	11.49.18,8	5.37	7.53	2.50,3	10.24	19
3	6. 2	11.49. 0,1	5.35	8.30	3.41,4	11.32 m	20
4	6. 3	11.48.41,8	5.34	9.19	4.33,1	0.37 s	21
5	6. 5	11.48.23,8	5.32	10. 8	5.25,0	1.33	22
6	6. 6	11.48. 6,2	5.31	11. 3 s	6.16,1	2.21	23
7	6. 7	11.47.49,1	5.29	—	7. 5,8	3. 1	24
8	6. 8	11.47.32,3	5.27	0. 3 m	7.53,7	3.35	25
9	6. 9	11.47.15,9	5.25	1. 4	8.39,5	4. 2	26
10	6.11	11.47. 0,1	5.23	2. 8	9.23,6	4.27	27
11	6.12	11.46.44,8	5.21	3.12	10. 6,4	4.48	28
12	6.13	11.46.29,9	5.19	4.16	10.48,5	5. 9	29
13	6.14	11.46.15,6	5.17	5.22	11.30,9	5.29	30
14	6.16	11.46. 1,8	5.15	6.28	0.14,4	5.49	1
15	6.17	11.45.48,5	5.14	7.37	0.59,8	6.13	2
16	6.19	11.45.35,7	5.12	8.48	1.48,2	6.40	3
17	6.20	11.45 23,6	5.10	10. 0	2.40,0	7.13	4
18	6.22	11.45.12,0	5. 8	11.12 m	3.35,8	7.55	5
19	6.23	11.45. 1,1	5. 7	0.19 s	4.33,6	8.40	6
20	6.25	11.44.50,7	5. 5	1.19	5.33,2	9.49	7
21	6.26	11.44.41,0	5. 4	2. 9	6.32,7	11. 1 s	8
22	6.28	11.44.31,8	5. 2	2.49	7.30,2	—	9
23	6.29	11.44.23,4	5. 0	3.22	8.25,1	0.19 m	10
24	6.31	11.44.15,7	4.58	3.50	9.17,4	1.38	11
25	6.32	11.44. 8,7	4.57	4.14	10. 8,0	2.57	12
26	6.34	11.44. 2,4	4.55	4.38	10.57,5	4.14	13
27	6.35	11.43.56,7	4.53	5. 3	11.47,0	5.30	14
28	6.36	11.43.51,8	4.52	5.28	—	6.47	15
29	6.38	11.43.47,7	4.50	5.57	0 37,3	8. 1	16
30	6.39	11.43.44,4	4.49	6.31	1.28,7	9.13	17
31	6.41	11.43.41,9	4.47	7.10 s	2.21,1	10.21 m	18

Fasi lunari		
	U. Q. giorno 5 a 9h 13m s.	P. Q. giorno 21 a 6h 26m m.
	L. N. „ 13 „ 11h 55m „	L. P. „ 28 „ 0h 32m „

NOVEMBRE

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	6.42	11.43.40,0	4.46	7.58 s	3.14,0	11.23 m	19
2	6.43	11.43.39,1	4.45	8.51	4. 6,6	0.16 s	20
3	6.45	11.43.39,1	4.43	9.49	4.57,9	0.59	21
4	6.46	11.43.39,8	4.42	10.51	5.47,0	1.36	22
5	6.48	11.43.41,3	4.40	11.54 s	6.33,8	2. 5	23
6	6.49	11.43.43,8	4.39	—	7.18,4	2.30	24
7	6.50	11.43.47,0	4.38	0.57 m	8. 1,4	2.52	25
8	6.51	11.43.51,2	4.37	2. 1	8.43,5	3.13	26
9	6.53	11.43.56,1	4.36	3. 6	9.25,5	3.33	27
10	6.54	11.44. 2,0	4.35	4.13	10. 8,5	3.53	28
11	6.55	11.44. 8,7	4.34	5.21	10.53,4	4.15	29
12	6.56	11.44.16,3	4.33	6.32	11.41,3	4.41	30
13	6.58	11.44.24,7	4.32	7.46	0.32,8	5.12	1
14	6.59	11.44.33,9	4.31	9. 1	1.28,3	5.52	2
15	7. 1	11.44.44,0	4.30	10.12	2.27,1	6.40	3
16	7. 2	11.44.55,0	4.29	11.15 m	3.27,6	7.41	4
17	7. 3	11.45. 6,7	4.28	0. 8 s	4.27,9	8.51	5
18	7. 5	11.45.19,2	4.27	0.51	5.26,0	10. 7	6
19	7. 6	11.45.32,6	4.26	1.25	6.21,1	11.25 s	7
20	7. 8	11.45.46,8	4.25	1.54	7.13,0	—	8
21	7. 9	11.46. 1,8	4.23	2.19	8. 2,5	0.42 m	9
22	7.10	11.46.17,5	4.22	2.42	8.50,8	1.58	10
23	7.12	11.46.33,9	4.22	3. 5	9.38,8	3.14	11
24	7.13	11.46.51,2	4.21	3.29	10.27,4	4.27	12
25	7.15	11.47. 9,3	4.21	3.56	11.17,5	5.40	13
26	7.16	11.47.28,1	4.20	4.27	—	6.53	14
27	7.17	11.47.47,5	4.19	5. 3	0. 9,2	8. 3	15
28	7.18	11.48. 7,7	4.19	5.47	1. 2,1	9. 8	16
29	7.20	11.48.28,7	4.18	6.39	1.55,4	10. 5	17
30	7.21	11.48.50,3	4.17	7.35 s	2.47,9	10.54 m	18

Fasi lunari		
	U. Q. giorno 4 a 5^h 3^m s.	P. Q. giorno 19 a $1^h 34^m$ s.
	L. N. „ 12 „ $2^h 27^m$ s.	L. P. „ 26 „ $2^h 12^m$ s.

DICEMBRE

(t. m. c. di Venezia)

Giorni	Nascere apparente del Sole (centro)	Ora media del passaggio del Sole al meridiano	Tramontare apparente del Sole (centro)	Nascere apparente della Luna	Ora media del passaggio della Luna al meridiano	Tramontare apparente della Luna	Età della Luna a mezzodì (giorni)
	h m	h m s	h m	h m	h m	h m	
1	7.22	11.49.12,7	4.17	8.36 s	3.38,6	11.33 m	19
2	7.23	11.49.35,6	4.17	9.39	4.26,9	0. 6 s	20
3	7.24	11.49.59,1	4.16	10.43	5.12,4	0.33	21
4	7.25	11.50.23,3	4.16	11.46 s	5.55,8	0.56	22
5	7.26	11.50.48.2	4.15	—	6.37,7	1.17	23
6	7.27	11.51.13,5	4.15	0.50 m	7.19,0	1.36	24
7	7.28	11.51.39,4	4.15	1.54	8. 0,8	1.54	25
8	7.29	11.52. 5.9	4.15	3. 0	8.44,2	2.17	26
9	7.31	11.52.32,7	4.15	4.10	9.30,3	2.41	27
10	7.32	11.53. 0,0	4.15	5.23	10.20,2	3. 9	28
11	7.33	11.53.27,8	4.15	6.38	11.14,7	3.44	29
12	7.34	11.53.55,9	4.15	7.53	0.13,5	4.30	1
13	7.34	11.54.24,4	4.15	9. 2	1.15,4	5.28	2
14	7.35	11.54.53,1	4.16	10. 2	2.18,1	6.37	3
15	7.35	11.55.22,2	4.16	10.50	3.19,0	7.54	4
16	7.36	11.55.51,5	4.16	11.28	4.16,6	9.13	5
17	7.37	11.56.20,9	4.16	11.59 m	5.10,2	10.32	6
18	7.37	11.56.50,6	4.16	0.25 s	6. 0,8	11.49 s	7
19	7.38	11.57.20,3	4.17	0.48	6.48,8	—	8
20	7.38	11 57.50,1	4.17	1.10	7.36,0	1. 3 m	9
21	7.39	11.58.20,0	4.17	1.33	8.23,3	2.16	10
22	7.39	11.58.50,0	4.18	1.58	9.11,7	3.27	11
23	7.40	11.59.19,9	4.19	2.26	10. 1,6	4.39	12
24	7.40	11.59.49,8	4.19	3. 0	10.53,3	5.49	13
25	7.41	0. 0.19,6	4.20	3.41	11,46.1	6.55	14
26	7.41	0. 0.49,3	4.21	4.29	—	7.55	15
27	7.41	0. 1.19,9	4.22	5.23	0.38,9	8.47	16
28	7.41	0. 1.48,3	4.22	6.24	1.30,5	9.30	17
29	7.42	0. 2.17,5	4.23	7.26	2.19,9	10. 6	18
30	7.42	0. 2.46,6	4.23	8.30	3. 6,6	10.35	19
31	7.42	0. 3.15,3	4.24	9.33 s	3.50,9	10.59 m	20

Fasi lunari		
	U. Q. giorno 4 a 2h 16m s.	P. Q. giorno 18 a 9h 26m s.
	L. N. „ 12 a 4h 1m m.	L. P. „ 26 „ 6h 47m m.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

Sylloge algarum omnium hucusque cognitarum digessit **doct. J. Bapt. de-Toni.** — Padova, Tip. Seminario, 1889.

È per abitudine contratta che i botanici continuano a chiamare *famiglia* una divisione di piante, la quale comprende un numero di specie sì grande da potersi dire un vero aggregato di famiglie che possono essere separatamente studiate. Ed altrimenti non può essere quando si pensi che non c'è luogo sulla terra che sfugga alla invasione delle alghe, le quali adattandosi ad ambienti diversissimi, subiscono le più strane trasformazioni. L'acqua è il vero dominio di queste crittogame, ma nelle sue varie condizioni è causa di notevoli differenze di forme. E così abbiamo alghe di acqua dolce, salata, salmastra e certe fonti minerali ne hanno specie loro proprie. Abbiamo alghe viventi nelle acque ferme, altre bisognose di maggiore aereazione vogliono l'acqua corrente e perfino le cascate, altre si accontentano d'un'acqua che scorra lentamente. Ed anche la temperatura ha la sua influenza: le acque termali hanno la loro florula algologica come l'ha la neve nel suo *Chlamidococcus nivalis.* Certe specie esigono molt'acqua e, se il bacino tende ad asciugarsi, muoiono, altre si contentano di vivere sulle pareti umide come il *Protococcus viridis* che macchia in verde i muri ed il terreno, il *Porphyridium cruentum* che li colora in sanguigno, certe Oscillarie che li tingono in azzurro-nerastro, le *Trentepohlia* che incrostano le scorze degli alberi ecc. E di altre i germi stanno nell'aria finchè una meteora acquea li riporta sulla terra come la *Stephanosphaera pluvialis,* i *volvoci* che scendono colla pioggia e certe Oscillarie che troviamo incluse nei chicchi della grandine.

Lo studio di queste crittogame è ritenuto generalmente inutile perchè le alghe . . . . . non si mangiano, come se l'utile sia sinonimo di commestibile. Molti di quelli che ridono quando sentono nominare le alghe, come se si trattasse di cosa creata per ingombrare e nulla più, ignorano che

senza quelle umili piante essi non potrebbero andare dal fotografo a *posare* per regalare agli amici la loro immagine, non potrebbero depurare il loro sangue, caso mai un qualche accidente lo avesse guastato, non potrebbero calmare le convulsioni sopravvenute alla loro signora ecc. I preziosi bromuri e ioduri hanno per loro prima sorgente naturale il mare, ma esso ne è alquanto avaro e le benefiche alghe s' incaricano di rubargli quei corpi assorbendoli per poi restituirceli nelle loro ceneri.

Ma, se anche l' industria non ne approfittasse, immensa è l' importanza delle alghe nella geografia fisica e l' accurato studio della loro distribuzione può illuminarci sulla scomparsa di antiche terre, sulla deviazione delle correnti marine, sul corso sotterraneo di certi fiumi, sull' origine di alcune sorgenti ecc. Valga solo l' esempio del celebre Mar di Sargasso, considerevole porzione d'Oceano occupata di alghe, già incontrato da Colombo e che, dietro l' esatta osservazione della specie che gli dà il nome, sembrerebbe originato dall' abbassamento di una terra antichissima. Ecco dunque le sprezzate crittogame le quali fanno ritornare il geologo e lo storico sopra una questione cento volte abbandonata e cento volte ripresa: se o meno abbia esistito la leggendaria Atlantide.

Era necessario questo proemio per far comprendere al lettore l' opportunità di un libro che si occupi esclusivamente della descrizione di questi interessanti vegetali, quale è quello che sta pubblicando il dott. G. B. de Toni assistente all' Orto botanico di Padova. Questo giovane scienziato fece già una quarantina di pubblicazioni sulle sue piante predilette oltre ad un giornale periodico (*Notarisia*), ad una collezione di alghe pegli studiosi (*Phycotheca italica*) in cui collabora col dott. David Levi-Morenos.

Dissi *sta pubblicando* perchè i due libroni che ho sott' occhio e che contano milletrecentoquindici pagine formano il primo volume trattante le sole alghe verdi (*Chlorophyceae*). Nei successivi volumi l' A. pubblicherà le sillogi delle alghe rosse (*Florideae*), brune (*Melanophyceae*), azzurre (*Cyanophyceae*) e delle minute e numerose alghe a scheletro siliceo (*Diatomaceae*).

Mentre che l' A. sta attivamente occupandosi delle loro sorelle di altri colori, darò al lettore un' idea del metodo seguito nel libro che descrive le alghe verdi e che sarà uniformemente tenuto nell' intera opera.

Nella prefazione l' A. dimostra la necessità di un' opera completa sulle alghe, perchè da quando fu pubblicata l' ultima dal Kützing sono ormai scorsi quarant' anni e le nuove ricerche in mari inesplorati, il numero crescente dei botanici dediti allo studio delle crittogame, i perfezionamenti apportati al microscopio fecero scoprire una gran quantità di alghe le cui descrizioni trovansi sparse od in opere parziali che trattano di una data divisione, oppure nelle riviste scientifiche.

Tutto il materiale disperso in quelle pubblicazioni venne con pazienza

radunato ed ordinato dal dott. G. B. de Toni nella sua *Sylloge*, e che trattisi di lavoro serio si persuaderà il lettore dando un'occhiata alla *Bibliotheca phycologica* che segue la prefazione, un elenco di tutte le opere e collezioni algologiche. Quantunque stampata in caratteri minuti essa occupa centotrentanove pagine.

Le clorofícee sono divise in quattro *ordini:* confervoidee, sifonee, protococcoidee, conjugate. Ciascuno di questi è diviso in *famiglie*, dalle quali si passa ai *generi* ed alle *specie*.

Ogni divisione ha la sua diagnosi non solo, ma anche la citazione di tutte le opere nelle quali se ne fa parola, nonchè la sinonimia. Le specie hanno anche l'*habitat*, cioé la nota delle località in cui vennero finora scoperte col nome tra parentesi di quegli che per primo le rinvenne.

L'indice fu fatto molto particolareggiato per facilitare le ricerche, tant'è vero che occupa lui solo settantanove pagine. Un indice che si fosse limitato ai nomi dei generi posti in ordine alfabetico, come s'usa generalmente, sarebbe stato breve e facile a farsi, ma pressochè inutile giacchè molte specie furono dai botanici passate da un genere ad un altro. P. e. chi volesse cercare in un indice simile la *Micrasterias tetracera* di Kützing andando alla lettera *M*, perderebbe il suo tempo, perchè oggidì quell'alga si chiama *Staurastrum tetracerum* e bisognerebbe cercarla alla lettera *S*. Ma come si fa ad indovinarlo? Il dott. G. B. de Toni che ebbe per pratica a conoscere quante difficoltà nella ricerca porti la sinonimia, volle toglierle affatto nel suo libro, ed in luogo dei nomi generici mise in ordine alfabetico gli specifici. Così chi vuol trovare nel suo libro l'alga sopracitata non ha che a cercare *tetracera* e troverà alla lettera *T* tre di quei nomi specifici fra i quali sceglierà *tetracera* (*Micrasterias*) che lo porta a pag. 1232. Per distinguere i nomi adottati dai loro sinonimi, questi ultimi sono stampati nell'opera e nell'indice in corsivo.

Il colossale lavoro ebbe ormai l'approvazione e l'incoraggiamento di molti scienziati italiani e forestieri e darà sicuramente un nuovo impulso allo studio delle crittogame acquatiche.

E.

Dott. A. Guzzoni degli Ancarani. — *A proposito di un caso di gravidanza seigemellare; appunti storici e dati statistici.* — Modena, tipografia Vincenzi, 1889.

É questo il quarto lavoro che sulla gravidanza multipla ha dato fuori l'A., ed è anche il più importante, siccome quello che si aggira su di un parto che si volle fosse seigemellare. Per quanto il caso non sia occorso all'A., ebbe egli campo di vedere i sei feticini e di poterli quindi studiare.

Si hanno parti duplici, triplici, quadrupli e sin anco quintupli e, an-

che questi ultimi, così bene accertati da non poterli per nessun modo negare; ma se ne hanno anche di sestupli, e questo, intorno cui s'intrattiene l'autore, è realmente tale? A chiarirlo, con cura paziente, raccoglie egli tutto, o quasi, che sui parti gemellari si è scritto sin'ora, massime per ciò che concerne l'ultimo limite di multiparità, cui può arrivare la donna; riportando dapprima numerosissime cifre statistiche, messe insieme da parecchi autori di vari paesi, tutte con le proporzioni tra i parti unici e i gemellari, e dappoi altre, pur numerose, ch'egli stesso ha raccolte, riguardanti l'Italia; d'onde ha potuto dedurre che per 6361 gravidanze si ha un parto multiplo, per 6482 uno di gemellare, per 3843,93 uno di triplo, per 30791,5 uno di quadruplo. — Lascia di dire delle gravidanze bigemine, non ne valendo la pena, perchè frequenti: delle triple enumera parecchi casi, di alcuni de' quali si è anche potuto fare la diagnosi: pur ne riporta di quadruple, nonchè alcuni di quintuple, i quali, per quanto rari, si sono pure osservati nei vecchi tempi e che, più monta per essere accettati per veri, anche nei moderni. Ma le seigemellari?

Anche per queste, come ha fatto per le altre, l'A. ricorre alle cifre. Ebbene: in 50 milioni di parti avvenuti dal 65 al 77, in parecchi paesi europei, non s'ebbe nè anche un solo parto seigemellare, e nessuno pure in 70 altri milioni di parti, da lui raccolti in Italia, e fuori: inoltre gli ostetrici ch'egli ha consultati, tutti si accordano nel non ritenere possibile nella donna il parto seigemellare. — Pur uno oggi alla fin fine se ne avrebbe avuto, e questo sarebbe occorso al dott. Vassalli a Lugano, ove l'A. si è recato a studiarlo. Ne riassumo la storia clinica raccolta dal Vassalli stesso. La donna era gravida per la seconda volta: scorso che ebbe il quarto mese lunare, senza che mai avesse avvertiti i movimenti del feto, per quanto col ventre come a gravidanza a termine, di un tratto, senza quasi accorgersene, si è sgravata di un feticino e, mandato pel dott. Vassalli, questi trovò il ventre enormemente disteso, a traverso le pareti di questo avendo la sensazione di numerose piccole parti fetali. Il dì appresso si ebbe emorragia copiosa, con l'orificio uterino che accennava a dilatarsi, mentre la sera si accresceva la febbre e la donna sempre più peggiorava. Non potendosi evitare l'aborto, il Vassalli avvisò di affrettarlo. Cominciò dallo estrarre un feto in posizione podalica e quindi un secondo e dappoi un terzo e alla fin fine un quarto, e ciascuno racchiuso in un suo sacco speciale. Insorta quindi nuova e più grave emorragia, volle estrar la placenta; introdusse la mano nell'utero, ma l'emorragia aumentando, spinse egli allora più in sù la mano e lasciò il braccio entro al viscere che fungesse come tampone, mandando intanto per un altro collega, che giunse dopo 4 ore, e dopo 4 ore (!) tolto il braccio dall'utero, si potè alla fin fine estrar la placenta, nel cui tessuto si trovò un altro feticino, esso pure circondato da un suo sacco. Il travaglio durò 7 ore; il puerperio decorse regolare; i feti, appena nati, eran vivi; ma per

quanto si muovessero vivacemente, non emisero alcun grido e morirono quasi subito; aveano di già perduto l'aspetto vecchieggiante: pesavano tutti insieme grammi 1750, il meglio conformato 315, il più piccolo 250; la lunghezza loro oscillava tra 21-26 cent.; la placenta era unica ed assai voluminosa e serviva di impianto a sei sacchi distinti, uno per ciascun feticino. — Or ecco le indagini dell'autore: non ne potè fare sulla placenta che, sciaguratamente, non fu conservata, e tutte quindi le dovè rivolgere ai feti, che si serbavano in un vaso con alcool: ne li tolse, li descrisse con ogni accuratezza, ne fece anche trarre la fotografia che aggiunse allo scritto. Volle anche vederne i genitori: il padre ha 42 anni, la madre ne ha 36; tutti e due sono sani e robusti e di alta statura: questa, con mestruazioni prolungate, dal primo parto avea avuto un bambino, tuttora vivente, quegli dalla prima moglie dieci figli in dieci parti. — Per quanto riguarda l'eredità, la sorella della madre avea avuto un parto gemello; cinque cugini del marito dalle rispettive mogli, ciascuno un parto, pure gemello: si aggiunga che a Castagnola, ove avvenne il parto, con 535 abitanti, in 13 anni, di 247 nascite, se ne ebbero 7 di multiple. — Per quanto anche tutte queste sien circostanze che appoggiano la possibilità di un parto seigemellare, e per quanto, che più monta, l'A. abbia potuto avere in mano i sei feticini, non accetta egli il fatto per vero. Ed ecco su che si appoggia a negarlo.

Non si è conservata la placenta, la quale, con l'impianto dei sei sacchi, meglio che ogni altro argomento, avrebbe addimostrato la verità del fatto; il Vassalli non vide uscire il primo feto, ma solo i cinque ultimi; l'A. non sa capire come per ben 4 ore abbia egli tenuto il braccio entro l'utero, servendosene come di tampone, nè come non abbia avvertito la presenza di un sesto feticino entro al suo sacco, nè come abbia potuto con la palpazione sentire le piccole parti fetali, con feti così poco sviluppati, nè come, espulso il primo feto, il collo dell'utero non fosse interamente scomparso, ma solo dilatato di tre centimetri: gli pare poi strano che ciascun feto avesse un sacco a sè, e almeno due non fossero entro un sol sacco; nè si acconcia all'asserzione del Vassalli che tutti e sei i feti sien nati vivi, se il primo egli non vide che un tratto di tempo dopo espulso, mentre l'ultimo, vuoi per la grave emorragia, vuoi per la placenta in parte staccata, vuoi pel lungo tamponamento del braccio, vuoi per le manovre dell'ostetrico sovrachiamato, per nessun modo dee essere nato vivo. — Assennate tutte queste obbiezioni che l'A. mette di fronte al Vassalli per negargli la verità del fatto ch'egli asserisce, ma ne escludono esse ogni possibilità? Non parci. Ed in vero, il non essersi conservata la placenta, non toglie ch'essa avesse potuto avere l'impianto anche di sei sacchi, ciascuno per un feticino. Certo è strano che il Vassalli sia restato col braccio per ben 4 ore entro l'utero della donna, ma può essere che siasi ingannato sul tempo che appare assai più lungo quando si attende, specie

nelle strane circostanze in che egli era, e così poi fosse smarrito da nè anche avvertire sulla placenta il sacco col feticino che ancora vi stava aderente. L'avere sentito con la palpazione le piccole parti fetali, mentre non l'avrebbe potuto, si può ritenere una mala interpretazione del fatto, come pure quell'altra della non completa apertura del collo uterino. Il fatto che il Vassalli asserisce che ciascun feto fosse racchiuso in un suo sacco speciale e almeno nè anche due in uno, certo è assai singolare, ma non del tutto impossibile. È vero che i feti nati vivi non doveano avere di già perduto l'aspetto vecchieggiante, come il Vassalli vorrebbe, nè che tutti, come egli asserisce, poteano essere nati vivi, chè il primo egli non aveva veduto, nè nulla quindi ne potea dire, e l'ultimo no'l doveva per nessun modo; ma quì l'errore o l'inesattezza dell'osservatore non è argomento che possa distruggere la possibilità che il parto realmente sia stato seigemellare. Sta invece il fatto che sei erano i feticini, i quali l'A. stesso tolse dal vase in che eran racchiusi, studiandoli quindi a tutto suo agio, ed anche facendone trarre le fotografie che aggiunse al suo importante lavoro. A poter negare il fatto, pur anco si dovrebbe negare la veridicità delle asserzioni del Vassalli, a meno che non si voglia che egli da altri sia stato tratto in errore. Comunque, queste mie osservazioni sulla conclusione, cui l'A. venne, d'altra parte, con argomenti che certo non son privi di ogni valore, nulla tolgono ai moltissimi pregi dell'erudito di lui lavoro, lavoro che, almeno a mio avviso, è anzi una bellissima pagina della letteratura medica italiana, massime per ciò che concerne gli studi statistici, di questi ultimi tempi.

Dott. Tr.

Dott. Righi. — *Caso di spina bifida congenita.* — Venezia, tipografia dell'Emporio, 1889.

Numerosi i casi di spina bifida; ma rari quelli che al chirurgo è dato di curare, ben pochi nascendo vitali. Dodici n'ebbe ad osservare l'A., tutti morti, tranne due; l'uno (e con questo i non curati, e che pur vissero, salgono a venti) un adulto a 22 anni, cui si riconobbe la teremorfia, quando già era soldato, e che ebbe due altri fratelli idrorachitici; l'altro un neonato che, egli pure, ebbe, tra altri, un fratello anancefalo e non vitale; e il quale l'A., 15 giorni dopo la nascita, operò col migliore successo, traendone quindi argomento a questo suo scritto. Era un maschio del peso di Kil. 3,200, ben nutrito, vivace, che avea sulla regione inferiore e mediana del dorso un tumore, grosso come un pugno di adulto, globoso, peduncolato, floscio, cascante, elastico, a pareti sottili, con nel mezzo una placca che avea i caratteri delle telangectasie, racchiudente un liquido incoloro che, compresso, sfuggiva nello speco vertebrale, senza che ne avvenissero turbamenti spinali. L'A., fissata la diagnosi di spina bifida con-

genita, o di idromeningocele, s'affrettò ad operarlo, chè il tumore di dì in dì aumentava rapidamente; scegliendo un atto operativo semplicissimo e, per quel caso, il più acconcio, cioè a dire la legatura elastica e la successiva escisione del tumore, atto che riuscì a meraviglia; solo 15 giorni dappoi avendosene completa la guarigione.

A questo caso che a lui occorse e all'altro del soldato, l'A. fa seguire alcune sue considerazioni. E dapprima, sul punto, su cui sorge la spina bifida, osserva che, mentre d'ordinario suole sulla regione lombare, in questi due casi invece sorse sulla dorsale: l'anomalia dunque non si può spiegare con la teoria che avvènga pel peso del liquido spinale, come nè anche la si può con l'altra dell'arresto di sviluppo delle vertebre, una volta che si sappia come le varie parti di queste si vanno formando: sì spiegasi invece con la teorica del Cavagnis che l'A. accetta e riporta, solo alcun che modificandola.

Dappoi sull'associazione dell'idromeningocele con altre teremorfie congenite e con arresti di sviluppo, l'A. nota, come, dei suoi due casi, l'uno avendo avuto due fratelli pure idrorachitici, e l'altro un fratello senza la volta cranica e la massa encefalica, e degli altri dieci da lui accennati, ben quattro essendosi svolti in una ad altre teremorfie congenite, ne venga che i casi di spina bifida a queste associati devano essere tutto altro che rari; e ciò per turbamenti nella vita embrionale di talune parti dell'organismo contemporaneamente. Sull'eredità poi l'A. aggiunge che il fatto che queste anomalie rinvengonsi in più fratelli, farebbe supporre che i figli, come ereditano dai padri le qualità fisiche e le intellettuali, così dovessero pure certe anomalie di struttura, appunto come opinava il Wirchow contro le idee di Weismann; ma, per quanto concerne i suoi casi, l'A. ritiene che le teremorfie siensi sviluppate in figli di medesimi genitori senza alcuna influenza del germe di questi su quelli, senza quindi che ci fosse di mezzo alcuna nota ereditaria: infatti, per quanto egli abbia indagato, nulla ebbe a scoprire di anomalo sullo stato di sviluppo dei genitori, sui cui figli quelle teremorfie s'erano svolte.

Da ultimo l'A. discorre della cura, cui si dee ricorrere; la quale nel più dei casi vuole essere radicale, per quanto ad una cura radicale quasi tutti i chirurghi, dai più antichi ai moderni (e ne accenna parecchi) non sogliano appigliarsi, quasi sempre stringendosi a cure palliative e a spedienti protettori. E per non pochi casi lo si dee pure, ma per altri invece uopo è ricorrere ad atti operativi; i quali poi non sono sempre gli stessi; ma variano a seconda dei differenti casi; ad es., alla puntura e successive injezioni di tintura di jodio, alla semplice compressione, alla legatura semplice e all'elastica, al metodo del Rizzoli che in questi ultimi tempi si usò di frequente, ma, secondo l'autore, solo per questo che devono essere occorsi molti casi analoghi che lo richiesero; alla cauterizzazione, all'incisione, anche con l'innesto periosteo, all'escisione del tumore, o,

come fece pel suo caso l'A., alla legatura elastica e successiva escisione, mezzo che egli consiglia in tutti quei casi, in che evvi l'indicazione di appigliarsi alla cura radicale mediaute la legatura.

Abbiam voluto riassumere un pò diffusamente codesta nota dell'egregio dott. Righi, parendoci ch'essa, per quanto breve, così sia succosa che tutto, o quasi, raccoglie ciò che importa sapere intorno l'idromeningocele e, che più monta, accenna a tutto che si può e si dee fare a poterlo operare e curare, senza accontentarsi invece, come suolsi dai più, dei soli mezzi palliativi e contentivi, così lasciando che la teremorfia tragga, più o meno sollecitamente, a morte l'infermo.

Dott. Tr.

Dolor — *memorie ed affetti.* — Nuovi versi della Vedova di **Edoardo Fusco.** — Napoli, reali tipi De Angelis.

Nella repubblica delle lettere non v'ha certo penuria di versi; anzi ce ne sono, a quello che dicono tutti, fin troppi; sicchè non si può salutare l'apparizione di un nuovo volumetto di poesie con le esclamazioni di gioia che si tengono in serbo per quando si possa ritenere soddisfatto un bisogno generale, o sollevato un lembo del velo che copre una importante verità. Succede invece spesse volte il contrario; ed è ormai invalso il pregiudizio di considerare, così *a priori*, la sacra fatica dei versi come opera poco meglio che inutile. Fortunatamente, a conciliare il positivismo moderno con Apollo e le nove Muse, non mancano le eccezioni, alle quali tutti, anche i più induriti miscredenti, fanno di cappello e danno il benvenuto. Ed eccezione sono questi versi della signora *Ida Dal Carretto ved. Fusco*, ai quali applaudiamo col cuore leggiero e la coscienza tranquilla. poichè, se il cardinale Pietro Bembo di classica quanto pedantesca memoria, potrebbe forse notare che la gentile scrittrice adoperò qualche portafogli meno di lui, è certo che questo volume è una manifestazione calda e sincera dei pensieri e degli affetti di un nobilissimo animo di donna infiammata d'amore per tutte le cose belle ed intenta ad onorare con tutte le forze del suo cuore la memoria di quell'eletto ingegno e di quel grande patriotta che fu il comm. Edoardo Fusco, di cui ella piange sempre la perdita. La musa della signora Fusco rifugge da ogni pensiero frivolo, da ogni sentimento volgare. Gli onomastici, i natalizi, gli sponsali delle amiche non fanno agitare le corde della sua lira, usa a cantare le glorie e le sventure della patria, i dolori dell'esilio virilmente sostenuti, le lotte feconde della libertà, i santi ed i martiri dell'Italia una, troppo immaturamente rapiti all'ammirazione, all'affetto di tutti.

La poetessa non dimentica di esser donna, cioè dotata di grande e squisita sensibilità, per cui in questi versi ella ci lascia vedere, come attraverso ad un cristallo tersissimo, tutta la sua vita, vita di sacrifizio e

di amore, consacrata alla patria ed all' uomo del cuor suo, anzi il grande carattere di lui le permette d' identificarlo, per così dire, col pensiero stesso dell' Italia alla quale egli aveva votato, sin da giovinetto, pensieri ed azioni. Ed invero, dai primi sonetti che portano la data di Parigi 1853, fino agli ultimi scritti in Napoli pochi mesi or sono, tutte le tappe dell' esilio affannoso, da Corinto e Costantinopoli a Londra ed ai confini della Scozia, le ispirarono una canzone; ed il memore affetto per gli amici che seppero rendere meno dura ed increscioso agli Italiani quella tremenda Via Crucis, si mesce col ricordo mesto e soave della patria lontana, di cui, ritornando, riconosce gli errori, e che ammonisce a correggerli con la santa asprezza di un alto e profondo amore. I nomi di Umberto e di Margherita, cui è dedicato il volume, si accoppiano in esso a quello di Garibaldi; e Luigi Settembrini, e Francesco De Sanctis, e Giosuè Carducci, e Mario Rapisardi vi si trovano accanto al grande statista inglese Gladstone che onorava di nobile amicizia suo marito, ed a Victor Ugo che in una cortesissima lettera alla poetessa, posta in fronte al volume, dice queste precise parole:

« A certaines heures les femmes sont inspirées; un rayon d'en haut » les touche, un souffle d'en haut les pénètre; ce souffle et ce rayon sont » dans vos vers, Madame ».

E noi non possiamo chiudere meglio questi brevi cenni che rendendo nostro il benevolo giudizio del grande poeta francese.

R. P.

Mel Isidoro. — *Il nuovo Codice penale, con le disposizioni per la sua attuazione.* — Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1890.

L'infaticabile avvocato deputato Isidoro Mel non ha voluto che l'attuazione del nuovo Codice penale andasse scompagnata da mezzi che valessero a renderne più chiaro lo spirito, e quindi più retta e più uniforme l'applicazione.

Egli ha pubblicato or ora un poderoso volume, nel quale al testo di ogni articolo fa seguire il commento, una spiegazione cioè, ed una interpretazione logica e dottrinale del medesimo, desumendola anzitutto dalle fonti dirette del Codice, vale a dire dalla relazione che il Guardasigilli on. Zanardelli fece precedere al progetto da lui presentato, ed in oggi diventato legge, e dalle relazioni delle Commissioni dei due rami del Parlamento che ebbero ad esaminarlo, poscia da quelle premesse dai Guardasigilli antecessori dell'on. Zanardelli ai singoli progetti da essi presentati, in quanto erano conformi, o difformi dalle disposizioni portate dal Codice zanardelliano, dando brevemente ragione e della consonanza e della discrepanza tra le une e le altre, dalla giurisprudenza passata, e final-

mente anche dal Diritto Romano, là dove l'origine di talune di quelle disposizioni risale insino ad esso, e trova in esso il suo fondamento.

Codesto metodo adottato dallo egregio autore per investigare e far conoscere l'intenzione vera del legislatore, e quindi lo spirito che informa ognuna delle disposizioni della nuova legislazione penale ed il vero significato delle medesime, non potrebbe meglio corrispondere a siffatto intento.

Tutto questo diciamo per un rapido sguardo che abbiamo dato al lavoro dell'on. Mel, perciocchè per un esame approfondito del medesimo. che certo non condurrebbe a diverso giudizio, non ci fu finora consentito il tempo necessario, stante la mole sua notevole.

Ad ogni modo andiamo convinti che quel volume di cui discorriamo, nel quale l'egregio autore non perdette di vista anche le leggi speciali della P. S. e sulla stampa, nonchè le leggi elettorali politica ed amministrativa là dove colle disposizioni del codice nuovo hanno relazione, non può a meno di tornare utile assai a quanti specialmente devono del nuovo Codice penale fare, per così dire, il pasto quotidiano, ai magistrati cioè, ed agli avvocati, i quali per fermo non vorranno privarsi di questo sussidio, che, come abbiamo veduto, tanto da sé si raccomanda.

Con questo nuovo libro il Mel si è reso, come per altre opere, benemerito agli studiosi del giure penale.

AMEDEO GRASSINI.

Amedeo Marcello. — *Una mostra di cavalleria in Bologna nell'anno 1508.* — Bologna, Fava e Gavagnani, 1887 (Estratto dagli *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per la Romagna*). — Un fasc. in 8° di pag. 25.

A condurre questo accurato e veramente lodevole lavoro, l'autore si valse di ricerche fatte nel nostro Archivio di Stato e in quelli di Bologna, di Modena e di Mantova, dei diarii del Sanudo, nella parte edita, e di altre fonti contemporanee; e ci presentò nel tutto insieme, una notizia compiuta della mostra della cavalleria ecclesiastica, venuta di recente sotto il comando di Francesco Mario della Rovere, diciottenne, nipote di Giulio II; il quale preparavasi, appunto in quei giorni, a stringere la famosa lega di Cambrai ai danni di Venezia. Il duca di Urbino aveva fatto il suo ingresso in Bologna il 2 ottobre 1508; due giorni appresso ebbe luogo in S. Petronio la cerimonia religiosa, ma la mostra fu rimandata ai 22, tante, sull'atto, erano le difficoltà di raccogliere, accantonare, ordinare, vestire uniformemente i soldati; e dopo questo non potendosi aspettare più oltre, la rivista si fece sotto una dirottissima pioggia. Con grande rapidità, Venezia, saputo del solenne apparato, si mise sulla difesa, e diede, fra altro, istruzioni opportune, fin dal 24 ottobre, al suo provveditore in Faenza.

G. O. B.

Bartolomeo Cecchetti. — *Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto.* — Venezia, Naratovich, 1888, in 16° di pag. 74.

La proposta di un simile dizionario fu fatta dall'infaticabile e compianto comm. Cecchetti al Ministero fino dal 1882, da estendersi, ben si intende, alle varie regioni di Italia. Finora aveva risposto, per la stampa, con un Dizionario speciale sulla Sardegna l'archivista Pillito di Cagliari; il Cecchetti fece altrettanto pel Veneto. Di quanto sussidio possa essere questo saggio agli studiosi rilevasi anche da una scorsa sommaria alle voci del dizionario che ascendono a 321.

G. O. B.

Federico Stefani. — *Il cippo miliare di Sambruson e le vie consolari Annia ed Emilia nella Venezia*, dissertazione (Estratto degli *Atti del R. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti*). — Venezia, Antonelli, 1888, in 8° di pag. 22.

La specialissima competenza dell'autore in siffatti studi lo consigliava di illustrare il cippo scoperto in quello di Sambruson, nel 22 aprile 1887, sapendo che esso, come in altri casi, avrebbe potuto recare qualche luce nella intricata questione delle strade romane nella Venezia, e precisamente sulla direzione, in questi anni meglio studiata, delle vie consolari Annia ed Emilia. Escluso che il cippo miliare di Sanbruson appartenga alla prima, l'autore si fa a discorrere della via Emilia, prendendo, pel suo scopo determinato, le mosse da Verona, osservando le differenze portate negli itinerarii pel tratto da Verona a Vicenza e di qui a Padova, e studiandone particolarmente i varii segmenti, e poi fermandosi al tratto da Padova a Sanbruson, dove esser doveva la *mutatio* testimoniata dal cippo scoperto. Va rilevato il dubbio espresso in queste parole: « Chi sa che la vicina, ricca e popolosa borgata di Dolo, non sia debitrice a questa mutazione della sua origine? » Lo stesso si disse del castello, ora città, di Mestre. Il cippo miliare di Sanbruson appartiene dunque alla via Emilia. La memoria è integrata con alcune notizie sull'amministrazione delle nostre strade romane.

G. O. B.

Antonio Bertoldi. — *Topografia Veronese nel secolo XV* (Estratto dall'*Archivio Veneto*). — Venezia, Visentini, 1888, in 8° di pag. 19.

È accompagnata da una carta prospettiva sincrona di Verona; e l'accurata illustrazione erudita del Bertoldi colma una lacuna dello splendido volume, *Saggio di cartografia Veneta*, pubblicato nel 1881 dalla R. Deputazione veneta di storia veneta, recando un contributo assai prezioso agli studi toponimici. A quest'uopo ben fece l'autore riferendo i nomi dei

paesi tutti della carta, con la loro determinazione odierna, stabilendo acutamente tra il 1479 e il 1483 la data della topografia stessa, e fermandosi specialmente sull'iconografia della vecchia Verona, Qui le indicazioni recate innanzi dal Bertoldi sono confortate dalla ripubblicazione, con varianti, di una *laude* in quartine, anonima, intorno a Verona, e da certe ottave di una descrizione poetica della città, che furono composte, come le quartine, nel secolo XV, alla medesima epoca della topografia.

G. O. B.

Cesare Augusto Levi. — *Delle patere in generale e di due singolari monumenti simbolici* (Estratto dall'*Archivio Veneto*). — Venezia, Visentini, 1888, in 8° di pag. 13.

Movendo dall'idea, la quale ha molto fondamento di verità, che le dottrine manichee e cabalistiche penetrassero fino dal secolo XIII in Venezia, l'autore illustra due monumenti, di cui dà il disegno, uno da lui posseduto e forse spettante al demolito oratorio di S. Giobbe, l'altro che è la lunetta dell'arcata superiore della prima porta a sinistra della basilica di S. Marco. La disquisizione sottile riguarda specialmente quest'ultimo argomento, che può dare largo appiglio a confutazioni, forse anch'esse incapaci di chiarire un'arte, la simbolica, che spesso, più che obbedire a leggi determinate, fu sottoposta al capriccio degli uomini. Però di questi ardui studi va tenuto al comm. Levi il debito conto.

G. O. B.

Francesco Pellegrini. — *Notizie e lettere di Andrea Alpago, medico in Damasco*, tratte dai Diarii di Marino Sanuto. (Norza Alpago Novello-Valdrigo). — Belluno, Caressazo, 1888 in 8° di pag. 21.

Il prof. Pellegrini è illustratore di queste sei lettere inedite, scritte dal bellunese Andrea Alpago di Nicolò che, nel 1487, divenne medico del consolato dei mercanti veneziani in Damasco, dove stette trent'anni, dandosi agli studii e al commercio. Divenne così maestro nell'arabo, tanto da correggere gli errori in cui era caduto il Cremonese traducendo Avicenna. Dopo tre anni di soggiorno a Nicosia di Cipro, l'Alpago rimpatriò e divenuto professore all'Università di Padova. vi morì pochi mesi dopo. Importanti sono le notizie storiche e geografiche che queste lettere contengono, ed è utile assai l'identificazione dei luoghi fatta dal nominato prof. Francesco Pellegrini, non sapresti se più valente o modesto.

G. O. B.

B. F. Bernasconi. *Dante e il potere temporale.* lettura fatta all'Accademia filarmonica in Casale Monferrato a dì 11 marzo 1888. — Firenze, Galletti e Cocci, 1888, in 8° di pag. 47.

Dedicata al ministro Zanardelli, questa lettura fa tesoro delle note dottrine di Dante, avverso al potere temporale e cita i molti versi del nostro Sommo, vituperante la confusione dei due reggimenti, confortando le sue citazioni con opportuni passi tratti da altri autori. Fra questi primeggiano il Rosmini e Giuseppe Giusti, strano accozzo, il quale però serve a dimostrare che la verità s'impone ad ogni maniera di scrittori. Ma non ci sembra che l'autore abbia sciolto appieno, come pur avrebbe potuto, la promessa fatta nella prefazione, di mettere, cioè, a minuto riscontro i passi di Dante coi canoni ecclesiastici, colla tradizione, con la storia dei primi secoli, con l'autorità di papi, vescovi e santi, i quali tutti condannano il potere temporale. Certo che a questo intento sarebbe occorso un trattato in luogo di una semplice lettura, o almeno l'autore doveva valersi di copiose note in calce, da cui esso rifuggì, temendo che non si confacessero « all'indole di una conferenza ». Gli è vero che non si confanno, ma le note, per i lettori e non già per gli uditori, sarebbero state preziose al pieno svolgimento dell'argomento. L'egregio Bernasconi, col suo discorso, son sue parole, si propone niente meno che *la costruzione di una forte e tranquilla coscienza nazionale* da opporsi all'*alleanza franco-russa.* Se tale è la sua speranza, l'autore, ci duole affermarlo, manca di spirito pratico, difetto comune a molti fra i letterati.

G. O. B.

La Biblioteca dell'Ateneo

Nelle Biblioteche dei vari Istituti pubblici e privati del Regno è racchiuso un vero tesoro per gli studi e per gli studiosi, tesoro quasi dovunque sconosciuto per la mancanza o per la insufficienza di cataloghi. Anche il nostro Ateneo, che conta una vita ormai centenaria ed ha raccolto da antiche biblioteche conventuali, preziose collezioni e, per recenti acquisti, opere importantissime, possiede una Biblioteca, la quale, non ostante le varie vicende e le dispersioni sofferte in tempi lontani, ha un valore scientifico e letterario notevolissimo.

Chi attese al riordinamento più recente di questa Biblioteca dovette convincersi della necessità di far conoscere agli studiosi quanto in essa raccoglievasi, ma dovette soprassedere alla soddisfazione di un desiderio legittimo, poichè mancava un catalogo a cartellini, ed era da più anni interrotta la continuazione del catalogo alfabetico, come la iscrizione regolare dei libri, degli opuscoli e delle stampe, per modo che il ragguardevole patrimonio scientifico dell'Ateneo era in parte sconosciuto, in parte non apprezzato abbastanza, e pressochè tutto poi di difficile rinvenimento per la mancante corrispondenza del libro col catalogo.

Fu d'uopo adunque premettere l'ordinamento della Biblioteca, la distribuzione per quanto era possibile razionale dei

molti libri dispersi ovunque, la compilazione dei cartellini per ogni opera, e l'inventario generale per via di un catalogo alfabetico, preparazione necessaria ai vari cataloghi per materia.

Ad una parte importante di questo lavoro preparatorio, attesero con sollecitudine lodevole alcuni colleghi, sotto la direzione di chi più particolarmente fu interessato ad ordinare la Biblioteca, per modo che potesse essere posta a disposizione del pubblico e rispondere alle ricerche degli studiosi.

Compiuto questo lavoro, preparatorio a quello ben più necessario ed utile del catalogo per classi e per materie, sarebbe ora venuto il momento di mettere a parte il pubblico di quanto possiede la Biblioteca dell'Ateneo.

Chi presiede tuttora a questa avrebbe però voluto premettere la compilazione anche dei cataloghi speciali per materia che, a suo avviso, sono i più importanti e quelli che veramente possono essere utili agli eruditi ed agli studiosi, senonchè l'opera non è di quelle che si possano compiere in breve e da un solo, ma domandano invece tempo lungo, pratiche cognizioni bibliografiche e diligenza non comune, e di più richiedono la collaborazione intelligente e continuata di parecchi e mezzi economici abbastanza ragguardevoli.

Volendo quindi non ritardare maggiormente la pubblicazione del catalogo della biblioteca, e la conoscenza di quanto essa contiene viene ora intrapresa la stampa del catalogo stesso per ordine alfabetico. rimettendo a quando questa sarà compiùta la stampa anche dei cataloghi parziali già incominciati, e che formeranno un secondo volume.

Questi ultimi saranno tredici, distribuiti nel modo seguente:

1. Scienze filosofiche, teologiche e didattiche;
2. Scienze giuridiche e politiche;
3. Scienze economiche e sociali;
4. Scienze matematiche, fisiche, naturali e applicate;
5. Scienze mediche;
6. **Storia, geografia, archeologia, numismatica, araldica, archivi;**
7. **Letteratura;**

8. Belle arti;
9. Agricoltura;
10. Industria;
11. Commercio;
12. Miscellanee;
13. Giornali e Riviste;

Il lavoro sarà necessariamente imperfetto e dovrà essere certamente completato e corretto, ma preferiamo sia così, piuttostochè venga maggiormente ritardata un'opera, di scarso merito e molta fatica per chi la compie, ma di non disputabile utilità per i pochi o molti studiosi, che non possono trarre tutto il profitto necessario dal ricco patrimonio scientifico e letterario racchiuso nelle biblioteche, musei ed archivi, privati e pubblici, numerosi in Italia, ma scarsamente conosciuti, poco apprezzati e, o difficilmente accessibili, o più difficilmente adatti a sollecite ed utili ricerche.

Dicembre 1889.

A. S. K.

1. **Abano Pietro** — Conciliator controversiarum inter philosophos et medicos versantur. — Venezia, Giunta, 1565.
2. **Abano (Da) Pietro** — Vedi Abrah Avenaris.
3. **Abbati Iosephus** — Horografia universalis ecc. — Panormi, Baptista Riccardo, 1728.
4. **Abdilasius** — Libellus isagogicus — Interprete Joanne Hispalensis. — Manoscritto.
5. **Abelli Giuseppe** — Vedi Combi Carlo.
6. **Abeni Luigi** — Relazione del segretario dell'Ateneo di Brescia, letta il 3 aprile 1881. — Brescia, Apolloni, 1881.
7. **Abraham Iudaeus** — De navitatibus et magistrali compositio astrolabii Henrici Bate. — Venetiis, Erhardus Raldolt, 1485.
8. **Abubetrus Rasis** — Opera parva. Liber ad Almansorem decem tractatus continens cum additionibus interlinearibus Gerardi Cremonensi. Tractatus de egritudinibus juncturarum et alia. — Lugduni Gilbertus de Villiers, 1510-1511, in 8.
9. **Acanfora Venturelli D. Nopolino** — La psicofisica o la misura della sensazione. — Palermo, 1883.
10. **Accademia di Padova** — Saggi scientifici letterari. — Padova.
11. detta — Rivista periodica dall'anno 1852 al 1864.
12. **Accademia Lucchese** — Atti e Memorie 1821-1889, vol. 13.
13. **Accademia dei Fisiocritici di Siena** — Atti. Rivista scientifica. — Siena, Bargellini, 1868 in poi.
14. **Accademia della Crusca di Firenze** — Quinto centenario di Francesco Petrarca, celebrato in Provenza. Memorie. — Firenze, Gazzetta d'Italia, 1874.
15. detta — Atti. Anni 1874-1880. — Firenze, Cellini.
16. **Accademia di Udine** — Atti, Rendiconti, Annuarii, 1867 in poi. — Udine, Doretti.
17. **Accademia di agric. ind. e comm. di Verona** — Atti e Memorie — 1862 in poi.

18. **Accademia dei Lincei, Roma** — Atti e Rendiconti 1877 in poi.

19. **Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, Roma** — Programma pel premio Carpi. — Roma, 1885.

20. **Accademia Olimpica di Vicenza** — Atti. Vicenza, Paroni 1871 in poi.

21. detta — Relazione sul sistema di Rinatier Pellizi — Vicenza, Benato, 1867.

22. **Accademia Fisico-Medico-Statistica di Milano** — Atti — Milano, Bernardoni, 1870-83.

23. **Accademia di Vienna** — Archiv für Oesterreischen Geschichte. 1856 in poi.

24. detta — Rendiconti - 1829 in poi.

25. detta - Memorie e Commentari - 1834 in poi.

26. detta — Rendiconto delle Sessioni, anno accademico 1885-86. — Bologna, Gamberini, 1886.

27. **Accademia Urbinate** — In morte di Francesco Parnivotti. — Urbino, Mantova, 1873.

28. **Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna** — Unification du Calendrier. — Bologna, Gamberini et Parmiggiani, 1888.

29. **Accademia Virgiliana di Mantova** — Primo saggio del Catalogo Virgiliano pubblicato nella ricorrenza del XIX Centenario dalla morte di P. Virgilio Marrone. — Mantova, Mondovì, 1882.

30. **Accademia dei Granelleschi (Venezia)** — Vertenze Letterarie Veneziane, 1760. — Manoscritto.

31. **Accademie des Sciences. Aix** — Science publique 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 — Aix, Marius Illy et.

detta — Memoires. Tom. XI, XII, XIII — Aix, Marius Illis.

32. **Academy of Sciences, Whasinghton** — Lettre of the president 1866-67. Fascicoli 2.

33. **Academy of Sciences. of New-Yorck** — Vedi Annales.

34. **Academia Nacional de Ciencias en Cordoba** — Boletin, 1879-1888 e seguenti.

detta — Informe oficial de la Commise etc. de la Espedicion al Rio Negro da A. Roen — Volumi 3. — Buenos Ayres, Martinez, 1881.

35. **Accio Plauto M.** — I prigionieri di guerra (Captivi). Traduzione di S. Cognetto. — Trani, Vecchi, 1887.

36. **Achillini Alessandro** — Opera omnia cum annotationibus di Panfilo Monti. — Venetiis, Scoto, 1551.

37. **Accolti Pietro** — Lo inganno degli occhi. — Firenze, Ceccarelli, 1625.
38. detto — De Chyromantiae principiis et phisionomiae. — Bononia, De Benedictis, 1503.
39. **Acosta nonius** — De quadruplici ortu hominis. — Patavii, Pasquitum, 1594.
40. **Acri Francesco** — Contro ai veristi filosofi, politici e poeti, ai quali, come riprova segue il volgarizzamento del Convitto di Platone. — Napoli, Morana, 1885.
41. **Acta Eruditorum** — pubblicata cum S. Caesarae et Regiae Pologniae majestatum privilegium. — Lipsia, Georgii 1685-1695 e 1698, 1699, 1700, 1725, 1726, 1732.
42. detti Indices generales auctorum et rerum primu actorum eruditorum quae Lipsie pubblicantur etc. — Lipsie, 1793. Vol. 3.
43. detti — Supplementa. — Lipsia, Georgii 1692. — Vol. 5.
44. **Adernaci Joannis** — Commentarius de balneis et acquis medicatis in tres dialogos distinatos. — Argentorati Rieli, 1565.
45. **Adesioni** delle provincie, dei distretti, comuni, uffici, corpi ed individui al governo provvisorio della Repubblica Veneta. — Venezia, Andreola, 1848.
46. **Adelung Federico** — Prospetto di tutte le lingue note e dei loro dialetti. — Milano, Bianchi, 1824.
47. **Ademollo Alfonso** — La Provincia di Grossetto — Nel Vol. XI, Tomo III, della Inchiesta Agraria.
48. **Adilardi Francesco** — Cenno storico sulla chiesa vescovile di Tropea. — Napoli, tip. del Diogene, 1849.
49. detto — Cenno storico sul Vescovado di Nicastro. — Napoli, 1848.
50. detto — Cenno storico sul Vescovado di Nicotera. — Napoli, Romanucci, 1849.
51. **Adler C. W.** — Il maestro in qualità di medico. Traduzione Castiglioni. — Trieste, Apollonio, 1878.
52. **Aerarii** — Philosophiae, matematicae tomus secundus. — Bologna, Ferron, 1648.
53. **Aegidius Guillelmus Zolandinus** — Expositio de indagatione motium celestium sine calculo. — Boninun, Raguseum, 1494.
54. detto — Idem opus, correctum vero et novis canonibus aiuto a Leonardo Camillo Pisaurensis. — Venetiis, per Georgium De Amoabenis, 1496.
55. **Aegidius Romanus** — De regimine principum. — Venetiis, per Simonem Bevilaquam, 1488.
56. detto — De esse ed essentia de mensum angelorum. — Venetiis, per Simonem De Luera, 1503.

57. **Aegidius Romanus** — Quolibetta castigatissima a Laurentio Amolino cum ejusdem Amalini tractatus in declaratione mutarum propositionem averrois. — Venetiis, per Bonettum Locatellum, 1504.

58. **Aegineta Paulus** — Praecepta salubria de tuenda valetudine interprete Noremberga Petreius 1525.

59. **A. E. L.** — Extrait du Biographie etc: le Chevalier Rifaud. — S.t Petersburg, 1837.

60. **Agassiz Louis** — Addres delivrered on the centennial anniversary of the byrth of A. von Hunboldt. — Boston, 1869.

61. **Aggravi G. Francesco** — Antilucerna fisica oroscopante. La conservatione della sanità. — Padova, Cadorin, 1664.

62. **Agosti G.** — Il miglioramento al corpo sanitario militare richiesto dai tempi. — Venezia, Grimaldo, 1872.

63. **Aglebert Augusto** — La riforma delle Opere Pie di Bologna ed il loro passato, presente ed avvenire. — Bologna, Regia Tipografia, 1874.

64. **Aglietti Francesco** — Summa observatorium anatomicarum etc — Patavii, Seminari, 1824.

65. **Agnelli Giuseppe** — Precursori e imitatori del giorno. — Bologna, Zanichelli, 1888.

66. **Agostino S. Aurelio** — Del modo di catechizzare gli idioti volgarizzato da Antonio Rosmini Serbati. — Venezia Battaggia 1821.

67. **Agricola Giorgio** — Libri quinque de mensuris et ponderibus in quibus pluraque a Budae est Portio parum animadversa diligenter esecubuntur. — Parigi, Nechel, 1533.

68. **Agrippa Henricus Cornelius** — De occulta Philosofia Lib. III, Item Spurius liber de Ceremoniis magnis, accedunt alia aliorum acutorum Lugdini Beringos......

69. **Ahrens H.** — Cours de droit naturel. — Bruxelles, Tip. Belga, 1850.

70. **Albanese Francesco** — Commemorazione di Carlo Darwin. — Venezia, Fontana, 1882.

71. detto. — Valore sociale delle grandi religioni. II. il Corano di Maometto. — Venezia, Cecchini.

72. detto — Delle teorie sulla modificazione degli istinti e dell'organismo nel regno animale e conclusioni filosofiche, Venezia, tip. Cecchini.

73. detto — Il Can King, o libro sacro per eccellenza dei Chinesi. — Venezia, Cecchini.

74. detto — La filosofia della Storia. — Venezia, Cecchini.

75. **Albarelli Vordoni Teresa** — Versi al Prof. Lorenzo Ercoliani. — Venezia, 1852.

76. **Albategnius Mahomettus** — De scientia stellarum cum additionibus Joannis Regiomontani. — Bononia, Benatti, 1645.

77. **Albèri Eugenio** — Ultime parole ai suoi avversari in materia dei lavori galileiani sui satelliti di Giove. — Bologna......

78. detto — Risposta ad uno scritto pubblicato in Bologna nel 1843 sul preteso ritrovamento delle Effemeridi Gallileiane dei Satelliti di Giove. — Marsilea, 1844.

79. detto — De Galileo Galilei circa foris satellites lucubrationibus. — Florentiae, 1843.

80. detto — Replica di un articolo del Prof. G. Libri.

81. detto — Lettera al M. I. e R. Padre Giovanni Inghirami. — Firenze, Le Monnier, 1843.

82. **Alberici Giacomo** — Catalogo degli illustri e famosi scrittori veneziani. — Bologna, Rossi, 1605.

83. **Alberti Andreas** — De perspectiva et de umbra. — Norimberga, Furstio, 1671.

84. **Alberti Antonio** — Selva di ragionamenti medicinali. — Udine, Schivalt, 1639.

85. **Alberti Giulio** — Breve esposizione dell' origine, dei progressi e delle varie vicende del commercio e dell' industria dei Veneziani. — Venezia, Longo, 1857.

86. detto — Lezioni di mercimonia. — Venezia, Antonelli, 1862.

87. **Alberti Leandro** — Descrittione di tutta l' Italia et isole pertinenti ad essa. — Venezia, Ugolino, 1596.

88. **Alberti Leonbattista** — Delle piacevolezze delle matematiche - Della vita civile e rusticana - Della Statua - Della Pittura - Della mosca. — Napoli, Carlino, 1601.

89. **Alberti Leonbattista** — De pictura praestantissima et nunquam satis laudata. — Basilea, 1540.

90. **Alberti Magni** — Super 8 libros Physicorum - De causis et proprietatibus elementorum, libri 2 fol. 116. — Manoscritto.

91. detto — Summa de creaturis II pars quae est de homine. — Manoscritto.

92. detto — Summa de creaturis divisas in duas partes quarum prima est de quattuor coevis, secunda de homine. - De quattuor virtutibus cardinalibus. — Manoscritto.

93. detto — 1) De causis et proprietatibus elementorum fol. 121. - 2) Super duos libros de generatione èt corruptione. — Manoscritto.

94. detto — Super 8 libros Physicorum. — Manoscritto.

95. detto — Super 4 libros Meteororum. — Manoscritto.

96. detto — De Saecretis mulierum. — Ss. tipog., 1478.

97. **Alberti De Villeneuve Francesco** — Dizionario francese-italiano e italiano-francese. — Milano, Truffi, 1842.

98. **Albini G.** — Fisiocologia. — Milano, Hoepli, 1887.

99. **Albio Riccardo Anglo** — Hemisphaerium dissectum - Opus geometricum. — Roma, Manelphi, 1648.

100. **Albizi Augusto** — Per il mondo. — Roma, E. Perino, 1884.

101. **Albubather Arazi** filii Zachariae — Opera parva quae in hoc continentur sunt: liber ad Almansorem decem tractatus continens cum nonnulis additionibus interlinearibus. Herardi Cremonensis - Tractatus de aegritudinibus - De morbis puerorum, ecc. — Venetiis, 1630.

102. **Album** Souvenir de Naples, s. t. e d.

103. **Album** storico poetico morale compilato per cura di Vincenzo Decastro. — Padova, Cartollier, 1837.

104. **Albumasar** — Tractatus florum astologiae cum zodiaci et planetarum figuris — Venetiis, Ratdolt, 1488.

105. dettto — Introductorium in astronomiam — Venetiis, Penino, 1506.

106. **Alchabitio** — Opus ad scrutanda Stellarum magisteria cum commentario Ioannis De Lasconia — Venezia, Liechtenstein, 1521,

107. **Alciati Andreas** — De ponderibus et mensuris. — Venetiis, Sessa. 1532.

108. **Alcinous** — De Doctrina Platonis liber. — Basilea, Palma, 1532.

109. **Alconditorum** et Reclusorium opulentiae sapientiaeque numinis magni mundi seu chymica. — Amsterdam, 1866.

110. **Alcuni Poeti Bassanesi** — Rime scelte, raccolte ed arricchite delle loro vite da Giambattista Verci — Venezia, Dargoni, 1769.

111. **Aldrovandi Ulissis** — De reliquis anima librus exanguibus. — Bononiae, Tippis Ferronii, 1606.

112. detto — Ornithologiae — Bononiae apud Bellagambam, 1600.

113. detto — Quadrupedum omnium bisulciorum historia. — Bologna, Ferroni, 1642.

114. detto — De mollibus, crostaceis, testaceis et Zoophytis. — Bologna, Bellagamba, 1606.

115. detto — Quadrupedum omnium bisulcorum. — Bononiae, 1621.

116. detto — Museum metallicum. — Bologna, Ferroni, 1648.

117. detto — De quadrupedis digitatis viviperis et oviparis. — Bologna, Tebaldini, 1645.

118. detto — De Monstrorum historia cum paralipopenibus historia omnium animalium. — Bologna, Tebaldini, 1642.

119. detto — De infectis animalibus. — Bologna, Bellagamba, 1602.

120. detto — Serpentum et draconum historia. -- Bologna, Ferroni, 1640.

121. detto — De piscibus libri quinque et de cetis liber unus. — Bologna, Tebaldini, 1638.

122. **Aleardi Aleardo** — Canti. — Firenze, Barbera, 1864.
123. detto — Canto politico in morte della contessa Marianna Giusti nata marchesa Saibante. — Firenze, Barbera, 1862.
124. detto — I sette soldati. — Canti politici. — Firenze, Barbera, 1861,
125. detto — Sullo ingegno di Paolo Caliari. Discorso. — Venezia. 1872.
126. **Alessio Donno Piemontese** — Secreti. — Venezia, Bordogna, 1538.
127. **Alessandrini Angelo** — Roma ed il Lazio dal punto di vista agrario ed igienico. — Roma, Sinimberghi, 1881.
128. **Alessi R. E. Salvatore** — Sulle malattie degli occhi. Memoriali. — Napoli, Filiatre Schezio, 1843.
129. **Alfieri Vittorio** — Il Misogallo e gli Epigrammi con la vita dell'autore, di Giacinto Stiavelli. — Roma, E. Perino, 1888.
130. **Allan Curtis Frank.** — La compagnia Gresham: sua origine, suoi principii e suo sviluppo. — Firenze, Ippolito Sciolia, 1866.
131. **Alidasi Roderico** — Relazione di Germania e della corte di Rodolfo II Imperatore. — Modena, Appelli, 1872.
132. **Alighieri Dante** — Divina Commedia. — Vicenza, Paroni, 1858
133. detto — La vita nuova. — Venezia, Antonelli, 1865.
134. **Allatius Leonis** — De mensura temporum antiquorum. — Coloniae Agrippinae apud Kaleovinum, 1645.
135. **Allevatori Bestiame** — (Vedi Atti e Documenti).
136. **Alliod Pietro** — I lavori della terra in Val d'Aosta. — Roma. Tip. del Senato, 1883.
137. **Allocchio Stefano** — Il credito fondiario in Italia. - Fatti e desideri. - Studio. — Milano, U. Hoepli, 1880.
138. **Almanach der Kaiserlichen** — Akademie der wissenschaften — Vienna, 1852.
139. **Almanacco** degli agrofili italiani per l'anno 1868. — Bologna, Tip. del Giornale l'*Agricoltura,* 1867.
140. detto di Gotha. — Collezione da 1847 a 1890.
141. detto del Coltivatore di Cuneo. Strenna, anno XI, 1884. Cuneo, Gallimberti, 1883.
142. **Almanzi Giuseppe** — Monumento, Poesie, lettere ed iscrizioni pubblicate per la prima volta sul manoscritto dell'autore da Vittorio Castiglioni. — Trieste, Morterra, 1889.
143. **Alneloveen Th. J.** — Vedi A. C. Celso.
144. **A. L. P.** — Dormite Veneti? Sorgete! al lavoro, al lavoro! — Grande problema sui destini di Venezia-Chioggia. — Venezia, Tip. della *Venezia*, 1883.
145. **Alpago Andrea** — Notizie e Lettere tratte dai Diarii di Marino Sanudo. — Belluno, Cavezzago, 1888.

146. **Alpago-Novello, Trevisi e Zava** — Monografia dei distretti di Conegliano, Oderzo e Vittorio. — Roma, Forzani, 1882.

147. **Alpago-Novello Luigi** — Il granoturco e la pellagra. Manuale del contadino. — Treviso, Zoppelli, 1883.

148. **Alstedio Gio. Enrico** — Methodus admirandorum mathematicorum. — Herbornae, Nassoviorum, 1657.

149. **Altan Antonio** — Memorie storiche della terra di San Vito. — Venezia, Piccotti, 1832.

150. **Altemero Azzoni** acquista dal Comune di Treviso terre di Montebelluna di Piave nel 22 Marzo 1311. Documento. — Treviso, 1885.

151. **Altieri A. F. L.** — Elementa philosophiae etc. — Venezia, 1787, Vol. 2.

152. **Altomaris Donatus** — De alteratione concoctione, digestione, praeparatione ac purgatione et Hippocratis et Galeni sententia. — Lugduni, Rovillius, 1548.

153. detto — De medendis humani corporis malis. — Neapoli, De Manà, 1560.

154. **Aloarius Tommaso** — Liber de triplici motu proportionibus — Parisii, Guillermum Ansbat, 1510.

155. **Alunno Francesco da Ferrara** — Della fabbrica del mondo - Libri dieci. — Venezia, Porta, 1584.

156. **Alverà Andrea** — Descrizione delle principali varietà della specie *Vitis vinifera*. — Milano, 1829.

157. detto — Canti popolari tradizionali vicentini, con la loro musica originaria. — Vicenza, Longo, 1844.

158. **Alvisi Gian Giacomo** — Discorsi sulla istituzione delle casse di risparmio postali. — Roma, Er. Botta, 1881.

159. detto — Intenti politici dei diversi stati di Europa nelle questioni orientali. — Napoli, A. Morand, 1883.

160. detto — Le Società Agricole. — Roma, Perelli, 1882.

161. detto — Modificazione alla legge sul credito Fondiario. — Roma, Forzani, 1883.

162. detto — Relazione sulle disposizioni per la pesca. — Atti della Camera dei Deputati, 1875.

163. **Amalteo Francesco** — Sopra un passo del Decamerone. - Lettera di Pietro Oliva. — Udine, 1842.

164. **Amari Michele** — La guerra del Vespro Siciliano. — Parigi, Bandriz, 1843. Vol. 2.

165. detto — Un poeta arabo in Siracusa. — Roma, Barbera, 1880.

166. detto — Sulle iscrizioni arabiche del palazzo regio di Messina. — Roma, Salinucci, 1881.

167. detto — Sulla data degli sponsali di Arrigo VI con la Costanza, erede del trono di Sicilia. — Roma, Salinucci, 1878.

168. **Amari Michele** — 'Al 'Umari'. Condizioni degli stati cristiani dell'Occidente, secondo una relazione di Domenico Doria da Genova. Testo arabo. — Roma, Salinucci, 1883.

169. detto — Illustrazione di due iscrizioni arabiche. — Firenze.

170. detto e **Schiapparelli** — L'Italia descritta nel libro di Re Ruggero. Testo arabo. — Roma, Salinucci, 1883.

171. **Amaseo Gregorio** e **Lodovico** ed **Azio Gio. Antonio** — Diarii udinesi, dall'anno 1508 al 1541. — Venezia, Tip. della Società di M. S. Comp. Tipografi, 1884-85.

172. **Amat di S. Filippo** — (Vedi Uzielli).

173. detto — Biografia dei viaggiatori italiani e bibliografia delle loro opere. — Roma, 1882.

174. **Amati Polidoro** — Discorso inaugurale del Tribunale Civile e Correzionale di Rovigo del 5 Gennaio 1880. — Rovigo, Minelli, 1880.

175. **Ambiveri Luigi** — Agli avversari della piacentinità di Cristoforo Colombo. — Piacenza, Solani, 1884.

176. **Ambrosi Bartolomeo** — Vita, viaggi e predicazioni dell'apostolo S. Pietro. Vol. 5. — Parma, Fiaccadori, 1875-77.

177. detto — Vita, viaggi e predicazioni dell'apostolo S. Paolo. — Venezia, Cecchini, 1869. Vol. 3.

178. **Ambrosi Francesco** — Due parole sulla giustizia delle onorificenze. — Trento, Marietti, 1863.

179. detto — Una farfalla. — Trento, 1872.

180. detto — Biografia di Angelo Sicca, tipografo. — Rovereto, Caumo, 1863.

181. detto — Di Castellaro Trentino oggi Castel d'Ario Mantovano, Ricordi Storici. — Roma, Artero, 1882.

182. detto — Di Pietro Andrea Maticoli, Senese, e del suo soggiorno nel Trentino. Note bibliografiche. — Trento, Marietti, 1882.

183. detto — Della Flora trentina. — Rovereto, Sottochiesa, 1882.

184. detto — Tommaso Gar. — Trento, Kupper, 1873.

185. detto — Prime letture popolari di Storia d'Italia. — Trento Monaucci, 1869.

186. detto — Nota intorno all'alta antichità dell'uomo. — Venezia, Prosperini, 1875.

187. detto — Dante Allighieri e la Divina Commedia. Ragionamento. — Trieste, 1874.

188. detto — Dante e la natura, ovvero frammento di filosofia e storia naturale, descritti dalla Divina commedia. — Padova, Prosperini, 1874.

189. detto — Letture popolari di Storia d'Italia (Evo Antico). — Trento, Marietti, 1871.

190. **Ambrosi Francesco** — Sommario della Storia Trentina, dai tempi più antichi agli ultimi avvenimenti. — Borgo, Marchetto, 1881.

191. detto — Della caratteristica e definizione del vegetale. — Milano, Bernardini, 1863.

192. detto — La Valle di Tesino agli Alpinisti Tridentini. — Borgo, Marchetto, 1878.

193. detto — La compagnia di Virgilio, Stazio e Dante, ovvero i Canti XXI-XXV del Purgatorio. — Trieste, Tip. Haermanstorfer, 1878.

194. detto — Carlo Emmanuele Madruzzo e la stregoneria. Appunti di storia trentina. — Dall'*Archivio Veneto*, 1886.

195. **Ambrosoli Ambrogio** — Rapporto della Commissione della visita agli Istituti di Beneficenza. — Milano, 1846.

196. detto — Discorso quarto. — Vienna, Gnoud, 1844.

197. **Amendunl Ing. Giovanni** — Sulle opere di bonificazione della plaga litoranea dell'agro romano. — Roma, Botta, 1884. Volumi 2.

198. **Ami Silvio** — La perequazione dell'imposta sui terreni e le sue applicazioni alla riforma tributaria. — Torino, Roux e C. 1879.

199. **Amicarelli Vincenzo** — Il problema risoluto - Saggi. Libro I, Parte I. — Trani, Vecchi, 1887.

200. **Amico** (l') **del Contadino** — (Vedi Freschi Gherardo).

201. **Amicus Johanne Baptista** — (V. De Sacro busco Johannis).

202. **Amministrazione del Monte di Pietà** — Rendiconto consuntivo per l'esercizio 1880. — Venezia, Antonelli, 1881.

203. **Amministrazione Opere Pie** — Fondazione Scarpa Francesco, — Venezia, Antonelli, 1885.

204. detta — Sezione Sordo-muti nell'orfanotrofio maschile. Statuto. — Venezia, Tip. Società M. S. Comp. Tipografi, 1885.

205. detta — Casa di Ricovero ed ospizi sparsi. Statuto. — Venezia, Tip. Società M. S. Comp. Tipografi., 1885.

206. **Amministrazione della Cassa di Depositi e Prestiti** — Relazione e rendiconto consuntivi dell'amministrazione della cassa per l'esercizio 1885-86. — Roma, Tip. Elzeviriana, 1887.

207. **Amministrazione dei Pii Istituti** — (Vedi Fossati).

208. **Ammon** (De) **Federico** — La Chirurgia plastica. — Venezia, Naratovich, 1845.

209. **Amort Eusebio** — Philosophia Pollingana ad norman Burgundia. — Venetiis, Reanti, 1734.

210. **Anacreonte Tejo** — Le odi tradotte in versi italiani da Gherardo Nerucci. — Pistoia, 1867.

211. **Anau Salvatore** — (Vedi Dalla Vecchia P. L.).

212. **Ancellot M.** — Oeuvres completes. — Paris, Delloye, 1858.

213. **Ancona** (D') **L.** — Filologia - Degli spropositi del prof. Ascoli etc · Torino, Baglione, 1865.

214. **Andreis Alessandro** — Cenni sulla polmonea bovina. — Piacenza, Tagliaferri, 1857.

215. **Andreis Giacomo** — Dei vermi. — Padova, Sina. 1852.

216. **Andriollo Michel'Angelo** — De febribus et morbis acutis. — Venetiis, Albricium, 1711.

217. **Anfosso Carlo** — L'ideale igienico di uno stabilimento d bagni. — Firenze, Cooperativa, 1886.

218. detto — Di alcuni fattori probabili dell'influenza termale. — Acqui, Tip. Scovazzi, 1885.

219. **Angeli Gio. Batta** — Relazione della Deputazione al Consiglio Provinciale sulle pensioni dei medici chirurghi comunali. — Venezia, Antonelli, 1875.

220. detto — In memoria di Girolamo Filiberto Cattanei. — Venezia, Antonelli, 1885.

221. **Angeli Stefano** — Problemata geometrica sexaginta. — Venetia, Zuliani, 1658.

222. **Angelini Sebastiano Luigi** — Della temperatura dell'acqua, della Laguna confrontata con quella dell'aria a Nord, secondo le osservazioni fatte nel quadriennio 1880-83 in Venezia. — Venezia, Antonelli, 1885.

223. **Angelini Bernardino** — Del Riso e del Cavolo, ecc. - Verona,1837.

224. **Angelis de Stephanus** — Problemata geometrica sexaginta. — Venezia, Zuliani, 1658.

225. detto — De infinitorum spiralium spatiorum mensura. — Venezia, Lanoù, 1660.

226. detto — De superficie ungulae et de quantus liliorum paraboli. corum et cycloidatium tractatus duo geometrici — Venezia, La Nou, 1661.

227. detto — De infinitarum conclearum mensuris ac centris gravitatis. — Venezia, La Nou, 1660.

228. detto — Considerazioni sopra la forza di alcune ragioni fisico-matematiche addotte da G. B. Riccioli — Venezia, Bruni, 1667.

229. detto — De infinitis spiralibus inversiis et de infinitis hyperbolis acaliis geometricis — Padova, Bolzetta, 1667.

230. detto — Della gravità dell'aria e dei fluidi esercitata principalmente nei loro omogenei — Padova, Matteo Cadorin, 1672.

231. **Angeloni Andrea Giuseppe** — Relazione sulla IV circoscrizione agraria (Provincie di Foggia, Bari, Lecce, Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso). — Roma, Forzani, 1884.

232. detto — Simile: pubblicata nel 1885.

233. **Angeloni Barbiani Antonio** — Dante - Versi. — Venezia, Naratovich, 1865.
234. detto — Il Popolo - Canto. — Venezia, Naratovich, 1864.
235. detto — Il Getsemani - Canto. — Venezia, Naratovich, 1863.
236. detto — La nuova poesia - Carme. — Venezia, Naratovich.
237. detto — Mezzanotte - Canto. — Venezia, Naratovich, 1856.
238. **Angeloni B.** — (Vedi Silvio Pellico).
239. **Annales** des ponts et chaussées. Anni 1854, 1887, 1888, 1889. — Parigi, Dalmont.
240. **Annali delle Scienze** del regno Lombardo-Veneto. Annate 1831-37 e 1845. — Padova, Tip. Min, 1831-37.
241. detti **di Statistica** del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Raccolta completa dal 1883.
242. detti **di Statistica.** Serie III, vol. 2, 3, 12. — Roma, Bresciani, 1883-1884.
243. detti — Statistica degli impiegati e dei pensionati dello Stato. — Roma, Ripamonti, 1884. Vol. 3.
244. detti **di Agricoltura.** pubblicati dal Ministero di Agricoltura, ecc. del Regno d'Italia (raccolta completa).
245. detti **del Credito** e della Previdenza. Atti della Commissione consultiva sugli Istituti di Previdenza e sul lavoro. II Sezione 1883. — Roma, Botta, 1884.
246. **Annali** — Le società per azioni in Italia nel biennio 1882-83. — Roma, Botta, 1884.
247. detti — Saggio di bibliografia statistica Italiana. — Roma, Bencini, 1885.
248. detti **di Medicina** compilati dai Dottori Omodei e Calderini. — Milano. Anni 1842-1858.
249. **Annales** de l'Observatorio imperial de Rio de Janeiro. — Rio de Janeiro 1882 in poi.
250. **Annales** of the New-Yorck Accademy of sciences. Late Liceum of natural history. — New-York, 1877-87.
251. **Annelli** — La classe agricola nel circondario di Abbiategrasso. — Roma, Forzani, 1882.
252. **Annuaire** de la Legislation Entranger. Anno 1885, 1886, 1887, 1888. — Paris, Cotillon, 1886-89.
253. **Annuaire** Historique Universelle ou historique politique. — Paris, Anni 1841-42-43-44-45-46.

(Continua)

INDICE

VOLUME I.

Memorie

Rassegna Bibliografica

Notizie e Ricordi

VOLUME II.

Memorie

Rassegna Bibliografica

Direttori : L. Gambari — A. S. De Kiriaki.

Paties Antonio, gerente responsabile

27.


WIDENER
BOOK DUE


Widener Library
3 2044 092 532 795